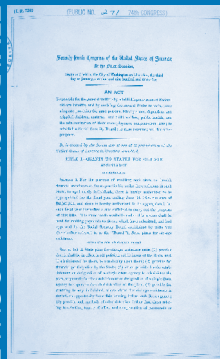


Bisogno - Bisogni

a cura di
EDOARDO BRESSAN
GUIDO CANAVESI
CARLA CANULLO
MONICA STRONATI

Editoriale Scientifica

TEMI DI SICUREZZA SOCIALE



Collana
diretta da
G. Canavesi
e E. Ales

TEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Direttori

Edoardo Ales – Guido Canavesi

Comitato scientifico

*Anna Alaimo - Alberto Avio - Ulrich Becker - Paola Bozzao - Rosa Casillo
Silvia Ciucciiovino - Davide Casale - Antonio Di Stasi - Madia D'Onghia
Marco Esposito - Valeria Filì - Laura Foglia - Lorenzo Gaeta
Marco Gambacciani - Stefano Giubboni - Giuseppe Ludovico - Sergio Nisticò
Antonella Occhino - Paolo Pascucci - Pasquale Passalacqua - Emmanuele Pavolini
Frans Pennings - Pietro Pozzaglia - Simonetta Renga - Giuseppe Sigillò Massara
Michele Squeglia - José Luis Tortuero Plaza - Armando Tursi
Riccardo Vianello - Herwig Verschueren - Tiziana Vettor*

Temi di sicurezza sociale è una collana di volumi *open access* che nasce sulla scia dell'esperienza dei Seminari Previdenziali Maceratesi, per favorire lo studio a livello scientifico di questa materia. Il titolo è volutamente ampio nella prospettiva di accogliere apporti conoscitivi da altri ambiti disciplinari tradizionalmente attenti ai temi del welfare e favorire approcci interdisciplinari.

BISOGNO - BISOGNI

a cura di

Edoardo Bressan – Guido Canavesi
Carla Canullo – Monica Stronati

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

I saggi del volume sono stati accettati dal Comitato Scientifico
promotore della Call

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2025 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-235-0132-0

Indice

EDOARDO BRESSAN, GUIDO CANAVESI, CARLA CANULLO, MONICA STRONATI <i>Introduzione. Bisogno – Bisogni</i>	7
GIOVANNI ANTONIO FORTE, LEONARDO BECCHETTI <i>I bisogni emergenti e la Generatività</i>	13
FEDERICO BOFFA <i>Considerazioni su “I bisogni emergenti e la Generatività”</i>	29
EMANUELE ROSSI <i>Bisogni, diritti e Costituzione</i>	39
MASSIMILIANO DE FALCO <i>Dai rischi ai bisogni, dai bisogni ai desideri. Il contributo del welfare contrattuale nella nuova (grande) trasformazione del lavoro</i>	75
ANTONIO FEDERICI <i>Dal bisogno materiale al bisogno esistenziale nei postulati costituzionali</i>	99
RICCARDO FRATINI, STEFANO MENGHINELLO <i>Bisogno o consenso? Metodi di valutazione delle politiche pubbliche</i>	133
SERGIO LABATE <i>Bisogni radicali e scopi umani. Per una critica del presente</i>	175
FABIOLA FALAPPA <i>Il legame complesso tra visceralità del bisogno e radicalità del desiderio</i>	189
RICCARDO MAZZOLA <i>Il bisogno di riparazione dalla giustizia tradizionale alla giustizia riparativa. Il caso del sulha palestinese</i>	213

ALICE ROMAGNOLI

Tempo del bisogno, bisogno del tempo 231

ORIANA PAPA

Ho bisogno di te. Riflessioni sulla manchevolezza congenita dell'essere umano 249

LUIGI CATELLI

Bisogno – Bisogni. L'esperienza di un magistrato 263

ALBA CIVILLERI, MICHELA CASALINI, EMMA ROTOLO, LIRIA VERONESI

*Percorsi e strategie per rispondere ai bisogni della fascia adolescenziale
e promuovere il benessere* 267

FABRIZIO D'ANIELLO

Lavoro: dai bisogni di poter-potere al bisogno di umanizzazione 287

Autori

311

Introduzione

Bisogno – Bisogni

EDOARDO BRESSAN, GUIDO CANAVESI, CARLA CANULLO,
MONICA STRONATI

Il passaggio dal *rischio* al *bisogno* ha aperto la via, nel secondo dopoguerra, al superamento di una visione meramente economica dell'intervento pubblico nel sociale.

Il *rischio*, infatti, è stato certamente la categoria giuridica chiave delle assicurazioni sociali, strumento che, nel contesto della cultura liberale di fine '800, ha consentito la nascita delle prime politiche sociali pubbliche, oggi diremmo delle prime forme di *welfare*, più precisamente di *welfare state*, dove la dimensione statuale s'incardinava – e inizialmente in sostanza si esauriva – nella legge quale fonte di un obbligo assicurativo imposto a soggetti privati (i datori di lavoro).

A monte del *rischio*, peraltro, stava e sta – nella misura in cui ancora si possa parlare di assicurazioni sociali - una condizione di bisogno al contempo reale in termini collettivi o sociali - appunto la questione sociale - solo potenziale, invece, quanto al singolo individuo. E, quando il rischio si tramuta in evento singolare di bisogno, lo strumento assicurativo offre una risposta in parte, forse, anche ripristinatoria, di eliminazione del bisogno, ma comunque sempre e soltanto in chiave di ristoro economico. Donde, la funzione di selezione degli eventi tutelabili insita nella categoria in parola.

Il passaggio al *bisogno* come categoria o concetto fondativo e fondante dei sistemi di sicurezza sociale e del riconoscimento dei diritti sociali, dovrebbe sottolineare la concretezza di una condizione di perdita, lesione o mancanza di un bene, ancorandola alla singolarità di destino della persona.

In tal senso, esso reca in sé un'apertura potenzialmente indefinita, perfino verso situazioni che prescindono da un contenuto materiale e/o a rilevanza patrimoniale, riguardando invece beni e interessi attinenti *l'essere* più che *l'avere* della persona; beni e interessi che si collocano, cioè, sul terreno dell'esistenziale, *per sé* insuscettibili di effettiva

riparazione, come pure di diretta valutazione patrimoniale, anche se, quasi per paradosso, la loro lesione è ristorabile soltanto per equivalente economico.

In questa prospettiva, il *bisogno* si declina sempre più al plurale. E i *bisogni* attingono la concretezza della condizione esistenziale secondo una linea segnata dalla crescente consapevolezza della complessità del fattore umano e che pare declinarsi lungo due direttrici: quella della molteplicità e storicità dei fattori, o degli “ostacoli”, per dirla con la Costituzione, alla piena realizzazione della persona; quella, in realtà non disgiunta dall'altra, della interconnessione o di una considerazione non atomistica dei singoli bisogni.

Può essere utile qualche esemplificazione, pur ove i percorsi siano stati accidentati e, a volte, non privi di contraddizioni e ideologismi. Si pensi:

a) all'emersione giurisprudenziale del danno non patrimoniale, come ristoro di lesioni a beni esistenziali costituzionalmente rilevanti (vita di relazione, salute, ecc.), la cui ricaduta più prossima a noi è la risarcibilità del danno biologico nell'ambito delle prestazioni per infortuni sul lavoro. Al riguardo, riprendendo e ribadendo quanto osservato prima in termini generali, è da evidenziare come assumano qui rilevanza giuridica situazioni riguardabili come bisogni e bisogni della persona in sé considerata, ancorché la risposta non possa che darsi in termini economici;

b) alla concezione della salute, passata da semplice cura della/ristoro dalla patologia, a prevenzione del suo verificarsi e, oltre, ad un'ancora più generale condizione di benessere psico/fisico;

c) alla valutazione multidimensionale della povertà, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e che teneva conto, «oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di privazione socio-sanitaria, educativa e abitativa» nella concessione del reddito di cittadinanza (artt. 2, comma 5, e 4, comma 11, d.l. n. 4/2019). Soppresso il RdC, la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare è confermata anche nella disciplina dell'assegno di inclusione (art. 4, comma 5, d.l. n. 48/2023>).

Sono passati 35 anni, non poi molti per il diritto, ma sembra lontano il tempo in cui un illustre privatista osservava che «il legislatore accoglie per solito una nozione antiquata, che lega il bisogno alle ragioni elementari di vita e lo colloca in anguste dimensioni» (P. Rescigno, *Libertà dal bisogno ed esperienze del diritto*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1988).

Comunque, salute, istruzione, abitazione sono *bisogni* della persona e lo è anche il lavoro, nonostante gli interrogativi che hanno sollevato

fenomeni come le “grandi dimissioni” (Great Resignation) e altro. Assistenza sociale e previdenza sociale vogliono rispondere a *bisogni* della persona: *effettivi* i primi, solo *presunti* quelli previdenziali, con qualche interrogativo, peraltro, sul punto fin cui può spingersi la presunzione, a fronte di prestazioni pensionistiche a volte più che generose, ben oltre la “adeguatezza” costituzionalmente richiesta.

Né può essere ignorato che le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche hanno anch'esse prodotto *nuovi bisogni*, come quello alla *privacy* (bisogno, forse, eccessivamente sopravvalutato).

Vale la pena di osservare che ci si trova di fronte, in ogni caso, a quelli che Ágnes Heller ha definito *bisogni sociali*, la risposta ai quali è storicamente venuta dal riformismo socialdemocratico (e si potrebbe aggiungere democratico-cristiano). È il piano entro cui sono rimasti confinati i tentativi delle rivoluzioni politiche, a iniziare da quella francese, mentre la prospettiva di un cambiamento sociale non può che passare dal superamento di “un sistema di bisogni basato sul bisogno di avere a un altro sistema di bisogni, basato sulla ricchezza dei bisogni qualitativi” (Pier Aldo Rovatti, *Prefazione*, in Ágnes Heller, *La teoria dei bisogni in Marx*, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 13).

Heller pensava alle esperienze alternative dei movimenti e delle comuni, ma altre e inattese vicende hanno riproposto la questione nella sua radicalità.

Tra queste, la pandemia ha messo in luce nuove dimensioni di *bisogni* noti (ad esempio nel campo della salute) e perfino *bisogni nuovi* - o almeno avvertibili come tali - non solo di tipo economico (ad esempio nel settore del lavoro autonomo), ma anche, forse soprattutto, *umani*, come quelli che nascono dalla solitudine, dalla fragilità psicologica, dalla mancanza di desiderio.

Calandoci in una condizione universale di impotenza, il lascito probabilmente più importante della pandemia è la presa di coscienza del fatto che *siamo bisogno*, che *io sono bisogno*, *ciascuno di noi è bisogno*. Quale *bisogno*, tuttavia? E *bisogno* di cosa? Qualcuno potrà forse ritenere metodologicamente poco corretto muovere da un'esperienza personale, ma ne assumiamo il rischio. In una bellissima giornata primaverile durante il lockdown, la tensione tra aspirazione a uscire di casa e impossibilità di farlo richiamava alla nostra memoria, come percezione della profondità di quell'istante, le parole della bellissima poesia di Clemente Rebora *Dall'immagine tesa*:

Dall'immagine tesa
vigilo l'istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno:
nell'ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno:
ma deve venire;
verrà, se resisto,
a sbocciare non visto,
verrà d'improvviso,
quando meno l'avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.

Giacomo Leopardi ha tradotto questa medesima dimensione d'attesa/bisogno nella grande domanda: *Ed io che sono?*; domanda che il Pastore errante fa risuonare ancora oggi per ciascuno di noi e in ciascuno di noi, che, magari confusamente, non possiamo non porci.

Ancora, e per venire ad autori del nostro tempo, in una lettera pubblica a Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq scrive: «Mi riesce penoso ammettere che ho provato sempre più spesso il desiderio di essere amato. Un minimo di riflessione mi convinceva naturalmente ogni volta dell'assurdità di tale sogno: la vita è limitata e il perdono impossibile. Ma la riflessione non poteva farci niente, il desiderio persisteva e devo confessare che persiste tuttora».

Quest'ultima osservazione ci mostra quanto sia lontano dalla nostra mentalità il *concepirsi naturalmente bisognosi*, considerare il bisogno una *dimensione strutturale*. Ed insieme quanto sia inestirpabile dal nostro fare, pensare, vivere il *bisogno*, l'*attesa*, il *desiderio*.

Nell'ambito degli studi sociali (intesi in senso lato), oggi proiettati in un'affannosa ricerca di sistemi o modelli di tutela sempre più sofisticati ed efficaci, l'attenzione a questa dimensione sembra irrilevante, desueta, perfino inutile.

Invece, oggi una riflessione sui *bisogni* e sul *bisogno* sembra sempre più urgente e le domande che pone sono molteplici e toccano ambiti diversi tra loro:

Come si configurano oggi i bisogni vecchi e nuovi? Cosa li connota, caratterizza?

C'è un nesso con il bisogno che è l'uomo? Quale?

C'è relazione tra socialità e bisogno individuale? Quale?

Le scelte politiche/legislative/istituzionali, come pure delle realtà sociali tengono conto del bisogno dell'uomo?

Cosa implica o significa impostare l'azione pubblica (in senso ampio) secondo (assecondando) questo bisogno?

Quale riflessione è possibile sul bisogno e i bisogni - riflessione che la storia e la filosofia non cessano di condurre?

Questi interrogativi riguardano la natura stessa dei sistemi di *welfare*, che hanno costituito l'elemento portante e al tempo stesso il punto d'arrivo delle politiche pubbliche nella risposta ai *bisogni*, sia attraverso - come ha osservato Pierre Rosanvallon -, il *paradigma assicurativo* del modello bismarckiano imperniato sul lavoro sia attraverso il *paradigma egualitario* della sicurezza sociale che ne ha rappresentato l'universalizzazione sulla base della cittadinanza nazionale (Pierre Rosanvallon, *La nuova questione sociale. Ripensare lo Stato assistenziale*, Roma, Edizioni Lavoro, 1997). Si tratta di modelli che restano all'interno di una statualità otto-novecentesca ormai in declino e di un orizzonte ridistributivo, sia pure con un'attenzione che si è spostata dalla figura del lavoratore a quella del cittadino. I risultati raggiunti sono innegabili e certo da non disperdere, ma l'emersione di nuove soggettività sociali e l'allargamento dei diritti oltre la sfera economica sottolineano l'urgenza di ripensare la natura dei *bisogni* in correlazione al *bisogno* e al tempo stesso a forme di risposta a essi corrispondenti, oltre gli schemi del passato.

Di qui questo volume, esito di un *appel à la contribution* che ha inteso e intende esplorare vie di risposta alle domande che il bisogno/bisogni pone/pongono, risposte che si propone di cercare in ambiti che, in modo diverso, riguardano e interrogano l'umanità che ciascuno è e che da un punto di vista storico, filosofico, sociologico e giuridico sollecita risposte sempre nuove.

I bisogni emergenti e la Generatività

GIOVANNI ANTONIO FORTE*, LEONARDO BECCHETTI**

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. *Generatività, Altruismo e Felicità: una proposta di classificazione* – 3. *I collegamenti con La Letteratura Empirica* – 4. *Conclusioni*

1. *Introduzione*

La tesi del nostro lavoro è che il modello economico attuale è stato progressivamente costruito e strutturato nel tempo attorno ad una visione limitata e riduzionista di bisogno, che ha avuto peraltro il pregio di far uscire gran parte dell'umanità dalla povertà ma che oggi presenta tutti i suoi limiti in termini di insostenibilità ambientale, sociale (i meccanismi che creano ed amplificano diseguaglianze) e povertà di senso del vivere. La nostra proposta migliorativa è quella di riconoscere e lavorare sul bisogno più profondo degli esseri umani che è quello di generatività come radice della soddisfazione di vita e ricchezza di senso del vivere (il concetto di generatività sarà spiegato nel dettaglio nella seconda sezione). E costruire pertanto indicatori di benessere che portino le scelte di policy in tale direzione. Il lavoro è diviso in quattro sezioni. Nell'introduzione spieghiamo i limiti dell'attuale visione, nella sezione seconda tratteggiamo i lineamenti della nostra proposta. Nella terza spieghiamo perché è coerente con i risultati della lettura empirica e nella quarta sviluppiamo le nostre conclusioni.

Nella visione dell'economia *mainstream* che ha dominato il pensiero e le scelte organizzative della nostra società, la visione antropologica ispiratrice è sempre stata quella di una persona che deve soddisfare bisogni di carattere essenzialmente materiale ed economico e la cui soddisfazione dipende dall'accrescimento delle disponibilità monetarie e

* Già docente a contratto di *Metodi avanzati per la ricerca e la valutazione* Università Federico II; funzionario politiche sociali presso Ambito Sociale Territoriale.

** Professore Ordinario di *Economia politica*, Università di Tor Vergata.

dei beni consumati. L'economia capitalista è nata sul principio della proprietà privata dei mezzi di produzione con l'obiettivo di aumentare la produttività e l'efficienza, ovvero creare attraverso il progresso tecnologico sempre più beni e servizi in minor tempo possibile al fine di soddisfare la domanda di mercato di una popolazione crescente che voleva migliorare il proprio tenore di vita. La rivoluzione industriale è risultata molto efficace nel perseguire questo obiettivo in quanto è riuscita a soddisfare i bisogni economici di una popolazione crescente allungandone significativamente l'aspettativa di vita e confutando la profezia Malthusiana che aveva sottostimato l'aumento della produttività del lavoro. La stessa crescita della popolazione è stata favorita dallo sviluppo economico ed anzi proprio quest'ultimo l'ha resa possibile. Solo per rispolverare qualche dato, nell'anno zero (l'anno della nascita di Cristo) si contavano pressappoco sul pianeta 230 milioni di abitanti, con un'aspettativa media di vita di 23 anni (condizionata in gran parte dall'elevata mortalità infantile) mentre alla fine del primo ventennio del nuovo millennio la popolazione mondiale è arrivata ad un'aspettativa di vita di 74 anni con una popolazione totale che si avvicina all'incirca a 8 miliardi di individui (Dasgupta, 2021). Di fatto, sulla base di questi dati l'umanità nel suo complesso ha aumentato di 560 miliardi di anni il potenziale di vita sulla Terra (il numero è calcolato come prodotto tra la differenza di popolazione moltiplicata per la differenza di aspettativa di vita in 2000 anni) e gran parte di questo progresso è stato realizzato negli ultimi due secoli ovvero dalla rivoluzione industriale in poi.

Questo modello economico oggi, però, va rapidamente cambiato per dare un contributo all'auspicata transizione verde, necessaria per scongiurare la catastrofe climatica, combattere più efficacemente povertà materiale, diseguaglianze e povertà di senso del vivere e venire incontro a nuovi bisogni immateriali emergenti.

Il modello capitalistico va a nostro avviso modificato in quanto è affetto a nostro avviso da due gravi difetti di costruzione:

I) Il primo, considerato all'inizio un pregio, ovvero l'enfasi sull'aumento dell'efficienza e quindi della produttività, aveva senso quando eravamo lontani dal toccare i limiti ambientali del pianeta. Non a caso nella visione economica tradizionale gli scarti e i residui di produzione e consumo erano considerati ininfluenti perché facilmente riassorbibili dall'ambiente naturale mentre oggi il rifiuto e il suo riuso/riciclo è

probabilmente l'aspetto più critico ed importante dell'intera attività economica. Oggi, pertanto una produzione incontrollata e indiscriminata, realizzata "non-importa-come", ovvero non tenendo conto dell'impatto sulla biosfera e sull'ecosistema, è diventata ecologicamente insostenibile. Diventa prioritario, dunque, sostituire l'obiettivo di produttività ed efficienza (definito come sopra) con quello della circolarità, ossia della capacità di creare valore economico con il minore impatto ambientale possibile (usando la percentuale più alta possibile di materia seconda come input di produzione, allungando la durata di vita media del prodotto, aumentando il tasso di capacità consumativa dei beni di consumo strumentale attraverso lo sharing e gestendo in modo ecologicamente corretto il ciclo dei rifiuti). Per questo motivo gli indicatori chiave da considerare diventano quelli che mettono a rapporto (numeratore su denominatore) un indicatore di creazione di valore economico (PIL o valore aggiunto) con un indicatore di impatto ambientale (emissioni climalteranti, polveri sottili, impronta d'acqua).

II) Il secondo vizio di fabbrica è aver considerato il surplus del consumatore come la misura di fatto unica del benessere individuale. Il surplus del consumatore è calcolato in economia come la differenza tra la massima disponibilità a pagare per un prodotto e il prezzo effettivamente pagato e definito sul mercato. La concorrenza riducendo i prezzi aumenta il surplus del consumatore e dunque il benessere individuale. Di conseguenza la somma di appetiti egoistici degli imprenditori produce un risultato socialmente ottimo a causa della concorrenza perfetta cioè della competizione tra gli stessi imprenditori spinti dal movente del profitto, che implica una progressiva riduzione dei prezzi.

La riduzione dei prezzi coincide solo apparentemente col benessere tout court mettendo a disposizione dei cittadini-consumatori una quantità maggiore di beni e servizi e consentendo loro di pagare un prezzo di mercato ben inferiore alla loro disponibilità iniziale a pagare (appunto il surplus del consumatore). Questo vizio di fabbrica ha generato l'idolatria e la corsa al prezzo basso (basti pensare ai sottocosto nelle pubblicità oggi molto popolari), che illusoriamente producono un fittizio benessere del consumatore il quale, ponendo l'attenzione soprattutto sul prezzo finale, trascura altri rilevanti aspetti. Infatti, dietro un prezzo basso non c'è solo progresso tecnologico, ma, c'è o ci può essere anche sfruttamento del lavoro, insostenibilità ambientale e persino

scarsa qualità del prodotto che può danneggiare il consumatore stesso che non ha tutte le informazioni necessarie per valutarlo. Basti pensare alla mancanza di informazioni sia in riferimento alle caratteristiche dei prodotti che a quelle relative al tipo di comportamenti adottati nella fase di produzione verso i lavoratori e l'ambiente naturale.

Il mondo in cui oggi viviamo in gran parte è il risultato di questi due macro difetti di costruzione. Ovvero è dominato da un modello produttivo orientato a produttività ed efficienza senza freni che nel tempo ha generato guasti ambientali ed emergenza climatica. E a una supremazia della crescita dei consumi al minor prezzo possibile come indicazione di benessere. Quindi, un sistema dove siamo quasi onnipotenti come consumatori (avendo a disposizione una straordinaria quantità e varietà di beni a basso costo) ma siamo molto meno "sovrani" come lavoratori e non necessariamente più felici o soddisfatti della nostra vita per la ricchezza di senso inscritta nei gesti che compiamo. Come ha illustrato molto efficacemente Robert Kennedy in un suo famoso discorso del 1968 agli studenti del Kansas, quando ricordava come l'aumento dei consumi non necessariamente coincide con l'aumento della felicità perché molte delle cose più importanti della nostra vita (la qualità della nostra vita di relazioni ad esempio) non si comprano sul mercato mentre alcuni consumi aumentano per effetto di fatti che ci rendono meno felici (incidenti stradali, guerre, rottura di relazioni)¹.

¹ "Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.

Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana.

Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si

Completata questa premessa concettuale relativa ad alcune caratteristiche fondamentali dell'organizzazione economica del nostro tempo, presentiamo una proposta che supera gli aspetti negativi del modello economico approfondendo il concetto di generatività applicato a questo ambito di ricerca.

2. Generatività, Altruismo e Felicità: una proposta di classificazione

Sviluppiamo il nostro ragionamento confrontando alcuni concetti microeconomici di base applicati alla prospettiva dell'economia civile e approfondendo il concetto della generatività. Possiamo definire la generatività, in questo contesto e nella nostra prospettiva, come la soddisfazione per gli esiti diretti e indiretti che le nostre azioni possono procurare agli altri (spiegando in che modo essa finisca per costituire un argomento importante nella nostra funzione di utilità/felicità). Una traccia interessante di questo legame tra generatività e felicità la troviamo nell'abitudine dei latini di chiamare gli alberi "*felix*", ovvero felici, volendo rifarsi alla felicità scaturita da un raccolto proficuo. Anche da un punto di vista semantico, la radice "fe-" presenta in moltissime lingue viene utilizzata per i termini latini *felix*, *fecundus*, e *female* (femmina) in lingua inglese: tutti termini, questi, che collegano in qualche modo la generatività alla felicità.

ricostruiscono i bassifondi popolari.

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi.

Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese.

Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani".

Un ragionamento logico, che giustifica il collegamento del dibattito sulla generatività² con il concetto “funzione di utilità” è costituito dal desiderio per cui qualcosa appartenente al nostro essere esista al di là dei nostri limiti di spazio e tempo, e che sia disponibile in luoghi e tempi in cui non siamo/saremo presenti fisicamente (Meilaender, 2013). E’ possibile riscontrare i prodromi di questo ragionamento nei dialoghi tra Socrate e Diotima contenuti nel Simposio di Platone, dove Diotima afferma: *“La natura umana e mortale tende, sempre, per quanto le sia concesso, di essere immortale. E le è possibile in un modo soltanto, attraverso la procreazione, la generazione della vita”*. Per questo motivo possiamo affermare che la generatività è un qualcosa di istintivo e profondo collegato ad una componente tanto rilevante quanto il nostro istinto di sopravvivenza.

In termini più ampi e sistematici possiamo concepire la generatività come l’impatto diretto e indiretto che le nostre azioni hanno sugli altri, impatto che intuiamo ma non possiamo mai calcolare con precisione visto che gli effetti di una nostra azione (ad esempio le citazioni di un lavoro scientifico, gli effetti sulla salute della scoperta nel passato di un farmaco) possono continuare a determinarsi progressivamente nel tempo ben oltre il nostro punto di osservazione. Il tema è di grande rilievo nella vita economica, e il succitato impatto è divenuto sempre più rilevante, visto che ad un maggior numero di imprese viene ormai richiesta anche la misurazione del proprio operato non solo economico ma anche del proprio impatto sociale ed ambientale attraverso la rendicontazione non finanziaria (obbligatoria in molti paesi sopra una determinata soglia di addetti). L’irruzione della generatività in finanza è testimoniata anche da un’ondata crescente di strumenti finanziari quali: *green bonds*, *social bonds*, strumenti che hanno come obiettivo quello di attrarre investitori non soltanto sulla base dei RAROC (*Risk-Adjusted Return on Capital* ossia rendimenti adeguati corretti per il rischio), ma anche del loro effetto sugli obiettivi sociali ed ambientali. Il principio

² Per Erikson (1968,1993, 1998), la generatività è la volontà di un soggetto adulto di andare oltre il proprio presente; di lasciare un segno del proprio vissuto nel mondo, attraverso la cura e la preoccupazione attiva e fattiva per le generazioni, creando e lasciando in eredità anche nuove fonti di significato e valore. Erikson declina il concetto di generatività in quattro verbi: desiderare, far nascere, accompagnare, lasciar andare.

DNSH – *Do Not Significant Harm* cioè non causare danni significativi – presente nel Regolamento Tassonomia dell’UE (2020/852)³ è un esempio di come la misurazione dell’impatto, per lo meno in termini di sostenibilità ambientale, stia diventando centrale. Ritornando al ragionamento sul concetto di generatività, da un punto di vista teorico ed empirico, ci chiediamo se il concentrarsi su tale impatto abbia effetti positivi sul benessere soggettivo.

Per approfondire questo punto dobbiamo considerare che la generatività è qualcosa di diverso dai concetti tradizionalmente considerati per misurare le preferenze etero-interessate in economia e psicologia. La generatività è infatti diversa dall’*altruismo puro* e dal *warm glow* che sono i due concetti più comuni e tipicamente utilizzati in questo ambito. L’altruista puro è felice per un miglioramento delle condizioni di altri esseri umani anche quando ciò non dipende dalla sua opera. L’individuo che ha il *warm glow* nelle sue preferenze è felice per quanto dona direttamente, indipendentemente dal risultato della sua azione (potrebbe per esempio non considerare il fatto che una sua donazione alimenta le dipendenze del beneficiario invece di emanciparlo). Il generativo invece è felice per l’impatto sociale ed ambientale positivo determinato dalla propria azione. Una delle caratteristiche fondamentali della generatività è la componente di innovatività sociale, che a sua volta incorpora per definizione elementi di bene pubblico, attraverso la creatività e le idee nuove che possono avere un impatto diretto e indiretto su altri esseri umani. Come tale, esso produce effetti invisibili, indiretti e nel futuro in quanto l’elemento di bene pubblico è non rivale e non escludibile. Proprio per queste sue caratteristiche, una volta creato, esso può essere “sfruttato” da altri esseri umani, anche distanti nel tempo e nello spazio, e creare dunque ulteriore valore.

Esiste pertanto un fattore nella componente di bene pubblico contenuta in un’innovazione sociale o non che aumenta l’impatto che non è direttamente misurabile in termini di un incremento nell’utilità di qualcuno che conosciamo. Ciò perché l’impatto non solo è diretto (dal soggetto creativo A al soggetto B), ma anche indiretto sebbene incerto e non dipendente dalla nostra volontà e azione (altri soggetti differenti

³ https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en.

da B che utilizzeranno l'idea innovativa sociale di A per creare benefici a terzi).

A tal proposito, si conferma che la generatività non può essere confusa con il *warm glow* (gioia di donare) (Konow, 2010). Questo perché la generatività è diversa dal piacere del dare/donare a prescindere dall'esito (un beneficio indipendente da come il beneficiario valuta il trasferimento). Ciò poiché il beneficio che crea è strettamente correlato agli esiti ed agli effetti attesi, diretti e indiretti, da quell'azione.

Un elemento interessante da evidenziare è che l'effetto indiretto producibile dalla generatività non è incondizionato, ma condizionato all'azione dei destinatari (e degli utilizzatori del bene pubblico). Tuttavia, se il numero dei potenziali utenti futuri è abbastanza alto, allora aspettarsi mediamente dei frutti indiretti dalle proprie azioni è ragionevole ed avviene quasi incondizionatamente. Possiamo immaginare in una logica evolutiva che proprio questo collegamento tra generatività e soddisfazione e ricchezza di vita sia stato il propulsore per lo sforzo e le energie impiegate che hanno consentito avanzamenti e progressi al genere umano. Si tratta in questo caso di un'ipotesi di ricerca quella evolutiva che lasciamo a futura verifica.

Per quanto riguarda invece ciò che è stato già testato, in un'indagine empirica realizzata su dati della ESS⁴ (European Social Survey), abbiamo ritenuto che il nostro concetto di generatività – relativo all'impatto, alla fertilità sociale, agli esiti delle nostre azioni – potesse essere catturato empiricamente da una *proxy* rappresentata dal prodotto di due fattori: creatività e cura verso gli altri. Eravamo consapevoli che ogni *proxy* ha i suoi limiti ma abbiamo ritenuto fosse importante aprire in letteratura una nuova strada su questa direzione. La combinazione delle due variabili, secondo la nostra prospettiva, era la variabile che più si avvicinava tra quelle misurabili all'ideale di impatto o perlomeno il mirare all'impatto e dunque creare generatività. I nostri risultati empirici confermano inequivocabilmente il nesso positivo e significativo tra le due variabili identificando una causalità diretta attraverso il metodo delle variabili strumentali, al netto di possibili relazioni spurie o di causalità inversa (Becchetti, Conzo, 2021).

Per spiegare analiticamente il concetto di generatività formalizziamo il nostro approccio partendo da una funzione di utilità definita da Andreoni (riadattata da Konow (2010)) ed utilizzata per classificare

⁴ <https://www.europeansocialsurvey.org/>.

l'altruismo impuro (la presenza contemporanea di puro altruismo e *warm glow*):

$$V_i(X,x)=u(X)+f_j(e+x)+g(x)$$

dove $V_i(X,x)$ è la funzione di utilità/felicità dell'individuo, X è il *payoff* dell'individuo i esimo, x è il *trasferimento* dall'individuo i all'individuo j , $f_j(e+x)$ è la componente di altruismo puro (l'utilità dell'individuo j che contribuisce positivamente all'utilità dell'individuo i) e $g(x)$ è il piacere di dare e quindi la componente *warm glow* (gioia di donare).

Se introduciamo la generatività e consideriamo il tempo la funzione di utilità del donatore diventa:

$$V_{it}=U_{it}(X)+f_{jt}\{[e+x(CI_{it})]\}+E_t[\sum_k V_{k,t+i}(CI_{it})] \quad k \neq j, \neq i$$

l'elemento aggiunto indica le idee creative formulate dall'individuo i -esimo al tempo t (CI_{it}) che incorpora la componente del bene pubblico, la quale può produrre soddisfazione per altre persone - $f_{jt}\{[e+x(CI_{it})]\}$ - o può essere usata da altri individui per produrre effetti benefici verso terze parti nel futuro, con l'individuo generativo che può formulare un'aspettativa su questi effetti $E_t[\sum_k V_{k,t+i}(CI_{it})]$. Un esempio concreto è l'impatto della scoperta di un vaccino capace di prevenire una grave malattia, che i medici in futuro sfrutteranno al fine di produrre effetti positivi sulla salute dei pazienti, un altro esempio pratico di generatività è riscontrabile nei reparti di chirurgia avanzata degli ospedali nei quali si fanno oggi cose straordinarie con l'ausilio anche di chirurghi robot: come riparazioni, sostituzione di valvole, trapianti etc., tutti interventi estremamente delicati e resi possibili oggi (ma solo per le generazioni attuali e non quelle vissute nel passato) solo grazie allo sforzo ed alla capacità di tanti studiosi che con la loro ricerca hanno dato un contributo alla realizzazione di operazioni così sofisticate e complesse. Sotto la nostra ipotesi tali studiosi hanno vissuto una vita soddisfacente e ricca di senso, in quanto, anche laddove non avessero incontrato di persona nessuno dei pazienti pronti a ringraziarli (non essendo dunque in grado di calcolare tutti gli effetti diretti e indiretti delle loro azioni), intuivano l'effetto potenziale di quei loro lavori. Altri esempi di generatività possono essere un articolo di ricerca rappresenta il primo passo o un "mattoncino" necessario per il lavoro degli altri ricercatori nel futuro, le cui citazioni rappresentano una *proxy* imperfetta della sua generatività; o ancora la creazione di un'opera d'arte che perdurerà nel tempo e sarà apprezzata da diverse generazioni; come pure un cambiamento di

direzione nelle innovazioni sociali i cui benefici verranno utilizzati in futuro.

Una caratteristica fondamentale della generatività già accennata è il fatto che il generativo non può calcolare esattamente l'impatto che la sua opera avrà sulle utilità degli altri esseri umani nel futuro, ma, può formulare un'aspettativa a riguardo, così come avviene in una classica donazione di beneficenza. E ciò quello che oggi chiamiamo generatività, e riteniamo essere la maggiore determinante della felicità e soddisfazione di vita, delineando un concetto che, come evidenziato sopra, si applica ovviamente a tanti altri campi e settori. Anche in uno dei settori più tradizionali della generatività, quello familiare possiamo pensare ad un genitore investe in diversi modi per i propri figli (beni immobili, educazione...). Tale familiare, pur non essendo sicuro che riuscirà a vedere di persona i frutti del proprio investimento, sperimenta comunque soddisfazione nel farlo.

A differenza di quanto considerato da Hochman e Rodgers (1969), Kolm (1969) e Andreoni (2006), nel concetto di generatività sopra descritto il bene pubblico non è rappresentato dal fatto che i donatori si sentano altruisti nei confronti di chi ha ricevuto beni privati da loro, ma dal fatto che il loro donare sia un bene pubblico con caratteristiche innovative che daranno beneficio ad altri destinatari la cui identità resta sconosciuta.

Sulla base di quanto sopra considerato, la creatività e le idee innovative sono dunque modellate come aventi due effetti: un effetto diretto di efficienza e di aumento del valore della i -esima donazione individuale ($x'(CI_{it}) > 0$) e un effetto indiretto calcolabile oggi dall'innovatore in base alla sua aspettativa di aumentare l'utilità futura di tutti gli individui che potranno godere delle conseguenze dell'idea creata - $E_t[\sum_k V_{k,t+i}(CI_{it})]$.

Si consideri ancora che il donatore *iesimo* può solo avere delle aspettative su quelli che potrebbero essere gli effetti di second'ordine delle sue azioni. Gli effetti di second'ordine quindi sono una variabile non deterministica. Il punto rilevante è che l'effetto indiretto non è incondizionato ma condizionato all'azione del ricevente (e degli utilizzatori del bene pubblico). Tuttavia, se il numero dei potenziali utilizzatori futuri è abbastanza alto, allora l'aspettativa media dei frutti indiretti delle azioni è ragionevole e quasi incondizionata.

In una prospettiva comparativa l'idea di generatività è più vicina all'altruismo che al *warm glow* (gioia di donare), dato che dà rilievo maggiormente alle conseguenze delle azioni sull'utilità di altri esseri umani piuttosto che al semplice godere in proporzione del proprio *trasferimento* di per sé. Tuttavia, diversamente dal puro altruismo, essa include un effetto indiretto (che può essere l'effetto di quella componente di innovazione sociale/bene pubblico il cui risultato non può essere misurato direttamente ma il cui potenziale può essere immaginato). Se però seguiamo l'interpretazione di Platone e Meilaender, il nesso con l'istinto di sopravvivenza aggiunge qualcosa di diverso a ciò che generalmente consideriamo come puro altruismo.

La conclusione di questa spiegazione formale è che la generatività non è indipendente dall'altruismo, ma, arricchisce la sua analisi focalizzandosi sugli impatti diretti e indiretti.

3. I collegamenti con la letteratura empirica

Al fine di rafforzare i collegamenti tra il concetto di generatività e la letteratura esistente vale la pena ricordare alcuni rilevanti risultati di economia sperimentale che non contraddicono le nostre ipotesi sulla preferenza umana per la generatività.

Harbaugh et al. (2007) mostrano, in un esperimento, che combina immagini neurali con le preferenze rivelate attraverso la scelta di un accordo rispetto ad un altro, che gli individui provano soddisfazione essenzialmente per due cose: 1) ciò che ricevono (interesse personale); 2) ciò che donano (equivalente del *warm glow* o gioia di donare, altruismo e generatività), considerando ovviamente soltanto la donazione diretta e non anche quella indiretta.

Bahr e Requate (2014) dimostrano con i loro risultati che gli individui che partecipano al loro esperimento donano di più in un *dictator game* sequenziale (A può decidere quanto di una dotazione monetaria ricevuta dare a B, un giocatore anonimo che non incontrerà mai, che a sua volta può fare la stessa cosa nei confronti di C) rispetto ad un *dictator game* puro (A decide quanto dare a B e il gioco finisce). I risultati di questo lavoro consentono di valutare l'impatto degli effetti indiretti della generatività (la possibilità che B dia a C una volta ricevuto da A)

sul donare. La più alta propensione a donare/pagare di A nel *dictator game* sequenziale non rigetta l'ipotesi di un senso di generatività soddisfatto da una donazione più elevata in questo caso rispetto al gioco di dictator game puro. In questo caso il *trattamento* misura specificatamente l'impatto del donare condizionato indiretto alla decisione di agire degli altri giocatori.

Guth et al. (2003) sostengono che i donanti donano di più in giochi con fattori di efficienza (ovvero dove ciò che è dato è moltiplicato per un numero maggiore di uno) quando il ricevente può ricambiare. Engel (2011), nel suo articolo meta-analitico, esamina i risultati di un numero elevato di esperimenti di *dictator game* eseguiti in tutto il mondo, riscontrando che il donare è più alto tanto più è alto il fattore di efficienza. I risultati del *dictator game* mostrano che i giocatori sono disposti a pagare per la generatività diretta (aumento nel risultato di quanto donato agli altri) o indiretta (giochi sequenziali) della loro azione. Il presupposto che siamo disposti a pagare di più quando quel qualcosa ci rende più felici rappresenta un collegamento tra la felicità e la generatività (quando c'è gusto non c'è perdanza recita un detto popolare).

Becchetti e Degli Antoni (2010) dimostrano utilizzando il gioco della fiducia (trust investment game) che l'ammontare versato dal trustor al trustee nel primo stadio del gioco ha un effetto significativo e positivo sulla felicità autodichiarata del trustor stesso. Per spiegare il motivo per cui soltanto la felicità dei trustor sia positivamente e significativamente influenzata dalla loro decisione di donare e non anche quella dei trustee, gli autori evidenziano come l'effetto sulla felicità dipenda dalla capacità moltiplicativa e dunque generativa (che aumenta il payoff totale) dell'azione del trustor iscritta nel gioco. Nel trust investment game infatti i trustor hanno il potere di creare valore mentre i fiduciari ne hanno solo uno redistributivo. I ricercatori, dunque, interpretano i loro risultati in termini di un nesso diretto tra i risultati prodotti e la felicità.

Possiamo concludere considerando che in letteratura empirica sono presenti ed identificate le due idee di generatività: i) la generatività di primo ordine, ovvero impatto/risultato diretto della propria azione (rappresentato dal fattore di efficienza nei disegni di trattamento dell'economia sperimentale); ii) la generatività di secondo ordine (come nel gioco sequenziale del dittatore di Bahr e Requate, 2014), cioè l'idea che

parte dell'impatto/risultato della nostra azione possa essere prodotto dall'azione che coloro che beneficiano direttamente della nostra azione realizzano a loro volta nei confronti di terzi. In questo caso, quando l'effetto indiretto coinvolge una catena di doni (da A a B, da B a C), tale effetto indiretto è stato in parte interpretato in letteratura in termini di reciprocità indiretta. Ovvero B grato per il dono ricevuto da A prova il desiderio di reciprocare non donando ad A ma donando ad un terzo giocatore. Su questa linea Becchetti, Castriota e Conzo (2017) dimostrano in uno studio sperimentale sulle vittime dello tsunami in Sri Lanka che l'importanza e l'impatto ricevuto in termini di aiuto dopo la calamità influisce in modo significativo dieci anni dopo sulle scelte dei beneficiari quando giocano in dictator game (per una rassegna sulla reciprocità indiretta si veda Okada 2020).

Un caso alternativo di generatività di secondo ordine è la soddisfazione derivante dalla fruizione della componente di bene pubblico derivante dal proprio donare da parte di altre persone nel futuro. Come già evidenziato queste componenti indirette non rendono la generatività empiricamente equivalente al puro altruismo e al *warm glow* (gioia di donare).

Per riassumere l'idea della generatività possiamo dunque affermare che è molto più vicina al puro altruismo piuttosto che al *warm glow* dato che si interessa delle conseguenze delle azioni e sull'utilità che queste azioni possono dare ad altri esseri umani invece di compiacersi semplicemente in proporzione al proprio stesso trasferimento. Differentemente da come il puro altruismo è spesso modellato, essa include però un effetto indiretto (può trattarsi soltanto di reciprocità indiretta o dell'effetto di un'innovazione sociale/componente di bene pubblico il cui risultato non può essere direttamente misurato, ma, il cui potenziale può essere immaginato).

4. Conclusioni

Il nostro studio contribuisce a diverse branche della letteratura. Una prima è correlata alla letteratura dell'altruismo in cui la generatività può essere comparata con i concetti standard del puro altruismo e del *warm glow*, ampiamente usati nella letteratura teorica ed empirica. La

riflessione teorica dell'altruismo inizia dall'osservazione che donare tempo o denaro è un fatto essenziale del comportamento umano. Se restiamo nella cornice utilitarista e consequenzialista usata in economia, donare tempo o denaro dovrebbe essere spiegato non da motivazioni di deontologia Kantiana o da norme culturali e valori (Fehr e Fishbacher, 2002 e 2004) ma dall'effetto che producono sulla funzione di utilità del donatore.

All'interno di questa cornice, possiamo interpretare parte di questo comportamento come determinato dal *donare egoistico* (il donante spera che possa eventualmente ricevere indirettamente un beneficio dal suo donare, come quando si dona per la ricerca contro il cancro sperando che alla fine il gesto riduca anche il nostro rischio di salute o si fa volontariato con l'aspettativa che il tempo donato e le relazioni create possano aiutare in una ricerca futura di lavoro) o *egoismo illuminato* (ad es. i ricchi che donano per soddisfare il loro desiderio di avversione alla disuguaglianza temendo le conseguenze dei disordini sociali che possono essere provocati dall'alto tasso di disuguaglianza vigente) (Andreoni, 2006). Tuttavia, molte delle scelte fatte dagli esseri umani (come lasciti o donazioni per combattere la povertà in paesi remoti) possono essere a malapena spiegate da queste due motivazioni e devono necessariamente ricadere pertanto in quello che chiamiamo puro altruismo e modelliamo in economia e nelle scienze sociali introducendo la funzione di utilità di altri esseri umani nella funzione di utilità del donatore. Un'altra importante branca della letteratura ha, tuttavia, dimostrato che gli individui che ricevono utilità direttamente proporzionali a ciò che donano e non (warm glow).

La novità del concetto di generatività in questa letteratura consiste nel valutare l'importanza per la nostra soddisfazione e ricchezza di senso di vita degli effetti non solo diretti ed osservabili ma indiretti e futuri nel tempo del nostro agire. Una componente importante della soddisfazione derivante dalla generatività pertanto non è sotto il nostro controllo e dipende dalla capacità presente e futura di individui di valorizzare la componente di bene pubblico e di innovazione contenuta nel nostro agire. La generatività non è soltanto qualcosa di teorizzato e lontano dalla realtà perché essa comincia a permeare la vita economia nella crescente importanza delle valutazioni d'impatto socioambientale dei comportamenti d'impresa, nei volumi crescenti delle emissioni di scopo

(green e social bond) sui mercati finanziari, anche grazie alla spinta dei regolatori che richiedono la valutazione d'impatto per l'utilizzo più opportuno di risorse scarse (PNRR) o impongono alle aziende al di sopra di una certa soglia di addetti la rendicontazione non finanziaria obbligatoria che, essendo estesa all'intera filiera, coinvolge necessariamente le imprese medie e piccole che hanno rapporti commerciali con le grandi.

Se le ricerche empiriche nelle scienze sociali evidenziano importanza e ruolo della generatività come determinante di soddisfazione e ricchezza di senso di vita, le società umane possono realizzare oggi un'evoluzione e un progresso mettendo al centro la soddisfazione di questo bisogno profondo e costruendo indicatori e politiche ad esso orientate.

Ci sentiamo pertanto di concludere che una parte importante del progresso futuro delle comunità umane dipende e dipenderà dalla capacità di soddisfare questo bisogno profondo attraverso la riforma degli indicatori di benessere e la costruzione di politiche ad essi orientate e su di essi valutate.

BIBLIOGRAFIA

ANDREONI J., 2006, *Leadership Giving in Charitable Fund-Raising*, in *Journal of Public Economic Theory*, 2006, vol. 8, issue 1, 1-22

ANDREONI J., 1990, *Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm-glow giving*. In *Economic Journal* 1990 (100), 464-477 June.

BAHR G., REQUATE T., 2014, *Reciprocity and giving in a consecutive three-person dictator game with social interaction*, in *German Economic Review*, 15(3), 374-392.

BECCHETTI L., CASTRIOTA S., CONZO, P., 2017, *Disaster, aid, and preferences: The long-run impact of the tsunami on giving in Sri Lanka*, in *World Development*, 94, 157-173.

BECCHETTI L., CONZO G., 2021, *Resilience, social capital, active citizenship and subjective wellbeing: the contribution of generativity*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4139070.

BECCHETTI L., DEGLI ANTONI G., 2010, *The sources of happiness: Evidence from the investment game*, in *Journal of Economic Psychology*, 31(4), pp.498-

509.

DASGUPTA P., 2021, *The economics of biodiversity: the Dasgupta review*, Hm Treasury, <https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review>.

ENGEL C., 2011, *Dictator games: A meta study*, *Experimental economics*, 14(4), 583-610.

ERIKSON E. H., 1968, *Identity: Youth and Crisis*, New York: Norton.

ERIKSON E. H., 1993, *Childhood and Society*. (2nd ed.). New York: Norton.

ERIKSON E. H., ERIKSON J.M., 1998, *The Life Cycle Completed*, New York: Norton.

FEHR E., FISCHBACHER U., 2004, *Social norms and human cooperation*. *Trends*, in *Cognitive Sciences*, Apr;8(4):185-90. doi: 10.1016/j.tics.2004.02.007. PMID: 15050515.

GÜTH W., KLIEMT H., OCKENFELS A., 2003, *Fairness versus efficiency: An experimental study of (mutual) gift giving*, in *Journal of Economic Behavior & Organization*, 50(4), 465-475.

HARBAUGH W. T., MAYR U., BURGHART D.R., 2007 *Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations*, in *Science* (15 June vol. 316, www.sciencemag.org).

HOCHMAN H. M., RODGERS J. D., 1969, *Pareto Optimal Redistribution*, in *The American Economic Review*, Vol. 59, No. 4, Part 1 (Sep., 1969), 542-557

KOLM S.-CH., 1969, *The Optimal Production of Social Justice*, in *Public Economics. An Analysis of Public Production and Consumption and Their Relations to the Private Sectors*, a cura di J. Margolis e H. Guitton, 145-200, Macmillan, London.

KONOW J., 2010, *Mixed feelings: Theories of and evidence on giving*, in *Journal of Public Economics*, 94, no. 3-4, 279-297.

MEILAENDER G., 2013, *Should We Live Forever? The Ethical Ambiguities of Aging*. Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN-10: 080286869X; ISBN-13: 978-0802868695 (pbk.).

OKADA I., 2020, *A review of theoretical studies on indirect reciprocity*, in *Games*, 11, no. 3 (2020): 27.

The dialogues of Plato, Symposium, Yale University Press, 1993.

Considerazioni su *I bisogni emergenti e la Generatività*

FEDERICO BOFFA*

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Il mutato contesto storico e una nuova gerarchia di priorità.* – 3. *L'economia neoclassica e i suoi limiti.* – 4. *La generatività.* – 5. *Conclusioni.*

1. *Premessa*

I corsi introduttivi di microeconomia e macroeconomia all'Università auspicabilmente aiutano gli studenti che li seguono a capire le prospettive attraverso cui un economista guarda al mondo. Ma certamente aiutano anche chi li insegna, perché lo mettono di fronte alle domande fondamentali su quale sia davvero l'oggetto di studio della nostra disciplina e quale il contributo conoscitivo che essa offre alla società.

Per chi, come il sottoscritto, tiene questi corsi ormai da diversi anni, può essere utile pensare a come abbiamo cambiato, nel tempo, la prima lezione, in cui cerchiamo di spiegare che cosa ci auguriamo impareranno gli studenti e perché sarebbe importante che lo imparassero. È un'attività che può darci qualche indicazione su come sia cambiata la gerarchia dei problemi e, di conseguenza, il contributo che l'economia può offrire. Facendo questo esercizio e recuperando le mie slide degli ultimi venti anni circa, è emerso che il focus si è sempre più spostato dall'analisi di problemi individuali (riassumibili nella massimizzazione dell'utilità e massimizzazione del profitto/minimizzazione del costo per le imprese) all'analisi di problemi di natura collettiva o che richiedono azione collettiva (fra i quali, ad esempio, il cambiamento climatico e la relativa transizione ecologica, la disuguaglianza e l'impatto della politica sull'andamento dell'economia). Allo stesso tempo, ci siamo sempre meno concentrati sugli aspetti teorici e sempre più sugli aspetti empirici e sull'analisi dei dati nonché sulla misura dei rapporti causa-effetto. Si tratta, effettivamente, di due trend ben noti nel nostro settore. Colpisce, tuttavia,

* *Ordinario di Economia applicata, Libera Università di Bolzano*

che siano gli stessi studenti a rendersene conto. Se vent'anni fa alla domanda della prima lezione, a studenti in buona parte digiuni di economia, "Di che cosa si occupa l'economia?", le risposte tipiche erano finanza, denaro, talvolta mercato e prezzi, ultimamente cominciano invece a comparire risposte quali povertà, sviluppo, cambiamento climatico.

2. Il mutato contesto storico e una nuova gerarchia di priorità

Questo capitolo commenta l'arricchente contributo al presente volume "I bisogni emergenti e la generatività", di Giovanni Antonio Forte e Leonardo Becchetti. Esso rappresenta in questo volume la ricca tradizione dell'economia civile italiana e analizza il cambiamento sopra accennato nella prospettiva della generatività, definita come la soddisfazione per gli esiti diretti e indiretti che le nostre azioni possono procurare agli altri.

Il contributo di Forte e Becchetti si compone di tre blocchi. Il primo razionalizza tale cambiamento di prospettiva dell'analisi economica, legandolo al mutato contesto e a una nuova gerarchia di priorità. Il secondo sostiene la tesi dell'inadeguatezza del paradigma neoclassico a rispondere alla nuova gerarchia di priorità. Il terzo blocco, infine, sostiene, per contrasto, l'adeguatezza del paradigma dell'economia della generatività a questo scopo.

Partiamo dal primo blocco, in cui si mette in relazione il cambiamento di prospettive dell'analisi economica con i cambiamenti economici e sociali intervenuti negli anni recenti. Nell'Ottocento e nel Novecento, con l'affermarsi dell'economia capitalista, l'esigenza principale era quella di aumentare il benessere materiale complessivo della popolazione, tale da consentire a tutti di vivere una vita dignitosa. Volendo semplificare, il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo materiale richiede la massimizzazione della produttività e dell'efficienza. A tale scopo, servono mercati che funzionano, in grado di incanalare le risorse, umane e finanziarie, verso i settori a più elevato valore aggiunto e a maggiore capacità innovativa. In questo quadro, le politiche, specialmente negli ultimi decenni del ventesimo secolo, erano in gran parte finalizzate a favorire il libero scambio fra Paesi, e a garantire la concorrenza,

evitando l'emergere di situazioni di monopolio. Il raggiungimento di un tenore di vita materiale relativamente elevato nei Paesi ricchi ha permesso di considerare, almeno in questi Paesi, l'obiettivo in qualche modo raggiunto. Particolarmente rapida è stata infatti l'evoluzione del benessere materiale in ampie zone dell'Asia, che ha consentito a decine di milioni di persone di uscire dalla soglia di povertà. Allo stesso tempo, il progresso tecnologico legato all'avvento della digitalizzazione e, più recentemente, all'impulso all'automazione portato dall'intelligenza artificiale, ha modificato i bisogni della popolazione. Potrebbe sembrare – come sostengono Forte e Becchetti – che diventino sempre meno pregnanti i bisogni di ulteriore miglioramento delle condizioni materiali individuali, mentre sembra che ne emergano altri, di tipo sia individuale che collettivo.

Il fatto che emergano nuovi bisogni di tipo collettivo, ad esempio legati all'esigenza avvertita con crescente intensità di salvaguardia del pianeta o di mitigazione delle disuguaglianze, appare evidente. Più in generale, a livello sia individuale che collettivo, si avverte l'esigenza di dare un orizzonte di senso alla propria esistenza e di fare scaturire da essa relazioni ricche di significato e in grado di generare soddisfazione che vanno aldilà dell'aspetto materiale.

Meno evidente, almeno secondo la mia opinione, appare invece il fatto che il benessere materiale perda di importanza. Forse, più che altro, esso si declina in un diverso modo: cioè, non tanto nel volere di più, quanto in un'esigenza di sicurezza economica. L'evidenza empirica mostra infatti un obiettivo condiviso da molti cittadini, cioè quello di evitare di peggiorare nel tempo la propria condizione individuale, a livello materiale. La letteratura empirica mostra ampia evidenza dell'impatto della mancanza di sicurezza economica sull'insoddisfazione individuale. La globalizzazione, che ha proceduto spedita fino a pochi anni fa, e il crescente livello di automazione, unito alle crisi finanziarie che si sono succedute, hanno negativamente influenzato il potere di acquisto di molti cittadini nei Paesi occidentali, e in particolare della classe media, acuendone la percezione di insicurezza economica (si veda, ad esempio, Algan et al. 2017; Bordignon, Franzoni e Gamalerio 2023; Colantone and Stanig 2018; Guiso et al. 2018; Pastor and Veronesi 2020; Piketty 2018). All'insicurezza economica si è in molti casi unito un rifiuto di quelli che sono percepiti come cambiamenti culturali di lungo periodo.

Essi riflettono cambiamenti tra le generazioni nel modo di pensare e nelle opinioni (Norris e Inglehart 2019), in termini di abbandono dei valori tradizionali a favore di nuovi sistemi di valori, nonché cambiamenti demografici apportati dall'immigrazione (Becker and Fetzer 2017).

Il disagio legato all'insicurezza economica e ai cambiamenti culturali ha favorito la crescita dei partiti definiti (in molti casi autodefiniti) populistici, spesso percepiti come più empatici nei confronti di una vasta platea di elettori e più abili nel persuaderli del fatto che si faranno carico delle loro difficoltà e che metteranno in campo politiche in grado quanto meno di mitigarle (Dal Bó et al. 2023).

Volendo integrare l'argomento di Forte e Becchetti, si potrebbe quindi sostenere che, se è vero che stanno emergendo nuovi bisogni, persiste anche il bisogno materiale, che però si declina prevalentemente in un'esigenza di sicurezza economica, cioè di non vedere peggiorare la propria condizione individuale nel tempo.

Nel complesso, dunque, l'argomento di Forte e Becchetti, per cui il mutato contesto e le mutate esigenze richiedono di pensare a nuove priorità, è senz'altro convincente. Non è, tuttavia, la prima volta che lo si formula nella storia: ciclicamente, si è infatti presentato il tema della necessità di passaggio da un sistema di valori che era percepito come orientato sul benessere materiale individuale ad uno che invece avrebbe dovuto premiare i beni collettivi, le relazioni e la ricerca di senso.

Ad esempio, già Antonio Rosmini, nella prima metà dell'Ottocento, criticava il cosiddetto "economicismo", cioè la riduzione della vita sociale, politica, culturale ai principi economici considerati preminenti su tutti gli aspetti della vita umana, ritenendolo un prodotto del socialismo. Egli rimproverava agli economisti e agli utilitaristi, fra cui Jeremy Bentham e David Hume, di considerare il benessere economico come un fine e non come un mezzo. Al contrario, Rosmini riteneva la proprietà privata ed il mercato utili ed apprezzabili, se però usati come mezzo per una ricerca di senso in vista di una vita piena e non come fine.

3. *L'economia neoclassica e i suoi limiti*

Il secondo blocco del contributo di Forte e Becchetti consiste nel sostenere che l'economia tradizionale, quanto meno il paradigma neoclassico che siamo abituati a conoscere, era forse in grado di analizzare un mondo che rispondeva alle vecchie esigenze, quelle di massimizzare il benessere materiale, ma non alle nuove.

Può essere utile, preliminarmente, sintetizzare gli aspetti principali dell'economia tradizionale, e del cosiddetto paradigma neoclassico. L'economia è la disciplina che studia gli incentivi, visti come ciò che determina l'azione umana. Fra gli incentivi, occupa certamente un ruolo fondamentale quello del sistema dei prezzi. Ed effettivamente l'economia neoclassica, con il concetto di *homo oeconomicus*, studia gli incentivi economici e in particolare il mercato, popolato da agenti razionali, come meccanismo di fissazione dei prezzi. L'assunto principale dell'economia di mercato è che il prezzo segnala la scarsità e quindi il sistema dei prezzi può rappresentare, di fatto, un regolatore automatico dell'attività economica. Ciò avviene a certe condizioni, fra cui mercati concorrenziali, con molti produttori che non colludono né coordinano i loro prezzi, e l'assenza delle cosiddette esternalità. La condizione di assenza di esternalità richiede che le azioni degli individui non abbiano impatto su altri individui, se non mediati dal sistema dei prezzi: un esempio tipico di esternalità negativa è l'inquinamento, quando esso non è "compensato" da pagamenti.

Il mercato si basa dunque sulla domanda e sull'offerta, dove la domanda rappresenta la disponibilità a pagare dei consumatori. Il *surplus* del consumatore è poi dato dalla differenza fra la disponibilità a pagare e quanto il consumatore effettivamente paga. In questo modo, il *surplus* del consumatore diventa una misura di benessere economico che viene utilizzata anche – in modo improprio, secondo Forte e Becchetti – per valutare la bontà dei nostri sistemi economici, e, quindi, in qualche modo, dell'organizzazione della nostra società. E' in effetti evidente che il *surplus* del consumatore sia solo una misura di benessere materiale, largamente imperfetta nel tenere conto della soddisfazione individuale.

Una critica spesso mossa all'economia neoclassica riguarda la sua incapacità di incorporare fattori come il capitale naturale e sociale nelle sue analisi. In tale contesto, l'argomento di Forte e Becchetti è che la

debolezza del paradigma tradizionale si manifesterebbe proprio in relazione ai bisogni collettivi, che, come visto in precedenza, assumono crescente importanza nel presente contesto storico.

Due ordini di osservazioni si possono effettuare in proposito. In primo luogo, la scienza economica contemporanea si è generalmente allontanata dal paradigma tradizionale neoclassico, per proporre approcci più adatti a catturare la varietà e complessità di motivazioni alla base dell'agire umano. Alcuni di questi paradigmi alternativi a quello tradizionali appartengono ormai al *mainstream* economico e appaiono particolarmente promettenti nello spiegare contesti di decisioni collettive. Uno di essi, peraltro approfonditamente discusso dagli stessi Becchetti e Forte, è rappresentato dal filone dell'economia comportamentale, su cui torneremo nel prossimo paragrafo. Un altro è quello relativo all'importanza del capitale sociale e delle istituzioni, di cui Daron Acemoglu, recente premio Nobel per l'Economia nel 2024, è un noto rappresentante (si veda, in particolare, Acemoglu 2012). Un terzo è costituito dalla cosiddetta economia della cultura, in cui si considera esplicitamente il patrimonio culturale, valoriale e ideale degli individui come determinante del loro comportamento (Enke, 2024). Un quarto è costituito dall'analisi di come le diverse imperfezioni nei mercati (le cosiddette frizioni) modificano l'equilibrio sui diversi mercati (mercato dei prodotti, finanziari e del lavoro). Ne esistono molti altri, che in alcuni casi si contrappongono, in altri si integrano, con il modello neoclassico tradizionale, e che, come poco sopra illustrato, possono aiutare a comprendere certi fenomeni che il modello tradizionale (basato, per intenderci, sull'*homo oeconomicus*) non riesce a razionalizzare.

Un secondo ordine di osservazioni riguarda il fatto che, nella mia opinione, restano comunque importanti, anche in questo contesto internazionale, gli incentivi individuali messi in luce dal modello razionale neoclassico, che continuano a rappresentare un punto di riferimento importante e un *benchmark* da considerare: se il sistema dei prezzi fissa gli incentivi in modo corretto, semplificando al massimo, si massimizzano produttività e efficienza. Come visto nel precedente paragrafo, la letteratura empirica mostra che resta vero, anche nelle attuali circostanze, che le persone badano al benessere materiale, anche se declinato prevalentemente nella forma della sicurezza economica e dell'obiettivo di non peggiorare la propria posizione materiale. Quella degli incentivi,

quindi, resta a mio parere una prospettiva importante da cui guardare alla realtà.

4. *La generatività*

Il terzo blocco dell'analisi di Forte e Becchetti analizza l'economia della generatività come nuovo paradigma economico.

Secondo l'economia della generatività, non agiamo soltanto mossi dagli incentivi individuali e dal benessere materiale; al contrario, la nostra azione, come esseri umani, è radicata e dipendente dalle relazioni che essa contribuisce ad instaurare. In particolare, la generatività è stata definita come la soddisfazione per gli esiti diretti e indiretti che le nostre azioni possono procurare agli altri. Come tale, la generatività mescola componenti di altruismo puro a componenti di *warm glow* (soddisfazione per la propria azione indipendentemente dalle conseguenze), pur differenziandosi da entrambe. A differenza dell'altruismo puro, la nostra generatività richiede un'azione: siamo soddisfatti non (o non solo) se gli altri stanno meglio, ma se gli altri stanno meglio grazie ad un'azione che abbiamo fatto. Il fatto, ad esempio, che un individuo esca da una situazione di povertà ci genera utilità se abbiamo contribuito alla sua uscita dalla povertà. Allo stesso tempo, tuttavia, la generatività differisce dal *warm glow*, in base al quale la nostra soddisfazione dipende dall'aver donato e non dalle conseguenze che il dono ha generato sugli altri.

È, tuttavia, difficile che l'individuo riesca a conoscere con precisione l'esito delle proprie azioni sugli altri, complicato non solo dagli intrinseci elementi di casualità, ma anche da una serie di elementi accessori. In primo luogo, dal fatto che i benefici dell'azione individuale potrebbero manifestarsi nel lungo periodo: una nostra azione che contribuisce ad arricchire la conoscenza di una persona potrebbe manifestare i propri effetti sulla qualità della vita del beneficiario dopo lungo tempo. Allo stesso modo, quando la nostra azione contribuisce a modificare il bagaglio di valori dell'individuo o la sua visione del mondo così da aumentarne il grado di felicità: anche in questo caso, la nostra azione può essere una goccia che genera il cambiamento insieme a molte altre, e nel lungo termine. La letteratura sulle cosiddette narrazioni (*narratives* nel

termine anglosassone), d'altronde, ci ricorda che la visione del mondo di ciascuno di noi viene plasmata da una serie di interazioni con diverse persone e con diversi mezzi e che, tuttavia, procede con una traiettoria non necessariamente lineare e spesso difficile da prevedere (Shiller, 2017, Mullainhatan e Shleifer, 2005).

In secondo luogo, il beneficio generato da molte delle nostre azioni può non ricadere su una persona particolare. Ad esempio, se avviso il 112 della presenza di un'auto ferma su un viadotto autostradale, contribuendo a risolvere la criticità, o se avviso gli altri utenti della piattaforma Waze della presenza di una coda o di un pericolo, non so esattamente se andrò a beneficiare qualcuno né, naturalmente, chi effettivamente andrò a beneficiare. Tuttavia, se, quando compio l'azione, penso agli effetti diretti e indiretti che l'azione è in grado di generare, sto compiendo un'azione generativa. Così, se uso i media per veicolare messaggi positivi di speranza o di necessità dell'impegno individuale, non so esattamente che tipo di persona riuscirò a raggiungere, ma, di nuovo si tratta di un'azione generativa.

In terzo luogo, il beneficio delle nostre azioni potrebbe essere indiretto: tornando all'esempio di una nostra azione che contribuisce ad arricchire la conoscenza di una persona o a modificarne il sistema di valori, tale nuova conoscenza o tale nuovo sistema di valori potrebbe essere trasmessa dal beneficiario ad altri, con impatti indiretti ben difficilmente misurabili e molto probabilmente ignoti all'autore originario della proposta.

Insomma, è ben difficile stabilire una relazione causale diretta, nel significato dell'analisi economica e econometrica, fra l'azione e le conseguenze. Ancora più difficile misurare oggettivamente l'impatto. E d'altronde, per la generatività, bene si applica il motto "Not all that counts is countable and not all that is countable counts", del sociologo William Bruce Cameron e talvolta attribuito ad Albert Einstein. E allora, se l'impatto non è misurabile, cosa differenzia l'azione generativa dal *warm glow*? Probabilmente la differenza si riassume nel fatto che l'azione generativa pensa all'impatto e cerca di averlo. In un certo senso, l'azione generativa intende mettere in moto un percorso di cambiamento che coinvolge gli individui con cui si è in relazione, cercando di avere un impatto positivo. Un altro aspetto che distingue la generatività dal *warm glow* è dato dal fatto che la generatività enfatizza la presenza

di una relazione: in alcuni casi, una relazione diretta con gli individui che la mia azione intende beneficiare, in altri un tentativo di mettersi nei panni di chi riceve il beneficio dell'azione – condizione necessaria perché l'azione possa avere davvero un impatto maggiore, se mette in moto un sistema che l'individuo beneficiato poi porta a compimento o comunque a cui l'individuo beneficiato dà un impulso.

5. Conclusioni

L'economia è una disciplina articolata, che richiede l'integrazione di diversi approcci e paradigmi per rispondere alle diverse domande che si pone e per cogliere la complessità della realtà da diverse prospettive. Da diversi anni, al paradigma neoclassico e all'analisi tradizionale degli incentivi, si sono affiancati vari approcci che analizzano le scelte individuali e collettive con altre prospettive, enfatizzando le dimensioni culturali, valoriali e istituzionali. In questo contesto, occupa certamente un posto importante l'economia della generatività, che insiste sull'aspetto delle relazioni per rispondere ai bisogni profondi delle persone. È quindi opportuno che gli spunti e le raccomandazioni che l'economia della generatività ci offrono siano tenuti in debito conto anche dai *policy maker* in fase di elaborazione delle politiche.

La sfida futura, per gli studiosi che si occupano e si occuperanno di generatività, può essere quella di proseguire sulla strada, peraltro già intrapresa, di fare dell'economia della generatività una componente *mainstream* della scienza economia. A tal fine, potrebbe essere utile perseguire un obiettivo duplice: da una parte, fornire una sistematizzazione teorico-modellistica dell'economia della generatività, che ne possa mettere in luce in modo ancora più chiaro i caratteri distintivi; d'altra parte, continuare a dare un contenuto empirico al tema della generatività, che possa evidenziare ancora più chiaramente il suo ruolo fondamentale nel comprendere le determinanti dell'agire umano.

BIBLIOGRAFIA

ACEMOGLU D., JAMES A. ROBINSON, 2012, *Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty*. New York, Crown Publishers.

ALGAN Y., GURIEV S., PAPAIOANNOU E., PASSARI E., 2017, *The European Trust Crisis and the Rise of Populism*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2017(2), 309–400.

BECKER S. O., FETZER T., 2017, *Does Migration Cause Extreme Voting?*, in *The Economic Journal*, 128(616), 1574–1610.

BORDIGNON M., FRANZONI C., GAMALERIO M., 2023, *Economic Insecurity and Populism: A Comparative Study Across Europe*. *Mimeo*.

COLANTONE I., STANIG P., 2018, *Global Competition and Brexit*, in *American Political Science Review*, 112(2), 201–218.

DAL BÓ E., FINAN F., FOLKE O., PERSSON T., RICKNE J., 2023, *Economic and social outsiders but political insiders: Sweden's populist radical right*. *The Review of Economic Studies*, 90(2), 675–706.

ENKE B., 2024, *Moral Boundaries*, in *Annual Review of Economics*, 16 (1), 133–157.

GUIO L., HERRERA H., MORELLI M., SONNO T., 2018, *Populism: Demand and Supply*, in *CEPR Discussion Paper Series No. DP11871*.

MULLAINATHAN S., SHLEIFER A., 2005, *The Market for News*, in *American Economic Review*, 95 (4): 1031–1053.

NORRIS P., INGLEHART R., 2019, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*, Cambridge University Press.

PASTOR L., VERONESI P., 2020, *Inequality Aversion, Populism, and the Backlash Against Globalization*, in *Journal of Finance*, 75(2), 613–654.

PIKETTY T., 2018, *Capital and Ideology*, Harvard University Press.

SHILLER R. J., 2017, *Narrative Economics*, in *American Economic Review*, 107(4), 967–1004.

Bisogni, diritti e Costituzione

EMANUELE ROSSI*

SOMMARIO: 1. *Un inquadramento concettuale del tema: cosa intendiamo per bisogno/bisogni?* – 2. *Dai bisogni ai diritti.* – 3. *Bisogni e costituzione: il diritto al lavoro e la tutela di situazioni di particolare vulnerabilità.* – 4. *I bisogni sociali (ovvero relazionali).* – 5. *I bisogni oltre la costituzione: la responsabilità del legislatore ordinario rispetto all'individuazione dei bisogni.* – 6. *Il ruolo dell'amministrazione e della giurisdizione nella soddisfazione dei bisogni.* – 7. *La soddisfazione dei bisogni tra amministrazione e società organizzata.* – *Conclusioni.*

1. *Un inquadramento concettuale del tema: cosa intendiamo per bisogno/bisogni?*

La libertà dal bisogno, anche nella sua relazione con l'ordinamento giuridico, è tema antico: per Aristotele è il bisogno che porta l'uomo ad aggregarsi nella famiglia e nel villaggio; per Platone è la ricerca della soddisfazione del bisogno che sta alla base della fondazione dello Stato¹.

In tempi moderni il Presidente americano Franklin Delano Roosevelt indicò, nel celebre discorso sullo stato dell'Unione pronunciato davanti al congresso USA il 6 gennaio del 1941, la libertà dal bisogno come una delle quattro libertà di cui ciascuna persona nel mondo avrebbe dovuto godere: ed essa fu riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino quale «diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia».

Quello indicato dalla carta dell'Onu è un obiettivo «senza confini», specie nel contesto storico in cui viviamo – almeno nel mondo che per

* *Ordinario di Diritto costituzionale, Scuola superiore Sant'Anna, Pisa.*

Il presente contributo è stato pubblicato in Quaderni Costituzionali, 2/2024, 305 ss. Ringrazio il dott. Paolo Addis della Scuola superiore Sant'Anna per la preziosa e puntuale collaborazione, anche in occasione dell'elaborazione del presente lavoro.

¹ «Nasce dunque, dissi io, come io credo, da questo la città, che nessuno di noi basta a sé stesso, ma gli mancano molte cose. O quale altro principio credi tu ci sia per la fondazione d'uno Stato? – Nessun altro, disse lui» (Platone 1932, 45).

convenzione definiamo occidentale –, in cui l'espansione dei bisogni della persona si misura con una concezione di benessere che non solo varia da persona a persona, ma che soprattutto non sembra conoscere limiti socialmente condivisi. Ed in cui, come si dirà, lo sviluppo dei mezzi (tecnologici e non solo) fa emergere bisogni che in momenti precedenti della nostra storia non sembravano tali, e che certamente tali non vengono avvertiti in altri contesti economici, sociali e culturali.

Riflettere dunque sullo stato della relazione tra bisogni della persona, nell'attuale contesto sociale, e ordinamento giuridico statale, con specifico riguardo alla situazione italiana, può essere utile per ripensare alla capacità di quest'ultimo di rispondere alla (o, perlomeno, *ad una*) finalità per cui esso è costituito, ma anche per selezionare i bisogni da soddisfare e quindi per contribuire a definire il tipo di benessere che si ritiene connesso all'esistenza umana nel presente momento storico. Per fare questo, è necessario analizzare le modalità mediante le quali il nostro sistema costituzionale è organizzato per dare risposta a tali esigenze.

Prima però è opportuno definire le coordinate entro le quali il tema verrà analizzato nelle considerazioni che seguono, a partire dal significato che qui si intende attribuire all'espressione «bisogni», circoscritti con riferimento alla persona umana².

Tralasciando considerazioni di carattere più generale, anche in relazione al concetto di persona, possiamo limitarci ad osservare che tale espressione può essere letta in duplice prospettiva. Da un lato essa indica una dimensione «negativa», per cui il bisogno costituisce la mancanza di qualcosa, non soltanto di tipo materiale: si può parlare di una *carenza*, ovvero di un'*assenza*, e comunque di uno *spazio vuoto* (anche di relazioni, ad esempio). Tale mancanza può essere effettiva o potenziale: la persona ha bisogno non soltanto di ciò che in un determinato momento essa *non ha*, ma anche di *ciò che possiede* e che magari utilizza

² Non deve infatti escludersi la possibilità di riferirsi anche ai bisogni degli esseri animali, come da alcuni anni si è iniziato a fare con maggiore attenzione in ambito sociale e culturale, con necessarie ricadute anche su quello giuridico: si v., ad esempio, Gemma 2004, 615 ss.; Veronesi 2004, 618 ss. La approvazione ed entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022 ha offerto occasione per una rivisitazione del tema, su cui si è molto soffermata la dottrina giuridica (v., ad esempio, Garetto 2022, 85 ss.; ulteriori riferimenti possono vedersi in Rossi 2022, 1 ss.).

normalmente (ad esempio l'aria da respirare o l'acqua da bere); il bisogno non indica quindi ciò che manca in concreto, ma ciò che si ritiene *necessario per l'esistenza*, la cui mancanza può o potrebbe avere quindi conseguenze negative. Da sottolineare al riguardo come ogni mancanza sia inevitabilmente, in certa misura almeno, *indotta*, ovvero conseguenza di condizionamenti culturali e sociali (si possono escludere da tale novero i bisogni senza i quali l'individuo non sarebbe in grado di sopravvivere: ma ogni tentativo di demarcazione è all'evidenza assai complesso).

In secondo luogo, con «bisogno» si intende una mancanza «qualificata»: ciò che manca è ritenuto (dalla persona stessa, in primo luogo) come fondamentale/necessario/utile (tale diversa intensità può essere decisiva per il discorso da fare). Come afferma Miller (2007, 434), i bisogni sono «oggetti o condizioni di cui è necessario che una persona disponga, se deve poter evitare di subire un danno»³. Si tratta quindi di una mancanza *avvertita* dalla persona interessata, di cui la stessa abbia – e ne dimostri, come subito si dirà – consapevolezza. Anche su tale aspetto, che possiamo ritenere con una certa approssimazione condivisibile, si potrebbe tuttavia aprire una riflessione: si possono dare bisogni di cui la persona non sia consapevole? Domanda che richiederebbe di interrogarsi sulla relazione tra bisogni e condizione personale/sociale, e quindi, in sostanza, sul livello socioculturale della persona stessa⁴. Con una possibile conseguenza forse paradossale: ovvero che chi si trovi in una condizione socioculturale modesta potrebbe avvertire e manifestare «meno bisogni» di chi invece abbia una maggiore percezione dello stato di vita di altre persone e della società nel suo insieme.

³ In ordine a chi spetti individuare ed esprimere tali bisogni va rilevata la differenza tra un ordinamento che valorizza il principio personalista (in cui tale competenza è rimessa all'individuo, in forza del principio di autodeterminazione) e un ordinamento che invece si informa ad un modello paternalista, in cui è lo Stato a farsi carico di individuare i bisogni della persona, indipendentemente dalla sua volontà o consapevolezza. Su questi temi v., tra gli altri, Limiti 2021; Gemma 2016, 629 ss. Per una declinazione di questi temi con riguardo all'ambito della disabilità v. Addis 2021a, 393 ss.

⁴ Per livello socioculturale intendo l'«insieme di attitudini, interessi, conoscenze e comportamenti che dipendono dalle risorse culturali, sociali ed economiche di un individuo, e ne caratterizzano il modo di vivere nella società»: così Coscarelli, Balboni e Cubelli 2008, 387, i quali riprendono tale definizione da Lamont e Lareau 1988, 153 ss.

Proseguendo nel ragionamento, si può poi ritenere che detta mancanza (qualificata) venga anche *manifestata* (direttamente o indirettamente: ovvero – in questo secondo caso – mediante organizzazioni eventualmente rivolte allo scopo, quali sindacati, associazioni di consumatori, ecc.), ed accompagnata dalla volontà di eliminarla (anche con azioni coerenti con tale volontà). In tal senso il bisogno indica un atteggiamento mediante il quale si compie lo sforzo di «riempire la mancanza»: anche in questo caso, o con un agire proprio o mediante l'azione di altri. In tale ultimo senso è significativa la definizione di bisogno che offre l'Enciclopedia Treccani online, riferendosi all'accezione utilizzata soprattutto da Carl Menger e altri autori della scuola austriaca: bisogno «indica in senso lato la sensazione di desiderio, che spinge l'individuo, per appagarla, a procurarsi beni scarsi e, quindi, a valutare la priorità relativa dei diversi bisogni e agire nella produzione e nello scambio». Anche il Dizionario Treccani definisce il bisogno nei sensi «di una mancanza, accompagnata dallo sforzo di porvi rimedio».

La logica del bisogno, dunque, assume una dimensione dinamica, quale esigenza di passare da un vuoto esistente ad un pieno auspicato⁵, da una situazione *di fatto* esistente ad una prospettiva che si pretende migliore: che è poi la logica espressa dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Quanto detto vale, in termini generali, per ogni tipo di bisogno, ma diversamente l'assenza di cui si è detto si atteggia in relazione alle diverse tipologie in cui essi possono essere classificati: quelli che attengono alla vita fisica hanno diverso rilievo – indipendentemente da come si considerino le cose – rispetto a quelli che, per usare le parole di Simone Weil, hanno a che vedere con la vita morale, e che possono pertanto considerarsi quali «bisogni dell'anima» (Weil 2017, 16).

⁵ Fa riferimento ad una concezione dinamica dei bisogni anche l'art. 1 l. n. 328 del 2000, per il quale «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.»

2. *Dai bisogni ai diritti*

Il passaggio dal vuoto al pieno (o dal quasi vuoto al quasi pieno) richiede, in un ordinamento giuridico, che un determinato bisogno sia riconosciuto come contenuto di un diritto: il che pone dunque l'esigenza di riflettere sul tema della relazione tra bisogni e diritti. Non tutti i bisogni – personali o collettivi – sono infatti posti a fondamento dei diritti: la distinzione proposta da Bobbio (1990, 5 ss.) tra un *diritto che si ha* e un *diritto che si vorrebbe avere* corrisponde alla distinzione tra bisogni di cui l'ordinamento si fa carico e bisogni la cui soddisfazione non può essere richiesta (perlomeno *hic et nunc*) all'ordinamento.

Se dunque un diritto è l'«ambito della libertà attribuita al soggetto, entro il quale costui può dettare la legge della propria azione in ordine a determinati beni da lui conseguibili» (Mortati, 1975, 174), l'individuazione di quali siano i diritti che, in un determinato contesto storico ed ordinamentale, ogni individuo può rivendicare è tema complesso, come ben noto, e si collega necessariamente all'origine ed alla *natura* che ai diritti individuali si riconosca: nella nota alternativa tra diritti consuetudinari, diritti naturali e diritti legislativamente definiti (su cui v., ad esempio, Caretti, 2005, 3 ss.; Grossi 1988, 53 ss.; Ridola 2001, 3 ss.).

Ad un primo e generico approccio, si potrebbe dire che tutti i diritti della persona sono attribuiti «all'uomo come tale e a vantaggio dell'uomo, al singolo per ciò che essi rappresentano per esso singolo nelle sue qualità universali o per l'appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali» (Esposito 1958, 8). Pertanto, «per diritti umani si intendono quei bisogni essenziali della persona che devono essere soddisfatti perché la persona possa realizzarsi dignitosamente nella integralità delle sue componenti materiali e spirituali» (Papisca 1993, 190): in termini generali, dunque, si potrebbe ritenere che i *diritti* corrispondono ad uno stato di *bisogno*, e che la loro tutela ha lo scopo di assicurare alla persona l'affrancazione da esso (in un percorso di «liberazione nella libertà»)⁶. Ciò vale, lo si ribadisce, non soltanto con riguardo ai diritti c.d. sociali (e al di là di ciò che tale formula

⁶ L'espressione si legge in Saitto 2021, 51, che a sua volta la riprende da L. Elia. Il riferimento alla «liberazione nella libertà» è significato dalla circostanza per cui l'attribuzione di un diritto sociale evita al beneficiario la sua possibile stigmatizzazione sociale.

effettivamente significhi⁷): anche i diritti di libertà «classici», infatti, esprimono esigenze (e quindi bisogni) della persona che richiedono di essere tutelate, con servizi e istituti definiti dall'ordinamento giuridico.

Tutto ciò richiede alcune precisazioni.

In primo luogo, che se i bisogni generano (o sono a fondamento di) diritti, ciò non significa l'inverso, ovvero che tutti i diritti siano funzionali alla garanzia dei bisogni umani: l'ordinamento può infatti riconoscere e tutelare un diritto in relazione, più che a bisogni individuali, ad interessi generali che lo stesso ordinamento intenda favorire, sulla base di scelte politiche su settori/ambiti/attività che si intendono incentivare.

In secondo luogo, che non tutti i bisogni, ancorché percepiti e positivamente valutati dall'ordinamento, devono per tale ragione essere attribuiti alla cura dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò non avviene, ad esempio, nello Stato liberale, ove la garanzia dei diritti sociali – connessi a bisogni umani fondamentali – è rimessa in linea generale alla libera organizzazione della società (Henkin 2023): significativo al riguardo è il Codice civile del 1942, in parte figlio di quell'impostazione, il quale esprime un'indifferenza «per le esigenze biologiche dell'uomo connesse all'età, alla salute, alla malattia, ecc.», pur essendo tali situazioni considerate nella legislazione anche del secolo XX (Mengoni 1982, 1120). Diversamente, i modelli di *Welfare State* esprimono la volontà di indirizzare (o *funzionalizzare*) le dinamiche del mercato alla soddisfazione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini (Saitto 2021, 56).

Ed ancora. Non tutti i bisogni sono uguali: esiste una scala di importanza nei bisogni, che è in primo luogo *personale* (ovvero espressione delle priorità individuate da ciascuna persona e determinata dalla propria situazione personale, dalla propria scala di valori, dalle scelte di vita, ecc.), ma anche *sociale*, o comune, in quanto tale definita dall'ordinamento e quindi, negli Stati costituzionali, in primo luogo dalle costituzioni, come si dirà. Queste, elencando i diritti da garantire, implicitamente individuano i bisogni meritevoli di protezione, lasciando alla discrezionalità dell'ordinamento (e, perciò delle scelte politiche che in esso vengano adottate) definire scelte di priorità o di intensità dei bisogni da tutelare ed anche operazioni di bilanciamento tra i diritti da

⁷ Per un tentativo di individuazione dell'unitarietà della categoria e per una sua definizione v., già, Salazar 2000, in part. pp. 12 ss.

garantire e, di conseguenza, tra i bisogni da soddisfare (tornerò su questo punto).

Questa operazione di individuazione «sociale» dei bisogni può essere condotta mediante alcuni criteri. Così, ad esempio, un bisogno che sia da alcuni percepito come tale potrebbe essere considerato non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto ritenuto pregiudizievole per i diritti (e quindi per i *bisogni*) di altri, ovvero per interessi ritenuti meritevoli di preminente tutela: come può avvenire allorquando tale bisogno venga ritenuto contrario ad una determinata concezione positiva che l'ordinamento intende invece valorizzare. Nella consapevole difficoltà di addurre esempi per tale fattispecie, provo ad indicare il bisogno di costituire una famiglia da parte di persone dello stesso sesso, che il legislatore italiano (sulla base di una celebre sentenza della Corte costituzionale) ha ritenuto – al momento almeno – non garantibile, se non mediante una forma di unione diversa dalla famiglia fondata sul matrimonio.

Diverso criterio è quello conseguente ad una situazione di scarsità di risorse disponibili, che impone di ricercare un «principio di giustizia», nella necessaria tutela del nucleo essenziale dei diritti e quindi nell'assicurare standard minimi di trattamento per ogni persona (Miller 2007, 445), dando per presupposto (anche se ciò non avviene sempre) che «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo» un diritto alla prestazione sociale «non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali» (Corte cost., sentenza n. 275 del 2016, richiamata e confermata da sentenza n. 169 del 2017). Tale ultima affermazione imporrebbe di tornare sulla questione molto dibattuta della relazione tra diritti (e livelli essenziali di essi) e risorse atte a soddisfarli: relazione da leggere anche alla luce della riforma costituzionale relativa all'equilibrio di bilancio introdotta in Costituzione nel 2012 (su cui v., fra gli altri, Furno 2017). Non è qui possibile, come è evidente, approfondire tali aspetti: basti ricordare come (anche) in questo ambito il criterio orientativo generale deve tenere conto del principio di eguaglianza, considerato alla luce del canone di ragionevolezza.

Un interrogativo che si può porre, in relazione ad ulteriori criteri utilizzabili, è se l'ordinamento possa selezionare i bisogni da tutelare in base al loro livello di diffusione (o condivisione) sociale.

A tale riguardo, e a mo' di esempio, l'art. 50 Cost. stabilisce che il diritto di petizione può essere esercitato al fine di «esporre comuni

necessità»: quindi, detto con altre parole, *comuni bisogni*. Pertanto, se con l'espressione «comuni necessità» si indica il risultato di un'opera di sintesi e mediazione tra necessità individuali, dobbiamo inferire che esistano bisogni collettivi (o comuni, da non confondere con quelli *sociali* di cui si dirà) rispetto a quelli individuali. Ciò appare, anche a livello intuitivo, abbastanza evidente, come pure può sembrare logico (e quindi ragionevole) che l'ordinamento attribuisca una certa prevalenza alla tutela dei bisogni collettivi rispetto a quelli individuali.

Ma tale conclusione può nascondere un'insidia, perché applicare la logica maggioritaria alla tutela dei bisogni individuali rischia di pregiudicare alcune situazioni minoritarie che possono essere nondimeno meritevoli di tutela: esistono infatti bisogni – ancorché minoritari o addirittura individuali – che devono essere considerati e garantiti al pari degli altri. Si pensi, ad esempio, al caso delle malattie rare (Durst 2020) ed al connesso tema della loro cura, come anche della ricerca scientifica su di esse; oppure si rifletta sui bisogni delle minoranze (di qualunque tipo esse siano), che non sono – per definizione – bisogni della maggioranza, ma che neppure si pongono alla stregua di bisogni individuali.

In conclusione di questa parte, si riporta una preoccupazione, alla quale tuttavia è difficile dare una risposta appagante: come osservava Rodotà (2015, 42), può verificarsi la circostanza per cui «l'inflazione delle situazioni garantite» può provocare il tramonto dell'età dei diritti. Il che induce a ritenere che una selezione delle situazioni da garantire possa risultare funzionale anche alla capacità dell'ordinamento di offrire adeguata soddisfazione al primato della persona e alla sua effettiva tutela.

3. *Bisogni e costituzione: il diritto al lavoro e la tutela di situazioni di particolare vulnerabilità*

Come si è detto, il primo e principale «luogo» in cui, in uno Stato costituzionale, sono individuati i bisogni da tutelare, e quindi i diritti da garantire, è certamente la carta costituzionale: ogni costituzione che contenga un catalogo di diritti è una (prima, e fondamentale) risposta ai bisogni della comunità che in essa si riconosce. Ciò dovrebbe dunque valere per ogni

costituzione moderna, ovvero per quelle costituzioni che fanno proprio quanto sancì l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789: si ha una costituzione quando *la garanzia dei diritti è assicurata*.

Il catalogo dei diritti riconosciuti e garantiti nella carta costituzionale di un ordinamento può quindi essere considerato come indicazione dei bisogni che per tale ordinamento devono essere soddisfatti nell'ambito del diritto di cittadinanza: si potrebbe dire, quindi, che il catalogo dei diritti riconosciuti è il catalogo dei bisogni ritenuti meritevoli di tutela.

Quanto alla Costituzione italiana, molti sono i riferimenti ai bisogni in essa rinvenibili, a partire dall'art. 1, che nel fondare sul lavoro la Repubblica italiana considera tale attività (il «lavoro») come un bisogno fondamentale della persona, da leggere pertanto in connessione con il principio personalista e quindi con il valore della dignità umana⁸.

Il lavoro è infatti «intimamente connesso alla sfera della necessità, del bisogno» (Luciani 2011, 631), quale strumento primo di contrasto alla povertà (Morlicchio 2023) (e perciò a tutela del fondamentale bisogno di non essere indigenti) oltre che di garanzia previdenziale e assicurativa: la circostanza che esso sia posto a fondamento della Repubblica vale a giustificare l'osservazione per cui a fondamento della Costituzione democratica è «collocata la dimensione del bisogno e della necessità» (Luciani 2021, 632). A ciò si aggiunga come il lavoro costituisca lo strumento mediante il quale la persona contribuisce allo sviluppo sociale (ovvero al «progresso materiale o spirituale della società»), e sia pertanto funzionale – anche da questo punto di vista – alla soddisfazione di quel «bisogno di riconoscimento» che è condizione per la realizzazione della sua dignità.

Ma non è soltanto il lavoro in sé che garantisce la persona nella sua libertà dal bisogno: per la Costituzione, infatti, vi sono delle condizioni che devono essere soddisfatte perché l'attività lavorativa possa svolgere tale funzione. Tra queste, l'art. 36, primo comma, Cost. stabilisce che la retribuzione del lavoratore sia non soltanto proporzionale alla quantità

⁸ Così, ad esempio, Olivetti 2006, 33. Sulla connessione tra lavoro e dignità umana v. anche Flick 2018. Significativo è il dato per cui tra le sentenze della Corte costituzionale italiana sul concetto di dignità umana il maggior numero riguarda proprio la dignità dei lavoratori: così Pirozzoli 2012, 123.

e qualità del suo lavoro, ma anche in grado di assicurare allo stesso e alla sua famiglia un'esistenza *libera e dignitosa*. Merita soffermarsi su tale affermazione, proprio alla luce del concetto di bisogno che la Carta costituzionale mira a superare (su ciò v. ora Bergonzini 2023, 61 ss.)

Con una pronuncia risalente, la Corte costituzionale affermò che la retribuzione «deve adeguarsi alle esigenze minime di vita - obbiettivamente determinate - del lavoratore e della sua famiglia» (sentenza n. 41 del 1962)⁹: il riferimento dunque è non soltanto a *esigenze minime di vita* (in altre decisioni si parla di «quotidiane esigenze di vita»: sentenza n. 82 del 2003 e sentenza n. 459 del 2000), ma anche alla necessità che queste siano *obbiettivamente* determinate (quindi non *soggettivamente* determinate). Riferita all'ambito dei bisogni, tale affermazione richiede pertanto che i bisogni che la retribuzione deve soddisfare non siano quelli che ciascuno percepisce per sé necessari, bensì quelli che vengono ritenuti dalla collettività come tali. Il rinvio che la giurisprudenza ha operato, come noto, alla contrattazione collettiva per l'individuazione dell'ammontare della retribuzione sufficiente induce a ritenere che la quantificazione di quali debbano essere le «quotidiane esigenze di vita» sia rimessa dall'ordinamento all'accordo tra parti sociali. Ma all'interno di confini che devono essere richiamati.

Di recente, la Corte di Cassazione ha specificato che il salario minimo costituzionale «deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera» (Cass., sez. Lavoro, sentenza n. 3723/2023), sottolineando quindi la necessità di distinguere tra ciò che consente di superare la soglia di povertà rispetto a ciò che è necessario per un'esistenza dignitosa. Tale ultimo obiettivo richiede dunque la soddisfazione di bisogni *primari* (altrimenti definibili come immediati, quotidiani, necessari, inderogabili, ecc.) che, come affermato dalla Corte costituzionale, sono «inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana», ed il cui superamento «è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costitutivo, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto» (sentenza n. 187/2010). Come evidente corollario, la Corte ha ritenuto che tale diritto non tolleri differenze di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti

⁹ Mentre con la sentenza n. 30 del 1960 la stessa Corte aveva qualificato quello alla giusta retribuzione come un «diritto soggettivo perfetto».

nel territorio dello Stato, anche alla luce del principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Si tratta di un criterio di giudizio che la Corte ha costantemente ribadito (sentenze n. 329/2011 e n. 50/2019¹⁰), tanto da far ritenere che tale espressione costituisca un «aggiornamento linguistico della «pura sopravvivenza» degli anni Ottanta» (Bergonzini 2023, 74). E dunque il tema della retribuzione sufficiente, nel suo collegamento con l'esistenza «libera e dignitosa», richiede di leggere la disposizione costituzionale alla luce del riconoscimento dei diritti inviolabili sancito dall'art. 2.

Se il lavoro è dunque concepito dalla Costituzione come un bisogno da soddisfare e, al contempo, come mezzo mediante il quale garantire i bisogni fondamentali della persona, altre situazioni sono prese in considerazione dalla Costituzione.

L'art. 38 Cost. garantisce al cittadino «sprovvisto dei *mezzi necessari per vivere*» il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (primo comma); mentre nel secondo comma stabilisce che i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati «*mezzi adeguati alle loro esigenze di vita*» al ricorrere di determinate circostanze (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria)¹¹.

Se da un lato l'assistenza sociale ha come obiettivo complessivo la realizzazione della libertà della persona da situazioni di bisogno (Jorio 2006, 27), non vi è identità di significato tra primo e secondo comma, poiché «i *mezzi necessari per vivere* non possono identificarsi con i *mezzi adeguati alle esigenze di vita*», e ciò in quanto «questi ultimi

¹⁰ In quest'ultima decisione la Corte ha distinto tra le prestazioni che concernono bisogni primari e le altre, ritenendo che per queste seconde il legislatore può prevedere specifiche condizioni, purché «non manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie» (nella specie, per il riconoscimento dell'assegno sociale agli stranieri la legge prescriveva il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo).

¹¹ Sulla necessità di leggere l'art. 38 in correlazione con l'art. 36 Cost. in ordine alla garanzia per i lavoratori e le loro famiglie di condizioni economiche tali da assicurarne il sollievo dal bisogno e la promozione sociale v. D'Onghia 2023, 307 ss.). Nella sentenza n. 152 del 2020, la Corte ha ritenuto la pensione d'inabilità civile come finalizzata «alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento».

comprendono i primi ma non s'esauriscono in essi» (Corte cost., sentenza n. 31/1986). In altri termini, i mezzi adeguati alle esigenze di vita sono un *quid pluris* rispetto ai mezzi necessari per vivere: possiamo dire, come già indicato con riguardo all'art. 36 Cost., che questi ultimi sono necessari per soddisfare bisogni primari o immediati o *quoad vitam* (la stessa Corte parla di «minimo esistenziale, alimentare»), mentre «i mezzi adeguati alle esigenze di vita» includono altri bisogni, tra i quali quelli sociali di cui si dirà subito («nel secondo comma dello stesso articolo (la Costituzione) garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura 'sussistenza' materiale bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori», come ancora si legge nella richiamata decisione della Corte¹²). Tale distinzione non è fine a sé stessa: secondo la Corte, infatti, di fronte ai primi «è legittimo richiedere un'indifferenziazione, un'uniformità, una determinazione quantitativa unica, per tutti i cittadini»; mentre nella seconda ipotesi tale esigenza non si pone, «in quanto l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita può riguardare anche la posizione economico-sociale delle diverse categorie di lavoratori, i rischi volontariamente assunti o comunque incombenti, i redditi conseguiti durante l'attività lavorativa ecc.: la valutazione ora indicata può ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali».

Accanto alle disposizioni destinate alla generalità dei consociati, la Costituzione individua e tutela alcune specifiche situazioni di bisogno, che richiedono in quanto tali un maggior grado di protezione: in particolare, quelle riguardanti i «minorati» e gli inabili al lavoro; i componenti delle famiglie numerose (art. 31, 1° comma); gli indigenti (art. 32, 1° comma); i «capaci e meritevoli ... privi di mezzi» (art. 34, 2° comma); i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, 3° comma); la maternità, l'infanzia e la gioventù; ed altre ancora. Situazioni, queste, che vengono considerate in quanto potenziali indici di «debolezza» e «vulnerabilità»: sebbene sia da considerare che la vulnerabilità non debba essere circoscritta soltanto a soggetti

¹² Tra i diritti «non alimentari» ma comunque finalizzati «a soddisfare un bisogno della persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza» va ricompreso, tra gli altri, anche il diritto all'abitazione (sentenza n. 9 del 2021).

qualificati come «vulnerabili» (Casamassima 2023, 69), in quanto essa è, in certa misura almeno, o in certi momenti della vita, comune anche ad altri (se non a tutti).

In definitiva, la connessione tra diritti costituzionalmente garantiti e bisogni risulta evidente: in una dimensione non statica ma dinamica, finalizzata, come ancora si deduce dalla giurisprudenza della Corte, alla realizzazione di quel «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma) che costituisce «la bussola che deve orientare l'azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai *bisogni vitali dell'individuo*» (sentenza 9/2021, corsivo aggiunto).

Si può dire pertanto che il compito della Repubblica, come definito dalla Costituzione, sia non tanto di «perseguire l'eguaglianza *nell'assenza del bisogno*», quanto piuttosto «nella *libertà dal bisogno*, quale imprescindibile premessa della libertà dell'individuo di agire per realizzare il pieno compimento di sé, quale primario aspetto dell'eguaglianza nella dignità» (Fattibene 2020, 107). E che la libertà dal bisogno sia condizione fondamentale del principio di tutela della dignità umana è stato affermato sia dalla Corte costituzionale italiana¹³ come anche da altri tribunali costituzionali europei: quello tedesco, in particolare, in una decisione del 2010 ha tratto il concetto di minimo vitale dal principio della dignità umana (Delledonne 2010, 599 ss.)¹⁴, mentre quello portoghese ha sancito fin dal 1991 il principio per cui «il rispetto incondizionato per la dignità della persona umana esige, innanzitutto, la garanzia di un minimo di sopravvivenza»¹⁵.

¹³ Da ultimo, la sentenza n. 34 del 2022 (riprendendo quanto già affermato nelle sentenze n. 19 del 2022 e n. 137 del 2021) ha ribadito come è «compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla «sopravvivenza dignitosa» e al «minimo vitale». Sulla relazione tra dignità e bisogni v. anche Ruotolo 2012, 121 ss.

¹⁴ Osserva al riguardo Caterina 2023, 221 nota 40, come il diritto a un minimo vitale sia stato affermato nella giurisprudenza del Tribunale tedesco a partire dagli anni Settanta.

¹⁵ Cfr. *Acórdão* n. 232/91, cui hanno fatto seguito numerose pronunce che hanno riconosciuto l'esigenza di assicurare il minimo per una «sopravvivenza dignitosa»: *Acórdãos* n. 349/91, 411/93, 130/95, 62/2002. Cfr. *La dignità dell'uomo quale principio*

4. *I bisogni sociali (ovvero relazionali)*

Vi è una sottocategoria di bisogni che, anche alla luce della Costituzione, merita di essere enucleata: sono quelli che hanno a che fare con la vita di relazione, ovvero con la necessaria socialità della persona¹⁶, e che pertengono ai «requisiti di una vita decente in una società particolare cui la persona appartiene» (Miller 2007, 436). La stessa retribuzione lavorativa sopra richiamata deve garantire, alla luce del disposto costituzionale, non soltanto il minimo vitale (e quindi i «bisogni immediati»), ma anche le «esigenze sociali» del lavoratore (Ghera 2002, 250), nella necessaria considerazione della funzione *sociale* della retribuzione (Colapietro 2006, 745¹⁷). Ma è evidente che non spetta soltanto alla retribuzione del lavoro soddisfare i bisogni relazionali: né è qui necessario tornare sul ruolo delle formazioni sociali e sul valore del pluralismo sociale riconosciuto nella nostra Carta costituzionale (volendo, Rossi 2019).

Piuttosto, merita soffermarsi sulla necessità che questi bisogni siano garantiti ed assicurati anche in situazioni specifiche in cui essi sono oggettivamente ridotti o mortificati: e che proprio per questo richiedono una specifica considerazione. Tra queste vi è l'ordinamento penitenziario, ove «la dignità della persona (...) è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale» (Corte cost. sentenza n. 26/1999), e dove tale dignità esige (dovrebbe esigere) anche la tutela di quei bisogni di relazione che la condizione stessa di detenuto tende inevitabilmente a restringere. Anzi, proprio l'esigenza che la pena sia finalizzata alla rieducazione del condannato richiede che sia favorito e sviluppato quel «trattamento progressivo di «risocializzazione» del condannato a pena detentiva» finalizzato a promuoverne «il

costituzionale, Relazione della delegazione portoghese all'Incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese svoltosi a Roma nei giorni 30 settembre-1° ottobre 2007.

¹⁶ Rivengono alla mente le parole dell'ordine del giorno Dossetti, presentato e discusso in Assemblea costituente, che indicava la necessità di riconoscere «la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale».

¹⁷ Sul contributo giurisprudenziale nell'interpretazione della disposizione costituzionale v., da ultimo, Ponterio 2023, 41 ss.

pieno reinserimento nel tessuto sociale» (sentenza n. 138/2001). Il tema delle relazioni della persona sottoposta a restrizioni della libertà personale si è posto in modo specifico, anche nella giurisprudenza costituzionale, con riguardo al regime dei colloqui della persona detenuta con «il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente», che per l'ordinamento penitenziario possono svolgersi soltanto sotto il controllo a vista del personale di custodia. Già la sentenza n. 301/2012, pur pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità della relativa questione di costituzionalità, aveva avvertito l'esigenza «di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale»: nell'inerzia del legislatore, la Corte è recentemente tornata sul tema, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 18 l. n. 354/1975 nella parte in cui impedisce la possibilità per il detenuto di svolgere colloqui senza il controllo a vista (sentenza n. 10/2024). In tale pronuncia, la Corte ha affermato che «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza».

Si tratta certamente di un aspetto limitato e circoscritto del tema (le relazioni di cui una persona detenuta ha bisogno sono ovviamente anche altre rispetto ai colloqui con il proprio partner), ma che comunque è indice di quel bisogno di relazioni che deve essere soddisfatto anche in condizioni di restrizioni della libertà personale.

Anche con riguardo alle persone con disabilità il tema dei bisogni sociali si pone con particolare intensità: si è scritto, al riguardo, dell'affermarsi, a partire della giurisprudenza costituzionale, di un «diritto alla socializzazione del disabile» cui è connesso il diritto alla partecipazione effettiva alla vita sociale¹⁸, così come è stata opportunamente rilevata la necessità di perseguire l'obiettivo dell'*inclusione sociale* anziché limitarsi ad adottare misure di *contrasto all'esclusione sociale* (Addis 2021b, 504 ss.). Anche il riferimento alle persone con disabilità richiederebbe peraltro un'articolazione, venendo in considerazione, in riferimento alle

¹⁸ Scagliarini 2013, 247 ss.; Colapietro 2020, 27 ss. Più in generale, sulla prospettiva dell'integrazione sociosanitaria come dimensione del superamento dello stato di bisogno delle persone fragili v. Paruzzo 2022, 615 ss.

singole tipologie di disabilità (ma, forse, relativamente ad ogni persona singolarmente considerata), una diversa tipologia di bisogni: si pensi ad esempio alle peculiarità proprie delle persone con disabilità mentali (su cui v., da ultimo, Vivaldi 2023) rispetto a quelle con disabilità fisiche.

Vi è poi un altro aspetto che deve richiamarsi.

Nella logica dei bisogni relazionali si colloca il tema della *solidarietà*, che non è solo quella *imposta* (quale fondamento dei doveri costituzionali) ma anche quella *libera*, esprime la «profonda socialità della persona umana». Allorché la Corte costituzionale ritenne in contrasto con la Costituzione l'esclusione degli stranieri dal servizio civile nazionale, motivò che detta esclusione, «impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune», comportasse «un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza» (sentenza n. 119/2015, su cui v. Penasa 2015; Monaco 2016). Tale servizio è bensì volontario, ma è anche espressione, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, del dovere di difendere la Patria: dunque si può ritenere che lo svolgimento di un servizio a favore del bene comune, quale adempimento di un dovere di solidarietà, costituisca espressione di un bisogno: quello di vivere appieno la propria socialità. Quindi anche i «doveri» possono esprimere dei «bisogni» (nel senso indicato: Rauti 2015): e non si tratta di un ossimoro!

Concludendo sul tema dei bisogni sociali, risulta difficile qualificarli come *secondari* o anche «meno che primari»: ragione che induce a ritenere ogni discorso che provi ad inquadrare il tema come assai problematico, per una serie di motivi. In primo luogo, per l'evidente difficoltà di distinguere gli uni dagli altri, e poi per l'aleatorietà di qualsiasi tentativo di ascrivere l'uno o l'altro alla sfera della necessità o a quella della opzionabilità; ed infine in quanto le due sfere (bisogni primari/bisogni sociali) si integrano e si perfezionano a vicenda. Senza dire, poi, che ogni bisogno ha elementi di relatività rispetto ad una serie consistente di condizioni, a partire da quella spaziale e perciò territoriale: come è stato rilevato, ad esempio, la vicenda della pandemia da Covid-19 ha posto in luce differenze consistenti in relazione allo spazio di vita delle persone (Olivito 2020).

5. I bisogni oltre la Costituzione: la responsabilità del legislatore ordinario rispetto all'individuazione dei bisogni

La Costituzione, dunque, contiene un catalogo di diritti riferibili a bisogni della persona, e insieme fa propria una concezione di persona che offre una bussola per l'individuazione degli interessi meritevoli di protezione (in tal senso v. ora, Caterina 2023, in part. 217 ss.). Un catalogo, peraltro, non interamente definibile, sia per la presenza di «diritti impliciti, strumentali, trasversali, riconoscibili solo in virtù dell'interpretazione evolutiva» (Modugno 1995, 2), sia in ragione dell'apertura che la Costituzione opera nei riguardi delle fonti di provenienza internazionale, e sia anche in considerazione dei «valori e degli interessi nuovi che vanno emergendo ad opera delle forze politiche e culturali prevalenti, delle forze politiche, cioè, che determinano la costituzione materiale» (Barbera 1975, 84-85). Sono note, su questo punto, le posizioni che da anni si confrontano sulla natura di fattispecie chiusa o aperta dell'art. 2 Cost., e su cui non è il caso di tornare qui, se non per dire che risulta assai complesso indicare i bisogni che non possano pretendere soddisfazione, alla luce del contesto costituzionale. Tema sul quale meriterebbe riflettere, specie alla luce dei recenti interventi del legislatore costituzionale con cui sono stati ampliati gli ambiti di tutela costituzionale (dall'ambiente all'ecosistema alla biodiversità, dalla tutela degli animali all'attività sportiva, come noto), e che imporrebbe di domandarsi se prima delle rispettive novelle costituzionali tali ambiti fossero da considerare privi di tutela.

Come pure si dovrebbe riflettere sul significato da attribuire alla necessità, sancita dalla l. cost. n. 1/2022, di tenere in considerazione l'*interesse delle generazioni future* nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Un rilievo, quello dato alle future generazioni, che per alcuni produrrebbe l'effetto di «ricentrare il patto costituzionale» (Morrone 2022, 787), ponendosi sullo stesso piano di importanza del recepimento da parte del costituzionalismo del XX secolo delle istanze sociali e di riduzione delle disuguaglianze materiali (D'Aloia 2016 e 2023; Palombino 2022), e che proprio per questo pone l'interrogativo se esso debba essere limitato al tema ambientale: che è sicuramente centrale e il cui rilievo, quindi, non può essere disconosciuto, ma che altrettanto pacificamente costituisce un ambito fra gli altri nel quale

gli interessi delle generazioni future potrebbero (e dovrebbero) essere considerati. Si dà da far dubitare, come si è detto in altra sede, se detta previsione, ancorché riferita all'ambiente, debba essere considerata in termini più generali: ad esempio con riguardo al tema della sostenibilità economica delle politiche pubbliche e dell'equilibrio finanziario, su cui peraltro già si è pronunciata la giurisprudenza costituzionale (Morelli 2021, in part. 81 ss.; Celotto 2022, 29).

Se dunque la Costituzione, con i rinvii e le aperture ad essa connessi, contiene un ampio catalogo di bisogni da tutelare, esso non può certamente essere considerato esaustivo. «Oltre» la Costituzione, ed anche oltre le carte internazionali dei diritti, vi è infatti la legislazione ordinaria, che – in attuazione della prima – mette a fuoco situazioni e condizioni meritevoli di particolare tutela, e che può anche ampliare l'ambito di tutela costituzionalmente garantito, assicurando la soddisfazione di bisogni non espressamente considerati.

Si tratta di una condizione necessaria, considerando che le prestazioni che sono rese possibili dall'evoluzione delle conoscenze – specie in ambito scientifico e tecnologico – inducono a rendere rilevanti (e percepiti) bisogni che in precedenza non venivano avvertiti come tali: a ciò si aggiunge un generale incremento della qualità della vita e delle esigenze ad essa correlate, nonché un innalzamento dell'aspettativa di vita e più in generale una diversa percezione sociale di come si debba intendere la «qualità di vita». Temi da un lato noti e dall'altro densi di prospettive generali: si è detto come l'avvento della «società postmoderna» abbia comportato l'affermarsi di bisogni post-materialistici rispetto a quelli materialistici propri dell'epoca precedente la terza rivoluzione industriale (Inglehart 1998).

Di tale trasformazione sono stati investiti alcuni diritti più di altri: il diritto alla salute è forse quello che maggiormente ha conosciuto tale espansione. Se, in relazione ad esso, si è superata definitivamente la risalente convinzione che faceva coincidere la salute con lo stato di assenza di malattia e ne limitava, pertanto, la tutela quasi esclusivamente ad interventi di tipo curativo/riparativo, è prevalente oggi la sua concezione dinamica e relazionale (Romboli 1988, 234 ss.), nella quale anche la percezione dei bisogni da soddisfare è evidentemente maggiore. Ma si pensi anche al tema del «diritto a internet» quale soddisfazione di un bisogno ormai ritenuto necessario, e considerato dal diritto

internazionale quale bene «patrimonio dell'umanità» (Passaglia 2011; Cerquozzi 2020). Ad esempio, lo statuto regionale dell'Umbria (una fonte primaria, dunque), recentemente innovato, ha introdotto «il diritto alla connettività, inteso come accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, quale fondamentale strumento di sviluppo individuale e sociale della persona e di crescita economico-sociale»¹⁹.

Un ambito nel quale la legislazione ha sicuramente inciso in modo significativo per la tutela di bisogni è quello dell'immigrazione, ove la legislazione ordinaria ha previsto un ampio spettro di situazioni per le quali è vietato il respingimento o l'espulsione e per le quali l'ordinamento assicura il rilascio di permessi di soggiorno (ad esempio, i «casi speciali» previsti dal d.l. n. 113/2018, ovvero i permessi per *cure mediche*, per *calamità* - rispettivamente artt. 19, comma 2, lett. d-*bis*, 20 d.lgs. n. 286/1998 -, ovvero le fattispecie per le quali è previsto il rilascio di permessi per *protezione sociale*, *violenza domestica e sfruttamento lavorativo* - rispettivamente artt. 18, 18-*bis* e 22, comma 12-*quater*).

Il tema della discrezionalità riservata al legislatore per la soddisfazione di bisogni richiede un seppur breve cenno alla questione, particolarmente complessa e non soltanto sul piano dell'attuazione, dei livelli essenziali delle «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», la cui determinazione, come noto, è attribuita dall'art. 117 comma 2 lett. m) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato²⁰. Si tratta di comprendere come tale riferimento si ponga nei riguardi del tema dei bisogni.

Pur nella difficoltà indicata di individuare l'esatta portata della formulazione costituzionale²¹ (che deve essere considerata anche alla luce della concezione del contenuto essenziale, ovvero minimo, indefettibile o irriducibile di ciascun diritto²²), sembra comunque possibile dare per

¹⁹ Art. 15 bis, introdotto con l.r. n. 1 del 2024. In relazione al processo che ha condotto alla revisione statutaria del 2023 cfr. Budelli 2023.

²⁰ Per una ricostruzione attenta ed approfondita del concetto in questione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sin qui prodottasi, v. ora Aru 2023.

²¹ Che resta comunque «un concetto giuridico indeterminato» anche secondo Aru 2023, 28.

²² Sui «punti di contatto» tra i due concetti v., ad esempio, Pesaresi 2006, 1741; Ciolli 2012, 15 ss. Nella giurisprudenza costituzionale (con specifico riferimento al «nucleo indefettibile di garanzie») v. Corte cost. sentenza n. 80 del 2010 (nonché, in precedenza, n. 251 del 2008), su cui v. Pirozzoli 2010.

acquisito che essa presuppone una modulazione della garanzia dei diritti basata sia su parametri quantitativi e qualitativi come anche su indici di appropriatezza, efficacia ed efficienza delle prestazioni connesse. Prestazioni che devono essere mirate ad «obiettivi di benessere e di equità che si collocano su un piano diverso rispetto a quello strettamente finanziario» (Ciolli 2012; in precedenza, Pinelli 2002) e che pertanto richiedono di essere definite e realizzate in relazione ai bisogni che esse mirano a soddisfare. Il che comporta dunque che il bisogno che corrisponde a un livello essenziale del diritto ha (*recte*: dovrebbe avere) maggiore possibilità (e necessità) di essere garantito.

Una seconda considerazione connessa alla relazione tra livelli essenziali e bisogni deriva dalla giurisprudenza costituzionale che ha collegato la condizione di (estremo) bisogno alla tutela della dignità umana, e ha ritenuto le previsioni normative atte a rimediare a tale situazione quali misure finalizzate alla tutela dei livelli essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Il riferimento è alla sentenza n. 10/2010 (poi ripresa dalla sentenza n. 297/2012) sulla «carta acquisti» o *social card*, con cui la Corte, nel respingere la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione delle competenze legislative regionali, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la legittimità dell'intervento normativo statale allorquando una misura sia ritenuta necessaria «allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, (...) deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo». Dunque, la situazione di estremo bisogno determina la titolarità di un diritto fondamentale; essendo tale diritto inerente alla dignità umana, la disposizione legislativa che lo garantisce deve considerarsi come livello essenziale delle prestazioni, la cui competenza è riconosciuta al legislatore statale. Detto ancora in altri termini, allorché una misura è finalizzata a tutelare un livello essenziale di prestazioni, perlomeno in situazioni personali di *estremo bisogno*, tale finalità supera la ripartizione di competenze materiali tra Stato e Regioni, e impone allo Stato di intervenire.

È peraltro probabile che questa decisione sia stata determinata, e sia perciò da considerare, nell'ambito di «un vero e proprio stato di emergenza, che obbliga a quell'intervento, e solo a quell'intervento ed a nessun altro» (come è stato osservato: Ruggeri 2010): e nondimeno, anche se così fosse, le ragioni addotte dalla Corte potrebbero costituire un precedente per casi e misure futuri.

Ancora con riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni va segnalato, da ultimo, come il disegno di legge sulla c.d. autonomia differenziata approvato dal Senato in prima lettura il 23 gennaio 2024 (AS n. 615) abbia individuato le materie o «ambiti di materie» per i quali sono determinati (devono essere determinati) detti livelli: si tratta di ben quattordici ambiti, che vanno dall'istruzione alla salute, dalla tutela e sicurezza del lavoro al governo del territorio e così via. In tali materie i livelli essenziali devono essere definiti (insieme con i relativi costi e fabbisogni *standard*) mediante decreti legislativi, e ciò è condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni alle Regioni che lo richiedano: il che dovrebbe condurre a ritenere che, una volta realizzata tale operazione, si verrebbe a consolidare l'ambito dei bisogni sul piano della legislazione ordinaria. Ma tale conclusione non è scontata in quanto, all'interno dello stesso Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), è stata avanzata e sostenuta una diversa prospettiva (Poggi 2024, X), ovvero che la determinazione dei LEP debba ritenersi «flessibile», ovvero assoggettata periodicamente a rimodulazione coerentemente con le risorse disponibili: e ciò anche in forza della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, del disegno di legge, che prevede la possibilità di «aggiornare» con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri i LEP «in coerenza e nei limiti delle risorse disponibili».

Un ulteriore campo di intervento che deve essere riconosciuto al legislatore consiste, più che nella individuazione di (più o meno nuovi) diritti, nella preferenza o precedenza da assicurare ad essi. Se la Costituzione è «aperta nel catalogo dei diritti e quindi dei bisogni che intende garantire, lo è anche nella valutazione della loro importanza, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013, poi ripresa dalla n. 58/2018. Il bilanciamento imposto dalla Costituzione «deve essere condotto senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti

delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Cosicché detto bilanciamento deve «rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati». Se dunque va riconosciuto alla discrezionalità del legislatore l'individuazione dei beneficiari delle prestazioni sociali, anche tenendo conto del limite delle risorse disponibili, «tale individuazione è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente» (sentenza n. 54/2022).

Dunque, la Costituzione indica un percorso, ma lo sviluppo nelle sue possibili e potenziali direzioni non è predeterminato. C'è quindi un'opera da realizzare, sia nel dare concretezza ai diritti (e nel definire di conseguenza quali bisogni ad essi inerenti possano essere soddisfatti), che nel definire eventuali «scelte tragiche», garantendo la soddisfazione di un bisogno e al contempo limitando la soddisfazione di altri. Lo dice, in modo particolarmente efficace, Massimo Luciani: «gli interessi pubblici altro non sono che epitomi di bisogni e interessi umani, interessi che - peraltro - sono distribuiti disegualmente nella collettività sociale e che vengono qualificati come comuni solo in seguito a complessi processi selettivi e decisionali, nei quali il punto di equilibrio non fornisce mai una somma attiva per tutti, ma è raggiunto solo attraverso un aspro confronto fra poteri e con il pagamento di prezzi più o meno elevati da parte delle singole componenti sociali e delle singole persone (fisiche)» (Luciani 2016)²³.

Siffatta responsabilità spetta, *in primis*, al legislatore, cui compete – nel rispetto della Costituzione – definire le priorità, e quindi decidere e selezionare, privilegiare e penalizzare. Proprio con riguardo ai diritti, infatti, lo spazio della discrezionalità politica deve essere considerato nella massima ampiezza possibile, giacché il loro contenuto «è indeterminato e non predeterminabile nella misura, dato che essi non solo hanno un costo, ma

²³ In merito alla tutela dei diritti «di prestazione» e alla giurisprudenza costituzionale in materia v. Bin 1992, in part. 94 ss.

richiedono mediazioni burocratiche e attuazioni legislative politicamente difficili, perché chiaramente redistributive» (Massa 2023, 262). È la regola della democrazia, è la garanzia che il sovrano si assume le proprie responsabilità nell'ambito dei limiti posti dalle norme costituzionali (Giorgis 2003, 121, parla al riguardo di un «elevato tasso di discrezionalità (e forse anche di arbitrarietà)» del legislatore).

6. Il ruolo dell'amministrazione e della giurisdizione nella soddisfazione dei bisogni

Ma, evidentemente, non tutto si definisce con l'intervento del legislatore: il nostro sistema costituzionale attribuisce un ruolo specifico all'amministrazione e alla giurisdizione, entrambe coinvolte nella selezione dei bisogni e nella loro soddisfazione.

All'amministrazione spetta infatti definire e dettagliare la tutela da accordare alle situazioni considerate, in attuazione del margine di discrezionalità che le è proprio e che, di volta in volta, il legislatore deciderà di attribuirle: per successivamente organizzare i servizi in modo da predisporli alla soddisfazione dei bisogni selezionati.

A questo riguardo merita di essere segnalata la previsione, contenuta nel Codice del Terzo settore, che introduce gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione in tutte le attività che lo stesso Codice definisce di interesse generale²⁴. La ragione di interesse è data dalla stessa definizione di tali procedure: la prima (co-programmazione) è infatti quella «finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei *bisogni da soddisfare*, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili» (corsivo aggiunto). Mentre la co-progettazione è finalizzata «alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a *soddisfare bisogni definiti*» (corsivi aggiunti) (su cui, da ultimo, Frediani 2021).

²⁴ Il Codice del Terzo settore è stato emanato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: le attività di interesse generale ai sensi del Codice stesso sono elencate nell'art. 5, mentre la previsione della co-progettazione è contenuta nell'art. 55.

Dunque, la prospettiva aperta dal Codice in questione impone alle pubbliche amministrazioni di coinvolgere i soggetti del Terzo settore non soltanto nella fase di *soddisfazione* dei bisogni, ma altresì in quella finalizzata alla loro *individuazione* (in concreto, deve intendersi): è chiaro che nella prospettiva della norma i bisogni non sono individuati per soddisfare esigenze di conoscenza astratta, ma al fine di selezionare quelli, e soltanto quelli, che si intendono soddisfare. Prospettiva che apre a un diverso modo di concepire il ruolo della pubblica amministrazione, ma che al contempo attribuisce responsabilità agli enti del Terzo settore oltre il campo di azione per essi tradizionale. Per la prima, infatti, viene meno il *ruolo esclusivo* di soggetto cui spetta individuare le necessità da considerare nell'ambito territoriale di riferimento; per i secondi, invece, si apre la prospettiva di collocarsi oltre la risposta ai bisogni emergenti e conosciuti – opera che è di tradizionale considerazione e impegno da parte di tali organizzazioni –, per coinvolgersi in una fase di osservazione e di individuazione dei bisogni e delle priorità (che è certamente altro rispetto al loro impegno *core*, e che pertanto richiede una capacità di lettura da definire e organizzare).

E poi vi sono le giurisdizioni, oggi sempre più articolate e diffuse, che sono chiamate a risolvere casi concreti e a dare risposte a bisogni specifici sulla base delle previsioni legislative e nel rispetto delle norme costituzionali: si parla ricorrentemente di «giudice dei diritti» con riferimento alla Corte costituzionale, ma tale definizione deve essere applicata, *mutatis mutandis*, ad ogni giudice (Bin 2023, 133). Qui sta un punto certamente gravido di presupposti teorici e di conseguenze anche di sistema, specie a fronte dell'evoluzione che il tema ha assunto negli ultimi anni, e che ha fatto parlare di un costituzionalismo «irenico»: tale cioè da «consegnare al ceto dei giudici il governo dei diritti, sottraendolo alle istanze decisionali democratiche»²⁵. Una tendenza che risulta rafforzata dal costituirsi di una *global community of courts*, che favorisce la formazione di dinamiche globali nella individuazione dei diritti, e che viene percepita come in grado di far emergere la forza innovativa dei

²⁵ Luciani 2006, 1643 ss. Al contrario, i giudici hanno una funzione essenziale di protezione dei diritti fondamentali, «ma questa non può trasformarsi in opera di creazione di quei diritti» (*ibid.*).

diritti proclamati (Rodotà 2015, 44). Di tale tendenza è espressione il ricorso alla comparazione nelle decisioni dei giudici costituzionali (su cui Ridola 2006), con sempre maggiore frequenza utilizzata anche dalla nostra Corte.

Se tuttavia l'opera dei giudici è necessaria e talvolta decisiva nel dare risposta a situazioni di bisogni (magari nuovi) cui il legislatore non ha prestato *specifica* tutela, e che tuttavia il principio di eguaglianza esige di considerare al pari di altri, forse non è da trascurare la differenza che si deve (o dovrebbe) registrare tra i sistemi di *civil law* rispetto a quelli di *common law*: se in questi secondi i giudici «sono artefici non solo del diritto, ma di vere e proprie scelte politiche, vale a dire di soluzioni elaborate per affrontare problemi e *bisogni effettivi* della società» (Massa 2023, 68) (enfasi aggiunta), nei primi questo margine dovrebbe essere limitato dalla prevalenza del diritto scritto. Ma sappiamo come la distinzione generale tra *civil* e *common law* tenda ad affievolirsi nella realtà, per una serie concomitante di motivi (su cui v. Pizzorusso 1995, 343).

Tralasciando per ovvie ragioni di approfondire il tema in questione, si può ritenere come la distanza tra le due posizioni indicate possa risultare meno netta di quanto appare: e ciò proprio nella prospettiva dei bisogni nella loro relazione con i diritti. Occorre infatti considerare che i diritti sono *nomi*, i cui contenuti variano (nel tempo e nello spazio) e non sono quindi definiti una volta per tutte. Come già accennato, in relazione al diritto alla salute l'evoluzione della scienza e della tecnologia possono assicurare oggi prestazioni di cui si avverte la necessità, e che quindi vengono percepite come un bisogno: ma che tali non erano (né avrebbero potuto essere) quando non esistenti o comunque non utilizzabili. Proseguendo nell'esempio, dal riconoscimento di un diritto (quello alla salute) derivano dunque prestazioni che sono funzionali alla soddisfazione di bisogni: e in questo percorso, non sempre lineare, non è dato determinare con facilità la linea di demarcazione tra la decisione politica, quella amministrativa e quella conseguente alla decisione giudiziaria.

7. La soddisfazione dei bisogni tra amministrazione e società organizzata

Il bisogno della persona viene dunque considerato e ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento attraverso il suo

riconoscimento come diritto, ma necessita anche – come ogni diritto - di interventi concreti finalizzati al suo effettivo soddisfacimento (in termini cioè di servizi e di prestazioni). Qui il discorso varia, necessariamente, da diritto a diritto, ed anche in relazione alle diverse tipologie o categorie di diritti. Se per un diritto di libertà - in linea generale e con tutte le riserve del caso - la soddisfazione del bisogno può essere realizzata mediante un dovere generale di astensione da comportamenti potenzialmente limitativi²⁶, per i diritti di prestazione è necessario un intervento positivo posto in essere da soggetti terzi. E dunque a chi spetta in concreto soddisfare i bisogni che sono propri di questi ultimi diritti?

Nel nostro ordinamento costituzionale, la risposta a tale interrogativo è data dalla combinazione tra il principio di solidarietà e quello di sussidiarietà. Il primo inteso nelle sue diverse dimensioni: la solidarietà verticale, che indica la responsabilità dello Stato e degli altri soggetti pubblici nei confronti dei bisogni/diritti delle persone; la solidarietà orizzontale, che impegna tutti i soggetti della società civile nel perseguimento dell'interesse altrui. Analogamente per il principio di sussidiarietà: da considerare sia nella prospettiva «verticale» che in quella «orizzontale».

In termini assai generali, potremmo dire che allorché i bisogni sono «tradotti» in diritti, la loro soddisfazione è (almeno in primo luogo) responsabilità dell'ente territoriale di ciò incaricato dall'ordinamento. Così, ad esempio, la competenza a garantire la persona da un bisogno di salute seguirà il complesso delle attribuzioni (legislative e amministrative) che attengono alla materia «salute»; quella inerente al bisogno di istruzione di un minore seguiranno il relativo ambito materiale, e così via. Di conseguenza, la tutela dal bisogno – e del relativo diritto - può costituire un criterio di delimitazione dell'ambito competenziale tra Stato e Regioni, in quanto determinante la materia all'interno della quale ricondurre gli interventi finalizzati alla sua soddisfazione²⁷.

²⁶ Il che ovviamente non significa che anche tali diritti non abbiano un «costo» in termini di predisposizione di strumenti ed apparati volti alla loro tutela: per tutti, Salazar 2000, 13.

²⁷ Va tuttavia richiamato quanto detto sopra in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni, e alla giurisprudenza costituzionale che connette la risposta normativa ad un bisogno estremo alla tutela della dignità umana e quindi alla natura di livello essenziale di tale risposta.

L'ente territoriale competente definisce le prestazioni che devono essere assicurate per la soddisfazione del bisogno, e può quindi decidere che alcuni bisogni non siano acquisiti alla responsabilità dell'ente stesso o in generale dell'amministrazione pubblica, ma siano riservati all'iniziativa dei singoli o delle organizzazioni sociali: si pensi, in particolare, a molti dei servizi di *caregiver* familiari. Tra quelli che l'ente ritenga di dover soddisfare, esso può assumersi *in toto* il compito di erogare le prestazioni dovute: prospettiva che è la normalità nel caso – ad esempio – in cui la soddisfazione di un bisogno si realizzi mediante il trasferimento di un sussidio economico. Quando invece le prestazioni da assicurare non abbiano natura meramente economica la prospettiva può risultare più articolata.

Fermo restando infatti che anche in tal caso può realizzarsi un'assunzione integrale del servizio da parte dell'ente pubblico, qualora si opti per un'integrazione tra enti pubblici e privati per la soddisfazione di bisogni personali la prospettiva può essere duplice: quella di un sistema integrato di tipo «reticolare» (ove i soggetti pubblici e quelli privati erogatori sono posti su un piano di parità sulla base del principio di concorrenzialità), e quella imperniata su un sistema di tipo «sostitutivo» (in forza del quale il soggetto privato agisce al posto del soggetto pubblico)²⁸. Se tale prospettiva di integrazione pubblico-privato può essere considerata perseguibile in relazione a diverse tipologie di servizio, essa appare particolarmente richiesta – anche sul piano costituzionale – nello specifico ambito dell'assistenza sociale (come già rilevato da Ferioli 2003).

Con riguardo a questa, infatti, l'art. 38 Cost. stabilisce che ai compiti previsti dalla medesima disposizione provvedono «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»: previsione che anticipa il principio di sussidiarietà poi espressamente sancito con la riforma costituzionale del 2001 mediante l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 118 Cost.

Proprio la novella costituzionale del 2001 ha ampliato l'ambito di applicazione del richiamato principio: non più soltanto per l'assistenza sociale, infatti, ma per ogni ambito di azione dei poteri pubblici. La riforma del Terzo settore, sopra già richiamata, ha elencato le materie di

²⁸ Questa distinzione è espressa, con particolare chiarezza, da Albanese 2007, 197 ss.; poi ripresa e sviluppata da Frediani 2011, 11 ss. e 2012, 211 ss.

«interesse generale» nelle quali gli enti ad esso appartenenti possono operare (ad esempio, la formazione professionale e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, le attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso e l'alloggio sociale, l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e molte altre), introducendo altresì le procedure di co-programmazione e co-progettazione di cui si è detto: previsioni normative che Corte costituzionale ha ritenuto «espressa attuazione (...) del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost.» (sentenza n. 131/2020: sulla relazione tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore dopo la riforma v., *ex multis*, Sanchini 2021).

Ciò è coerente con quanto stabilisce lo stesso Codice, che vincola gli enti in questione al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così facendone soggetti rappresentativi della «società solidale» in quanto costituenti «una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale», e come tali «in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della 'società del bisogno'» (Corte cost., sentenza n. 131/2020). Si comprende, alla luce di ciò, come la definizione del profilo del Terzo settore assuma un valore determinante, avendo «un elevato grado di salienza costituzionale e concorrendo a definire alcuni profili importanti del grado di attuazione del principio di solidarietà» (Gori 2022, 168).

Ed in tale definizione, come si è detto, il riferimento al perseguimento di finalità di utilità sociale deve essere letto come funzionalmente orientato all'esigenza di dare risposta a situazioni di bisogno (il che non significa peraltro che dette finalità non possano essere perseguite anche al di fuori e oltre la soddisfazione di bisogni, ovviamente). In particolare, è ragionevole pensare che a fronte di bisogni «sociali» ed in particolare relazionali, l'apporto dei soggetti privati, mossi da finalità solidaristiche e di utilità *sociale*, possa risultare – perlomeno in alcune circostanze – più efficace del diretto intervento pubblico: mentre nel caso di bisogni riguardanti i fondamentali diritti di libertà (libertà personale, di domicilio, di circolazione, ecc.) l'intervento pubblico deve considerarsi preminente e in certa misura esclusivo.

8. Conclusioni

A conclusione di questo tentativo di ricostruire la relazione tra bisogni, diritti e Costituzione nell'attuale contesto, si avverte in modo forte la difficoltà di affrontare un tema così ampio e sfuggente. E ciò sia per la problematicità di analizzare in modo scientificamente appropriato la relazione tra bisogni e diritti, ma sia anche, di conseguenza, per l'impossibilità di individuare soluzioni comuni ed appaganti ad ambiti materiali – riferiti a interessi costituzionalmente rilevanti – assai diversi e distanti tra loro. Ciò è accentuato dalla considerazione che una riflessione sui bisogni della persona e sulla loro individuazione in un determinato contesto sociale e storico (come anche l'opera di selezionarli rispetto ai meri desideri individuali o egoistici: ovvero ai capricci, alle fantasie e ai vizi con cui i bisogni non possono essere confusi: Weil 2017, 169) significa necessariamente riflettere sulla concezione stessa di persona che in quel contesto si è affermata ed imposta. E d'altro canto si avverte l'imprescindibile esigenza di individuare criteri e modalità mediante cui l'ordinamento possa qualificare i bisogni e selezionare quelli ritenuti meritevoli di tutela: funzione che risulta necessaria per evitare che i bisogni veri e fondamentali vengano elusi, e che il diritto abdichi alla propria funzione regolatoria (e quindi, anche, antidiscriminatoria).

In tale opera di selezione certamente la Costituzione costituisce la bussola mediante cui operare: ma come per ogni bussola fondamentale è l'utilizzo che ne venga fatto da parte di chi è titolare delle diverse funzioni coinvolte. A ciò deve aggiungersi una considerazione, forse scontata ma non per questo meno rilevante: un ambito così magmatico e in continua mutazione come quello dei bisogni delle persone, che non può accontentarsi delle ipostatizzazioni proprie del diritto, richiede che alla loro cura – ed ancor prima alla loro individuazione – provvedano non soltanto i soggetti istituzionali e neppure soltanto quelli della «solidarietà organizzata», quanto tutta la società complessivamente intesa. A ciò induce, peraltro, la stessa Costituzione, che nel valorizzare la solidarietà come fraternità indica la via della «corresponsabilità, doverosa o liberamente intrapresa, che impegna cittadini, singoli e associati, e le loro istituzioni nella cura verso la fragilità costitutiva dell'esperienza umana» (Pizzolato 2019, 87; Id., 2012). Senza che ciò significhi, ovviamente, abbandono da parte delle istituzioni (pubbliche) delle proprie

responsabilità, è evidente come la realizzazione di una «*caring society*» sia la prospettiva necessaria per una affermazione – *di fatto*, e non solo *di diritto* – del principio personalista sancito a fondamento della nostra Costituzione.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., 2011, *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Giappichelli, Torino.

ADDIS P., 2021a, *Antipaternalismo, disabilità, costituzione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 393 ss.

ADDIS P., 2021b, *Il diritto alla vita indipendente e l'inclusione sociale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 504 ss.

ADDIS P., PACINI F., ROSSI, E. (a cura di), 2020, *La legge regionale toscana sulle persone con disabilità. Uno sguardo critico*, Pisa University Press, Pisa.

ALBANESE A., 2007, *Diritto all'assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati*, Giuffrè, Milano.

ALBI P. (a cura di), 2023, *Salario minimo e salario giusto*, Giappichelli, Torino.

ALOISIO S., PINARDI R., SCAGLIARINI, S. (a cura di), 2023, *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Giappichelli, Torino.

ALPA G. (a cura di), 2006, *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica. Atti del Seminario (21 ottobre 2005)*, Giuffrè, Milano.

ARU S., 2023, *La definizione dei LEP*, versione provvisoria, in www.gruppodipisa.it.

BARBERA A., 1975, Sub art. 2, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 50 ss.

BERGONZINI C., 2023, Come un gioco di specchi. *Sulle tracce dell'«esistenza libera e dignitosa» nella giurisprudenza costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 61 ss.

BERTI E., CAMPANINI G. (a cura di), 1993, *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma.

BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), 2006, *Commentario alla Costituzione*, I, Utet, Torino.

BIN R., 1992, *Diritti e argomenti*, Giuffrè, Milano.

BIN R., 2023, *Certezza del diritto e legalità costituzionale*, in Aloisio S., Pinardi R., Scagliarini, S. (a cura di), *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Giappichelli, Torino, 129 ss.

BOBBIO N., 1990, *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.

BUDELLI S. (a cura di), 2023, *Statuto regionale dell'Umbria 1971-2021. Mezzo secolo di democrazia*, Morlacchi, Perugia.

CARETTI P., 2005, *I diritti fondamentali*, II ed., Giappichelli, Torino.

CASAMASSIMA V., 2023, *Le persone con disabilità tra società, economia e diritto. Considerazioni generali*, in *PasSaggi costituzionali*, 1, 65 ss.

CATERINA E., 2023, *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell'idea personalista dei diritti fondamentali*, Editoriale scientifica, Napoli.

CAVASINO E., SCALA G., VERDE G. (a cura di), 2013, *I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Editoriale scientifica, Napoli.

CELOTTO A., 2022, *Art. 9 e diritti delle future generazioni*, in *PasSaggi costituzionali*, 1, 25 ss.

CERQUOZZI F., 2020, *"Diritto di accesso ad Internet" e Costituzione*, in *Iusinitinere.it*.

CIOLLI I., 2012, *I diritti sociali al tempo della crisi economica*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 15 ss.

COLAPIETRO C., 2006, *Commento all'art. 36*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet, Torino, 739 ss.

COLAPIETRO C., 2020, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il "nuovo" diritto alla socializzazione*, in Addis P., Pacini F., Rossi E. (a cura di), *La legge regionale toscana sulle persone con disabilità. Uno sguardo critico*, Pisa University Press, Pisa, 11 ss.

COSCARELLI A., BALBONI G., CUBELLI, R., 2008, *Il livello socio-culturale nella ricerca psicologica. Problemi concettuali e metodologici*, in *Psicologia sociale*, 3, 387 ss.

D'ALOIA A. (a cura di), 2003, *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Giuffrè, Milano.

D'ALOIA A., 2016, *Generazioni future (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto – Annali*, vol. IX, Giuffrè, Milano, 311 ss.

D'ALOIA A., 2023, *L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale*, in

Aloisio S., Pinardi R., Scagliarini, S. (a cura di), *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Giappichelli, Torino, 207 ss.

DELLEDONNE G., 2010, “Minimo vitale” e Stato sociale in una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca, in *Quaderni costituzionali*, 3, 599 ss.

D'ONGHIA M., 2023, *Adeguatezza salariale e inclusione sociale: alcuni spunti introduttivi*, in Albi, P. (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, Giappichelli, Torino, 307 ss.

DURST L., 2020, *Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema sanitario*, in *Federalismi. Osservatorio di diritto sanitario*, 30, 203 ss.

ESPOSITO C., 1958, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano.

FATTIBENE R., 2020, *Povertà e Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli.

FERIOLI E., 2003, *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale*, Giappichelli, Torino.

FLICK G.M., 2018, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2, 1 ss.

FREDIANI E., 2011, *Pubblica amministrazione e Terzo settore: un quadro d'insieme sugli strumenti giuridici per la creazione di una “rete” pubblico-privata*, in *Rivista Aretè*, 1, 11 ss.

FREDIANI E., 2012, *La gestione “reticolare” dei servizi alla persona tra logiche di mercato e modello sociale*, in Vivaldi, E. (a cura di), *Disabilità e sussidiarietà. Il “dopo di noi” tra regole e buone prassi*, il Mulino, Bologna, 211 ss.

FREDIANI E., 2021, *La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino.

FURNO E., 2017, *Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all'istruzione dei disabili*, in *Nomos*, 1, 1 ss.

GARETTO R., 2022, *La tutela dell'animale nella Costituzione. Elementi di novità ed “omissioni” nel testo riformato dell'art. 9 Cost.*, in *PasSaggi costituzionali*, 1, 78 ss.

GEMMA G., 2004, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 615 ss.

GEMMA G., 2016, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, in

Diritto e società, 4, 629 ss.

GHERA E., 2002, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari.

GIORGIS A., 2003, *Le garanzie giurisdizionali dei diritti costituzionali all'uguaglianza distributiva*, in D'Aloia A. (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Giuffrè, Milano, 111 ss.

GORI L., 2022, *Terzo settore e Costituzione*, Giappichelli, Torino.

GROSSI PIERFRANCESCO, 1988, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, Torino, Giappichelli.

HENKIN L., 2023, *Diritti dell'uomo*, Treccani, Roma.

Inglehart R., 1998, *La società postmoderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi*, Editori Riuniti, Roma.

JORIO E., 2006, *Diritto dell'assistenza sociale*, Giuffrè, Milano.

La dignità dell'uomo quale principio costituzionale, Relazione della delegazione portoghese all'Incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese svoltosi a Roma nei giorni 30 settembre-1° ottobre 2007.

LAMONT M., LAREAU A., 1988, *Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments*, in *Sociological Theory*, 6, 153 ss.

LIMITI C., 2021, *Paternalismo, antipaternalismo, ma anche soft paternalismo e nudge regulation*, in *Iusinitinere.it*.

LUCIANI M., 2006, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, 1643 ss.

LUCIANI M., 2011, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Giappichelli, Torino, 2013 ss.

LUCIANI M., 2016, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 1 ss.

MASSA M., 2023, *Minimalismo giudiziario*, Franco Angeli, Milano.

MENGONI L., 1982, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 1117 ss.

MILLER D., 2007, *Diritti umani, bisogni fondamentali e scarsità*, in *Ragion pratica*, 2, 433 ss.

MODUGNO F., 1995, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino.

MONACO G., 2016, *L'istituzione del servizio civile universale e la sua apertura allo straniero regolarmente soggiornante in Italia*, in *Rivista AIC*, 4,

1 ss.

MORELLI A., 2021, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Federalismi*, 3, 77 ss.

MORLICCHIO E., 2023, *Il lavoro come maledizione e come salvezza*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 18 ss.

MORRONE A., 2022, *Fondata sull'ambiente*, in *Istituzioni del federalismo*, 4, 783 ss.

MORTATI C., 1975, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Cedam, Padova.

NANIA R., RIDOLA P. (a cura di), 2001, *I diritti costituzionali*, I, Giapichelli, Torino.

OLIVETTI M., 2006, *Commento all'art. 1*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 5 ss.

Olivito, E. (2020), *Dis(eguaglianza), città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale*, in *Rivista AIC*, 1, 1 ss.

PALOMBINO G., 2022, *Il principio di equità generazionale*, Le Monnier, Firenze.

PAMMOLLI F., TUCCIARELLI C. (a cura di), 2021, *Il costo dei diritti*, il Mulino, Bologna.

PAPISCA A., 1993, *Diritti umani*, in Berti E., Campanini G. (a cura di), *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma, 189 ss.

PARUZZO F., 2022, *Integrazione sociosanitaria e "libertà dal bisogno". Problemi di effettività*, in *Corti supreme e salute*, 3, 615 ss.

PASSAGLIA P., 2011, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in Pietrangelo M. (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 59 ss.

PENASA S., 2015, *Verso una "cittadinanza costituzionale"? L'irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile volontario*, in *Rivista AIC*, 3, 1 ss.

PESARESI E., 2006, *La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la materia tutela della salute: la proiezione indivisibile di un concetto unitario di cittadinanza nell'era del decentramento istituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 1733 ss.

PIETRANGELO M. (a cura di), 2011, *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

PINELLI C., 2002, *Sui «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, co. 2, lett. m, cost.)*, in *Diritto Pubblico*, 3,

895 ss.

PIROZZOLI A., 2010, *La discrezionalità del legislatore nel diritto all'istruzione del disabile*, in *Rivista AIC*, 4, 11 ss.

PIROZZOLI A., 2012, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

PIZZOLATO F., 2012, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma.

PIZZOLATO F., 2019, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Carocci editore, Roma.

PIZZORUSSO A., 1995, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano.

PIZZORUSSO A., ROMBOL, R., BRECCI, U., DE VITA A., 1988, *Persone fisiche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja – Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano.

PLATONE (1932), *La Repubblica*, trad. G. Fraccaroli, Firenze, La Nuova Italia.

POGGI A.M., 2024, *Il regionalismo differenziato nella "forma" del d.d.l Calderoli: alcune chiare opzioni politiche, ancora nodi che sarebbe bene sciogliere*, in *Federalismi*, 3, IV ss.

PONTERIO C., 2023, *Il ruolo della giurisprudenza nell'attuazione dell'art. 36 Cost.*, in Albi, P. (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, Giappichelli, Torino, 41 ss.

RAUTI A., 2015, *Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sentenza cost. n. 119/2015*, in *Rivista AIC*, 4, 1 ss.

RIDOLA P., 2001, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in Nania R., Ridola P. (a cura di), *I diritti costituzionali*, I, Giappichelli, Torino, 3 ss.

RIDOLA P., 2006, *La giurisprudenza costituzionale e la comparazione*, in Alpa G. (a cura di), *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica. Atti del Seminario (21 ottobre 2005)*, Giuffrè, Milano, 25 ss.

RODOTÀ S., 2015, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari.

ROMBOLI R., 1988, *sub art. 5*, in Pizzorusso A., Romboli R., Breccia U., De Vita A., *Persone fisiche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja – Branca*, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna – Roma, 225 ss.

ROSSI E., 2019, *Costituzione, pluralismo solidaristico e Terzo settore*, STEM Mucchi Editore, Modena.

ROSSI E., 2022, *L'ambiente (e il resto) in Costituzione: fu vera gloria?*, in *Lessico di etica pubblica*, 21 ss.

RUGGERI A., 2010, "Livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica, in *Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna*.

RUOTOLO M., 2012, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal "diritto alla sicurezza" alla "sicurezza dei diritti"*, Editoriale scientifica, Napoli.

SAITTO F., 2021, *La garanzia dei diritti sociali nello Stato costituzionale tra composizione della spesa e processi di redistribuzione della ricchezza. Spunti di comparazione*, in Pammolli F., Tucciarelli C. (a cura di), *Il costo dei diritti*, il Mulino, Bologna, 43 ss.

SALAZAR C., 2000, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, Giappichelli, Torino.

SANCHINI F., 2021, *Profili costituzionali del Terzo settore*, Giuffrè, Milano.

SCAGLIARINI S., 2013, "L'incessante dinamica della vita moderna". I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale, in Cavasino E., Scala G., Verde G. (a cura di), *I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Editoriale scientifica, Napoli, 235 ss.

VERONESI P., 2004, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 618 ss.

VIVALDI E. (a cura di), 2012, *Disabilità e sussidiarietà. Il "dopo di noi" tra regole e buone prassi*, il Mulino, Bologna.

VIVALDI E., 2023, *Disabilità mentali e vita indipendente*, Editoriale scientifica, Napoli.

WEIL S., 2017, *La prima radice*, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea.

**Dai rischi ai bisogni, dai bisogni ai desideri.
Il contributo del *welfare* contrattuale
nella nuova (grande) trasformazione del lavoro**

MASSIMILIANO DE FALCO*

SOMMARIO: 1. *Dal Welfare State alla Welfare Society* – 2. *La cd. “Grande Dimissione”: l’approdo di cambiamenti irreversibili* – 3. *Il contributo del welfare contrattuale: a) il perimetro* – 4. (segue) *b) le articolazioni e i valori* – 5. (segue) *c) l’impatto sui destinatari* – 6. *Osservazioni conclusive e appunti per una nuova ricerca.*

1. *Dal Welfare State alla Welfare Society*

Il sistema italiano di sicurezza sociale si fonda sul concetto di “rischio”, inteso, nella sua significazione economico-giuridica, come «la possibilità che si verifichi un evento che provoca oggettivamente un bisogno»¹. Il riferimento è da declinarsi al plurale (“rischi”), considerando le «molteplici situazioni di bisogno» da proteggere², per garantire continuità e, soprattutto, effettività nel godimento dei «diritti sociali»³.

Concentrandosi sulla accezione «tecnica» di sicurezza sociale⁴,

* *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tre.*

¹ F. SANTORO-PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, pp. 177-196, qui p. 181.

² *Ex multis*, G. CANAVESI, *Le interazioni tra diritto all’assistenza sociale e diritto del lavoro. Un tentativo di ricognizione*, in *Var. temi dir. lav.*, 2019, n. 2, pp. 423-456, qui p. 424.

³ Per come opportunamente definiti da E. ALES, *Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello: una prospettiva giuslavoristica*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2015, n. 147, pp. 455-495, spec. p. 458, quali «diritti strumentali all’inclusione sociale del titolare nella comunità che li afferma ovvero costitutivi di una cittadinanza sociale fondata sulla garanzia di un determinato livello quali-quantitativo di benessere», nel «sistema di libertà condiviso da tutti» (qui L. MENGONI, *I diritti sociali*, in *Arg. dir. lav.*, 1998, n. 1, pp. 1-15, spec. p. 9).

⁴ Recuperando gli insegnamenti di U. PROSPERETTI, *Sulle nozioni di protezione sociale e sicurezza sociale*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, n. 1, pp. 295-305, spec. 296, è possibile distinguere la protezione sociale «generica», rivolta a tutti i cittadini bisognosi, da quella

occorre rammentare come, sin dalla promulgazione della Costituzione, la tutela dei lavoratori contro i cd. “rischi sociali” – ivi ricondotti alle circostanze di assenza di reddito per «infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (art. 38, c. 2, Cost.) – sia stata rimessa allo Stato⁵, quale questione di preminente interesse pubblico⁶. Tale processo di pubblicizzazione del sistema – invero, già avviato in epoca *pre-repubblicana* – determinò il graduale superamento delle prassi endo-aziendali nate all’insegna del «paternalismo industriale»⁷ e, al contempo, in capo ai prestatori, l’affievolimento della necessità di “farsi proteggere” dai propri datori di lavoro, per evenienze già coperte dal *Welfare State*⁸.

Sennonché, l’aumento e la diversificazione dei bisogni socialmente rilevanti⁹, connessi all’emersione effettuale di «nuovi “rischi sociali”»¹⁰,

«tecnica», i cui destinatari sono solo i “lavoratori”, in una prospettiva costituzionalmente orientata agli artt. 3, c. 2, e 38, c. 2, Cost.

⁵ Per tutti, P. OLIVELLI, *La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1988, spec. p. 69.

⁶ Al riguardo, U. PROSPERETTI, *op. cit.*, qui p. 297, evidenzia come la pubblicizzazione del sistema sia stata dettata dalla duplice funzione protettiva a cui esso assolve: da un lato, dei destinatari alla sicurezza sociale e, dall’altro, dell’interesse pubblico alla conservazione o alla promozione di determinate situazioni economico-sociali generali.

⁷ Il riferimento è alle iniziative liberali introdotte dai datori di lavoro, che, fornendo basilari prestazioni di sicurezza sociale non garantite dallo Stato liberale, esercitavano, al contempo, una forma di controllo sui lavoratori, idonea a limitare le insurrezioni del movimento operaio e, di riflesso, a ottenere la *pax* aziendale. Sul punto, v. F. OLIVELLI, *L’inquadramento sistemico del welfare aziendale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, n. 1, pp. 103-124, spec. 109, e ampissimi rinvii ivi operati.

⁸ Cfr., M. PERSIANI, *Previdenza pubblica e previdenza privata*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2000, n. 86, pp. 208-231, spec. p. 208, e F. OLIVELLI, *op. cit.*, spec. p. 111.

⁹ Ampiamente, R. PESSI, *La collocazione funzionale delle recenti innovazioni legislative in materia di previdenza complementare nel modello italiano di sicurezza sociale*, in G. FERRERO (a cura di), *La previdenza complementare nella riforma del Welfare*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 53-72.

¹⁰ Accanto agli «storici grandi “rischi sociali” (mantenimento del reddito, pensione, salute, infortuni, disoccupazione)», E. PAVOLINI, U. ASCOLI, M.L. MIRABILE, *Introduzione. Gli ambivalenti processi di trasformazione del welfare in Italia fra Stato, imprese e sindacato*, in ID. (a cura di), *Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia*, Il Mulino, 2013, pp. 9-49, qui p. 41, rilevano l’emersione di «nuovi “rischi sociali” (dalla transizione scuola-lavoro alle politiche di conciliazione, dalla cura dell’infanzia alle emergenze abitative alla non autosufficienza)».

hanno successivamente imposto di (ri)affidare anche ai soggetti privati il compito di intercettare le emergenti istanze di tutela delle persone che lavorano, per fornirvi risposte concrete, efficienti e durevoli nel tempo. Si è trattato di una via necessaria, figlia dalla consapevolezza che l'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità del sistema nel suo complesso potessero essere assicurate solo mediante una «*governance* multi-attore e multilivello, [tale da permettere una] distribuzione efficiente e socialmente equilibrata delle risorse impiegate»¹¹.

Invero, il modello costituzionale di cui all'art. 38, pur mantenendo una «rigidità dei fini», già mostrava una «flessibilità dei modi»¹², con l'apertura a «un sistema di *welfare mix* integrativo di esperienze pubbliche e private»¹³. Nell'ambito della nascente «*Welfare Society*»¹⁴, il ruolo centrale è stato progressivamente rivestito dagli attori delle relazioni industriali, allorché – come meglio si dirà – le rappresentanze di imprese e lavoratori hanno iniziato a promuovere, privatamente, prestazioni sociali, a cui, quantomeno in prima battuta, sono state riconosciute funzioni sussidiarie¹⁵ rispetto a «quelle (sempre meno) garantite (indistintamente e qualitativamente) dalle politiche (difficilmente sostenibili) del benessere di Stato»¹⁶.

¹¹ T. TREU, *Introduzione Welfare aziendale*, in WP CSDLE «Massimo D'Antona».IT, 2016, n. 297, qui p. 16. In termini simili, v. B. CARUSO, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occupazionale, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, n. 1, pp. 177-207, spec. p. 187, che, al riguardo, sottolinea la «crisi del welfare universale ad attore unico».

¹² M. CINELLI, *Pubblico, privato e Costituzione nelle attuali dinamiche della previdenza*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2017, n. 3, pp. 401-417, qui p. 412.

¹³ G. SIGILLÒ MASSARA, *L'insostenibile tensione verso il welfare mix, tra fondi di solidarietà bilaterali e previdenza complementare*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2017, n. 3, pp. 481-497, qui p. 484. Sul punto, v. anche G. CANAVESI, *op. cit.*, spec. p. 429, ove evidenzia come si sia assistito a «un'ibridazione degli ambiti di tutela assistenziale e previdenziale con il diritto al e del lavoro».

¹⁴ Così, evocativamente, R. PESSI, *L'accordo sul modello di welfare aziendale nel distretto industriale pratese: l'avvio di una possibile esperienza di welfare society*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2015, n. 145, pp. 133-142.

¹⁵ Sul principio della sussidiarietà, quale «ripartizione delle funzioni tra una pluralità di soggetti [diretta alla] uguaglianza sostanziale e [alle] pari opportunità», v. almeno G.G. BALANDI, «Pubblico», «privato» e principio di sussidiarietà nel sistema del Welfare State, e M. PERSIANI, *Crisi e riforma del Welfare State*, entrambi in *Riv. giur. lav.*, 1998, n. 1, rispettivamente pp. 213-227 (qui p. 226) e pp. 229-238.

¹⁶ F. BACCHINI, *Welfare aziendale: illazioni (ricostruttive) giuslavoristiche (I. Parte generale)*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, n. 3, pp. 634-654, qui p. 636.

Tuttavia, tale offerta pare travalicare la mera compensazione rispetto all'asserito arretramento – *rectius*, ricalibratura¹⁷ – delle risorse pubbliche¹⁸, rappresentando piuttosto un «percorso più o meno consapevolmente intrapreso dagli attori del sistema di relazioni industriali (Stato compreso) per accompagnare [le] profonde trasformazioni del mondo del lavoro»¹⁹. Sicché, le formule contrattual-collettive, riconducibili al cd. “secondo *welfare*” (e sue varie aggettivazioni²⁰), sembrano porsi come risposta a nuovi bisogni, o, meglio ancora, desideri, la cui realizzazione finisce per divenire cruciale nelle odierne relazioni di impiego.

¹⁷ Già M. FERRERA, A. HEMERIJCK, *Recalibration European Welfare State Regimes*, in J. ZEITIN, D. TRUBECK (a cura di), *Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiments*, Oxford University Press, 2003, pp. 88-128, avvisavano come fosse più opportuno parlare di ricalibratura («*recalibration*»), anziché di ridimensionamento («*retrenchment*») del *Welfare State*, ponderando gli effetti delle trasformazioni demografiche nella rettifica (non del *quantum*, ma) dell'*an* delle risorse pubbliche. Nel contesto nazionale, v. compiutamente M. CINELLI, *Dinamiche demografiche e prospettive del welfare in Italia: le problematiche*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, n. 1, pp. 295-311.

¹⁸ Depongono in questa direzione, sia pure con argomentazioni differenti, A. TURSI, *Welfare contrattuale e responsabilità sociale dell'impresa*, e G. LUDOVICO, *Il welfare aziendale come risposta ai limiti del welfare state*, entrambi in G. LUDOVICO, M. SQUEGLIA (a cura di), *Il welfare aziendale oggi: il dibattito de iure condendo*, Giuffrè, Milano, 2019, rispettivamente pp. 7-22 e pp. 23-44, nonché M. FERRERA, *Secondo welfare: perché? Una introduzione*, e F. MAINO, *Tra nuovi bisogni e vincoli di bilancio: protagonisti, risorse e innovazione sociale*, entrambi in F. MAINO, M. FERRERA (a cura di), *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia*, Centro Einaudi, Torino, 2013, rispettivamente e pp. 7-16 e pp. 17-48. *Contra*, T. TREU, *op. cit.*, spec. p. 6, e B. CARUSO, *op. cit.*, spec. p. 187, che concordano su come manchino «elementi sufficienti per sostenere l'ipotesi che il *welfare* privato [...] costituirebbe una compensazione o una surroga a un *retrenchment* generale del *welfare* pubblico» (qui T. TREU, p. 6).

¹⁹ M. TIRABOSCHI, *Il welfare aziendale e occupazionale in Italia: una prospettiva di relazioni industriali*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2020, n. 1, pp. 86-102, qui p. 88. Cfr. ID., *Tra due crisi: tendenze di un decennio di contrattazione*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2021, n. 1, pp. 143-172, spec. p. 170, a cui si rinvia anche per il richiamo ad alcune indagini sulla contrattazione, che mostravano l'interesse degli agenti negoziali alla regolazione della materia, già prima di qualsiasi formula di incentivazione economica o fiscale.

²⁰ Per una proposta di mappatura terminologica, v. E. MASSAGLI, S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, *Fare welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, sindacalisti, operatori*, ADAPT Univeristy Press, Bergamo, 2018, spec. pp. 4 ss.

Nel sistema pubblico di sicurezza sociale, «l'eventualità di una variazione dei desideri non potrebbe considerarsi un rischio» alla cui copertura dovrebbe provvedere lo Stato²¹. Diversamente, tale evenienza pare rientrare pienamente nell'ambito di azione delle parti sociali, quale "protezione sociale contrattata": di essa, ci si deve chiedere se e come possa soddisfare efficacemente la domanda di prestazioni diverse da quelle minime garantite dal *Welfare State*, ma non per questo meno essenziali per i lavoratori di oggi.

2. La cd. "Grande Dimissione": l'approdo di cambiamenti irreversibili

Il passaggio dalla tutela dei bisogni al soddisfacimento dei desideri può essere affrontato muovendo dalla recente "Grande Dimissione". Il fenomeno, che si è sovrapposto alla emergenza pandemica e che ne ha accompagnato gli strascichi, si presta, infatti, a essere considerato quale cartina di tornasole di un cambio di prospettiva nel modo di intendere il lavoro e la sua controprestazione, in uno scambio che si arricchisce di elementi nuovi.

In particolare, nel biennio 2021-2022, il mercato del lavoro è stato scosso da una vera e propria esplosione del numero di dimissioni, che ne ha innescato un profondo "rimiscolamento"²². Invero, non si è trattato di un semplice (per quanto notevole) aumento delle cessazioni volontarie, bensì di «una transizione occupazionale "job

²¹ D. GAROFALO, *Rileggendo "Rischio e bisogno nella previdenza sociale" di Francesco Santoro Passarelli*, in *Atti del Seminario in onore di Francesco Santoro Passarelli, Altamura*, 8 giugno 2018, Bollettino dell'Archivio Biblioteca Museo Civico, 2018, n. 59, pp. 45-57, qui p. 47.

²² Alludono al "Reshuffle" del mercato del lavoro – evidenziandone «l'effetto di ricomposizione e trasformazione [conseguente] alle dimissioni, dovute in larga parte alla ricerca di opportunità di impiego più gratificanti» – S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *Great Resignation o Great Reshuffle? Un'analisi giuridico-quantitativa delle transizioni nel mercato del lavoro a seguito delle dimissioni post-Covid in Italia*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2023, nn. 177-178, pp. 197-240, qui p. 199, a cui si attingerà per la trattazione degli esiti della indagine condotta sulle comunicazioni obbligatorie fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al gruppo di ricerca coordinato da S. CIUCCIOVINO.

to job”» che ha mostrato ingenti flussi di prestatori muoversi da un impiego all’altro, presumibilmente «alla ricerca di condizioni lavorative più appaganti, non soltanto dal punto di vista salariale»²³.

Il fenomeno ha conosciuto la sua massima espressione negli Stati Uniti²⁴ – ove è stato etichettato come “*Great Resignation*”²⁵ – ma ha interessato anche l’Europa²⁶, destando un clamore mediatico tale da far immaginare una nuova trasformazione del mondo del lavoro.

Focalizzando l’attenzione sul caso italiano, si può osservare come, dopo il minimo storico raggiunto nel secondo trimestre del 2020²⁷, le dimissioni rassegnate dai lavoratori nel 2021, al netto di fenomeni stagionali, siano state più di 1,9 milioni, con un aumento dell’11,1% rispetto al 2019. L’apice è stato registrato nel 2022, quando le cessazioni volontarie hanno superato le 900 mila unità nel primo semestre (+30,5% rispetto al medesimo periodo nel 2021), per raggiungere la quota di 2,2 milioni a fine dell’anno²⁸.

²³ Così, R. BRUNETTA, M. TIRABOSCHI, *Grande dimissione: fuga dal lavoro o narrazione emotiva? Qualche riflessione su letteratura, dati e tendenze*, in WP ADAPT, 2022, n. 6, qui p. 13.

²⁴ A quel che consta dalle elaborazioni di U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS, *Job opening and Labor Turnover Survey*, 2023, in *www.bls.gov*, addirittura 47 milioni di lavoratori statunitensi hanno volontariamente abbandonato il mercato del lavoro nel 2021.

²⁵ Fra i primi ad adottare l’espressione, B. HOBIJN, “*Great Resignation*” are common during fast recoveries, in *Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter*, 4 aprile 2022 e D.J. FAULDS, P.S. RAJU, *The “Great Resignation” in the US workforce: An interview with Professor Anthony Klotz*, in *Business Horizons*, 10 dicembre 2022, pp. 593-597.

²⁶ Oltre al caso italiano (che si andrà a descrivere), si pensi, per esempio, al noto caso francese, su cui v., anche in chiave comparata, le previsioni di C. BERSON, E. VIVIANO, M. DE PHILIPPIS, *Job-to-job flows and wage dynamics in France and Italy*, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Paper, 2020, n. 563, che hanno, poi, trovato conferma in A. LAGOUGE, L. RAMAJO, V. BARRY, *La France vit-elle une “Grande démission”?*, in *Dares*, 11 ottobre 2022.

²⁷ Appare evidente come l’improvviso calo delle dimissioni nel 2020 (-41,4% rispetto all’anno precedente, registrato da ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, *Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001*, n. 151. Anno 2020, 2021, in *www.ispettorato.gov.it*, spec. p. 32) sia da imputarsi alla situazione di “stallo” del mercato del lavoro emergenziale, disposta dai d.l. nn. 18 del 2020, 34 del 2020 e 104 del 2020.

²⁸ Cfr. S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. p. 200, AA.VV., *Sesto rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. Il valore delle nuove forme del lavoro nelle*

Benché potesse ragionevolmente ipotizzarsi anche un effetto *long-Covid*, per cui si sarebbe trattato di “dimissioni ritardate” a causa dell’incertezza dettata dallo stato di calamità, la portata del fenomeno ha fatto intuire che le motivazioni a esso sottese siano state ben più profonde²⁹.

Inoltre, come cennato, la peculiarità della “*Great Resignation*” italiana risiede nel tasso di rientro nel mercato del lavoro³⁰ a breve termine dei dimissionari. Al riguardo, è stata infatti dimostrata la correlazione fra l’aumento delle cessazioni volontarie e la progressiva crescita delle assunzioni, da cui si è dedotto essere in corso (piuttosto che una “fuga dal lavoro”) un inedito dinamismo dei percorsi professionali³¹.

Se, per un verso, il fenomeno pare potersi associare al disallineamento *post*-pandemico fra le aspettative dei prestatori e l’offerta (non solo economica) nelle organizzazioni³², per l’altro, resta da verificare *in che direzione e per quali ragioni* tali transizioni siano avvenute.

Tuttavia, i dati istituzionali riconducibili alla “Grande Dimissione”³³ – altrove debitamente processati e analizzati, sia rispetto al

aziende, Fondazione Censis, 2023, spec. p. 16, INAPP, *Rapporto INAPP 2023. Lavoro, formazione, welfare. Un percorso di crescita accidentato*, 2023, spec. p. 41.

²⁹ Peralto, il fenomeno non pare rappresentare una conseguenza diretta della pandemia, giacché le dimissioni non sono ascrivibili solamente agli ultimi due anni, mostrando tassi di crescita – sia pure più contenuti – sin dalla crisi finanziaria del 2008. Sul punto, v. J. FULLER, W. KERR, *The Great Resignation didn't start with the pandemic*, in *Harvard Business Review*, 23 marzo 2022, e, con specifico riguardo al contesto italiano, S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. p. 200.

³⁰ Il «tasso di rientro nel mercato del lavoro» (indagato nelle cennate ricerche empiriche) indica la percentuale di lavoratori che, dopo una dimissione, vengono rioccupati con un contratto di impiego dipendente.

³¹ Cfr. R. BRUNETTA, M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, spec. p. 13, S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. Fig. 3, p. 227, e INAPP, *op. cit.*, spec. p. 41 e p. 43, che, osservando l’elevata incidenza dei tassi di rientro a breve termine (entro i 30 giorni successivi alla cessazione), concordano nel ritenere che, presumibilmente, i dimissionari già possedevano un’alternativa lavorativa al momento della cessazione volontaria del proprio rapporto di lavoro.

³² Così, D. PENNEL, *The Great Mismatch*, in *ADAPT International Bulletin*, 2022, n. 1, evocando l’idea di un disallineamento fra lavoratori e imprese, in una fase storica caratterizzata da una forza lavoro «meno motivata e meno propensa a rinunciare al benessere, alla flessibilità e alla autonomia acquisite negli ultimi due anni» (traduzione mia).

³³ V. la nota e l’allegato statistico di MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

totale delle cessazioni volontarie, sia in termini di incidenza sulla composizione degli occupati³⁴ – permettono solamente di tratteggiare *l'identikit* dei dimissionari.

Guardando al volume del fenomeno sul totale delle cessazioni³⁵, è stato ricavato come esso abbia interessato, soprattutto, la componente maschile della forza lavoro, la fascia d'età 15-24 anni, i profili professionali *medium-skilled*, nonché il personale già assunto con contratti a tempo pieno e indeterminato. Simili tendenze sono state ravvisate anche in termini relativi, rapportando le caratteristiche (quantitative e qualitative) dei dimissionari con quelle degli occupati: allo stesso modo, l'incidenza maggiore si è attestata fra i prestatori di sesso maschile, fra giovani e fra le persone in possesso, al più, di un diploma e di un impiego stabile *full-time*.

Quanto alla dimensione di genere durante e oltre la pandemia, si deve, però, sottolineare come siano state le donne ad abbandonare il mercato del lavoro in misura assai più marcata degli uomini³⁶: sia in termini di contratti cessati e non rinnovati, sia – con riferimento a ciò che qui interessa – facendo ricorso alle dimissioni in termini proporzionalmente maggiori rispetto ai colleghi³⁷.

In relazione all'area geografica, l'analisi del materiale documentale ha mostrato che le dimissioni, sul totale delle cessazioni volontarie, si sono concentrate nelle regioni settentrionali, seppur qui l'incidenza sul numero degli occupati sia stata inferiore a quella rilevata nel Centro e nel Mezzogiorno del Paese (complici i noti divari territoriali nei livelli occupazionali fra Nord e Sud³⁸).

SOCIALI, *I rapporti di lavoro nel II trimestre del 2022*, 8 settembre 2022, in *www.lavoro.gov.it*.

³⁴ Si rinvia nuovamente a S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. pp. 202 ss., con particolare attenzione alle avvertenze metodologiche ivi esplicitate (spec. p. 203), nonché alle elaborazioni di INAPP, *op. cit.*, spec. pp. 45 ss.

³⁵ Le evidenze qui brevemente proposte rispecchiano l'andamento delle dimissioni nel 2022, raffrontandolo con quello del 2021.

³⁶ A. HARIDASANI GUPTA, *For the first time in decades, this recession is a "Shecession"*, Institute for Women's Policy Research, 9 maggio 2020.

³⁷ Cfr. A. ZILLI, *Donne che curano: il lavoro delle caregivers in Italia*, in V. FILÌ (a cura di), *Quale sostenibilità per la longevità? Ragionando degli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla società, sul mercato del lavoro e sul welfare*, ADAPT University Press, Bergamo, 2022, pp. 121-134, spec. p. 124.

³⁸ Cfr. il coevo rapporto ISTAT, *Il mercato del lavoro. I trimestre 2022*, 13 settembre

Con riferimento al comparto merceologico di appartenenza, invece, è emerso che i dimissionari sono “fuggiti” principalmente dal settore dei servizi e da quello delle costruzioni (invero, notoriamente caratterizzati da una notevole dinamicità della domanda di lavoro), seguiti, a lunga distanza, da quello dell’industria. Merita un accenno la peculiare situazione della pubblica amministrazione, ove l’abbandono del posto (“fisso”) è rimasto rarissimo, ma più che raddoppiato rispetto al passato³⁹.

Ulteriori informazioni sono state, poi, fornite dalla analisi della relazione intercorrente fra le caratteristiche dei prestatori dimessi e il relativo tasso di rientro nel mercato del lavoro⁴⁰, che si è rivelata idonea a circoscrivere la profilazione dei dimissionari nell’ambito delle sole transizioni occupazionali in senso stretto.

Da questo punto di vista, è stato osservato come la capacità di ricollocazione a breve termine abbia riguardato prettamente gli uomini, la classe d’età compresa fra i 25 e i 54 anni, i laureati, specie se già assunti con contratto di lavoro a tempo pieno. Diversamente, per donne, anziani, profili con bassi livelli di istruzione e con un rapporto *part-time*, il reimpiego è stato assai più lento e farraginoso⁴¹.

Il ritratto così delineato porta a ritenere che la “Grande Dimissione” possieda una dimensione elitaria, riguardando prettamente i lavoratori “forti” e, quindi, anche più facilmente rioccupabili nel mercato. Tale constatazione invita, dunque, a interrogarsi su quali bisogni abbiano spinto una così ingente massa di occupati a lasciare un impiego stabile per ricollocarsi altrove.

2022, in *www.istat.it*.

³⁹ Benché il comparto pubblico risulti ultimo in graduatoria (sia per numero di dimissioni, sia per relativa incidenza sul totale degli occupati), ne è stato ravvisato l’esponentiale aumento delle cessazioni volontarie rispetto al 2019 (+120,5%); a tanto si aggiunga la crescita delle mancate presentazioni degli iscritti ai bandi di concorso e delle rinunce da parte dei vincitori (rilevata da FORMEZ PA, *La selezione di personale per le Pubbliche Amministrazioni. Rapporto Formez PA*, 2022, in *www.formez.it*, spec. pp. 14 ss.), che lascia intuire come la “Grande Dimissione”, al di là dell’etichetta, non sia appannaggio del solo settore privato.

⁴⁰ S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. pp. 207 ss.

⁴¹ La tendenza è confermata nella recentissima Audizione informale alla XI Commissione della Camera di ISTAT, *Esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione salario minimo*, 11 luglio 2023 (in *www.camera.it*).

Al riguardo, non convince – anche in quanto priva di evidenze empiriche⁴² – la tesi secondo cui tali migrazioni occupazionali inseguirebbero solamente le migliori retribuzioni previste in taluni settori contrattuali a discapito di altri. Più verosimilmente, questa estrema dinamicità del mercato del lavoro pare essere ispirata da una frenetica tendenza al miglioramento delle condizioni lavorative *lato sensu*, tradotte, dalle parti sociali, nella qualità dei trattamenti contrattuali complessivi⁴³.

La questione sembra, pertanto, riguardare la capacità satisfattiva delle soluzioni (promosse a livello collettivo e) applicate a livello aziendale, rispetto ai nuovi desideri dei lavoratori, recentemente manifestati e, in prospettiva, destinati a consolidarsi nel tempo. Infatti, se, *oggi*, l'esplosione delle dimissioni pare essersi assestata, si ritiene che, *già domani*, le organizzazioni continueranno a fare i conti con l'ormai compiuto cambio di paradigma nei modi di intendere il lavoro⁴⁴, a cui esse dovranno necessariamente adattarsi, per assicurarsi personale adeguato e fidelizzato sul lungo periodo.

L'occasione di una rivisitazione degli strumenti contrattuali di governo e promozione delle risorse umane non è, quindi, solo propizia, ma indispensabile ad assicurare quella occupazione stabile e di qualità che conviene a tutti gli attori coinvolti: *in primis*, ai lavoratori, ma pure allo Stato, per garantire il benessere sociale; alle imprese, per contrastare la descritta crisi di attrattività; alle rappresentanze, per realizzare la loro *missione* di raccolta e soddisfazione di bisogni e desideri.

3. Il contributo del welfare contrattuale: a) il perimetro

Se la cd. “Grande Dimissione” è, dunque, intesa come punto d'arrivo di trasformazioni già in atto, si può riflettere su come siano cambiati interessi, bisogni e desideri delle persone che lavorano, nonché sulla capacità dei soggetti rappresentativi di appagare queste nuove esigenze, in un quadro radicalmente mutato.

⁴² Infatti, l'unico dato – peraltro, in questo caso, di natura meramente percettiva – ritraibile da INAPP, *op. cit.*, spec. p. 46, è relativo alla bassa incidenza dell'intenzione a dimettersi nella fascia di lavoratori già occupati con redditi lordi annuali medio-alti.

⁴³ S. CIUCCIOVINO, N. CARAVAGGIO, *op. cit.*, spec. pp. 219 ss.

⁴⁴ In questa direzione, F. SEGHEZZI, *Le “grandi dimissioni” sono già finite. Ma la pandemia ha cambiato il lavoro per sempre*, in *Boll. ADAPT*, 2023, n. 30.

Nell'ultima decade, lo strumento su cui le parti sociali hanno profuso il maggiore impegno è, certamente, quello del *welfare* contrattuale⁴⁵, che merita, in primo luogo, di essere definito.

Nel silenzio del legislatore⁴⁶, preoccupatosi – come si dirà a breve – di disciplinarne solamente gli aspetti fiscali, il termine, «atecnico»⁴⁷ e «non prescrittivo sul piano giuridico»⁴⁸, è stato compiutamente indagato dalla dottrina. Gli studiosi hanno provveduto a ricondurvi l'insieme di misure, monetarie e non, dotate di valenza sociale, erogato dai datori ai propri dipendenti in ossequio alle previsioni della «contrattazione, in tutte le [sue] dimensioni e livelli»⁴⁹, che, «limitatamente ai lavoratori impiegati in una determinata azienda e alle loro famiglie, incide sui medesimi bisogni soddisfatti dal sistema di *welfare* obbligatorio, oppure tutela, con prestazioni ulteriori e differenti rispetto a quelle pubbliche, altri bisogni»⁵⁰.

La consacrazione dello strumento è stata veicolata da un favorevole regime fiscale, che il legislatore ha inteso riconoscervi sin dal 2016 (con la L. di Stabilità n. 208/2015), sottraendo alla regola della onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (*ex art. 51, c. 1, D.P.R. n. 917/1986, d'ora in poi T.U.I.R.*⁵¹) i beni, i servizi e le prestazioni⁵² corrisposti ai lavoratori non più solo per via unilaterale (quali obbligazioni a carico del datore proponente), ma finalmente anche in virtù di un

⁴⁵ V. BAVARO, *Sulla prassi e le tendenze delle relazioni industriali decentrate in Italia (a proposito di un'indagine territoriale)*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, n. 1, pp. 13-43, qui p. 32.

⁴⁶ Critico sulla «assenza di una definizione trasversale a tutti gli ambiti dell'ordinamento», M. SQUEGLIA, *L'evoluzione del "nuovo" welfare aziendale tra valutazione oggettiva dei bisogni, regime fiscale incentivante e contribuzione previdenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, n. 1, pp. 103-132, spec. p. 131.

⁴⁷ T. TREU, *Il welfare aziendale: problemi, opportunità, strumenti*, in ID. (a cura di), *Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, vantaggi contributivi e fiscali*, Ipsoa, Milano, 2016, pp. 3-52, qui p. 3.

⁴⁸ G. CANAVESI, *op. cit.*, qui p. 424.

⁴⁹ U. STENDARDI, A.R. MUNNO, *Il welfare contrattuale: un nuovo orizzonte strategico*, in T. TREU (a cura di), *op. ult. cit.*, pp. 145-172, qui p. 145.

⁵⁰ F. OLIVELLI, *op. cit.*, spec. p. 103.

⁵¹ Sul punto, compiutamente, V. FILÌ, *Il reddito imponibile ai fini contributivi*, Giapichelli, Torino, 2010, spec. pp. 52 ss.

⁵² Per il catalogo di beni, servizi e prestazioni fiscalmente agevolate, v. i c. 2 e 3, art. 51, T.U.I.R. Sul punto, si rinvia al successivo § 4.

accordo collettivo, a qualsiasi livello stipulato⁵³. Rovesciando la previgente impostazione, è stato così superato il «dogma della volontarietà»⁵⁴, scommettendo sulla «capacità dei sindacati di negoziare favorevoli condizioni economiche [e di sicurezza sociale] per i lavoratori, attraverso una maggiore convenienza fiscale dei piani definiti all'interno dei contratti collettivi»⁵⁵.

Benché l'azione delle parti sociali in materia di *welfare* fosse germogliata già prima della incentivazione⁵⁶, solo grazie all'impulso fiscale, lo strumento ha potuto fare il suo ingresso «nell'età adulta»⁵⁷, esaltando l'azione delle parti sociali su un «terreno considerato idoneo a sviluppare relazioni industriali di carattere partecipativo, in una stagione politica dove la concessione di spazi all'autonomia collettiva è stata molto misurata e ha potuto trovare in questo ambito un terreno di cauta apertura»⁵⁸.

In tal modo, si è provveduto ad alimentare la tendenza della contrattazione, specie di secondo livello⁵⁹, a veicolare un nuovo patto sociale fra le

⁵³ Sulla formula di incentivazione fiscale, v., fra i primi, E. MASSAGLI, *Le novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva lavoristica*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 598-612, spec. pp. 600 ss., e, più recentemente, C. GAROFALO, *Le politiche per l'occupazione e tra aiuti di Stato e incentivi in una prospettiva multilivello*, Cacucci, Bari, 2021, spec. pp. 204 ss.

⁵⁴ Così, A. TURSI, *Retribuzione, previdenza, welfare: nuove variazioni sul tema*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2019, n. 161, pp. 95-124, qui p. 119, ricordando come, prima della riforma del 2016, l'esclusione – totale o parziale – dal reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, c. 2 e 3, T.U.I.R.) era confinata alle sole misure erogate per via unilaterale e volontaria dai datori di lavoro, venendosi a determinare una («incomprensibile») limitazione» a danno del *welfare* di matrice contrattual-collettiva (così, M. SQUEGLIA, *La previdenza contrattuale nel modello del welfare aziendale "socialmente utile" e della produttività partecipata*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, n. 2, pp. 383-409, qui p. 384).

⁵⁵ A. DONINI, *Corrispettività e libertà individuale nei piani aziendali di welfare*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, n. 3, pp. 517-536, spec. p. 518.

⁵⁶ V. *supra*, § 1, spec. nota 19.

⁵⁷ A. TURSI, *op. ult. cit.*, spec. p. 119.

⁵⁸ S. CIUCCIOVINO, *Il welfare aziendale fra funzione retributiva e funzione previdenziale*, in G. CANAVESI, E. ALES (a cura di), *Welfare negoziale e nuovi bisogni. Tradizione ed emergenza*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, pp. 39-52, qui p. 41.

⁵⁹ Al proposito, B. CARUSO, *Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di gestione del lavoro o neo consumismo?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, n. 1, pp. 369-388, spec. p. 376, individua nel *welfare* contrattuale fiscalmente agevolato uno «strumento propulsivo di riorganizzazione della struttura della

parti rappresentate⁶⁰, con una scommessa (tanto audace, quanto potenzialmente vincente⁶¹), che responsabilizza il sindacato nella *missione* di leggere, progettare e rispondere – collettivamente, ma in modo personalizzato⁶² – «[al]la struttura dei bisogni [e dei desideri] dei singoli, il cui *mix* cambia nel tempo ma la complessità non si riduce»⁶³.

4. (segue) *b) le articolazioni e i valori*

Per cogliere le diverse sfumature assunte dal *welfare* contrattuale, intercettando quanto concretamente offerto dalla «realità giuridica effettuale della contrattazione collettiva»⁶⁴, occorre non limitare la indagine ai beni, servizi e prestazioni previsti dal T.U.I.R., bensì andare oltre, applicando il metodo di ricerca proprio del “diritto delle relazioni industriali”. Si tratta, in particolare, di cogliere «l’insieme delle norme, formali e informali, destinate a regolamentare in termini di sistema i modi di produzione di un determinato Paese e che sono il frutto della

contrattazione [idoneo a favorire le] tendenze al decentramento».

⁶⁰ Invita a una maggiore prudenza A. PERULLI, *La contrattazione collettiva aziendale e il welfare aziendale: caratteristiche e limiti di un modello troppo enfaticizzato*, in G. ZILIO GRANDI, *Stato sociale, lavoro e welfare aziendale ai tempi del Jobs Act*, Università Ca’ Foscari Venezia, Note di ricerca n. 1/2017, pp. 22-26, spec. p. 22, sottolineando come occorra «monitorare un fenomeno che potrebbe stimolare prassi aziendali di impiego di risorse pubbliche senza adeguato controllo, avvallando scambi negoziali privi di reale contropartita per i lavoratori se non quelle consistenti nel mantenimento del posto di lavoro» (qui opportunamente rinviando a D. GOTTARDI, *La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri-regolazione*, in *Lav. dir.*, 2016, n. 4, pp. 877-926).

⁶¹ Nella scommessa a cui si fa riferimento, A. DONINI, *op. cit.*, spec. p. 518, evidenzia come la posta in gioco sia elevata, considerando «il minor flusso di denaro per la fiscalità generale e per le casse previdenziali, [nei termini di un] minor introito per ciò che concerne le imposte sui redditi e i contributi di previdenza, ma anche [come essa possa essere compensata da] altre poste positive, derivanti, per esempio, da un gettito IVA più elevato o da maggiori utili di impresa – imponibili – che possono discendere dagli aumenti di produttività collegati ai piani di *welfare* aziendale».

⁶² Allude a una «personalizzazione collettiva» F. BACCHINI, *op. cit.*, spec. p. 643.

⁶³ I. REGALIA, *Partecipare al sindacato. Forme, modelli, ipotesi di lavoro*, in *Quad. sociologia*, 1987, n. 9, p. 70.

⁶⁴ M. TIRABOSCHI, *Appunti per una ricerca sulla contrattazione collettiva in Italia: il contributo del giurista del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, n. 3, pp. 599-639, qui p. 613.

interrelazione tra Stato, associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori»⁶⁵.

La più recente mappatura del materiale contrattual-collettivo⁶⁶ mostra come le misure di *welfare* ivi previste siano tanto eterogenee, quanto adeguatamente foriere dell'utilità sociale che il legislatore ha inteso assegnarvi attraverso il favore fiscale. Nel tentativo di schematizzare le multiformi previsioni della contrattazione, mitigando, al contempo, l'ormai diffuso rischio della «opacità per confusione»⁶⁷, è possibile identificare tre categorie di prestazioni, a seconda della funzione – sociale, remunerativa, ovvero organizzativa⁶⁸ – che esse perseguono.

1) Nella prima categoria, che si concentra sulla funzione sociale delle misure indagate, rientrano le iniziative che – valorizzando il carattere aperto dell'art. 38, Cost.⁶⁹ – sembrano potersi utilmente collocare quali sussidiarie rispetto al sistema pubblico di protezione sociale. Il riferimento è alle quote di finanziamento dei fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa⁷⁰, nonché ai fondi di

⁶⁵ M. TIRABOSCHI, *Teoria e pratica dei contratti di lavoro*, ADAPT University Press, Bergamo, 2016, spec. p. 33, perpetuando la lezione di L. SPAGNUOLO VIGORITA, *La rivista "Diritto delle relazioni industriali"*, in *Dir. rel. ind.*, 1991, n. 1, pp. 3-4, che già invitava a «ragionare e discutere su argomenti, rispetto ai quali la migliore comprensione giuridica possa riversare effetti apprezzabili in sede applicata».

⁶⁶ Cfr., da ultimo, il Rapporto ADAPT, *La contrattazione collettiva in Italia* (2022), ADAPT University Press, Bergamo, 2023, spec. p. 16 (per la contrattazione nazionale, su cui sia consentito il rinvio anche a M. DE FALCO, *Sviluppi e tendenze del welfare aziendale nella contrattazione nazionale del 2022*, in *Dir. rel. ind.*, 2023, n. 1, pp. 191-199 e p. 173 (per quella aziendale).

⁶⁷ Si attinge qui ad A. ZILLI, *La trasparenza nel lavoro subordinato. Principi e tecniche di tutela*, Pacini, Pisa, 2022, p. 102 (che, a sua volta, richiama l'espressione adottata dalla Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 20), per evidenziare come la varietà di misure di *welfare* contrattuale rischi di offuscare la capacità di apprezzamento da parte dei lavoratori.

⁶⁸ Questo è anche l'inquadramento delle diverse articolazioni dello strumento offerto anche da F. OLIVELLI, *op. cit.*, spec. p. 119.

⁶⁹ V. ancora M. CINELLI, *Pubblico, privato e Costituzione*, cit., p. 402.

⁷⁰ *Contra* A. DONINI, *op. cit.*, p. 526, che, confrontando i secondi pilastri della previdenza e della sanità, vede «[nel]l'assenza di espliciti vincoli di destinazione alla protezione da rischi futuri [delle somme destinate a fondi di assistenza sanitaria integrativa] l'impossibilità di assegnare ad esse struttura previdenziale», così ricavando che, ove previsto, «il versamento al fondo [sanitario] integrerà un diritto contrattuale di natura tributiva».

solidarietà bilaterali previsti per i settori esclusi dalla cassa integrazione guadagni. Si tratta di terreni fertili, in cui l'azione collettiva è germogliata spontaneamente, vuoi per sopperire al crescente divario fra le ultime retribuzioni percepite dai lavoratori e i trattamenti pensionistici goduti in quiescenza⁷¹, vuoi per ampliare il novero delle prestazioni sanitarie oltre il ventaglio dei livelli essenziali garantiti a livello nazionale⁷², vuoi, ancora, per effetto di un esplicito rinvio legale (dapprima, *ex* L. n. 92/2012 e, poi, *ex* D. Lgs. n. 148/2015) teso alla creazione di un sistema privato, sostitutivo di quello pubblico, nei settori scoperti dagli ammortizzatori sociali⁷³.

2) Alla seconda categoria, invece, vanno ascritte quelle misure che – esaltando la dimensione sociale della retribuzione, ritratta dell'art. 36, Cost.⁷⁴ – sviluppano una funzione più marcatamente remunerativa. Nelle insidie della «giungla retributiva»⁷⁵, si individuano, così, i cd. *flexible benefit*, ossia dei veri e propri *budget* a disposizione dei dipendenti, spendibili – direttamente, o tramite conversione dei premi di risultato⁷⁶ – sia in prestazioni a valenza sociale (di cui alla prima categoria)⁷⁷, sia in

⁷¹ M. SQUEGLIA, *La previdenza contrattuale nel modello del welfare*, cit., spec. p. 383.

⁷² V. l'approfondimento contenuto in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Welfare for People. Quinto rapporto su Il welfare aziendale e occupazionale in Italia*, ADAPT University Press, Bergamo, 2022, p. 156 e i rimandi dottrinali ivi operati.

⁷³ Da ultima, C. CARCHIO, *Le prestazioni integrative del reddito. Funzione sociale e sostenibilità finanziaria*, ADAPT University Press, Bergamo, 2023, spec. pp. 120 ss.

⁷⁴ Per tutti, L. ZOPPOLI, *La corrispettività nel contratto di lavoro*, Jovene, Napoli, 1991, spec. p. 331, che ha dedotto, dal requisito della «sufficienza» della retribuzione, il «valore sociale del lavoro» (per l'esistenza libera e dignitosa). Infatti, se la proporzionalità è collegata all'autonomia negoziale, traducendo il valore che i contraenti assegnano alla prestazione lavorativa dedotta nel contratto, la sufficienza prescinde da tale valutazione, costituendo una «obbligazione sociale non corrispettiva da cui deriva un diritto indisponibile e imprescindibile del lavoratore».

⁷⁵ D'obbligo il rinvio a G. GIUGNI, *Aspetti istituzionali della giungla retributiva*, Guida, Napoli, 1979.

⁷⁶ Sul meccanismo di conversione del premio di risultato in strumenti di welfare, v. M. BIASI, *Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, n. 2, pp. 337-372 e, da ultimo, S. MALANDRINI, *Le dinamiche del costo del lavoro, tra decontribuzione dei premi di risultato e piani di welfare aziendale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2022, n. 2, pp. 81-88.

⁷⁷ In questo senso, V. FILÌ, *Il ruolo del welfare privato nel sistema di sicurezza sociale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2022, n. 4, pp. 595-612, spec. p. 611, non esclude «l'ibridismo del

utilità che rispondono a interessi consumistici (*voucher* sostitutivi del servizio mensa, buoni spesa e carburante, abbonamenti per attività ricreative, ecc.)⁷⁸. Rispetto a quest'ultime, nonostante il combinato disposto degli artt. 51 e 100 T.U.I.R. mostri come il legislatore fiscale vi abbia riconosciuto la capacità di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, pare condivisibile la posizione di chi ne ha ravvisato la manifestazione «meno sociale delle forme di *welfare*»⁷⁹ e di chi, pertanto, abbia proposto «una graduazione delle agevolazioni» che favorisca maggiormente le prestazioni con una funzione sociale⁸⁰.

3) In omaggio a una visione olistica del benessere nei contesti di impiego – anche nella sua più ampia accezione di «benessere organizzativo», che trova riparo nell'art. 32, Cost.⁸¹ – è, infine, possibile individuare una terza categoria, tesa ad accogliere le iniziative che consentono ai lavoratori una maggiore flessibilità nell'espletamento della prestazione. Nel novero di tali politiche contrattuali rientrano le soluzioni che, pur non esprimendosi in erogazioni monetarie, siano tese al raggiungimento del miglior equilibrio possibile fra la sfera professionale e quella

sistema di *welfare* aziendale collocato a cavallo tra lavoro e sicurezza sociale ma con una progressiva e tendenziale vocazione a garantire più il benessere dei lavoratori (e dei loro congiunti) che non ad implementarne il reddito».

⁷⁸ Ne sottolinea l'allontanamento da finalità sociali, in favore di scopi prettamente consumistici, A. MATTEI, *Welfare, contrattazione e scambio: regole e prassi*, in *Dir. lav. merc.*, 2018, pp. 59-87, spec. p. 83.

⁷⁹ Così, E. MASSAGLI, *Qualche prima considerazione sul capitolo "lavoro" della legge di bilancio 2023*, in *Boll. ADAPT*, 2023, n. 1, sull'elevazione temporanea della soglia detassata dei *fringe benefit* (per due mesi e senza continuità) a fine 2022. Pare negare la dimensione sociale di tali prestazioni anche M. FORLIVESI, *Welfare contrattuale e retribuzione: interazioni e limiti di una disciplina frammentata*, in *Lav. dir.*, 2020, n. 2, pp. 237-255, qui p. 255, ritraendo nella (auspicata) sufficienza della retribuzione «la garanzia affinché si sviluppi un sistema di *welfare* contrattuale realmente integrativo e modulato sui bisogni sociali del lavoratore».

⁸⁰ V. FILÌ, *op. ult. cit.*, p. 612. Nella medesima direzione, F. OLIVELLI, *op. cit.*, p. 124, che già proponeva una agevolazione «maggiore per quelle misure che incidono sui bisogni socialmente rilevanti o sull'adeguatezza della prestazione obbligatoria [e] minore per le altre eterogenee misure [che] che hanno minor meritevolezza sociale».

⁸¹ S. BUOSO, *Definire e qualificare il benessere organizzativo*, in *Dir. sic. lav.*, 2019, 1, pp. 23-36, qui p. 26, definisce il concetto di «benessere organizzativo [come l'insieme di azioni] volte al miglioramento congiunto di "salute e sicurezza"». Cfr. F. MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona*, Giuffrè, Milano, 2014, spec. p. 160.

privata delle persone che lavorano (come nel caso della implementazione dei permessi a sostegno della genitorialità o della cura, dei congedi formativi e delle disposizioni migliorative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), oppure orientate al miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di impiego⁸², anche nell'ottica di instaurare virtuose collaborazioni fra lavoratori⁸³.

La ricostruzione qui operata porta a ritenere che il *welfare* contrattuale, nelle tre varianti indicate, rappresenti il mezzo ideale per arricchire la protezione sociale⁸⁴, il trattamento economico complessivo⁸⁵ e, nondimeno, il benessere⁸⁶ di coloro che se ne possono avvalere⁸⁷. Sul

⁸² Con specifico riguardo alle iniziative a garanzia delle pari opportunità, v. per tutti A. ZILLI, *Di genere precario. La questione del lavoro delle donne di fronte, e oltre, la pandemia Covid 19*, in *Arg. dir. lav.*, 2020, pp. 1345-1362, spec. p. 1359.

⁸³ Si pensi, per esempio, al meccanismo della cessione volontaria di ferie e permessi fra lavoratori, su cui v. R. VOZA, *La cessione dei riposi e delle ferie secondo l'art. 24 del d.lgs. n. 151/2015*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2016 e, per alcune considerazioni utili al ragionamento qui condotto, M. DALLA SEGA, S. SPATTINI, *Ruolo della contrattazione collettiva nel ricorso al welfare aziendale per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza Covid-19*, in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI (a cura di), *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, Volume V, ADAPT University Press, 2020, pp. 126-145, spec. p. 135.

⁸⁴ Ampiamente, E. PAVOLINI, U. ASCOLI, *The dark side of the moon: il ruolo del welfare fiscale nel sistema di protezione sociale italiano*, in *Pol. soc.*, 2019, n. 1, pp. 23-46.

⁸⁵ T. TREU, *Introduzione* cit., spec. p. 13, richiamando implicitamente la distinzione fra trattamento economico «minimo» e «complessivo» suggellata dall'Accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 9 marzo 2018 (cd. "Patto della fabbrica"). Si coglie, in tal modo, l'associazione del *welfare* contrattuale alla «dimensione sociale della retribuzione» operata da M. TIRABOSCHI, *Tra due crisi* cit., qui p. 172.

⁸⁶ Questa prospettiva è stata ampiamente coltivata da W. CHIAROMONTE, M.L. VALLAURI, *Trasformazioni dello Stato sociale ed ascesa del welfare aziendale. L'esperienza italiana*, in ID. (a cura di), *Modelli ed esperienze di welfare aziendale*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 7-48, spec. pp. 20 ss., nonché da C. MURENA, *Welfare aziendale e fidelizzazione dei lavoratori*, in *Lav. dir. Eur.*, 2020, n. 3, pp. 1-29, spec. p. 21.

⁸⁷ Al riguardo, non mancano, però, annotazioni critiche, soprattutto in ordine al possibile aumento delle disuguaglianze fra *insiders* e *outsiders* del mercato del lavoro e fra occupati di settori produttivi diversi. Infatti, come opportunamente evidenziato da D. GAROFALO, *I diritti sociali nella bufera della pandemia*, in WP ADAPT, 2023, n. 5, spec. p. 12, il *welfare* contrattuale segue le dinamiche della contrattazione nelle diversità delle aziende e dei territori, esacerbando il «rischio di segmentazione nell'offerta di servizi del *welfare* con ampliamento delle disuguaglianze se non nei redditi almeno nei

punto, giova precisare come – quantomeno per le prime due categorie di prestazioni – si tratti di previsioni contrattuali, che costituiscono di diritti esigibili del prestatore⁸⁸, ove destinatario del contratto collettivo che ne disponga la fruibilità⁸⁹.

5. (segue) c) *l'impatto sui destinatari*

Si debbono ora verificare gli effetti che, concretamente, il *welfare* contrattuale produce in capo ai destinatari – ossia, *in primis*, i prestatori, ma pure le imprese – nell'ottica di comprenderne il rilievo assunto nella attuale dinamicità del mercato e dei rapporti di lavoro.

La tensione che si coglie è verso una formula in grado di «contribuire positivamente non solo alla produttività dell'azienda e al benessere dei lavoratori, ma anche al clima delle relazioni di lavoro e all'efficienza complessiva del sistema»⁹⁰.

Per quanto concerne il personale, si è già dato conto di come lo strumento si riveli idoneo a migliorarne le condizioni di impiego, sia in termini di maggiore sicurezza sociale, sia in ragione dell'«incremento indiretto [purché solo immediato] del potere di acquisto della retribuzione corrispettivo»⁹¹. Altresì, le ricerche empiriche che hanno inteso

tenori di vita dei lavoratori» e, per questa via, «contraddicendo [lo] scopo della solidarietà sociale che dovrebbe, al contrario, giustificare sempre un trattamento fiscale fortemente vantaggioso» (qui S. GIUBBONI, *The social partners and the Welfare State in Italy: challenges and opportunities*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2019, n. 388, spec. p. 11).

⁸⁸ A. PERULLI, *op. cit.*, spec. p. 24.

⁸⁹ Seppur rimesse, nella fase genetica, all'iniziativa spontanea dell'autonomia collettiva, le prestazioni di *welfare* contrattuale – una volta previste, ovvero una volta che il lavoratore opti per la soluzione (come per le adesioni ai fondi di previdenza complementare) – ampliano la posizione debitoria del datore. Sul punto, v. D. GOTTARDI, *Ragionando di scambi tra retribuzione variabile e servizi di welfare*, in D. GOTTARDI, M. PERUZZI (a cura di), *Differenziali retributivi di genere e contrattazione collettiva*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 59-73, spec. p. 67.

⁹⁰ Così, efficacemente, T. TREU, *Introduzione cit.*, spec. p. 6.

⁹¹ F. BACCHINI, *op. cit.*, qui p. 644. Tuttavia, l'integrazione della citazione è parsa necessaria, dal momento in cui, in dottrina, non sono mancate voci critiche sul punto, che, ponendo l'accento sul minore o mancato assoggettamento a imposizione

misurare i risultati raggiunti attraverso la implementazione del *welfare* contrattuale⁹² hanno confermato gli effetti positivi che questo è in grado di generare sul benessere individuale e collettivo dei lavoratori.

Sul versante datoriale, invece, i vantaggi si manifestano in una duplice (e convergente) direzione. Le imprese possono, infatti, sfruttare lo strumento tanto quale politica latamente “remunerativa”, tale da contenere le voci di spesa sul costo del lavoro grazie alle connesse agevolazioni⁹³, quanto come leva organizzativa per la efficiente gestione delle risorse umane⁹⁴, capace, per questa via, di migliorare le *performance* aziendali in termini di produttività⁹⁵.

Vieppiù, alcune recenti indagini hanno dimostrato la correlazione fra le dinamiche occupazionali delle organizzazioni e la attivazione di iniziative di *welfare* contrattuale, accertandone le capacità di fidelizzazione della forza lavoro⁹⁶. Simili tendenze sono state osservate anche con

contributiva delle misure di *welfare*, hanno rilevato gli effetti penalizzanti per il lavoratore nel lungo periodo (cfr. D. GOTTARDI, *op. ult. cit.*, spec. p. 67).

⁹² Per una ricognizione di tali indagini, sia consentito il rinvio a M. DE FALCO, *La diffusione del welfare aziendale nella (e oltre la) “grande dimissione”*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2023, n. 4, pp. 1140-1150.

⁹³ Infatti, oltre alla esclusione dal reddito da lavoro dipendente, la disciplina fiscale in materia di *welfare* contrattuale ne prevede anche la – totale o parziale – deducibilità dal reddito di impresa.

⁹⁴ B. CARUSO, *Recenti sviluppi*, cit., spec. p. 378.

⁹⁵ Volendo richiamare il poc’anzi citato “Patto della fabbrica”, è interessante notare come le parti firmatarie abbiano rinvenuto «[nel]lo sviluppo del *welfare* contrattuale [...] un terreno di crescita del benessere organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un *miglioramento complessivo della produttività* e delle condizioni di lavoro» (p. 9, corsivo mio). Se, inizialmente, il contributo all’incremento della produttività poteva dirsi «possibile, ma incerto» (così, L. BORDOGNA, *L’accordo Confindustria-sindacati del 9 marzo 2018 su relazioni industriali e contrattazione collettiva*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2019, n. 161, pp. 37-57, qui p. 47), questo, oggi, è pienamente confermato dalle analisi sui bilanci delle imprese (cfr., per esempio, AA.VV., *Welfare Index PMI. Rapporto 2022*, Generali, 2022, spec. pp. 84 ss., ove è stata approfondita la relazione fra lo sviluppo del *welfare* contrattuale e indici quali “fatturato per addetto” e “margine operativo lordo per addetto”).

⁹⁶ Tale impostazione – già approfondita, a livello concettuale, da C. MURENA, *op. cit.*, spec. p. 9 – ha trovato riscontro empirico sia in A. MATTEI, *Innovazione e rapporti di lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, n. 4, pp. 1001-1023, spec. p. 1003, sia nella reportistica raccolta in M. DE FALCO, *op. ult. cit.*, pp. 1146 ss.

riguardo alla attrattività delle imprese verso i giovani e i nuovi potenziali lavoratori, nonché con riguardo ai tassi di partecipazione femminile, specie nei ruoli apicali e di responsabilità⁹⁷.

Dal quadro delineato, sembra potersi ricavare che la crisi della *attraction* e della *retention* messa in luce dalla “Grande Dimissione” possa essere efficacemente affrontata con seri investimenti – da parte delle imprese e, a monte, delle parti sociali – sul *welfare* contrattuale, che, così, potrebbe compiere la sua definitiva evoluzione. Nato (e fiscalmente agevolato) come strumento a supporto del *Welfare State*, esso potrebbe divenire una leva per attrarre e trattenere le (ora più che mai, preziose) risorse umane, «contribuendo a fornire risposte strutturali e durature ai nuovi bisogni [e desideri dei prestatori] in un mercato del lavoro oggi profondamente mutato»⁹⁸.

6. Osservazioni conclusive e appunti per una nuova ricerca

Muovendo dalle interazioni fra *welfare* pubblico e *welfare* privato (§ 1), il ragionamento qui condotto ha indagato l'idoneità delle soluzioni di matrice contrattual-collettiva al soddisfacimento dei nuovi bisogni dei lavoratori, emersi nelle recenti transizioni occupazionali⁹⁹.

In questo percorso di ricerca, si è ritenuto che la “Grande Dimissione” ben potesse riassumere in sé un cambiamento (invero, già in atto da tempo, ma divenuto) oramai irreversibile (§ 2), che induce a considerare elementi nuovi nelle relazioni di lavoro. Di qui, si è inteso approfondire l'istituto del *welfare* contrattuale: dapprima, fornendone un inquadramento generale, circa il suo perimetro (§ 3) e le plurime articolazioni (§ 4), e, successivamente, verificandone l'impatto sui destinatari, in termini di capacità satisfattiva delle diverse esigenze (§ 5).

⁹⁷ Sia consentito rinviare ancora a M. DE FALCO, *op. ult. cit.*, spec. p. 1148.

⁹⁸ M. TIRABOSCHI, *Il welfare aziendale e occupazionale*, cit., p. 102.

⁹⁹ D'altronde, lo studio dei *transitional labour markets* impone «la riconfigurazione dei diritti sociali in una struttura per cerchi concentrici» (così, L. CASANO, *Contributo all'analisi giuridica dei mercati transizionali del lavoro*, ADAPT University Press, Bergamo, 2020, spec. p. 104), per cui si è ritenuto di dover muovere dal tratto più esterno (riguardante i diritti universali dei cittadini) a quello più interno (riconducibile, a parere di chi scrive, alle prestazioni di *welfare* contrattuale riconosciute ai lavoratori).

Gli esiti sin qui ottenuti permettono, speculativamente, di avallare l'idea secondo cui la (sempre maggiore¹⁰⁰) diffusione nei contesti di impiego dello strumento possa assurgere a «manifestazione ulteriore dell'arricchimento dello scambio proprio del rapporto di lavoro, in senso sociale, in quanto lo correla a bisogni individuali e collettivi del lavoratore sviluppatisi nella moderna società in forme nuove»¹⁰¹. Alla luce degli effetti positivi del *welfare* contrattuale – tanto sui livelli di sicurezza sociale e di benessere dei prestatori che ne possono beneficiare, quanto sul loro trattamento economico complessivo – se ne può, quindi, dedurre l'inserimento nelle rinnovate logiche sinallagmatiche del contratto individuale di lavoro¹⁰², attribuendo a quest'ultimo quel «contenuto assicurativo»¹⁰³ rispetto a bisogni e desideri di cui, oggi, le persone sembrano andare alla ricerca.

Tuttavia, sul piano pratico, le indagini richiamate non sembrano ancora sufficienti per una compiuta verifica della ipotesi formulata, la quale abbisogna di un approfondimento sul «valore» dello strumento, nella convinzione che «i valori non siano semplicemente desideri, ma i desideri che [i promotori e i destinatari di un determinato strumento] considerano meritevoli di soddisfacimento»¹⁰⁴. Ricostruire la «concezione del *desiderabile*, esplicita o implicita, distintiva di ogni individuo, che ne influenza l'azione con la selezione fra modi, mezzi e fini

¹⁰⁰ Sia consentito il rinvio a M. DE FALCO, *La diffusione del welfare aziendale*. cit., spec. p. 1141.

¹⁰¹ T. TREU, *Introduzione*, cit., spec. p. 31. In termini simili, rileggendo la funzione del contratto (individuale e collettivo) di lavoro alla luce delle mutate dinamiche che governano le relazioni di impiego, M. TIRABOSCHI, *Il welfare aziendale e occupazionale*, cit., qui p. 96, ritiene che «il punto di ricaduta non può che essere allora il complessivo ripensamento, tramite appunto la leva del *welfare*, dello scambio contrattuale posto a fondamento del paradigma economico e sociale del lavoro».

¹⁰² Allude a una «corrispettività sociale» M. FORLIVESI, *op. cit.*, qui p. 239.

¹⁰³ Accedendo alla formulazione di P. ICHINO, *Il giustificato motivo oggettivo del licenziamento e il contenuto assicurativo del contratto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, n. 4, pp. 545-559, spec. p. 549, e, ampiamente, ID., *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2005, n. 40, spec. p. 5.

¹⁰⁴ C. KLUCKHOHN, *Values and value orientations in the theory of action: an exploration in definition and classification*, in T. PARSON, E. SHILS (a cura di), *Towards a general theory of action*, Harvard University Press, 1951, pp. 388-433, qui p. 389 (traduzione mia).

disponibili»¹⁰⁵ permetterebbe, infatti, di ricavare «dalla soggettività della valutazione le condizioni per la sua validità universale»¹⁰⁶.

La indagine empirica nel contesto della “Grande Dimissione” non si presenta, però, agevole.

L’analisi degli imponenti flussi delle comunicazioni obbligatorie, che mostrano cessazioni e assunzioni, pare inidonea allo scopo, in quanto essa consente solo di conoscere il settore di provenienza e di nuovo impiego dei dimissionari, attraverso il codice di identificazione dell’attività economica (cd. codice Ateco). In ragione del principio della libertà sindacale, non si può inferire dalla modulistica né quale sia il contratto collettivo effettivamente applicato, né le ragioni di tale scelta. Pertanto, anche riuscendo a dipanare l’intricata matassa delle comunicazioni, non si capirebbe se gli strumenti di *welfare* contrattuale abbiano un peso specifico nella ricerca di una nuova occupazione.

Certamente, tale approccio alla questione potrebbe rivelarsi utile in una preliminare fase di individuazione dei settori “da” o “verso cui” i lavoratori hanno deciso di migrare, ma, forse, non gioverebbe ad altro.

In alternativa, ci si potrebbe riferire al codice alfanumerico che individua il contratto collettivo in concreto applicato, quale criterio induttivo – sia pure, anche in questo caso, approssimativo – di apprezzamento della qualità dei trattamenti complessivi ivi regolati. Appurando la crescita o la diminuzione dei tassi di applicazione dei contratti collettivi nel periodo considerato, potrebbe, infatti, darsi evidenza del legame – qui ipotizzato – fra il *welfare* contrattuale e i nuovi desideri dei lavoratori. Sicché, ove i contratti collettivi, che risulteranno in crescita nella platea dei destinatari, fossero quelli con maggiore attenzione allo strumento, se ne potrebbe ricavare il valore che le parti (sociali e del rapporto) hanno inteso assegnarvi e, pertanto, l’attrattività generata dalle previsioni negoziali¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Questa è la definizione di «valore» offerta da C. KLUCKHOHN, *op. cit.*, spec. p. 389 (traduzione mia).

¹⁰⁶ H. JOAS, *The genesis of values*, The University of Chicago, 2001, qui p. 22 (traduzione mia).

¹⁰⁷ Le medesime considerazioni potrebbero essere svolte, *a contrario*, sui contratti collettivi il cui tasso di applicazione si sia ridimensionato.

Vagliata la varietà delle soluzioni accolte nella prassi contrattuale in materia di *welfare*, questa attività consentirebbe, altresì, di verificare quali misure mostrino la più elevata capacità satisfattiva. In tal senso, la maggiore frequenza di alcuni istituti, rispetto ad altri, nei contratti collettivi con tassi di applicazione in crescita, permetterebbe di classificare le misure di *welfare* e di misurarne la idoneità a soddisfare i desideri dei destinatari, financo nell'ottica di «facilitare l'efficiente scambio di *best practices* derivanti da esperienze condotte a livello nazionale, locale e aziendale»¹⁰⁸.

Si tratta anche qui di una schedatura imponente, che sarebbe, purtroppo, manchevole della relevantissima attività negoziale di secondo livello, ove trovano posto le soluzioni di *welfare* più dettagliate e maggiormente aderenti al contesto lavorativo di riferimento. Lo studio dei contratti aziendali o territoriali, i quali, per ragioni di prossimità, si rivelano i più adatti a individuare misure capaci di soddisfare i desideri delle parti, può svolgersi solo a campione, individuando linee di tendenza non generalizzabili. Auspicabilmente, le metodologie proposte, per avere migliore esito, potrebbero integrarsi, andando a offrire ai protagonisti delle relazioni industriali e di lavoro elementi utili per valutare il valore dello strumento e per orientarne le scelte future.

Nell'immediato, si ritiene che la tecnica più efficace risieda nella adozione di meccanismi partecipativi, attraverso cui i lavoratori possano esaudire i propri desideri del tempo presente. La sintesi di tali istanze potrà trovare posto nelle soluzioni contrattuali, con un approccio *bottom-up*, che consente di partire dal concreto e, cioè, da quei nuovi bisogni che, talvolta, non trovano soddisfazione negli accordi negoziali.

¹⁰⁸ In questa direzione, M. BIAGI, *Cambiare le relazioni industriali. Considerazioni a margine del Rapporto del Gruppo di Alto Livello sulle relazioni industriali e il cambiamento nella Unione Europea*, Collana ADAPT, 2002, n. 5, spec. p. 18.

Dal bisogno materiale al bisogno esistenziale nei postulati costituzionali

ANTONIO FEDERICI*

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. *I bisogni esistenziali nella dimensione individuale e collettiva* – 3. *La socializzazione del danno biologico quale nuova chiave di lettura del sistema previdenziale/assistenziale* – 4. *Dalla socializzazione del danno biologico alla costruzione del bisogno esistenziale* – 5. *Dal danno esistenziale al bisogno esistenziale* – 6. *L'inquadramento dei bisogni esistenziali negli art. 2 e 3 c. 2 Cost.* – 7. *Specularità delle categorie del danno e del bisogno nei postulati costituzionali* – 8. *I nuovi bisogni nella società senza lavoro* – 9. *Conclusioni*.

1. Introduzione

Con la sempre maggiore attenzione che la società riserva all'uomo come entità multidimensionale si è dato corpo alla emersione di nuovi bisogni non tradizionalmente espressivi delle esigenze di vita tipizzate nell'art. 38 Cost., che l'ordinamento ha dovuto considerare (ed in parte prendere in carico) in quanto meritevoli di tutela sociale perché finalizzati allo svolgimento e sviluppo della personalità umana.

Il riferimento è al compendio di interessi immateriali riguardanti la sfera esistenziale dell'individuo, di cui sono espressivi, ad esempio, il bisogno di serenità, di non soffrire, di svago, di socializzazione, di edonismo, di felicità e molti altri che garantiscono una adeguata qualità della vita,

Si tratta di interessi che, in sé considerati, non si prestano a costituire il contenuto di posizioni meritevoli di protezione, ma lo divengono se inerenti ad un diritto fondamentale, quale, ad es., quello alla salute, la libertà, l'identità, la cultura ecc.

In un tale quadro la Costituzione, se fornisce rilevanza agli interessi enunciati, specularmente li considera rilevanti nel complessivo

* *Docente a contratto Unicamillus, Università Medica Internazionale di Roma.*

programma di garanzia del benessere della persona; riportato nell'ordinamento sociale, ciò comporta l'aggiunta ad un sistema, nel quale campeggia la tradizionale nozione di bisogno materiale, di altri bisogni aventi diversa matrice in quanto relativi ad interessi non materiali.

Un tale ricondizionamento può incidere sul sistema di protezione sociale in due modi: o perché crea nuovi bisogni o perché modifica quelli già protetti.

In entrambi i casi il problema dell'interprete è quello di definire la natura di tutte quelle prestazioni sociali che, in funzione perequativa di posizioni asimmetriche, svolgono il compito di colmare uno svantaggio non riducibile alla sola diminuzione della capacità reddituale, ma più propriamente afferente alla sfera esistenziale della persona.

Lo scopo di rendere la posizione di chi è svantaggiato simile a quella di chi non lo è tradizionalmente è stato raggiunto facendo riferimento ad un elemento di indole patrimoniale (la capacità lavorativa o di guadagno); i nuovi bisogni impongono invece una diversa prospettiva, cioè quella della personalità morale dell'individuo, che, in quanto proiettata al godimento della vita nel suo complesso, assume la capacità esistenziale come un *a-priori*.

Si dà così corso, nel quadro sostanziale dell'art. 3, c. 2, Cost., ad una ricomposizione di posizioni che vengono prese in considerazione non solo e non tanto perché provocano disuguaglianze sotto il profilo sociale, ma soprattutto perché incidono su aspetti morali determinando un disequilibrio nel vivere umano.

Questa evoluzione della nozione di *bisogno* in senso a-patrimoniale è sintomo della centralità nel sistema di protezione sociale del principio di pari opportunità, per il quale devono essere garantite a tutti uguali possibilità di espressione e sviluppo della personalità a prescindere dalle condizioni economiche, perché la tutela della persona umana è concepita per soccorrere in ogni situazione possibile, anche quando l'interesse protetto è quello della dignitosa qualità della vita: il *bisogno esistenziale* è espressione del *benessere* della persona, che si realizza quando il soggetto ha come aspettativa il *vivere* o *sopravvivere* con libertà, dignità e senza ostacoli o limitazioni sociali.

Ciò premesso, il presente contributo vuole essere l'occasione per individuare nel sistema di sicurezza sociale eventuali spazi che consentano al c.d. *bisogno esistenziale* di ricevere un riconoscimento a livello

categoriale¹; verifica che oggi tanto più si impone, se si tiene conto delle linee di evoluzione del sistema di sicurezza sociale, in particolare per gli interventi normativi che hanno introdotto strumenti del tutto inconsueti per il nostro ordinamento (ad es., v. reddito di cittadinanza), i quali, oltre a condividere della categoria il fondamento, contribuiscono alla sua stabilizzazione.

Il contributo, dunque, oltre ad una ricognizione dell'originaria idea e verifica della immanenza nel sistema costituzionale del bisogno *esistenziale* nella sua dimensione previdenziale ed assistenziale, rappresenta l'occasione per una rivisitazione del medesimo bisogno esaminato nella sua dimensione universalistica alla luce della riqualificazione degli interventi di protezione sociale.

2. I bisogni esistenziali nella dimensione individuale e collettiva

La nozione di *bisogno* che emerge dall'art. 38 Cost., già per come postulata nella norma costituzionale e nelle altre disposizioni della Carta fondamentale in cui assume rilievo, è una categoria aperta che, oltre ai bisogni presunti (tipizzati), consente in maniera dinamica di individuare, in un catalogo de-tipizzato, altri bisogni oltre quelli nominati da soddisfare con mezzi di protezione sociale.

Dietro la nozione vi è tutto un retroterra di elaborazione di pensiero che si può addirittura far risalire alla visione solidaristica della comunità

¹ Si tratta di un argomento del quale qualche anno fa ho avuto modo di interessarmi con due interventi: il primo nell'ambito di una monografia in cui, nel ricostruire il complesso percorso che ha portato alla socializzazione del danno biologico, ho ipotizzato possibili scenari di sviluppo, come appunto quello della confluenza nel sistema di tutela sociale di bisogni immateriali oltre la sfera biologica e della salute, cioè riconducibili alla più generale sfera *esistenziale* dell'individuo; il secondo è stato occasionato dal commento ad una trilogia di sentenze del Consiglio di Stato in cui alle indennità risarcitorie degli enti previdenziali è riconosciuta "... una funzione compensativa per colmare una situazione oggettiva ed ontologica di svantaggio non riducibile alla sola diminuzione della capacità reddituale, ma qualificata ulteriormente ed in maniera determinante dalla sua incidenza sulla sfera esistenziale della persona" (V. rispettivamente A. FEDERICI, *Il danno biologico nel sistema previdenziale*, Giuffrè, Milano, 2009, *passim*, ma in particolare p. 267 ss.; A. FEDERICI, *La rilevanza del bisogno esistenziale nell'art. 38 Cost.*, in *Riv. giur. lav.*, 2016, II, p. 422 ss.).

propria dei primi cristiani, che così intendevano il loro vivere in società: “... stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, **secondo il bisogno di ciascuno**”².

Anche se con diversa base ideologica³, il medesimo modello ha trovato nuovo sostegno con l'avvento della rivoluzione industriale ed è stato assunto (spesso in una visione utopica della società) come matrice nella costruzione di sistemi sociali a noi più prossimi: il tutto può essere portato a sintesi con il brocardo secondo cui **ognuno componente della comunità produce secondo le sue capacità e consuma secondo i propri bisogni**⁴.

Nella comune visione utopistica della società, il punto di saldatura tra i due sistemi ideologici⁵ si ritrova nel comune principio secondo cui il sistema di mutualità sociale può funzionare solo se universale, cioè solo se la protezione copre ogni momento e ogni aspetto della vita dell'individuo, garantendogli la sicurezza indipendentemente dai mezzi a sua disposizione⁶.

Oggi il vivere individuale nei contesti plurali è caratterizzato da interazioni sociali che trovano svolgimento nelle strutture intermedie virtuali⁷, come, ad es., i *social network*, le piattaforme digitali ecc., dove la persona nelle sue interazioni sociali opera in una grandezza multidimensionale *sui generis* da cui emergono *status* e bisogni non declinabili nelle consuete categorie giuridiche.

² Atti degli apostoli, 4, 45,

³ Il principio della solidarietà è sostituito con quello della uguaglianza proporzionale.

⁴ Principio elaborato, nella corrente del socialismo utopico, dal filosofo francese L.J.J. Blanc sulla base di un'idea di un altro filosofo francese (E.G. Morelli) e sviluppato successivamente da Marx, che ne fu il massimo divulgatore (v. K. MARX, *La critica del programma di Gotha*, 1891, trad. it. G. SGRÒ, Massari editore, Bolsena, 2008).

⁵ Il primo di matrice cristiana fondato sul principio della solidarietà, il secondo di matrice socialista fondato sul principio della uguaglianza proporzionale,

⁶ Quelli che il singolo ha e mette in comune, quelli che non il singolo non ha, ma di cui ha bisogno e li riceve dalla comunità.

⁷ Per un quadro d'insieme v. F. BASSANINI, T. TREU, G. VITTADINI (a cura di), *Una società di persone? I corpi intermedi nella società di oggi e di domani*, Il Mulino, Bologna, 2021, *passim*; per quanto di interesse si segnala in particolare il contributo di M. DAU, *Corpi intermedi virtuali*.

In questa nuova situazione anche l'art. 38 Cost. ha subito una riqualificazione nei fini: la norma non vive nella sua aseità, ma, per assolvere pienamente alla sua funzione, interagisce con altri principi e norme costituzionali con cui finisce per avere un naturale collegamento.

Primi tra tutti gli artt. 2 (di cui l'art. 38 Cost. è trasposizione del principio di solidarietà), e 3, c. 2, Cost. (di cui l'art. 38 Cost. è criterio attuativo)⁸, che legittimano il legislatore al riconoscimento di un complesso variegato di prestazioni non direttamente riconducibili alla capacità reddituale o legate esclusivamente alla perdita del reddito.

In secondo luogo gli artt. 32 e 41, c. 2, Cost., la cui consequenzialità con l'art. 38 Cost. determina un quadro costituzionale nel quale tutte le misure di protezione sociale sono funzionali alla realizzazione del benessere della persona ed alla tutela della sua libertà e dignità.

Bisogna prendere atto che questo sviluppo ha portato ad un sistema nel quale, alla tradizionale nozione di bisogno materiale, si aggiunge la rilevanza del bisogno immateriale (qui definito come "bisogno esistenziale", ma che può essere rappresentato semanticamente in altri modi senza che ciò ne muti la sostanza)⁹.

Il ricondizionamento del sistema comporta la necessità, da una parte, di rivisitare la natura di tutte quelle prestazioni previdenziali ed assistenziali alle quali non si può riconoscere una funzione remunerativa¹⁰, e, dall'altra, la necessità di configurare istituti di protezione nuovi con prestazioni che coprono interessi che per loro natura trascendono la realizzazione di meri bisogni materiali.

In entrambi i casi la condizione dell'individuo è qualificata in maniera determinante dalla incidenza degli strumenti di protezione sulla sfera immateriale (*recte*, esistenziale) della persona.

La qualificazione in termini a-reddituali di tali prestazioni trova sostegno nella necessità di emendare uno stato di bisogno per chi, trovandosi in una situazione di svantaggio, deve raggiungere una parità sociale

⁸ Cfr. M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2018, p. 42.

⁹ Che trova la sua prima e più evidente espressione nella socializzazione del danno biologico.

¹⁰ In quanto svolgono una funzione compensativa per colmare una situazione oggettiva ed ontologica di svantaggio non riducibile alla sola diminuzione della capacità reddituale.

e/o morale nello svolgimento della sua personalità nella vita individuale e nelle formazioni intermedie.

Si dà così corso, nel quadro sostanziale dell'art. 3, c. 2, Cost., ad una ricomposizione di posizioni asimmetriche, che vengono prese in considerazione perché provocano disuguaglianze sotto il profilo sociale e allo stesso tempo condizionano gli aspetti esistenziali della vita interessati da una situazione ontologica di svantaggio.

Questa evoluzione della nozione di *bisogno* in senso a-patrimoniale è segno della progressione del sistema di protezione sociale verso la sua vocazione universalistica, perché tende alla tutela della persona umana in ogni situazione possibile, anche di *bisogno esistenziale* di *benessere* della persona, che si realizza anche quando il soggetto ha come aspettativa il solo incremento dello stato di felicità o la sola riduzione dello stato di sofferenza.

3. La socializzazione del danno biologico quale nuova chiave di lettura del sistema previdenziale/assistenziale

La cd. dematerializzazione del bisogno ufficialmente è stata canalizzata nell'art. 38 Cost. dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con l'inclusione del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione sociale.

Con l'apporto di tale normativa si ufficializza il processo di cognizione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita richiamate dalla disposizione costituzionale non solo con riferimento allo stato di bisogno apprezzabile in termini patrimoniali (perdita totale o parziale della capacità di produrre reddito), ma anche alle attività realizzatrici della personalità umana che non hanno valenza patrimoniale.

Con la socializzazione del danno biologico, avvenuta nell'ambito settoriale delle lesioni e infermità ad eziologia lavorativa regolato dal d.P.R. n. 1124/1965, si lega organicamente l'art. 41, comma 2, Cost., al complessivo sistema previdenziale, dando rilevanza, nel programma di globale liberazione dal bisogno, insieme al bene salute, anche ai valori della libertà e dignità, che, pur se ivi contestualizzati in maniera settoriale, si prestano ad una applicazione estensiva nel complessivo ordinamento di protezione sociale.

Sebbene si debba intendere da subito che l'art. 41 e l'art. 38 Cost., pur nel loro collegamento, svolgono una diversa funzione rispetto alla liberazione dell'individuo dallo stato di bisogno¹¹, proprio per tale sua differenziale funzione si riconosce all'art. 41, 2° co., Cost. una valenza *sui generis* nell'ordinamento previdenziale e, più in generale, nel sistema della sicurezza sociale¹².

Di tale funzione la socializzazione del danno biologico rappresenta il dato positivo che consente di esaminare la nozione di bisogno postulata dall'art. 38 Cost. in una prospettiva aperta ad altre disposizioni e di verificare se l'ordinamento, nella sua evoluzione, fornisce una dogmatica più ampia dello *status* che in chiave sociale ne deriva, atteso che la categoria del danno biologico si presta ad essere ricostruita in termini di condizione esistenziale più che di stato di salute in sé¹³.

Più in particolare, nella elaborazione della nozione previdenziale di danno biologico emerge il bene salute come specifica categoria del pregiudizio esistenziale, poiché le misure di tutela e sostegno previste sono preordinate a garantire alle persone strumenti necessari per ristabilire condizioni di vita rispettose della dignità umana e non solo – ovvero, non tanto – di riparazione del danno alla salute¹⁴.

¹¹ Perché l'art. 41 Cost. è norma di prevenzione mentre l'art. 38 Cost. è norma di sostegno, così come chiaramente evidenziato dalla più accreditata interpretazione dottrinale: "... la tutela del lavoratore dai rischi professionali è una funzione complessa che risulta dal concorso di varie funzioni elementari ... la prevenzione rispetto ai rischi ... l'indennizzo rispetto al danno" (M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022, 531).

¹² La tesi trova sostegno nella dottrina, per la quale nell'art. 41 Cost. «la libertà è da intendere anche quale libertà dallo stato di bisogno»: così L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 46, nota 99.

¹³ Cosa ancora più evidente, in una visione allargata alle altre prestazioni assistenziali in cui ha rilevanza, nell'indennità di accompagnamento (*ex* l. n. 118 del 1970 e n. 18 del 1980) o nell'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni (*ex* l. n. 210 del 1992).

¹⁴ In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui la indennità di accompagnamento, pur nella cornice di uno stato invalidante apprezzabile sotto il profilo medico-legale, è concessa per l'incidenza globale di tale stato sulla estrinsecazione della personalità nei bisogni individuali e nello svolgimento di un livello minimo di vita sociale e di relazione causa la impossibilità di compiere gli atti del vivere quotidiano. In dottrina v. G. LEDDA, M. BRUNO, *La nuova invalidità civile*, Buffetti, Roma, 1998, p. 83.

Nella fattispecie considerata il *bisogno* che integra il presupposto per la tutela non è quello connesso alla condizione di inabilità al lavoro (*bisogno materiale*), bensì la situazione di *bisogno immateriale* che discende direttamente dallo svolgimento della personalità umana attraverso le attività realizzatrici nella sfera esistenziale (fare a-reddituale della persona).

Lo stato di bisogno preso in considerazione, dunque, è quello determinato dagli impedimenti a svolgere la propria personalità nella dinamica relazionale, ossia nella vita individuale e di relazione, fornendo rilievo centrale al profilo dinamico-funzionale: "... il bisogno cui rispondere non attiene più alla capacità di produrre reddito o utilità patrimoniali, ma alla diversa attitudine ad esprimere, in relazione ad un dato stato di salute, la propria personalità nella dinamica della vita individuale e relazionale"¹⁵.

Un sistema che si presta ad essere declinato con il principio della solidarietà - e non risponde se non sussidiariamente ad esigenze di corrispettività - subisce una duplice conformazione: la prima derivante da una considerazione complessiva dell'art. 38 Cost. come norma unitaria che, con la mediazione dei principi costituzionali di cui all'art. 2 e all'art. 3, c. 2, Cost., informa l'ordinamento al modello della sicurezza sociale e, solo dopo aver assunto questa nuova connotazione, lo specifica in assistenza e previdenza nei limiti prefigurati dell'inquadramento entro il perimetro dei principi e del sistema della sicurezza sociale; la seconda, logicamente e giuridicamente presupposta, che informa il sistema all'art. 3, 2° co., Cost. e lo rapporta al fondamentale principio di solidarietà sotteso a quello di uguaglianza sostanziale¹⁶.

Questa tesi apre il sistema ad un allargamento del campo prospettico: con la indifferenziazione dei fattori genetici dello stato di bisogno e la differenziazione delle modalità di attuazione della tutela, dall'ambito strettamente previdenziale consente di passare a quello più generale della sicurezza sociale.

¹⁵ A. ANDREONI, *Disabilità (voce)*, Dig. IV, Sez. Comm., Utet, Torino, 1992, p. 270 ss.

¹⁶ V., per tutti, M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Diritto della sicurezza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 12 ss.

4. *Dalla socializzazione del danno biologico alla costruzione del “bisogno esistenziale”*

La rilevazione dei bisogni all'interno dei principi di solidarietà sociale e uguaglianza sostanziale comporta una riqualificazione della nozione di bisogno nell'art. 38 Cost., con una proiezione della persona nella sua vita relazionale e biologica senza alcuna ricaduta sul patrimonio (di cui la socializzazione del danno biologico, come detto, è l'esempio più tangibile della rilevanza riconosciuta dall'ordinamento al bisogno immateriale nel sistema costitutivo della sicurezza sociale).

La lettura con la lente dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3, c. 2, Cost. consente all'art. 38 Cost. di porsi come norma di tutela sociale con una nozione di *bisogno* orientata a rispondere alle esigenze più generali della persona umana in tutte le situazioni soggettive costituzionalmente rilevanti¹⁷, avendo come unico riferimento la capacità della persona a svolgere la propria personalità nella vita individuale e nei rapporti intersoggettivi¹⁸.

In questo senso la giurisprudenza, nell'individuare nuovi bisogni rilevanti ex art. 38 Cost., è andata oltre la mera ottica del bisogno economico e si è posta nella più ampia visuale dei bisogni nascenti dalla impossibilità del soggetto di svolgere - o dalla maggiore difficoltà a svolgere - indifferentemente tutte le attività realizzatrici della persona in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti.

L'inclusione nel sistema costituzionale di bisogni ontologicamente diversi da quelli tradizionalmente codificati nell'art. 38 Cost. è operazione in sé non impossibile perché l'ordinamento di protezione sociale è sorto, prima, e si è sviluppato ed è evoluto, poi, con una predisposizione genetica alla codificazione dei bisogni esistenziali: i “*mezzi necessari per vivere*” e i “*mezzi adeguati alle esigenze di vita*” cui fa riferimento l'art. 38 Cost. sono concetti in sé neutri, che possono fornire rappresentazione sia allo stato di *bisogno materiale* generato dalla perdita o

¹⁷ Cfr. G. LUDOVICO, *Il danno biologico negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali (prima e dopo il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38)*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2004, p. 159.

¹⁸ Cfr. S. PALMIERI, *Breve nota in tema d'indennizzo per lesione da vaccinazione obbligatoria antipolio*, in *Riv. avv. Stato*, 1998, I, p. 8.

riduzione dell'attitudine al guadagno legata alla capacità lavorativa (generica e specifica), sia altre situazioni di bisogno non strettamente legate ad aspetti patrimoniali, perché esso riguarda tutte le misure inquadrabili nel programma costituzionale di valorizzazione della persona, cui è funzionale il sistema più compiuto di sicurezza sociale, cioè quello che il legislatore ha ricavato dall'art. 38 Cost., ma perimetrandolo tra le esigenze di solidarietà sociale e le esigenze di uguaglianza sostanziale postulate dagli art. 2 e 3 Cost.¹⁹.

5. Dal danno esistenziale al bisogno esistenziale

Nella analisi della evoluzione ordinamentale la progressione della nozione di *bisogno* apprezzabile nel sistema di sicurezza sociale è speculare a quella della nozione di *danno* nel sistema di responsabilità civile, al cui interno ha trovato riconoscimento il danno esistenziale, inteso quale pregiudizio al fare a-reddituale della persona indipendentemente dalle ripercussioni sulla sfera biopsichica²⁰.

Determinandosi un parallelismo di diretta proporzionalità tra danni e bisogni c.d. trasversali, alla aliquota di incremento dell'area del danno nell'ordinamento civile (per la lesione di interessi di rango costituzionale comportanti scelte di vita diverse da quelle volute - il c.d. danno esistenziale)²¹ corrisponde un incremento dell'aliquota del bisogno nell'area della sicurezza sociale per la impossibilità della persona di svolgere le speculari attività realizzatrici della personalità umana: se in corrispondenza di pregiudizi agli aspetti determinanti dell'esistenza umana

¹⁹ Il *bisogno esistenziale* così rilevato trova implicito riconoscimento in quella giurisprudenza che in tempi passati si è occupata della c.d. invalidità etica, dove oggi, oltre la tradizionale invalidità psichica, è stata fatta rientrare, ad es., quella conseguente ad infezione da Hiv (v. Cass. 9 luglio 2002, n. 9960, in *Or. giur. lav.*, 2002, I, 647), che in sé non comporta incapacità lavorativa ma scadimento della qualità della vita (Cass. 9 marzo 1992, n. 2821, in *Or. giur. lav.*, 1992, 494; conf. Cass. 24 giugno 1986, n. 4219, *Rep. Foro it.*, 1986, voce Previdenza sociale, n. 948; Cass. 14 ottobre 1983, n. 6017, *Rep. Foro it.*, 1983, voce Previdenza sociale, n. 561).

²⁰ Per tutti vedi P. CENDON, P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, 2003, Giuffrè, Milano, *passim*, ma p. 31 ss.

²¹ Corte cost. 11 giugno 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201.

si pone il diritto alla riparazione, in corrispondenza di bisogni essenziali ricadenti nella medesima area si pone l'aspettativa dell'individuo di un intervento perequativo di tipo sociale²².

Si tratta di situazioni di bisogno di cui il pregiudizio esistenziale rappresenta l'archetipo: se, ad es., costituisce danno esistenziale la cd. vacanza rovinata, parallelamente si postula un bisogno insopprimibile dell'uomo di fare vacanze; stesso principio vale per la partecipazione ad eventi culturali, spettacoli, gare sportive ecc.²³

In tutti questi casi, se il soggetto non ha mezzi propri o sufficienti per provvedere da sé, con la socializzazione del bisogno lo Stato dovrebbe eliminare la barriera economica e consentire, ad es., di andare allo stadio anche a chi non può acquistare il biglietto, di fare sport anche a chi non può pagare la retta alla società sportiva ecc. (es. di diritto allo svago nella fruizione del tempo libero).

Lo strumento utilizzato per soddisfare questi bisogni o, meglio, i piccoli *benefit* con cui si fa fronte a questi stati di bisogno in genere è quello dei *bonus*, variamente previsti in diverse situazioni apprezzate come meritevoli di tutela in favore di soggetti con capacità reddituale assente o ridotta²⁴.

Non è il cd. "tutto gratis", ma l'effetto della affrancazione dalla sua indole edonistica di interessi che, pur sorgendo nella condizione di ozio, totale o parziale, della persona, si sviluppano come strumento di realizzazione della persona umana.

²² Un esempio può rendere chiaro il concetto: se un soggetto non andrà in vacanza per fatto colpevole del terzo avrà diritto al risarcimento del danno da cd. vacanza rovinata; chi invece non può permettersi con risorse proprie di andare in vacanza, potrà esprimere comunque il relativo bisogno ed aspirare alla sua realizzazione in termini di aspettativa sociale.

²³ A volte queste esigenze trovano realizzazione nel cd. *welfare aziendale*, con analoghe prestazioni concesse unilateralmente dal datore di lavoro a titolo di *benefits* o negoziate nell'ambito degli accordi aziendali, in genere quale quota -indiretta di retribuzione.

²⁴ Condizione economica accertata con il metodo della indicizzazione, espressivo di una situazione di bisogno effettivo e non presunto: la misurazione in base alla capacità reddituale complessiva consente di accertare il bisogno in concreto e non in via presuntiva. Il riferimento è all'indicatore di situazione economica e all'indicatore di situazione economica equivalente, costituenti "criteri unificati di valutazione ... da valere per tutti i soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (d.lgs. n. 109 del 1998)" (M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, cit., 157).

Si può prendere ad esempio il *bonus vacanze*²⁵, misura funzionale al rilancio del turismo, ma finalizzata a garantire a chi non può permettersela una prestazione che non è essenziale in sé, ma lo diventa nel programma pubblicistico di riportare il soggetto in condizione di indigenza nella possibilità di soddisfare bisogni effimeri alla stessa stregua del soggetto che possiede risorse proprie per poter soddisfare la medesima esigenza (l'edonismo che realizza benessere socialmente apprezzabile).

In questo modo il bisogno esistenziale, inquadrato nell'art. 38 Cost., assume una collocazione concentrica negli artt. 2 e 3 Cost. in quanto strumento funzionale al benessere globale della persona da realizzare in una situazione di svantaggio non riducibile alla sola materialità dell'interesse protetto e alla mancanza o diminuzione della capacità reddituale, ma qualificata ulteriormente ed in maniera determinante dalla sua incidenza sulla sfera esistenziale della persona.

In questo quadro la ricomposizione di posizioni asimmetriche viene presa in considerazione non solo e non tanto perché esse provocano disuguaglianze sotto il profilo sociale (che è un effetto indiretto), ma anche e soprattutto perché incidono sugli aspetti esistenziali della persona umana considerati come meritevoli di tutela dal sistema di sicurezza sociale, che si attua con prestazioni dirette alla protezione dell'individuo nella sua proiezione dinamico-relazionale²⁶.

È per questo che ad attività apparentemente effimere e di natura edonistica si riconosce un ruolo essenziale nel programma di realizzazione della persona, per questa ragione non confinabili a privilegio di una limitata schiera di cittadini; ne è esempio proprio la vacanza (di cui si è detto), che, pur essendo innegabilmente occasione di divertimento, è anche strumento di svolgimento della personalità in quanto funzionale al miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo, alla crescita culturale, allo sviluppo della rete di relazioni interpersonali, alla conoscenza ecc.

²⁵ Art. 176, d.l. n. 34 del 2020 e disposizioni successive.

²⁶ A. FEDERICI, *Il danno biologico nel sistema previdenziale*, cit., p. 239 ss.; A. ANDREONI, *Disabilità (voce)*, cit., p. 297.

6. *L'inquadramento dei bisogni esistenziali negli art. 2 e 3 c. 2 Cost.*

Partendo da queste premesse, si può sostenere senza timore di essere smentiti che il concetto di *bisogno esistenziale* trova la sua legittimazione negli art. 2 e 3 Cost., ma all'interno dei rispettivi principi di solidarietà ed uguaglianza sostanziale assume diversa rilevanza.

Nella prima norma l'esigenza di tutela del *bisogno sociale* a matrice *esistenziale* si pone in relazione ad una funzione di garanzia, nella seconda, invece, in relazione ad una funzione di promozione.

Nel primo caso, infatti, la situazione tutelata è un *prius* preformato e preesistente rispetto cui l'ordinamento conforma l'intervento costituente "adempimento dei doveri di solidarietà atti a garantire l'esercizio dei diritti inviolabili sia nella via individuale che in quella sociale", in una sequenza che non è dissimile da quella generale del connubio diritto-dovere.

È solo nella seconda norma che l'ordinamento, prescindendo da detta sequenza, crea la posizione soggettiva e la corrispondente misura di tutela, perché definisce rispetto a cosa ed in che modo si deve operare per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Dunque, la nozione di *bisogno sociale*, che si fonda e si regge sul combinato disposto degli art. 2 e 3, 2° co., Cost., nasce dalla esigenza di solidarietà sociale, ma si sviluppa nel campo elettivo della uguaglianza sostanziale, perché si realizza e si completa interamente entro tale ultima norma, rispetto cui l'intervento del legislatore trova specificazione nella cornice dell'art. 38 Cost.

Si tratta in sostanza di una situazione di bisogno la cui sussistenza e la cui rilevanza non possono che essere valutate alla stregua dei parametri definiti dall'art. 38 Cost. quale compiuta specificazione del programma di tutela della persona contenuto nell'art. 3, 2° co., Cost., in un coacervo di esigenze di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e solidarietà sociale (art. 2 Cost.) dal cui concorso nasce il più compiuto sistema di tutela dei diritti sociali²⁷.

²⁷ Cfr. F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, 69 ss.

Rispetto alla tutela sociale del *bisogno esistenziale* la sua attrazione nell'area dell'art. 38 Cost. fornisce rilevanza alle condizioni materiali ed immateriali di bisogno nell'ordine sociale, che, se non emendate, non consentono all'individuo di esprimersi da uomo libero ed eguale nell'ordine esistenziale, con pari o quantomeno simili opportunità nel progetto di sviluppo della sua personalità.

Per riprendere una espressione della Corte di cassazione, se il danno esistenziale è il "pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"²⁸, nel binomio *danno-bisogno*, l'equivalenza pone la nozione di *bisogno* sulla stessa linea del *danno*, rapportandolo ad un pregiudizio dinamico-relazionale che, pur non correlato alla lesione del bene salute, nondimeno può essere generatore di una situazione di indigenza (non materiale, non biologica, ma esistenziale) allorché, incidendo sulla qualità della vita, ne determini uno scadimento fino alla soglia di rilevanza del *bisogno* (impedimento allo svolgimento della personalità e necessità di supportare il soggetto nello sviluppo della sua personalità).

Pertanto, come per il danno biologico si è fatto ricorso ai doveri di solidarietà sociale per garantire lo svolgimento della personalità e al principio di uguaglianza per rendere i cittadini tutti liberi ed eguali nel programma di sviluppo della persona umana, emendabile sia con il ricorso al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) sia con il ricorso alla uguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co., Cost.), vi sono ipotesi in cui, indipendentemente dal danno biologico o in concorso con esso, la incapacità del soggetto di obiettivare la sua esistenza impedisce il pieno ed integrale sviluppo della sua personalità nella vita individuale ed in quella di relazione.

Alla rilevanza del *bisogno esistenziale* segue la via del riconoscimento al soggetto di un corredo complementare di tutele ex art. 38 Cost. proprio in considerazione del fatto che un medesimo evento può produrre un danno, ed essere generatore di bisogno per tale sola ragione, ma può anche generare uno stato di indigenza esistenziale cui

²⁸ Cass. S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro it.*, I, 2006, p. 1344 e p. 2334.

l'ordinamento pone ugualmente riparo attraverso interventi di solidarietà sociale finalizzati alla garanzia della uguaglianza sostanziale.

Il fatto è che il bisogno socialmente rilevante può derivare, ad es., dalla lesione della integrità psicofisica ed essere un bisogno esistenziale perché incidente, in tutto o in parte, sugli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico; il bisogno, però, può crearsi anche solo in corrispondenza della lesione della sola integrità esistenziale ed incidere per la stessa ragione sulla qualità della vita pur senza aver comportato un pregiudizio alla salute.

La particolarità di questa soluzione è data dallo scrutinio dell'art. 38 Cost. con l'ausilio degli artt. 2 e 3 Cost. sulla base del principio della solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di quello della uguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co., Cost.) sulla cui concentricità non bisogna fornire altra dimostrazione oltre quanto già si è illustrato.

Con la mediazione dei detti principi costituzionali, l'art. 38 Cost. viene inglobato nel fondamentale dovere di rispetto della libertà e dignità della persona, perché la tutela della libertà e dignità della persona si completa per mezzo del dovere inderogabile di solidarietà ed uguaglianza sostanziale; viceversa, una tutela per mezzo della solidarietà sociale e dell'uguaglianza materiale non esiste se non è presupposto il rispetto della dignità e libertà dell'individuo.

Come la dottrina ha colto un *continuum* tra l'art. 32 e l'art. 38 Cost. per la socializzazione del danno biologico²⁹, così è possibile postulare una relazione della nozione di *bisogno sociale* nel collegamento di derivazione dell'art. 38 Cost. dagli artt. 2 e 3 Cost.; sicché la individuazione dei valori umani su cui indirizzare l'intervento di tutela non è data dall'art. 38 Cost., ma direttamente dall'art. 2 Cost.

L'art. 38 Cost., nella sua poliedrica strutturazione, non è più concepito come una specificazione del principio di uguaglianza, bensì, in quanto concorre alla sua attuazione, assume le vesti di un tassello della impalcatura della più ampia e presupposta esigenza di tutela della dignità e libertà della persona, di cui il principio di solidarietà, come quello di uguaglianza sostanziale, è corollario.

Il danno biologico e il danno esistenziale, entrambi contenuti nella più generale categoriale del danno non patrimoniale (in quanto "Danno

²⁹ G. LUDOVICO, *Il danno biologico negli infortuni sul lavoro*, cit., p. 157.

esistenziale e danno biologico riguardano il medesimo genere di conseguenze dannose³⁰), derivanti dalla violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, sono il coacervo di tutti quei pregiudizi che, incidendo sulla personalità umana, ostacolano le attività realizzatrici della persona e si manifesta sotto una duplice veste³¹:

Il parallelismo tra danno biologico e danno esistenziale, così come è posto nel sistema della responsabilità civile, si pone anche in quello della sicurezza sociale, perché, come per il danno biologico, anche per il danno esistenziale il danno risarcibile è quello che si estrinseca come conseguenza³², mentre in entrambe le ipotesi il bisogno sociale sorge in corrispondenza dell'evento³³ e può essere emendato anche solo nell'ambito della sicurezza sociale³⁴.

La dottrina ha colto nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha portato alla costruzione della tutela previdenziale del danno biologico³⁵ "... un ripensamento della nozione di *bisogno*, il quale, dapprima inteso nella sua accezione puramente materialistica, viene ora ad essere individuato nelle più generali esigenze della persona umana"³⁶.

³⁰ P. CENDON, P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, cit., 72.

³¹ Da una parte «vanno prese in considerazione le attività che la vittima svolgeva e non potrà più effettuare, oppure a cui potrà dedicarsi – sul piano quantitativo ovvero qualitativo – in maniera più limitata; dall'altra parte, va tenuto conto di quelle occupazioni, gravose sul piano personale, che il danneggiato deve affrontare suo malgrado: finendo le stesse per limitarlo sul piano dell'espressione della propria personalità, sia perché spiacevoli in sé, sia perché riduttive dei margini di tempo a propria disposizione» (P. CENDON, P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, cit., 46 s.).

³² V. Cass. 12 giugno 2006, n. 13546.

³³ Un fatto pregiudizievole della sfera privata che confluisce nel sistema previdenziale non si impone come evento generatore di danno, ma, al contrario, viene preso in considerazione come evento generatore di bisogno (secondo la nozione che si ricava dall'art. 38 Cost.) (F. SANTORO PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, p. 177 ss.).

³⁴ V. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La responsabilità civile. Strutture e funzioni*, Giappichelli, Torino, 2004, 108 ss.

³⁵ C. cost. 15 febbraio 1991, n. 87, in *Foro it.*, 1991, I, p. 1664; C. cost. 18 luglio 1991, n. 356, *ivi*, I, p. 3291; C. cost. 27 dicembre 1991, n. 485, *ivi*, 1993, I, p. 72.

³⁶ M. PEDRAZZOLI (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza*, cit., p. 159.

Può ritenersi che questa diversa nozione di bisogno rinvenibile in una lettura progressiva degli artt. 2 e 32 Cost., da una parte, e degli artt. 3, 2° co., e 38 Cost., dall'altra, è riscontrabile in molti altri luoghi normativi in cui, senza che sia stato conclamato il fine, il danno biologico e la codificazione del *bisogno* esistenziale hanno trovato considerazione nel sistema di protezione sociale (v. l. n. 210/1992).

Il passaggio obbligato non può che essere la presa d'atto di una profusa opera di socializzazione generale del danno laddove esso in concreto si trasforma in una condizione di *bisogno sociale* patrimoniale, biologico ed esistenziale, rispetto ai quali opera senza una selettività preformata il principio della totale socializzazione del *bisogno*.

Una tale conclusione legittima l'interprete a ritenere che l'ordinamento, nella sua intrinseca logica, segue una progressione che, dalla socializzazione del danno patrimoniale, prima, e del danno biologico, poi, si dirige verso un più estensivo processo di socializzazione del danno, fino a modificare la struttura del danno nella struttura tipica del *bisogno* tutelato dal sistema di sicurezza sociale.

Una tale opzione ermeneutica apre il sistema ad una protezione potenzialmente integrale della persona all'interno della sicurezza sociale perché consente di ricomprendere nell'area della tutela sociale nuovi *bisogni* in corrispondenza dell'emergere di nuove figure di pregiudizio, come nel passato è stato per il danno biologico e come nel presente è per il danno esistenziale, portando ad estensione, di fronte ad un evento obiettivo unico (di cui è predicabile il carattere della oggettività) quel passaggio dalla nozione di *bisogno oggettivo* (o presunto) a quella di *bisogno soggettivo* (o effettivo) su cui la dottrina ha riconosciuto la fondatezza del sistema³⁷, così ponendo l'esigenza di tutela della persona umana e non quella dell'ordine sociale come fine ultimo cui tende l'ordinamento.

L'evoluzione del sistema, con la sua progressione verso una dematerializzazione del risarcimento sul versante del danno, sembra ridisegnare un parallelo effetto sulla nozione di *bisogno* in ambito assistenziale e previdenziale, ovvero di sicurezza sociale.

³⁷ M. PERSIANI, *Rischio e bisogno nella crisi della previdenza sociale*, in AIDLASS, Atti delle giornate di studio di Rimini, 28-29 aprile 1984, Giuffrè, Milano, 1984, p. 3 ss.

Il primo passo già trova riconoscimento positivo nel descritto percorso della socializzazione del danno biologico; il secondo passaggio è quello successivo della tutela sociale del *bisogno esistenziale* quando la modificazione delle condizioni di vita impediscono il pieno sviluppo della personalità umana: così il processo di socializzazione del danno segue inevitabilmente l'evoluzione della società ed impone al legislatore una riconsiderazione continua della nozione di *bisogno*, che, evidentemente, non è un dogma e, come tale, necessita di essere adeguata alle esigenze mutevoli della persona umana di cui è servente la categoria.

L'evoluzione della nozione di *bisogno* in senso a-patrimoniale trova riscontro anche nel rilievo riconosciuto alla promozione di misure di sostegno della persona nel fine vita, fase in cui emerge la "... esigenza di tutelare la persona umana in ogni situazione possibile (art. 3, co. 2, Cost.), sia quando lotta per vivere, sia quando aspira a morire serenamente, passando dal semplice diritto alla salute al più ampio diritto ad una dignitosa qualità di vita nelle varie fasi della vita terminale della sua malattia"³⁸.

Una tale esigenza trova espressione nell'ambito dello strumento più evoluto di sicurezza realizzato dal nostro ordinamento, cioè il servizio universale di assistenza sanitaria (l. 833/1978)³⁹.

La particolarità della fattispecie è data dal fatto che, non solo la somministrazione gratuita dei farmaci non inseriti nel prontuario del ssn (aspetto economico), ma anche l'accesso alle cure sperimentali (aspetto non economico) in genere è stato giustificato proprio in ragione della loro idoneità a rispondere ai bisogni esistenziali della persona, a prescindere da ogni valutazione di ordine patrimoniale, in quanto la prestazione sanitaria assentita non necessariamente deve essere finalizzata alla guarigione del malato, ma può essere giustificata anche dalla sola esigenza di assicurare la riduzione delle sofferenze, "... in modo che tutela della salute ed emancipazione dalla indigenza perdono ogni aggancio a situazioni contingibili, quali sono quelle economiche ..." ⁴⁰ e volgono essenzialmente a soddisfare una situazione di *bisogno* che è

³⁸ A. FEDERICI, *La tutela cautelare*, in AA. VV., *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa* (a cura di Cendon P.), Utet, Torino, 2005, p. 176.

³⁹ Per tutti, M. PERSIANI, *op. cit.*

⁴⁰ A. FEDERICI, *La tutela cautelare*, cit., p. 176.

apprezzabile, se non esclusivamente quantomeno prioritariamente, in termini esistenziali per la garanzia di una dignitosa qualità della vita allorquando la compromessa condizione di salute ne provochi un notevole ed irreversibile scadimento⁴¹.

7. Specularità delle categorie del danno e del bisogno nei postulati costituzionali

La giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel suo epocale intervento con le sentenze cd. di San Martino⁴², riorganizzando a livello categoriale la materia, ha affermato il principio della bipolarità del danno (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), negando autonomia ad altre voci di pregiudizio (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno psichico, danno edonistico ecc.), senza però negarle perché, pur non trovando più ristoro singolarmente, oggi vengono riparate con la loro unificazione nella unica categoria del danno non patrimoniale.

Questo riordino sistematico è stato possibile perché la Suprema corte aveva comunque codificato precedentemente il danno esistenziale e lo aveva considerato nel quadro della lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità: "... per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito ... provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ... attraverso ... scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso"⁴³.

Dopo questo complessivo intervento delle Sezioni Unite due coordinate possono essere allo stato assunte come certe: il danno esistenziale non è stato espunto dall'ordinamento, dunque è riconosciuto come una tipologia di danno ex art. 2059 c.c.; la sua portata operativa si inquadra nel contesto degli

⁴¹ Trib. Venezia 4 marzo 2002, in *Giur. merito*, p. 747; Tar Puglia 22 ottobre 2002, n. 5300, in *Ragiusan*, 2003, p. 229; Trib. Trani 29 marzo 1999, in *Foro it.*, 1999, I, p. 3396.

⁴² Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 29672, in *Riv. giur. lav.*, 2009, II, p. 74.

⁴³ Cass. S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, cit.

interessi costituzionalmente protetti (artt. 2 e 3 Cost.).

Il danno esistenziale, pur semanticamente rinominato in maniera indifferenziata come danno non patrimoniale e riportato come quota di tale tipologia di danno, necessariamente è un suo costituente in quanto come categoria generale ed autonoma il danno non patrimoniale non vive di una nozione propria, ma, appunto perché necessariamente *pluristrutturato*, è definito per via derivata dai suoi componenti strutturali (il danno biologico, il danno morale e, appunto, il danno esistenziale), ciascuno esprimente un diverso ordine di valori, poi riassunti, per somma o per sintesi, in un'unica categoria per essere epurati, in sede di risarcimento del danno, dalle reciproche intersezioni e sovrapposizioni.

La risultante, in questa prima approssimazione, è che la recente evoluzione della giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale ha collegato il *danno esistenziale* alla fattispecie quale sua voce costitutiva: la struttura complessa ed articolata della generale categoria del *danno non patrimoniale*, lungi dal poter negare rilievo a ciò che il *danno esistenziale* costituisce (anche perché non lo recepisce solo come figura descrittiva, ma ne ingloba il contenuto), ha comunque comportato una riqualificazione della relativa nozione, intesa come compromissione delle attività realizzatrici della persona conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti diversi da quello della salute: è questa la definizione più aderente al dettato costituzionale, poiché è la quota che si rinviene nel recepimento incidentale operato dalla Corte costituzionale⁴⁴:

Detto questo, la configurazione di una categoria generale conglobata di *danno non patrimoniale* non fa venire meno il rilievo sostanziale del *danno esistenziale*, che, invece di essere risarcito come tale, sarà risarcito come *danno non patrimoniale* in forma semplice, quando ne sia l'unico elemento strutturale, o in forma composita, quando concorra con altre voci di strutturazione del danno.

Quello che la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in effetti ha posto è l'aver spostato l'angolo di visuale dal danno al risarcimento, ponendosi, dopo aver modulato in senso restrittivo la nozione di danno esistenziale, sulle coordinate del principio della tutela integrale e del divieto di duplicazione del risarcimento.

⁴⁴ V. Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, *Foro it.*, 2003, I, 2201.

Qui non si vuole giudicare la fondatezza o meno di tale soluzione, quanto piuttosto accertare e verificare il grado di resistenza che il sistema di sicurezza sociale oppone ad una tale riconfigurazione del *danno esistenziale* nel processo di valorizzazione del *bisogno esistenziale*, di cui la variante nella versione del danno è il presupposto.

Restando cristallizzata la immanenza nell'ordinamento dei valori che la nozione di danno esistenziale esprime, i medesimi valori assumono rilevanza come bisogni esistenziali nella loro trasposizione nel sistema di sicurezza sociale.

L'area del *danno* non patrimoniale, nel cui ambito il danno esistenziale in termini astratti può porsi indifferentemente come voce strutturale o come figura descrittiva, definisce in parallelo l'area del *bisogno* non patrimoniale, entro cui le istanze di tipo esistenziale costituiscono il fattore conformativo.

La personalità umana quale categoria ontologica è il postulato di tutto l'ordinamento, ma quando se ne definisce giuridicamente lo svolgimento il legislatore la deve rappresentare nel duplice contesto della protezione (art. 2 Cost.: danno-tutela) e della promozione (art. 3, co. 2, Cost.: bisogno-sostegno), valorizzandone, nel primo come nel secondo caso, gli aspetti dinamico-relazionali.

Il livello della protezione è consequenziale al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e con ciò può esaurire il suo scopo; quello della promozione trova, invece, nella esigenza di sviluppo della personalità umana il suo fine (art. 3, 2 co., Cost.).

Dunque, l'art. 2 Cost. contiene in sé il criterio selettivo per definire l'area di incidenza e di rilievo del danno non patrimoniale: limitando la tutela ai soli interessi costituzionalmente protetti, lo definisce come "... il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica"⁴⁵; ma correlativamente è anche il supposto per il riconoscimento di rilevanza al *bisogno non patrimoniale*, anch'esso determinato dal pregiudizio ad interessi costituzionalmente protetti inerenti alla persona ed aventi rilievo *non economico*, con la sola differenza che il sistema di protezione non opera più a sostegno del mero svolgimento della personalità umana (art. 2 Cost.), bensì in posizione funzionale rispetto alla promozione del suo sviluppo (art. 3, co. 2, Cost.).

⁴⁵ Cass. S. U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

Allora l'alterazione della dimensione esistenziale della persona, quella fondata sugli interessi non patrimoniali a rilievo costituzionale, si ripercuote negativamente sul valore-uomo anche quando non si esplica nella corrispondenza con il danno patrimoniale e, soprattutto, con il danno biologico; sicché, la natura dell'interesse diviene in *addenda* l'indice della sua rilevanza, ossia l'elemento di qualificazione attraverso cui si individua il punto di emersione della esigenza di tutela.

Ciò vale nel sistema della responsabilità civile come in quello della sicurezza sociale, in quanto, anche laddove non vi sia pregiudizio alla salute, lo scadimento della qualità della vita, in sé neutrale, se incide sull'intero programma di vita dell'individuo come alterazione peggiorativa che impedisce o limita lo svolgimento della personalità umana (art. 2 Cost.) o il suo sviluppo (art. 3, co. 2, Cost.), può indurre una condizione di *bisogno* cui l'ordinamento reagisce con un apposito statuto promozionale esplicantesi come corollario del principio di solidarietà sociale ed uguaglianza sostanziale.

Per questa ragione, se la nozione di *danno esistenziale*, intesa in termini di pregiudizio alle attività realizzatrici della persona in caso di lesione di interessi di rilievo costituzionale, nel sistema della responsabilità civile può risultare duplicativa rispetto alla fagocitante categoria omnicomprensiva del *danno non patrimoniale* (la cui autonomia categoriale e capacità centripeta, come detto, sono state riconosciute dalla recentissima giurisprudenza: v. Cass., s.u., n. 26982/2008, cit.), la corrispondente nozione di *bisogno esistenziale* mantiene invariata tutta la sua valenza nell'opera di sviluppo del sistema di protezione sociale, in quanto, anche spostando il baricentro dalla tutela dei bisogni esistenziali a quella dei *bisogni non patrimoniali*, il sistema comunque orbita all'interno di un quadro di tutela sociale che già garantisce il *bisogno* derivante dalla lesione della salute (danno biologico) e quello derivante dalla lesione degli altri interessi costituzionalmente protetti (diritti inviolabili) che, indipendentemente dal pregiudizio alla salute, riguardano la sfera di esplicazione e sviluppo della personalità umana nei medesimi aspetti dinamico-relazionali (danno esistenziale)⁴⁶.

⁴⁶ Mentre è estraneo al suo sistema la tutela il mero pregiudizio soggettivo che si esplica come *pretium doloris*, in quanto l'ordinamento di sicurezza sociale (e, tanto meno, quello assistenziale e quello previdenziale singolarmente considerati) non comprende nel programma di protezione e promozione della persona umana il pregiudizio che non è oggettivabile (tale è il *danno morale*).

Per questa ragione, stante la sussidiarietà, nell'ordine della causa implicante l'intervento assistenziale, del cd. *bisogno esistenziale* rispetto al *bisogno immateriale*, l'implementazione della categoria unitaria ed autonoma del *danno non patrimoniale* nel sistema di sicurezza sociale in termini di equivalenza con la nozione di *bisogno non patrimoniale*, ne farebbe una mera categoria descrittiva per la rappresentazione sintetica di voci distinte di *bisogno* (biologico ed esistenziale) che, nonostante la didascalica configurazione unitaria, manterrebbero la loro ontologica autonomia categoriale in quanto riferibili ad un medesimo stato di bisogno generato, alternativamente, dal pregiudizio dell'uno o dell'altro fattore.

Il parallelismo tra area del *danno* ed area del *bisogno* definisce certo una relazione di corrispondenza, ma non una relazione di pregiudizialità: se il danno esistenziale è concentrico al danno non patrimoniale, lo stato di *bisogno esistenziale* non è concentrico ad altra categoria di bisogno; invero, esso è pari a quello *materiale* e a quello *biologico*, in quanto, come questi, è indice del tipico stato di bisogno giustificativo della prestazione sociale; ed è tale sicuramente nelle variabili in cui la legislazione vigente già prevede, al verificarsi dell'evento dedotto, la prestazione indennitaria di sicurezza sociale finalizzata, per mezzo della solidarietà sociale, a proteggere la persona umana dallo stato di bisogno generato dalla sua nuova condizione di vita, o per la nuova condizioni di salute o a causa della nuova condizione esistenziale, ovvero in aggiunta ad essa.

Posta fuori dal rapporto di derivazione, l'incapacità dell'individuo a realizzarsi come persona nel suo essere e nel suo divenire può avere rilievo autonomo, assurgere a categoria ontologica su cui parametrare l'intero sistema di sicurezza sociale ed ogni causa giustificatrice dell'intervento sociale quando tale incapacità derivi dalla lesione di uno degli aspetti a rilevanza costituzionale dell'unico diritto della personalità.

Per questa ragione l'ordinamento, laddove l'intervento sociale rappresenti l'unica o la più efficace forma di tutela, valuta lo stato di *bisogno* derivante dalla alterazione della sfera dinamico-relazionale anche quando il pregiudizio non sia la risultante del danno biologico, ma accede alla lesione di altri beni costituzionalmente protetti tali da ingenerare uno stato di *bisogno esistenziale*.

Si tratta di situazioni nelle quali il recupero dell'individuo alle attività realizzatrici della sua persona giustifica l'intervento di sostegno sociale in tutti quei casi in cui tale intervento risulti fondamentale per la ricostituzione

dell'intero programma di vita, nel complessivo processo di rielaborazione della propria personalità.

Posta nella fase genetica la derivazione del *bisogno esistenziale* dall'omologa categoria di danno, il parallelismo tra *danno* e *bisogno* finisce: mentre contro il danno ingiusto è sempre data tutela, contro il *bisogno* la misura di sostegno è legata alle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta la scelta se soddisfare interessi come la qualità della vita, la serenità, l'essere felici ecc.⁴⁷.

Il percorso logico-giuridico è quello di ancorare un interesse in sé neutro ad un diritto o principio di rango costituzionale, sicché esso in sé considerato non costituisce un diritto, ma diviene giuridicamente apprezzabile se inerente ad un diritto fondamentale⁴⁸.

La regola del parallelismo tra danno esistenziale e bisogno esistenziale comporta che tutti gli interessi che nel sistema del risarcimento sono inclusi nella categoria del danno esistenziale, nel sistema di protezione sociale si esprimono come bisogni con parti grado di apprezzamento in quanto sul primo versante l'attività realizzatrice della persona è compromessa, sul secondo invece per esplicarsi deve essere promossa con azioni di sostegno *ex art. 3 c. 2 cost.*

⁴⁷ Pur qualificati nei rapporti civili come "diritti immaginari", non necessariamente non possono assumere il valore e la dignità di interessi giuridicamente protetti e costituzionalmente rilevanti anche in altri settori ordinamentali; si riconosce, infatti, qualifica di diritto fondamentale dell'individuo quello alla serenità morale, tutelato dall'art. 2 Cost. come aspetto della dignità umana e vincolo di solidarietà, cioè un diritto su cui scende la garanzia costituzionale al suo massimo livello facendolo passare dal livello del pregiudizio-riparazione (risarcimento) a quello della protezione-promozione la Corte costituzionale (C. cost. 11 luglio 2003, n. 233, , cit.).

⁴⁸ "Il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 cost., è ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno c.d. «esistenziale», che si affermi essere derivato da «stress psicologico da timore», per la compromissione della serenità e della sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto il quale necessità di una previa individuazione, affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona" (Cass. 21 giugno 2013, n. 15707, in *Danno resp.*, 2013, p. 1081).

8. *I nuovi bisogni nella società senza lavoro. I bisogni esistenziali nella dimensione dell'ozio: vantaggi, giustizia sociale privilegi.*

Il bisogno di cui finora si è parlato attiene alla categoria esistenziale che si può dire dell'*essere*⁴⁹, quella che più propriamente si realizza nella dimensione di vita individuale indifferentemente con misure corrispettive o di solidarietà.

In una società senza lavoro⁵⁰, in cui il reddito è il profitto realizzato con le macchine e non più la retribuzione del lavoro subordinato o la remunerazione di quello autonomo, la comunità deve assicurare all'individuo la soddisfazione di tutti quei bisogni normalmente soddisfatti con il reddito proprio.

All'interno di questa cornice si passa alla verifica della adattabilità della categoria del bisogno esistenziale a nuove scenari di protezione che l'ordinamento, con azioni di redistribuzione della ricchezza⁵¹, è chiamato a coprire in relazione all'apprezzamento delle situazioni di bisogno poste da un mutato quadro sociale, che ha richiesto l'introduzione di nuovi ed inconsueti strumenti di tutela universalistica a copertura integrale dello stato di bisogno della persona che non ha reddito e che, pur avendo astrattamente la capacità di produrlo, potrà trovarsi – anche per tutta la vita – in condizioni ostative.

La riflessione non può che cadere prioritariamente sul reddito di cittadinanza, che, pur formalmente inteso quale strumento di politica attiva del lavoro, rappresenta invece (se affrancato dalle condizionalità ipotetiche) una forma di assistenza per inoccupati e disoccupati – cioè

⁴⁹ Essere ed avere sono le due categorie esistenziali sulle quali si articola l'intero ordine sociale (v. E. FROMM, *Avere o essere*, trad.it. 1977, Mondadori, Milano); per una trasposizione in termini giuridici del principio v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Esi, Napoli, 1989, p. 69 ss., A. DE CUPIS., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 34; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, voce, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 2; per una applicazione specifica al diritto del lavoro v. F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Iovene, Napoli, 1995, p. 17 ss.

⁵⁰ V. J. RIFKIN, *La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato* (trad. Canton P.), Baldini & Castoldi, Milano, 1995, *passim*.

⁵¹ Anche riscrivendo l'art. 53 Cost., in cui al concetto di concorso alle spese in relazione alla capacità contributiva, si dovrebbe affianca la partecipazione al benessere in relazione al proprio stato di bisogno facendo gravarne i costi sulla ricchezza marginale.

chi, insieme ai cd. ricchi⁵², vive nell'ozio -, in tale condizione sia per cause congiunturali che per cause strutturali⁵³.

A parte le contingenti considerazioni sull'istituto, la sua introduzione nel sistema di protezione sociale attesta che la prospettiva in cui si è incuneato il legislatore porge attenzione primaria alla dimensione collettiva e non più solo alla copertura di stati di bisogno che emergono in relazione ad una situazione di danno e che determinano esigenze di vita materiali e non materiali.

Lo stato di bisogno, come visto, si misura con l'intera persona umana investita nella sua integralità indipendentemente dal momento in cui si origina la esigenza di intervento sociale e dalla sua causale: in questo senso il bisogno esistenziale nel sistema di sicurezza sociale, come parte della complessiva categoria degli stati di bisogno, si proietta nella dimensione superindividuale⁵⁴, il cui tratto connotante è dato dalla concessione del beneficio alla sola condizione presupposta del bisogno derivante dall'essere cittadino (esistere come persona)⁵⁵.

Tale è la configurazione che nello stato di crisi della società cd. salariale (disoccupazione di massa, precarizzazione delle relazioni di lavoro, riduzione della popolazione attiva ecc.) assume l'esigenza di protezione, con tutto il corredo di sue conseguenze:

La conseguenza è che la funzione svolta dalla retribuzione in regime di occupazione deve essere affidata ad interventi sociali sostitutivi di sostegno, con l'ulteriore problema di reperire le risorse finanziarie per la copertura dei conseguenti oneri sociali.

⁵² V. B. RUSSELL, *Elogio dell'ozio*, 1935, ed. it. trad. E. MARPICATI, Longanesi, Milano, 1974: in epoche antiche il lavoro dei molti (servi e poveri) garantiva l'ozio a pochi (ricchi); oggi, invece, i profitti dei pochi devono garantire il benessere dei molti.

⁵³ Una tale soluzione, a giudizio di chi scrive, è giustificata dalla debolezza delle condizionalità e del suo meccanismo di applicazione.

⁵⁴ È doveroso segnalare che la più attenta dottrina riconosce una finalità esistenziale dello strumento in questione, ma in relazione a tale finalità la configura come una misura a dimensione individuale (L. VALENTE, *I diritti dei disoccupati. Le politiche per il lavoro e il welfare dal jobs act al reddito di cittadinanza*, Cedam, Padova, 2019, p. 170). L'A. conferma comunque che, nella sua polivalenza, lo strumento dovrebbe rispondere alla esigenza di garantire la sopravvivenza materiale come interessi non materiali (istruzione, formazione e cultura) (p. 171).

⁵⁵ Principio secondo cui "ogni cittadino, alla nascita alla morte, riceve questo reddito per il solo fatto di esistere e di possedere la cittadinanza".

Tradizionalmente il sistema ha fornito attenzione ai rischi di perdita del reddito cui far fronte con misure sostitutive (cassa integrazione, indennità di disoccupazione ecc.); ma le situazioni che oggi richiedono un intervento sociale sono apprezzate non solo e non tanto in via funzionale per eventi sopravvenuti, ma soprattutto per il loro determinarsi come tali *ab origine* in senso strutturale⁵⁶; pertanto, il sistema di protezione sociale deve avere capacità di rispondere non a situazioni eventuali ed eccezionali, ovvero contingenti legate al rischio della perdita del reddito, ma ad una condizione esistenziale in cui l'individuo può trovarsi stabilmente per tutta la vita (anche dalla nascita fino alla morte).

O meglio, può trovarvisi *ab origine* perché oggi una vasta fascia della popolazione nasce già in una condizione di fragilità, cioè in un contesto di insicurezza causa la mancanza del lavoro umano sostituito da quello delle macchine e dell'intelligenza artificiale.

Il principio di solidarietà pertanto richiede lo spostamento della fonte di finanziamento del *welfare* dal reddito agli utili e dagli utili al profitto: ciò che si guadagna con le macchine o con la finanza deve essere tassato come ciò che si guadagna con il lavoro umano, finalizzando tali risorse a livellare la riduzione o mancanza di risorse prima garantire dal gettito tributario del reddito salariale⁵⁷.

Il problema è che ciò che in precedenza era un rischio è destinato a diventare una condizione stabile di bisogno, in cui il sistema di protezione deve operare in relazione ad una complessità di bisogni che non sono più legati alle esigenze di un diverso modello di cittadino-consumatore.

Con i nuovi strumenti si è data rilevanza ad una configurazione dello stato di bisogno esistenziale nella dimensione collettiva: ne è prova il reddito di cittadinanza che, pur formalmente qualificato come strumento di politica attiva del lavoro, svolge la sua funzione preponderante nel settore assistenziale, in cui opera come una misura passiva che prende per mano l'individuo nella sua condizione di non percettore di reddito e come tale in condizione di bisogno di ogni prestazione.

⁵⁶ La protezione sociale deve intervenire in tutti i casi in cui si verifica un degrado delle condizioni di vita dell'individuo che ne possono provocare un declassamento sociale (V. R. CASTEL, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2011, p. 1).

⁵⁷ Ad es., con una imposta su beni voluttuari di consumo.

Infatti, sebbene il reddito di cittadinanza è stato inquadrato nel novero degli interventi di cd. universalismo selettivo in ragione delle condizionalità cui è sottoposto (alla prova dei fatti più teoriche che reali), rimane in funzione connotante la sua finalizzazione al contrasto della povertà, delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale, esigenze che ne limitano l'adeguatezza quale misura di tutela⁵⁸.

Sicuramente nel futuro saranno sempre più i soggetti in situazione di povertà lavorativa o a basso reddito ed incertezza di occupazione (*working poor*), passando da una situazione connotata dal sopravvenuto venir meno della capacità di guadagnarsi da vivere (rischio) ad una situazione di impossibilità *ab origine* di governare l'esistenza con risorse proprie e, quindi, da proteggere con misure di redistribuzione della ricchezza⁵⁹.

La inoperosità forzata spinge l'individuo in una condizione esistenziale stabile di ozio, che diviene status, all'interno della quale troverà completo svolgimento la sua personalità come status nel quale l'individuo coltiva e realizza la sua personalità per raggiungere il livello minimo della esistenza libera e dignitosa.

Per questa via si giunge alla socializzazione del tempo libero, con la rappresentazione in termini di interessi socialmente rilevanti dei bisogni effimeri e edonistici generati dall'ozio se assurti ad interessi fondamentali che lo Stato garantisce con misure di intervento per emendare il bisogno generato dalla lesione dei diritti fondamentali quale nucleo di interessi riguardanti la dignità della persona ex artt. 2, 3, c. 2, 117, c. 2, lett. m), a tutela dei quali l'intervento dello Stato sarebbe doveroso ben oltre la definizione dei livelli essenziali di prestazioni⁶⁰.

⁵⁸ Considerando i dati della letteratura divulgativa, il reddito di cittadinanza si presenta nella sua reale veste di modello astratto di politica attiva del lavoro, a fronte di oltre tre milioni di beneficiario, solo un terzo sono stati indirizzati ai servizi per il lavoro, di cui solo una quota poco superiore ai due terzi era tenuto alla sottoscrizione del patto per il lavoro. Cfr., M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Diritto della sicurezza sociale*, cit., 240 ss.; M. MARROCCO, S. SPATTINI (a cura di), *Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica attiva, inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all'italiana*, ADAPT Labour Studies e-Book series, Bergamo, 79/2019.

⁵⁹ Soprattutto quella speculativa (finanziaria), non sottovalutando la necessità di procedere a forme di collettivizzazione dei profitti realizzati con i profitti.

⁶⁰ C. cost. 15 gennaio 2010, n. 10, in *Giur. cost.* 2010, p. 35; in dottrina G. CANAVESI, *L'evoluzione del sistema di sicurezza sociale*, in AA.VV., *Profili giuridici*

9. Conclusioni

Nel sistema di protezione sociale il bisogno solo eventualmente è collegato ad un rischio, e si pone come carattere naturale del sistema conformandosi come aspirazione dell'individuo allo stato di benessere che, prima garantito dal reddito da lavoro, deve essere oggi e, in prospettiva, sempre più coperto con accollo degli oneri da parte di chi realizza profitti con l'attività di impresa mediante il solo utilizzo di macchine o intelligenza artificiale o l'attività finanziaria.

La specificità del contesto è che in una società senza lavoro e, dunque, senza reddito da retribuzione, la liberazione dal bisogno è missione consegnata soprattutto al *welfare*, sistema in cui la redistribuzione della ricchezza non può che avvenire mediante la socializzazione di una parte profitti.

Il finanziamento, in assenza di corrispettività, si pone necessariamente come un fattore di solidarietà, punto gravitazionale della convivenza sociale e politica in cui è centrale la persona, cioè l'uomo nella sua concreta identità sociale (art. 2 Cost.) e nelle situazioni di disuguaglianza (art. 3, c. 2 Cost.).

Pur essendo vero che il sistema di sicurezza sociale poggia sulla piattaforma del bisogno economico, l'esigenza di garantire una prestazione sostitutiva può tuttavia derivare da ragioni di solidarietà (art. 2 cost.) e di contrasto del bisogno (art. 38, 2° comma, cost.) anche solo finalizzate a migliorare le condizioni esistenziali⁶¹, con la soddisfazione di un interesse di indole edonistica: l'intervento di protezione sociale si fonda sul fatto che esso è postulato dell'ozio (effetto di una società ormai senza lavoro, ma in cui le aspirazioni rimangono le stesse).

Alla fine, la "Città del sole" che si è descritta è sicuramente una "utopia", ma sulla quale potrebbe fondarsi un nuovo ordine sociale dove tutti, i ricchi (in ragione dei loro privilegi) ed i poveri (per giustizia sociale derivata), vivono da simili nella comune dimensione esistenziale dell'ozio.

della sicurezza sociale, Giappichelli, Torino, 2024, p. 38.

⁶¹ V. Cass. 16 febbraio 2015, n. 3064, *Rep. Foro it.*, 2015, Sanità pubblica e sanitari; Cons. Stato, Sez. IV, 13 maggio 1998, n. 793, *Rep. Foro it.*, 1998, Previdenza ed assistenza, n. 174.

Di questo quadro il reddito di cittadinanza non è la correzione di rotta per un sistema che va verso l'autodistruzione⁶², ma l'emblema di un nuovo modello nel quale, anche senza avere reddito proprio, è garantito alla persona il benessere in tutte le manifestazioni della propria vita, con accollo degli oneri a carico di chi realizza denaro con il denaro (finanza speculativa).

In questo modo la libertà dal bisogno⁶³ si costruisce attraverso misure redistributive della ricchezza non solo universali, ma con una logica espropriativa mediante socializzazione dei profitti.

In un mondo in cui il lavoro dell'uomo è sostituito da quello delle macchine e della intelligenza artificiale tutti, per impossibilità oggettiva, diventeranno incapaci di lavorare, pur vivendo in una società in cui la produzione di beni immateriali (servizi, ricerca, formazione, simboli, valori, estetica ecc.) traduce gli stessi in bisogni altrettanto immateriali, come, ad es., la conoscenza, la comunicazione, la bellezza ecc., di cui la qualità della vita, i nuovi piaceri, gli stili di vita e il tempo libero costituiscono settori di primaria importanza⁶⁴.

Visto che dai nuovi stili di vita nascono nuovi bisogni, dei modelli di welfare quello di sicurezza sociale (o universalistico) è destinato ad impiantarsi come unico modello in una società nella quale tutti si trovano in uno stato di incapacità a lavorare indotta nella popolazione che è inattiva già nella condizione di nascita a causa della mancanza o scarsità del lavoro.

Ciò di cui ha necessità tale fascia di popolazione non è la liberazione dal bisogno, ma la sua **abolizione**, facendone sostenere il peso alla ricchezza speculativa, ai redditi da capitale ed a chi gli detiene.

Fuori da questa radicale logica di redistribuzione a matrice "espropriativa" lo stato sociale, disconoscendo che vi è un nucleo indifferenziato di bisogni indipendenti dalle variabili della ricchezza e povertà, è destinato a perire ed il futuro dell'umanità è insondabile perché la reazione che può indurre nella massa globale di una umanità che, disinteressata dal possesso

⁶² Pericolo che solo dando spazio alle masse si può evitare (v. ORTEGA Y GASSET J., *La ribellione delle masse*, 1929, ed. it. SE, 2001, *passim*).

⁶³ Anche quelli egoistici, cioè quelli che non sono né giuridicamente né socialmente rilevanti.

⁶⁴ Cfr. D. DE MASI, *Il lavoro nel XIX secolo*, Einaudi, Torino, 2018, p. 701.

della ricchezza economica e finanziaria, aspira a quella che Marcuse ha definito come «progressiva eguaglianza nella sfera dei consumi»⁶⁵, diventa imprevedibile.

BIBLIOGRAFIA

ANDREONI A., *Disabilità (voce)*, *Digesto IV*, Sez. Comm., Utet, Torino, 1992, p. 270 ss.

BASSANINI F., TREU T., VITTADINI G. (a cura di), *Una società di persone? I corpi intermedi nella società di oggi e di domani*, Il Mulino, Bologna, 2021.

CANAVESI G., *L'evoluzione del sistema di sicurezza sociale*, in AA.VV., *Profili giuridici della sicurezza sociale*, Giappichelli, Torino, 2024.

CASTEL R., *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2011.

CENDON P., ZIVIZ P., *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2003.

CINELLI M., GIUBBONI S., *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2018.

CINELLI M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022.

DE CUPIS. A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982.

DE MASI D., *Il lavoro nel XIX secolo*, Einaudi, Torino, 2018.

FEDERICI A., *Il danno biologico nel sistema previdenziale*, Giuffrè, Milano, 2009.

FEDERICI A., *La rilevanza del bisogno esistenziale nell'art. 38 Cost.*, in *Riv. giur. lav.*, 2016, II, p. 422 ss.

FEDERICI A., *La tutela cautelare*, in AA. VV., *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa* (a cura di Cendon P.), Utet, Torino, 2005.

FROMM E., *Avere o essere*, trad.it. 1977, Mondadori, Milano.

LEDDA G., BRUNO M., *La nuova invalidità civile*, Buffetti, Roma, 1998.

LUDOVICO G., *Il danno biologico negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali (prima e dopo il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38)*, in

⁶⁵ Marcuse H., *L'uomo a una dimensione*, Boston, 1964, ed. it. Einaudi, Torino, 1967, p. 46.

M. PEDRAZZOLI (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2004.

MARCUSE H., *L'uomo a una dimensione*, Boston, 1964, ed. it. Einaudi, Torino, 1967.

MARROCCO M., SPATTINI S. (a cura di), *Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica attiva, inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all'italiana*, ADAPT Labour Studies e-Book series, Bergamo, 79/2019.

MARX K., *La critica del programma di Gotha*, 1891, trad. it. G. SGRÒ, Massari editore, Bolsena, 2008.

MODUGNO F., *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.

MONTUSCHI L., *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1986.

ORTEGA Y GASSET J., *La ribellione delle masse*, 1929, ed. it. SE, Milano, 2001.

PALMIERI S., *Breve nota in tema d'indennizzo per lesione da vaccinazione obbligatoria antipolio*, in *Riv. avv. Stato*, 1998, I, p. 8 ss.

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Esi, Napoli, 1989.

PERSIANI M., *Rischio e bisogno nella crisi della previdenza sociale*, in AIDLASS, *Atti delle giornate di studio di Rimini*, 28-29 aprile 1984, Giuffrè, Milano, 1984, p. 3 ss.

PERSIANI M., D'ONGHIA M., *Diritto della sicurezza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022.

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *La responsabilità civile. Strutture e funzioni*, Giappichelli, Torino, 2004.

RESCIGNO P., *Personalità (diritti della)*, voce, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

RIFKIN J., *La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato* (trad. Canton P.), Baldini & Castoldi, Milano, 1995.

RUSSELL B., *Elogio dell'ozio*, 1935, ed. it. trad. E. MARPICATI, Longanesi, Milano, 1974.

SANTORO PASSARELLI F., *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, p. 177 ss.

SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Iovene, Napoli, 1995.

VALENTE L., *I diritti dei disoccupati. Le politiche per il lavoro e il welfare dal jobs act al reddito di cittadinanza*, Cedam, Padova, 2019.

Bisogno o consenso? Metodi di valutazione delle politiche pubbliche

RICCARDO FRATINI* - STEFANO MENGHINELLO**

SOMMARIO: 1. *Bisogni individuali e bisogni sociali.* – 2. *Tentativi di realizzare una “Consensus Based Policy”.* – 2.1. *Obiettivi e origini storiche.* – 2.2. *Principali vantaggi e potenziali criticità del metodo del consenso.* – 2.3. *Principi di base, fasi del processo e metodologie adottate.* – 2.4. *Esempi di possibili soluzioni organizzative.* – 3. *Altri metodi di valutazione delle politiche basate su sistemi diversi dal consenso.* – 3.1. *Definizioni di Valutazione e suo contenuto.* – 3.2 *Metodi di decisione e obiettivi.* – 3.3. *Metodi quantitativi.* – 3.4. *Metodi qualitativi.* – 3.5. *Senso ultimo della valutazione basata su metodi scientifici.* – 4. *Conclusione.*

1. Bisogni individuali e bisogni sociali.

Nella società dell’opulenza il bisogno è alla base di ogni produzione pubblica e privata.

Da un lato l’economia capitalistica¹, basata sul consumo, basa sul bisogno il successo degli operatori economici che riescono a percepire le necessità materiali altrui ed a soddisfarle.

Si innesta in questo fenomeno, infatti, il complesso rapporto tra dignità della vita e capacità di spesa del soggetto-consumatore; già l’art. 36 della Costituzione lo evidenziava, quando commisurava a questa “dignità economica” la sufficienza della retribuzione.

La questione è enfatizzata ulteriormente nella società del nuovo secolo, laddove questi bisogni, sempre più sofisticati, determinano una

* *Avvocato, dottore di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tre*

** *Istituto Nazionale di Statistica*

¹ Sull’economia capitalistica e il nesso tra consumismo e percezione dei bisogni aveva già speso parole illuminanti il mio Maestro Antonio Vallebona. Si veda A. VALLEBONA, *Il lavoratore-consumatore nel diritto del lavoro attuale*, in *Dir. lav.*, 1983, I, 200 e ora in A. VALLEBONA, *Lavoro e spirito*, 2011, Giappichelli, Torino, 59 ss.

più forte polarizzazione tra i pochi, che detengono i mezzi economici per organizzare il processo e così aumentare costantemente le proprie risorse, e i molti che invece vivono consumando e appagando le proprie necessità.

In questo paradigma, il bisogno consumistico, inteso come bisogno strettamente individuale ed egoistico dell'*homo oeconomicus*, non si qualifica in alcun modo quale bisogno collettivo e come tale non riflette tanto l'effettiva necessità del consumo di un determinato bene, ma piuttosto la convinzione o l'opinione, che alcuni o molti individui manifestano attraverso l'acquisto di prodotti, che una qualche merce risponda a un determinato bisogno.

Vi sono, però, dall'altro lato, dei bisogni sociali, ultra-individuali. Non intesi come somma di bisogni individuali e soddisfabili a livello individuale, ma come bisogni che esistono in quanto gli individui sono in relazione fra loro. La loro soddisfazione, in questo caso, non può essere opera del mercato, che non ha un consumatore da convincere all'acquisto.

La soddisfazione di questi bisogni, dunque, deve essere determinata dallo studio di essi sulla base di dati massificati e sulla base di condizioni oggettive, non dipendenti dunque dalle opinioni dei singoli consumatori di politiche pubbliche.

Al contempo, tuttavia, come è evidente, in un contesto democratico in cui le forze politiche amministrano la cosa pubblica e sono responsabili delle scelte in questo campo, un elemento fondamentale per l'adozione di politiche specifiche di questo tipo è dettato dalla rilevazione "sondaggistica", effettuata al contrario in sedi non ufficiali, anche se ugualmente su base statistica, delle preoccupazioni e delle opinioni degli elettori.

Recenti studi hanno confermato che le opinioni e le preoccupazioni rappresentate in questa sede "pubblica" attraverso il meccanismo dei sondaggi spesso dimostrano una divergenza tra la percezione dei problemi rilevata e l'effettiva esistenza dei problemi manifestati².

Un'indagine condotta in 33 Paesi su un campione di oltre 25 mila individui ha consentito di misurare le percezioni dei cittadini su aspetti

² Si veda su questo N. PAGNONCELLI, *Dare i numeri. Le percezioni sbagliate sulla realtà sociale*, EDB, Bologna, 2016,

sociali, demografici ed economici e molte di tali misurazioni hanno dimostrato la sopravvalutazione di molti aspetti quantitativi relativi ai problemi individuati.

Nonostante questa considerazione, non sono mancati gli studi che hanno suggerito di basare l'adozione di politiche pubbliche su tali percezioni, avvicinando così le valutazioni effettuate per la soddisfazione dei bisogni sociali a quelle proprie della soddisfazione dei bisogni individuali.

2. Tentativi di realizzare una "Consensus Based Policy"

Le teorie che si sono approcciate a questa metodologia partono dall'assunto, condivisibile, secondo cui le amministrazioni pubbliche si misurano sulla capacità di rispondere in modo efficace e coerente ai bisogni percepiti dai cittadini e dalle imprese. Questo aspetto è spesso visto dai politici come un aspetto rilevante ma sostanzialmente equivalente al consenso politico. D'altro canto, la partecipazione attiva alla vita democratica è sempre più complessa e si registra una crescente disaffezione al voto. I limiti della democrazia rappresentativa, in particolare la forte distanza percepita tra cittadini e decisori politici, finiscono per scoraggiare ulteriormente una partecipazione più attiva ai processi decisionali. In questo ambito, il metodo del consenso, riducendo la distanza tra i soggetti coinvolti nelle decisioni e garantendo una partecipazione più attiva al processo decisionale, è stata ritenuta una valida alternativa sia per garantire scelte pubbliche più apprezzate dai cittadini che per costruire un consenso verso un ruolo positivo delle istituzioni pubbliche più efficace e duraturo.

2.1. Obiettivi e origini storiche

Il metodo del consenso per assumere decisioni di pubblico rilievo non è un'idea recente; ha le sue origini storiche nelle società di tipo non gerarchico che si sono sviluppate prevalentemente anche se non esclusivamente nel continente europeo o americano. Ne sono un esempio la Confederazione Haudenosaunee costituita prima del 1600 ed esistente ancora oggi. È formata da cinque nazioni – Cayuga, Mohawk, Oneida,

Onondaga e Seneca – e adotta meccanismi decisionali di tipo consensuale. Altre esperienze sono riconducibili a modelli di autogoverno locale come l'insediamento cristiano Herrnhüter (1741-1760) e la comune di produzione Boimondeau in Francia (1941-1972). Modelli di governance basati sul consenso sono adottati anche all'interno del terzo settore, con particolare riguardo alle cooperative abitative ed alle imprese sociali. Gli incontri organizzativi della Società degli Amici (Quaccheri) adottano il metodo del consenso nelle proprie assemblee come soluzione organizzativa ottimale per giungere a soluzioni condivise. Anche nell'ambito dell'attivismo politico e sociale, il metodo del consenso è adottato per conseguire una società libera, non violenta ed egitaria. Infine, il metodo del consenso è stato ampiamente utilizzato per promuovere ed organizzare in modo più efficace iniziative e proteste sociali, compresi la "Battaglia di Seattle", la protesta contro il WTO del 1999 e le *Climate Action* del 2005 in Germania, Australia, Olanda, Regno Unito.

L'adozione in epoca moderna del metodo del consenso in modo strutturato ed organizzato nell'ambito della progettazione e valutazione ex ante delle politiche pubbliche (*consensus based policies*) è una cosa ben diversa. Questo approccio è poco noto nel nostro Paese, mentre il suo utilizzo è oramai consolidato nei paesi anglosassoni, principalmente negli Stati Uniti³, anche se per lo più circoscritto a politiche di carattere regolatorio o di salute pubblica.

Principale obiettivo del metodo del consenso è quello di convergere verso una decisione condivisa, seppur con diversi gradi di adesione, da tutti i soggetti che hanno un interesse nel processo decisionale (*stakeholders*). Diversamente da altri processi decisionali che utilizzano criteri di maggioranza sulla base degli individui (assemblee legislative parlamentari) o del loro peso economico (assemblee societarie), questo approccio è orientato ad integrare nella decisione anche le diverse valutazioni della minoranza. La scelta tra un approccio decisionale su base maggioritaria e uno basato sul consenso di tutti gli stakeholders deve

³ È interessante che l'art.15, comma 4 del TFUE (pubblicato il 26.10.2012 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 326/47) prevede che il Consiglio europeo delibera per "consensus", salvo nei casi espressamente previsti dai trattati europei in cui si procede con una diversa modalità di voto.

tenere conto sia di aspetti tecnici ed organizzativi (costi, tempi e rilevanza/efficacia dei risultati ottenuti) per lo più connessi con il contesto istituzionale e all'obiettivo specifico oggetto di decisione, che di valutazioni di carattere più generale. Le decisioni a maggioranza, oltre ad essere percepite come una sottrazione di potere dei diritti delle minoranze ("tirannia della maggioranza") sono considerate un metodo poco inclusivo che tende a non beneficiare delle opinioni diverse non solo in termini di consenso più ampio della misura di politica economica ma anche di possibili correttivi ed aspetti migliorativi che potrebbero determinare un miglioramento complessivo della misura in termini di efficacia e efficienza. Un ulteriore vantaggio del metodo del consenso rispetto a quello maggioritario risiede nello stimolare un ruolo più attivo della minoranza che è chiamata a partecipare a tutte le fasi del processo decisionale interagendo con gli altri punti di vista e posizioni espresse dalla maggioranza.

2.2. Principali vantaggi e potenziali criticità del metodo del consenso

Il termine consenso fa riferimento ad un accordo formale raggiunto tra i portatori di interesse rispetto a un determinato obiettivo di politica pubblica attraverso un processo finalizzato a identificare gli interessi particolari delle parti e da massimizzare per quanto possibile la soddisfazione di tutti. In questa prospettiva, si pone in una posizione intermedia tra un tra un processo decisionale di tipo maggioritario, dove non sono solo gli interessi ma anche le soluzioni e le modalità di attuazione proposte dalla maggioranza a prevalere a discapito di quelli delle minoranze. Ed un processo decisionale che, forse in modo utopistico, mira a massimizzare anche l'interesse specifico di ogni partecipante. Si tratta quindi di un approccio per sua natura è imperfetto ma che comunque, basandosi sul principio di realtà ed in particolare sulla necessità di ridurre i conflitti e di essere per quanto possibile inclusivo rispetto a tutte le soluzioni proposte, può costituire una soluzione interessante per valutare in modo più coerente ed inclusivo scelte di interesse pubblico a livello nazionale regionale o locale.

L'adozione di un processo decisionale basato sul consenso si fonda su alcune rilevanti premesse. In primo luogo, devono sussistere, almeno a livello latente, le premesse per raggiungere un accordo. Queste

premesse si basano di solito su valori o interessi comuni condivisi da tutti i partecipanti che vanno oltre le apparenti e radicali differenze ideologiche o di opportunità immediata. La capacità di saper lavorare su questi presupposti rappresenta uno dei maggiori fattori di successo per garantire la convergenza del processo decisionale. D'altro canto è necessario sviluppare capacità di risoluzione efficace dei conflitti di interessi e di punti di vista che sono elementi intrinseci di ogni processo decisionale di interesse pubblico. Rispetto a questo aspetto è necessario anche saper sviluppare un atteggiamento verso la leadership non di carattere personalistico ma più focalizzato sui problemi e sulla capacità di bilanciare interessi diversi.

Un aspetto rilevante riguarda come gestire le aspettative dei cittadini in merito al processo decisionale basato sul consenso. La crescente disponibilità di informazioni ha aumentato molto le aspettative dei cittadini verso modelli di democrazia più partecipativi senza tuttavia evidenziarne i problemi e le e la complessità di raggiungere soluzioni efficaci e condivise. La lunghezza e la complessità che determinano il consenso nonché la necessità di raggiungere soluzioni di equilibrio o di compromesso potrebbero determinare una crescente frustrazione o anche una potenziale avversità dei cittadini verso questo strumento. D'altro canto, la capacità di dialogo delle istituzioni pubbliche con i cittadini è tradizionalmente molto limitata e pertanto uno strumento di questo tipo può sicuramente favorire un maggior dialogo e spirito di collaborazione tra cittadini e le autorità pubbliche.

I processi decisionali basati sul consenso presentano numerosi vantaggi rispetto ad altre tipologie di processi. In particolare, questi processi sono specificatamente progettati e realizzati affinché tutti i portatori di interesse rilevanti rispetto alle decisioni da prendere siano attivamente coinvolti ed abbiano la possibilità di confrontarsi direttamente tra loro su base volontaria e con uguale accesso a tutte le informazioni rilevanti.

Tra i principali vantaggi dell'approccio basato sul consenso si segnala la sua efficienza ed efficacia in termini di costi. Sebbene i costi diretti e indiretti dell'utilizzo di questo strumento, in termini di risorse finanziarie umane e tempo necessario alla sua corretta progettazione e implementazione siano evidenti, altrettanto rilevanti anche se meno misurabili sono i vantaggi in termini di consenso di lungo periodo nello sviluppo delle politiche pubbliche, riduzione dei conflitti e maggiore efficacia della spesa

pubblica.

Un ulteriore e importante vantaggio riguarda la possibilità di perfezionare gli strumenti e le modalità di implementazione delle politiche pubbliche incorporando nel processo soluzioni proposte da tutti i portatori di interesse che non sarebbero state considerate in un meccanismo decisionale basato solo sulla contrapposizione di posizioni precostituite e ideologiche. In termini più ampi l'utilizzo di questo strumento può accrescere in modo rigoroso la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni pubbliche, riducendo così ulteriori e più ampi elementi di incertezza e instabilità nella vita pubblica.

2.3. Principi di base, fasi del processo e metodologie adottate

L'approccio decisionale basato sul consenso trova applicazione in diversi settori o ambiti della vita pubblica o della sfera degli interessi economici e privati. Ad esempio, nelle valutazioni cliniche in cui è necessario ottenere un ampio consenso sui protocolli da adottare in presenza di informazioni limitate o incomplete⁴, nelle scelte di priorità o di indirizzo in ambito ambientale⁵, nella valutazione ex ante delle politiche pubbliche di tipo regolatorio⁶ sia, in termini più ampi, nella progettazione delle politiche economiche e sociali⁷. Nonostante i campi di applicazione siano numerosi e notevolmente differenziati richiedendo spesso di adottare soluzioni adatte al "contesto" in cui sono realizzate, l'approccio decisionale del consenso si basa sul rispetto di principi comuni, fasi di processo standardizzate e di metodologie consolidate.

⁴ W. CLYNE, S. WHITE, S. MCLACHLAN, 2012, *Developing consensus-based policy solutions for medicines adherence for Europe: a Delphi study*, in *BMC Health Services Research*, Volume 12: 425.

⁵ W.J. DE LANGE ed altri, 2014, *An operational, multi-scale, multi-model system for consensus-based, integrated water management and policy analysis: The Netherlands Hydrological Instrument in Environmental Modelling & Software* 59: 98-108

⁶ C. COGLIANESE, 2001, *Is Consensus an Appropriate Basis for Regulatory Policy?*, in *Regulatory Policy Program Working Paper RPP-2001-02*, Cambridge, MA: Center for Business and Government, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

⁷ B.T. LEVI, L. SPEARS, 1994, *Public Policy Consensus Building: Connecting to Change for Capturing the Future*, in *North Dakota Law Review*: Volume 70: Numero 2, Articolo 9.

I principi generali da rispettare nel processo decisionale consensuale sono l'inclusione, la partecipazione attiva, la cooperazione, egualitarismo e l'orientamento alla soluzione. Il principio di inclusione è finalizzato a garantire non solo la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interesse (stakeholders) al processo decisionale ma anche alla valorizzazione delle soluzioni proposte da tutti a prescindere dalle opinioni o dai valori espressi. Il principio di partecipazione rappresenta sia un'opportunità che un obbligo "morale" da parte di tutti i soggetti che partecipano al processo decisionale. La partecipazione attiva è sollecitata ed incoraggiata lungo tutte le fasi del processo, tuttavia, la presenza di un ridotto grado di motivazione da parte dei partecipanti può determinare sia la loro uscita dal processo prima della sua conclusione sia la difficoltà a convergere verso una soluzione condivisa. Anche il principio di cooperazione ha un ruolo molto importante in un processo decisionale basato sul consenso, in quanto resistenze di carattere ideologico o comunque personalistico nonché un'attitudine avversa al compromesso e alla negoziazione potrebbero ostacolare l'efficacia del processo in termini di tempi e di qualità della decisione condivisa raggiunta. Il principio di egualitarismo è un altro presupposto importante del processo decisionale di tipo consensuale che riguarda sia l'accesso condiviso e paritario a tutte le informazioni disponibili sia la possibilità per ciascuno di contribuire in modo efficace al processo sulla base di proposte valutazioni. L'orientamento alla soluzione rappresenta forse l'elemento più distintivo di un processo decisionale di tipo consensuale basato su principi e criteri formalizzati. Sebbene l'adozione di soluzioni meno formali e strutturate basate sul consenso possano determinare occasionalmente soluzioni altrettanto efficaci, la convergenza verso una soluzione condivisa rimane in questi casi aleatoria e caratterizzata da un forte grado di incertezza. Nell'ambito di processi decisionali formalizzati basati sul consenso, l'azione individuale e quella dell'intero gruppo decisionale sono finalizzate al raggiungimento di decisioni efficaci, ponendo la massima attenzione agli elementi di convergenza e riducendo sistematicamente le fonti di conflitto.

Un processo decisionale basato sul consenso si basa tipicamente su un numero elevato di fasi ed è caratterizzato da un certo grado di complessità. La prima fase riguarda la pianificazione e l'avvio del processo. In questa fase si identificano le principali tipologie di portatori di

interesse rispetto agli obiettivi del processo decisionale, si raccolgono tutte le informazioni utili al suo sviluppo nonché si cerca di garantire una partecipazione volontaria attiva di tutti i partecipanti durante tutte le fasi del processo in considerazione della sua lunghezza e complessità.

A livello di singolo processo decisionale elementare, è prevista la definizione di un ordine del giorno che deve essere preventivamente fissato indicando anche le regole che saranno adottate per la discussione. Lo specifico tema è poi affrontato al fine di esplicitare le posizioni e i diversi punti di vista dei partecipanti, non solo in termini astratti ma anche di concrete proposte operative. La proposta o le proposte che emergono dalla discussione sono poi formalizzate al fine di richiedere in modo ufficiale ed esplicito ai singoli membri del gruppo di esprimere la propria posizione in termini di accordo/disaccordo. Se in questa fase non viene raggiunto un accordo, coloro che hanno assunto una posizione di dissenso sono invitati ad esplicitarla in modo chiaro ed a discuterla nell'ambito del gruppo. Se la discussione si rivela proficua è possibile procedere a una riformulazione della proposta che attiva di nuovo il ciclo di verifica del consenso. Tale ciclo si ripete fino a quando una decisione viene adottata in modo pienamente soddisfacente.

Le modalità tecniche di esecuzione del processo dipendono dalle particolari metodologie adottate che sono comunque tutte finalizzate a garantire il conseguimento di una decisione efficace ed inclusiva dei diversi punti di vista. Tra i metodi più comuni utilizzati per ottenere un consenso si ricorda il metodo Delphi, la tecnica del gruppo nominale, il metodo di dell'adeguatezza sviluppato da RAND/UCLA (RAM), e gli incontri per il consenso.

Il metodo Delphi si caratterizza per l'anonimato, un elevato livello di iterazione nel processo di valutazione collettiva e la rilevanza delle valutazioni ex post fornite dopo ogni iterazione. La tecnica del gruppo nominale si basa invece su interazioni faccia a faccia e comprende quattro fasi e si parte dalla generazione di idee individuali cui fanno seguito riscontri immediati seguiti da una fase di chiarimento delle proposte attraverso la discussione e da una valutazione finale delle priorità tramite voto. Il metodo RAM Bambina i vantaggi derivanti dalla migliore evidenza scientifica possibile con la valutazione collettiva degli esperti. Le fasi di questo processo partono da una analisi della letteratura scientifica seguita da uno sviluppo delle proposizioni da valutare che nella fase

finale saranno oggetto di votazione da parte degli esperti. Il metodo del consenso tramite riunioni è di carattere più immediato e può prevedere l'esercizio del voto in forma strutturata o anche informale.

La scelta della tipologia di metodo può influire in modo rilevante sull'esito del consenso ottenuto. Oltre alle differenze di carattere metodologico assume particolare rilevanza anche la composizione e la numerosità del gruppo di persone che vi partecipano. Mentre nei processi di consenso di tipo scientifico si assiste ad una prevalenza di esperti settoriali compensata anche dall'esperienza dei pazienti, nel caso della valutazione di politiche la partecipazione è più ampia e differenziata e può variare in misura rilevante nel numero e nelle tipologie fino ad includere un'ampia platea di studiosi di Scienze economiche e sociali, esperti di natura fiscale e legale rappresentanti delle amministrazioni a livello nazionale o locale, rappresentanti della società civile.

In generale il consenso ottenuto da un gruppo di esperti utilizzando una procedura formale ben definita negli obiettivi e negli strumenti è considerato più affidabile delle esperienze o delle opinioni individuali. Inoltre, la presenza di regole di interazione definite a priori consente di mitigare gli effetti di influenza psicologica o di gruppi di pressione sulle valutazioni fornite dai singoli partecipanti al processo. Tra le principali critiche effettuate nei confronti dei metodi del consenso si segnala la natura elitaria dei gruppi designati a partecipare e la carenza di trasparenza del processo. Al fine di contenere questi effetti negativi si cerca di garantire un elevato e differenziato grado di partecipazione ai processi decisionali e di formalizzare in modo molto analitico tutte le fasi del processo tramite protocolli standard e di sottoporre la correttezza e la coerenza dell'intero processo all'attenta supervisione di comitati di sorveglianza costituiti soggetti indipendenti sia rispetto agli obiettivi del processo decisionale che ovviamente a relazioni o interessi di carattere personale rispetto ai soggetti che partecipano attivamente al processo.

2.4. Esempi di possibili soluzioni organizzative

Al fine di garantire la convergenza verso una decisione efficace e condivisa, un processo decisionale di tipo consensuale ben strutturato e progettato di solito prevede la presenza di alcune specifiche figure che assumono un ruolo attivo nelle diverse fasi del processo come facilitatori

del processo stesso. La figura del facilitatore riveste un ruolo neutrale rispetto ai contenuti e alle valutazioni proposti dai portatori di interesse, ma è orientato a garantire che la discussione sia portata avanti in modo efficace e completo, che tutti i partecipanti abbiano piena consapevolezza del metodo e delle regole da rispettare. Poi inoltre suggerire o proporre soluzioni specifiche per la risoluzione di contrapposizioni che possono determinare una fase di stallo o un significativo rallentamento dell'intero processo decisionale. A seconda della complessità del processo decisionale la figura del facilitatore può anche essere svolta da due o più persone, inoltre ulteriori figure possono supportare il processo come i responsabili dei tempi e delle regole del processo o gli osservatori "empatici" che possono fornire indicazioni utili sul "clima emotivo" che caratterizza i vari incontri, suggerendo anche in questo caso possibili soluzioni o tecniche finalizzate a ridurre i conflitti o le fasi di stallo.

Una distinzione importante riguarda la natura occasionale o istituzionalizzata dei processi decisionali basati sul consenso. Un esempio interessante e su larga scala della gestione delle politiche pubbliche tramite processi di consenso collettivo è quello fornito dal Nord Dakota, i cui riferimenti sono riportati alla nota 4. In questo Stato del Mid-West americano caratterizzato sia da un ambiente naturale relativamente avverso e da risorse economiche e naturali limitate, la scelta di un approccio basato sul consenso per definire le scelte pubbliche è motivata dalla necessità di promuovere soluzioni innovative per sostenere un positivo cambiamento economico e sociale. La struttura incaricata di pianificare implementare valutare i processi di consenso è denominata North Dakota Consensus Council, Inc. Costituisce una organizzazione non-profit fondata nel 1990 come una partnership tra soggetti pubblici e privati. Gli elementi qualificanti di questa struttura sono la sua presenza continua e indipendente rispetto all'alternanza politica, la fiducia costruita tra diversi attori pubblici e privati nel definire e monitorare gli obiettivi dei processi di consenso, la capacità di sviluppare soluzioni di tipo adattivo che tengano conto del contesto e siano inclusive di tutti i principali portatori di interesse. È inoltre promossa una cultura che favorisce il supporto e la discussione di punti di vista differenti nonché un continuo dialogo tra cittadini e i leader politici sia sugli obiettivi dei processi oggetto di consenso ma anche sui valori condivisi a livello sociale.

A livello organizzativo, il North Dakota Consensus Council è coordinato da un consiglio di amministrazione che definisce Un'agenda di lavoro e promuove la partecipazione attiva di tutti i cittadini senza tuttavia sostituirsi ai meccanismi di tipo democratico ma cercando solo di svolgere un ruolo complementare. A livello giuridico si qualifica come un consiglio di amministrazione fiduciaria e non come una istituzione di carattere politico rimanendo quindi essenzialmente un'espressione della società civile rappresentata dai suoi esponenti più qualificati.

La soluzione adottata dal nord Dakota incorpora alcuni elementi di grande interesse rispetto all'adozione di processi di consenso di carattere più occasionale o circoscritti ad un bacino molto limitato di esperti. In primo luogo, l'istituzionalizzazione del processo di consenso come modalità continuativa e stabile per la progettazione e valutazione delle politiche pubbliche consentendo anche di accumulare esperienze e di consolidare il consenso verso questo strumento. Un altro aspetto importante riguarda l'indipendenza e la flessibilità rispetto alle strutture governative. Infine, questa soluzione può garantire la disponibilità di risorse finanziarie e competenze minime necessarie ad un corretto utilizzo dello strumento.

3. Altri metodi di valutazione delle politiche basate su sistemi diversi dal consenso.

La maggior parte delle politiche pubbliche che intendono dare seguito alla rilevazione di bisogni, tuttavia, è stata basata su metodologie diverse da quelle basate sul consenso.

Il più risalente intervento di policy per la riorganizzazione dei servizi sociali nel dopoguerra, il "Beveridge Report"⁸, si proponeva di "sconfiggere" i cinque elementi negativi della società di allora: povertà, malattia, ignoranza, squallore e disoccupazione e ipotizzava, a tale scopo, un articolato sistema di sicurezza sociale, per intervenire in sostegno dell'individuo in caso di bisogno tramite assegni familiari, sussidi di disoccupazione, malattia, infortuni, pensioni di anzianità e invalidità. Veniva anche auspicata la creazione di un servizio sanitario nazionale.

⁸ W. BEVERIDGE, *Report on Social Insurance and Allied Services*, 1942

In tema di politiche di *welfare*, in un altro esempio, la *war on poverty* ‘lanciata’ negli Stati Uniti dal Presidente Johnson a metà degli anni ‘60, veniva accompagnata dall’inaugurazione di una attività di “*programme evaluation*”.

La domanda che ci si poneva, una volta terminato l’intervento o il complesso di attività sottese all’attuazione di una determinata politica/programma pubblica/o, consisteva, in questi casi, non nel consenso raggiunto al momento dell’adozione, ma nel considerare se l’intervento fosse efficace, ovvero se avesse inciso positivamente sul problema che ne aveva motivato la definizione e l’implementazione, basata su un’evidenza scientifica o quantomeno su un’evidenza empirica adeguata, ottenuta con strumenti analitici rigorosi, tali da consentire di separare i cambiamenti imputabili alla politica da quelli che si sarebbero verificati comunque (c.d. *storia*): in grado, cioè, di *valutare gli effetti della politica*, intesa come «*intervento mirato a una popolazione determinata con l’intento di indurre un cambiamento in una condizione o in un comportamento*»⁹.

Nel prosieguo del presente contributo troveranno quindi rappresentazione i principali metodi e strumenti sviluppati ed utilizzati per valutare l’impatto, l’effetto ultimo di una politica pubblica¹⁰.

3.1. Definizioni di Valutazione e suo contenuto

In dottrina esistono numerose interpretazioni della valutazione di impatto. Qualcuno intendeva questa nozione come «*la misurazione delle performance di un programma, la realizzazione di confronti basate su queste misurazioni e l’uso dell’informazione che ne risulta nella formulazione delle scelte politiche e nella gestione del programma*»¹¹.

L’elemento fondamentale, che si evince da questa prima definizione, consiste, oltre naturalmente alla qualifica della valutazione come tecnica di misurazione delle performance di un programma o di una politica

⁹ U. TRIVELLATO, *La valutazione degli effetti di politiche pubbliche: paradigma e pratiche*, Lecture annuale del Consiglio italiano per le Scienze Sociali, Roma, 26 novembre 2008, in “IRVAPP Discussion Paper” No. 2009-01, Giugno 2009 (<http://irvapp.fbk.eu>).

¹⁰ Tra questi, si ricorda ad esempio la *mediation analysis*, che si è andata affermando a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, tesa a valutare l’incidenza di un eventuale effetto indiretto (*mediation*) di una determinata variabile causale (Baron & Kenny 1986).

¹¹ J. WHOLEY, *Evaluation: Promise and Performance*, Urban Institute Press, Washington D.C., 1979, p.1.

implementata da un'amministrazione (performance che devono essere confrontate con alternative modalità di intervento), nel ruolo centrale che riveste l'informazione prodotta nell'essere da supporto ai politici ed al management, in fase di decisione e di formulazione delle scelte strategiche e programmatiche.

Queste misurazioni devono consistere nell'«esame sistematico di uno specifico programma governativo allo scopo di fornire informazione sull'insieme degli effetti del programma sia a breve che a lungo termine»¹² da effettuare mediante «applicazione di metodi di ricerca sistematici per la valutazione del progetto, dell'implementazione e dell'efficacia di un programma»¹³.

L'attività di valutazione, così esercitata, segue, quindi, principi tipicamente aziendali, quali l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza, senza intaccare il carattere di sistematicità che deve pervadere tale tecnica di misurazione dei risultati. Così, in Australia, il *Department of Finance* definisce la VP come «la valutazione sistematica e periodica di un programma o di una sua parte per assistere i managers e gli altri decisori a:

- valutare la rilevanza e la priorità degli obiettivi programmatici

¹² H.P. HATRY, R.R. WINNIE, D.M. FISK, *Practical Program Evaluation for State and Local Government*, Urban Institute Press, Washington D.C., 1984, p. 4.

¹³ Cfr. E. CHELIMSKY, *Comparing and Contrasting Auditing and Evaluation*, in *Evaluation Review*, vol. 9, n. 4, August 1985, p. 9. L'attenzione sul carattere di sistematicità, che discende tra l'altro dal carattere empirico della valutazione (la quale affonda le sue radici nelle scienze sociali), emerge anche da definizioni molto più recenti. Per Alberto Martini e Marco Sisti, infatti, la valutazione è «un'attività tesa alla produzione sistematica di informazioni per dare giudizi su azioni pubbliche, con l'intento di migliorarle»¹³. Per valutare al meglio il successo di una politica pubblica, occorrerebbe, proseguono i due Autori, la presenza congiunta di quattro elementi fondamentali:

- 1) sistematicità nella raccolta e produzione delle informazioni;
- 2) individuazione di un termine di confronto utile alla formulazione di un giudizio («senza un confronto non ci può essere valutazione»);
- 3) intento migliorativo dell'attività pubblica (la *mission* della valutazione è di aiutare chi ha la responsabilità del programma a prendere le decisioni in modo più informato e consapevole);
- 4) attenzione alle particolari esigenze conoscitive dei possibili utilizzatori.

Cfr. A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 21-22.

alla luce delle attuali circostanze, compresi i cambiamenti della politica governativa (appropriatezza);

– testare se i risultati dei programmi hanno raggiunto gli obiettivi programmati (efficacia);

– accertare se esistono modi migliori per conseguire tali obiettivi (efficienza)»¹⁴.

In ogni caso, senza voler relegare in secondo piano gli altri elementi emersi nelle definizioni proposte, lo scopo primario della valutazione rimane quello di «produrre informazioni utili ad assumere in maniera più razionale e responsabile decisioni riguardo al “destino” dei programmi pubblici»¹⁵.

In quanto forma di verifica dei risultati, troppo spesso il concetto di valutazione viene accostato impropriamente a quello di controllo. Occorre quindi, per dipanare tali incertezze interpretative, chiarire in primo luogo il significato di quello che è il *focus* di entrambe le discipline: il controllo. A seconda che il termine venga utilizzato nell'accezione francese di *contrôle* o in quella anglosassone di *control*, infatti, esso indica lo svolgimento della «verifica della regolarità dell'esercizio di una funzione»¹⁶, o il compito di direzione (nel senso di pilotaggio, guida), che è assegnato a chi è incaricato ad occuparsene.

Un'interessante chiave di lettura, basata sulle finalità per cui viene raccolta l'informazione¹⁷, suddivide i fabbisogni informativi della pubblica amministrazione in cinque tipi fondamentali:

A. *Compliance*. È l'esigenza di «controllare»¹⁸ la regolarità degli adempimenti e degli atti compiuti dai singoli (individui o unità interne) per prevenire o individuare comportamenti illegittimi, neglienti o

¹⁴ DEPARTMENT OF FINANCE, *Commonwealth Financial Management Handbook*, AGPS, Canberra, 1994, p.40.

¹⁵ R. MUSSARI, *La Valutazione dei Programmi nelle Aziende Pubbliche*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 63.

¹⁶ A. MARTINI, G. CAIS, *Controllo (di Gestione) e Valutazione (delle Politiche): un (ennesimo ma non ultimo) tentativo di sistemazione concettuale*, in M. PALUMBO (a cura di), *Valutazione 2000. Esperienze e riflessioni*, Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 404-406.

¹⁷ A. MARTINI, G. CAIS, *Controllo (di Gestione)*, cit., 405 ss.

¹⁸ In questo caso, il termine viene chiaramente utilizzato nell'accezione francese di *contrôler*. La *compliance* si traduce quindi nella funzione di verifica della regolarità e conformità degli atti alle procedure, alle regole o alle norme.

comunque non regolamentari». Questo tipo di controlli si avvale, oltre che di quegli strumenti che fanno tradizionalmente capo all'*auditing*, anche di meccanismi (dis-)incentivanti di tipo sanzionatorio¹⁹.

B. *Management Control*. Le informazioni, in questa seconda tipologia, vengono raccolte all'interno dell'organizzazione per consentire al *management* di tenerne sotto controllo²⁰ il funzionamento.

C. *Accountability*. Per *accountability* si intende «il dovere che un soggetto responsabile di un'organizzazione (o di una politica, di un progetto) ha di *render conto* a particolari interlocutori esterni delle scelte fatte, delle attività e dei risultati di cui è autore e responsabile»²¹.

D. *Learning*. Mentre alla base di un'informazione prodotta per dar conto dei risultati ottenuti deve esistere un rapporto di *accountability* tra due soggetti (valutazione come *attribuzione di responsabilità*), nel caso del *learning* si parla in letteratura di una valutazione come *apprendimento*, in quanto il presupposto è l'esistenza di dubbi o incertezze condivise riguardo la conoscenza dell'agire pubblico. In tal caso è l'intera *policy community* (e non un soggetto che sorveglia l'altro) a volere risposte, nel tentativo di formulare un «giudizio sull'adeguatezza di uno strumento a risolvere un problema, sulla base dell'osservazione di quello strumento in azione»²².

¹⁹ Nonostante ciò consenta di effettuare il controllo della regolarità anche solo su un "campione" degli atti e degli adempimenti compiuti, sarebbe comunque auspicabile estendere tale controllo alla totalità di tali atti, associando così ad una funzione "preventiva", mediante minaccia di sanzione, una direttamente "correttiva" (tutti gli atti non conformi verranno corretti, presumibilmente prima che la violazione della correttezza dispieghi i suoi effetti negativi). Naturalmente, un controllo del genere richiederebbe un *quantum* di risorse difficilmente reperibili nel contesto pubblico attuale, nonché tempi necessariamente più lunghi.

²⁰ L'accezione ora utilizzata è, invece, quella anglosassone di *control*.

²¹ A. MARTINI, G. CAIS, *Controllo (di Gestione)*, cit., p. 410.

²² Al centro dell'analisi sta quasi sempre un'attribuzione di causalità [...] o quanto meno una dimensione problematica. Gli strumenti impiegati sono quelli tipici delle scienze sociali, codificati in approcci analitici (analisi di impatto o di processo, a seconda che vengano utilizzati, rispettivamente, metodi quantitativi o qualitativi): siamo nel campo della ricerca valutativa, intesa nell'accezione anglosassone di *evaluation research*. È opportuno precisare che, come fanno notare gli stessi autori, «la gran parte di quello che nei paesi anglosassoni viene indicato con il termine *evaluation* (nelle sue declinazioni di *program evaluation* e *evaluation research*) sta al di fuori di una logica di

E. *Policy and Program Design*. In questo caso le informazioni vengono raccolte allo scopo di orientare le scelte tra politiche e/o programmi alternativi.

La classificazione proposta trova un riscontro, spesso puntuale, con le previsioni del Decreto Legislativo 286 del 1999²³. Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto, infatti, vengono istituzionalizzate quattro forme di controllo e valutazione, tre delle quali viaggiano parallelamente alle prime tre tipologie di fabbisogni informativi appena delineate²⁴:

- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Innanzitutto, il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni si dotino di strumenti adeguati a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Inoltre, «le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale»²⁵. A tali verifiche provvedono organi di revisione, uffici di ragioneria ovvero servizi ispettivi. Ci troviamo evidentemente nel campo della *compliance*, anche se non vengono specificati eventuali meccanismi incentivanti.
- Il controllo di gestione viene definito nel decreto come lo strumento per «verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati»²⁶ e viene svolto da «strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata»²⁷.

accountability, e si colloca in una logica di apprendimento. Viceversa, il grosso di quello che in Italia (e in misura notevole anche in Europa) viene oggi indicato come valutazione, deve essere letto in una logica di *accountability*»; vedi, ancora, A. MARTINI, G. CAIS, *Controllo (di Gestione)*, cit., pp. 413-414.

²³ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante disposizioni per il “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”.

²⁴ Non verranno considerati gli strumenti di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, una volta elencati nell'articolo 5 del decreto 286 del 1999 (peraltro abrogato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto “decreto Brunetta”).

²⁵ Art. 2, co. 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

²⁶ Art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1999.

²⁷ Art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1999.

In definitiva, si può affermare che la *cerniera* delle considerazioni anzidette è costituita dal concetto di *accountability*, nozione che «serve a distinguere tra controllo e la valutazione e aiuta anche a discriminare tra forme fondamentalmente diverse di valutazione»²⁸. Quest'ultima, in particolare, dovrebbe andare al di là del "render conto", in quanto nelle organizzazioni emergono frequentemente questioni che l'intera *policy community* (cioè l'insieme dei soggetti che hanno interesse ad un certo intervento pubblico) dovrebbe porsi, e che vanno al di là del giudizio sulla performance delle organizzazioni coinvolte nell'intervento, essendo focalizzate sul senso e sull'utilità dell'intervento stesso²⁹.

3.2. Metodi di decisione e obiettivi

Descritte le essenziali caratteristiche che devono connotare la valutazione, occorre passare all'analisi dei metodi.

Vale la pena di premettere che le pubbliche amministrazioni, come tutte le altre aziende, vanno pensate come parte integrante e dinamica di un precipuo contesto di riferimento e che il senso da tenere presente nell'applicazione di questi metodi è la «*potenziale capacità di fornire elementi informativi utili a favorire il progressivo miglioramento delle attività aziendali pubbliche*»³⁰.

Su questo obiettivo finale, tuttavia, possono essere improntati diversi modelli decisionali. Nel corso degli anni, sono stati avanzati diversi approcci interpretativi nel tentativo di "standardizzare" il modo in cui si articolano i processi di scelta sulle politiche pubbliche, rivolti a soddisfare i bisogni dei cittadini.

I principali approcci possono essere ricondotti, essenzialmente, a quattro modelli decisionali.

I primi modelli ad affermarsi sono stati quelli positivi/prescrittivi, secondo i quali i problemi sociali possono essere affrontati (e risolti) in

²⁸ A. MARTINI, G. CAIS, *Controllo (di Gestione)*, cit., p. 418.

²⁹ D'altra parte, è doveroso notare che, mentre l'*accountability* è sempre possibile, non altrettanto può dirsi per il *learning*, in quando non è sempre possibile trovare risposte adeguate a domande complesse come quelle che possono emergere nel contesto considerato.

³⁰ R. MUSSARI, *Valutazione dei programmi*, cit., p. 85.

modo scientifico e razionale. Scientifico e razionale è anche il processo di scelta, che consente al decisore di selezionare la soluzione ottima tra *tutte* le alternative esistenti. Tuttavia, l'applicabilità di tale modello, specie nel contesto attuale, è fortemente limitata a causa della rigidità delle assunzioni su cui fonda: l'esistenza di un problema ben strutturato e di obiettivi non contraddittori, presenza di un decisore unico (individuale o collettivo), possibilità di individuare *tutte* le alternative disponibili e di valutarne (ex ante) tutte le conseguenze in base a corroborate teorie mezzi-fini, assenza di vincoli di natura temporale e finanziaria (in modo che i fini possano essere definiti prima e indipendentemente dai mezzi).

La scarsa verificabilità (della combinazione) delle assunzioni del modello razionale ha condotto al superamento di tale modello decisionale a favore del modello a razionalità limitata disegnato da Herbert Simon nel 1955³¹. Secondo Simon, il decisore è normalmente costituito da una coalizione che, se riesce a costruire un ordine transitivo di preferenze, usa come criterio decisionale non la massimizzazione del rapporto costi benefici ma un criterio di soddisfazione. La scelta non sarà quindi quella ottima tra tutte le alternative esistenti, è una scelta *soddisfacente* tra le sole alternative possibili e conosciute.

I primi due modelli riflettono l'idea di uno Stato/amministrazione fortemente strutturato sulla base di un modello organizzativo fortemente burocratico. Tale concezione viene gradualmente superata nel Novecento ed abbandonata nella seconda metà dello scorso secolo con l'incrementare della complessità amministrativa e l'affermazione di un ruolo diverso dello Stato dell'economia (Welfare State). In questo contesto emergono modelli differenti, tra i quali e si affermano, in particolare, i seguenti.

Simon aveva già colto che la complessità tecnica, inerente ai limiti cognitivi delle decisioni, impediva di fatto la netta separazione mezzi-fini presupposto del modello razionale puro. Lindbolm arricchisce l'intuizione di Simon osservando che, essendo limitata la razionalità del decisore e parallelamente il numero delle alternative, anche le possibili conseguenze sono limitate. Inoltre, la maggior parte delle decisioni pubbliche avvengono sulla base di procedure standardizzate, e ciò

³¹ Per un approfondimento sulla teoria si veda M. CASTELLANI, *La razionalità limitata nelle scienze sociali. Fondamenti, modelli e contesti decisionali*, Carocci, Roma, 2009.

comporta che solitamente vengano adottate sulla base di un confronto con decisioni precedentemente assunte, dalle quali tendono a discostarsi solo marginalmente, per aggiustamenti successivi ed incrementali.

Inoltre, Lindblom “incorpora” nel modello anche la complessità politica del processo decisionale, che comporta una serie di limiti strategici all’azione del decisore. Come avviene nelle democrazie pluraliste, infatti, le decisioni vengono prese in un contesto di interdipendenza tra attori multipli, portatori di interessi distinti e spesso contrapposti. La scelta razionale diviene, nella rappresentazione del modello incrementale, quella che garantisce l’accordo tra i diversi interessi coinvolti e tale accordo può essere raggiunto soltanto con un processo di tipo incrementale, di “reciproco aggiustamento”

Etzioni non si limita a contestare il modello incrementale come potenzialmente antidemocratico (nella misura in cui favorisce le coalizioni ed i gruppi più organizzati ed influenti), ma ne rileva anche la connotazione fortemente conservativista, in quanto in grado di rappresentare al più i processi decisionali su questioni ordinarie, trascurando le decisioni fondamentali o comunque strategiche. Pertanto, nel suo modello Etzioni combina gli elementi dei due modelli descritti in precedenza: conseguentemente, nella prima fase ricercando rapidamente/sommariamente le diverse alternative (scanning), e un’analisi più dettagliata verrà eseguita soltanto su quelle più promettenti.

Si segala, infine, un ulteriore modello (*garbage can* o bidone della spazzatura), disegnato da Cohen, March e Olsen, secondo il quale tra soluzioni e problemi c’è solo un allineamento temporale. La decisione nasce dall’incontro e dal gioco di interdipendenze fra una serie di fattori eterogenei, il cui minimo comun denominatore è la contemporaneità del momento in cui trovano sintesi (di solito casualmente): problemi, soluzioni, partecipanti e opportunità di scelta vengono gettati, nel corso del tempo, in un contenitore, nel quale si mischiano e dal quale sono estratti sulla base della causalità o della contingenza e opportunità politica.

Nell’applicare questi modelli decisionali, il *decision maker* deve indagare i diversi obiettivi che sottostanno alle singole fasi del programma di politica pubblica. Sebbene possano essere utilizzati vari criteri per differenziare gli obiettivi, la classificazione più impiegata in letteratura, ai fini della valutazione, è quella su base temporale, che distingue tra obiettivi:

- ultimi o strategici (fini), ovvero l'effetto finale che la PA si propone di realizzare con il programma, «in termini di modifica del “problema sociale” da risolvere»³²;
- operativi, a loro volta distinti in
- immediati, relativi al compimento delle attività essenziali alla produzione del servizio (ad esempio, acquisizione degli *input*);
- intermedi, correlati «alla fase della produzione e del servizio delle prestazioni rese»³³.

L'individuazione di diversi livelli di obiettivi non è fine a sé stessa, in quanto da tale differenziazione discendono distinti profili di efficacia da valutare, ovvero l'efficacia gestionale o operativa (*administrative o managerial effectiveness*, nella terminologia anglosassone) e quella sociale (*policy effectiveness*).

3.3. Metodi quantitativi

Dopo aver analizzato i presupposti fondamentali che devono permeare l'individuazione dell'oggetto della valutazione, specificando parallelamente i differenti tipi di obiettivi che devono interessare le diverse fasi dell'attività aziendale pubblica, occorre passare alla descrizione delle procedure da attivare per svolgere concretamente la valutazione.

Spetta infatti al valutatore individuare, innanzitutto, la metodologia impiegata (quantitativa o qualitativa).

Egli forma di solito quello che viene definito Piano o Disegno di Valutazione (*evaluation design*, nella terminologia anglosassone), in cui il valutatore verifica la validità delle proprie ipotesi, tenendo conto di quegli elementi che ritiene «*potrebbero influenzare la relazione fra le variabili dipendenti [il problema sociale da affrontare] e quelle indipendenti [il programma]*»³⁴.

³² R. MUSSARI, *La Valutazione dei programmi*, cit., p. 141. Per conseguire questo livello di obiettivi si rende necessaria l'efficace realizzazione di tutte le attività programmate (obiettivi intermedi ed immediati). Gli obiettivi operativi, invece, possono essere valutati anche indipendentemente (seppure, per quanto riguarda gli obiettivi intermedi, sarebbe più opportuno che fossero correlarli al conseguimento di quelli immediati).

³³ R. MUSSARI, *La Valutazione dei programmi*, cit., p. 142.

³⁴ S. WELSH, J. COMER, *Quantitative Methods for Public Administration*, II ed., Dorsey Press, Chicago, 1988, p. 17.

Si distinguono a questo punto, una volta eliminati sul piano metodologico i fattori che potrebbero distorcere la valutazione, i metodi quantitativi da quelli qualitativi.

Nel caso in cui il *program management* abbia interesse a che si verifichi l'impatto dello specifico intervento e per ridurre il rischio che nella valutazione dell'effetto osservato siano presenti distorsioni dovute a cause diverse dal programma, il metodo più frequentemente impiegato è il Disegno Sperimentale³⁵.

Per proteggere dalle minacce contro la validità interna discusse in precedenza, la sua predisposizione si basa sul presupposto che la selezione dei soggetti da includere nel campione:

- sia operata a livello centrale, venendo controllata da un decisore aziendale e/o dal valutatore;
- avvenga rigorosamente con processi causali (*randomizzazione della selezione*), in modo da assicurare una maggiore rappresentatività del campione.

Un disegno sperimentale può essere “costruito” in vari modi, ma la scelta dei valutatori ricade, per varie esigenze (tra cui quella, non trascurabile, di fattibilità tecnica), generalmente su due “modelli”, i quali si differenziano, sostanzialmente, per il fatto di prevedere solo misurazioni successive alla somministrazione del programma (*post test*) o di avvalersi anche di misurazioni volte a rappresentare la situazione di partenza (*pre test*).

Nel primo caso, il disegno di valutazione dovrebbe articolarsi nelle seguenti fasi³⁶:

³⁵ L'ideazione del metodo sperimentale è nata nell'ambito della sperimentazione clinica, impiegata per testare l'efficacia dei farmaci: un gruppo di pazienti affetti da una stessa malattia viene diviso, mediante assegnazione casuale, in due sottogruppi, “sperimentale” (a cui è somministrato il farmaco) e “di controllo” (a cui invece si fornisce soltanto una sostanza *placebo*), allo scopo di riprodurre la situazione controfattuale (ovvero la situazione che si sarebbe creata se non fosse stato somministrato il farmaco). L'utilizzo in campo economico-aziendale del metodo sperimentale riproduce sostanzialmente questo processo, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta *randomizzazione* o assegnazione causale. La principale differenza tra i due ambiti applicativi consiste, però, nel “doppio cieco”, ovvero nel presupposto (finalizzato a limitare influenze e distorsioni nell'osservazione), nel caso della sperimentazione clinica, che né il medico né tantomeno il paziente possano venire a conoscenza di quali soggetti sono inclusi nel gruppo sperimentale ed in quello di controllo. Cfr. A. MARTINI-M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., pp. 158-159.

³⁶ Per descrivere adeguatamente la realizzazione dei disegni sperimentali, ci si è

1. individuazione della popolazione cui è destinato il programma;
2. selezione del campione tramite procedimenti causali;
3. allocazione, sempre mediante procedimenti *random*, delle unità del campione in due distinti gruppi (Gruppo Sperimentale e Gruppo di Controllo);
4. somministrazione al solo Gruppo Sperimentale del programma «secondo un preciso protocollo»³⁷;
5. misurazione, sulle unità assegnate ai due gruppi, delle variabili ritenute significative per la valutazione³⁸;
6. confronto di tali misurazioni tramite un test sull'efficacia del programma, risultante dall'analisi della significatività delle differenze tra i valori osservati fra i beneficiari (GS) e i non beneficiari (GC) dell'intervento.

Schematicamente, tale forma del disegno sperimentale può essere rappresentata graficamente con la tabella 1³⁹:

Tabella 1. Il confronto tramite Disegno Sperimentale

	Gruppo Sperimentale	Gruppo di Controllo
Programma	X	
Post test	M	M ¹

In Tabella 1 X rappresenta il momento della somministrazione del programma (condizione sperimentale), mentre M e M¹ sono «le misure, di solito la media statistica, della variabile sotto osservazione effettuate dopo aver somministrato il programma»⁴⁰. La misura dell'effetto del programma sarà rappresentata dalla differenza (M¹-M). Si noti che il programma viene somministrato al solo gruppo sperimentale, allo scopo di individuare le differenze con i soggetti del gruppo di controllo, i quali, peraltro, non sempre sono privati di qualsiasi tipo di intervento.

referiti ampiamente a quanto contenuto in R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., pp. 168-182.

³⁷ *Ivi*, p. 169.

³⁸ La scelta dovrebbe cadere su variabili in grado di riflettere gli effetti attesi dal programma.

³⁹ Cfr. R. MUSSARI, *Valutazione dei programmi*, cit., p. 170.

⁴⁰ *Ibidem*.

Potrebbero esser loro “applicati”, infatti, programmi alternativi o “placebo”. In questa eventualità, naturalmente, l’impatto del programma dovrà essere misurato in termini relativi.

Quando le condizioni lo permettono, potrebbe essere utile inserire nel disegno sperimentale misurazioni *pre-test*, le quali, «consentendo un’inferenza migliore degli effetti del trattamento»⁴¹, conferiscono maggiore sensibilità al disegno di valutazione. In tale ipotesi, si procederà comunque secondo il rigido modello delineato nel caso precedente, con le uniche differenze che si dovranno effettuare le misurazioni delle stesse variabili da tenere sotto osservazione (sui medesimi soggetti e con identiche modalità) anche prima di somministrare il programma al gruppo sperimentale e che l’efficacia del programma sarà valutata in base alla «significatività delle differenze osservate fra i risultati precedenti ed antecedenti lo svolgimento del programma»⁴² nei due gruppi. Graficamente, tale disegno sperimentale è rappresentabile nella tabella 2⁴³:

Tabella 2. Il confronto tramite disegno sperimentale con misurazione *pre-test*

	Gruppo Sperimentale	Gruppo di Controllo
Pre test	M ₁	M ₂
Programma	X	
Post test	M ₁ ¹	M ₂ ¹

⁴¹ *Ivi*, nota 30, p. 174. Si parla di inferenza statistica quando si parte dall’esame di un campione, selezionato solitamente mediante procedimenti casuali, per ricavare informazioni sull’intera popolazione. A differenza di quanto accade nella statistica descrittiva, in cui si affronta l’esame diretto di una popolazione, per risolvere un problema di inferenza statistica occorre fare riferimento ad un modello, che richiede la teoria della probabilità, anche se si assiste ad un “rovesciamento” di punto di vista rispetto al calcolo delle probabilità. Nell’ambito di quest’ultimo, infatti, noto il processo di generazione dei dati sperimentali (modello probabilistico) siamo in grado di valutare la probabilità dei diversi possibili risultati di un esperimento. Nell’inferenza statistica, invece, il processo di generazione dei dati sperimentali non è noto in modo completo (il processo in questione è, in definitiva, l’oggetto di indagine) e, pertanto, le relative tecniche si prefiggono di indurre le caratteristiche di tale processo sulla base dell’osservazione dei dati sperimentali da esso generati.

⁴² *Ivi*, p. 171.

⁴³ *Ibidem*.

e, conseguentemente, la significatività dell'impatto sarà espressa dalla seguente differenza: $(M_1^1 - M_1) - (M_2^1 - M_2)$.

Molto spesso, però, il livello di maggiore significatività conseguibile inserendo nei disegni sperimentali misurazioni *pre test* è, come detto in precedenza, trascurabile, e pertanto non giustificabile per due ordini di considerazioni. Innanzitutto, tale procedura espone alla minaccia del *pre-testing*, ovvero dell'influenzabilità dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, delle misurazioni che verranno successivamente realizzate, oltre a porsi come ulteriore "elemento di disturbo" per la validità esterna della valutazione. In secondo luogo, disegni sperimentali di questo tipo possono non essere concretamente realizzabili per ragioni economiche, temporali o per specifici impedimenti organizzativi o di contesto.

In ogni caso, il problema non risiede tanto nella scelta di inserire o meno il *pre-test*, quanto nella certezza che l'assegnazione dei soggetti ai due gruppi sia operata con procedimenti assolutamente casuali. Solo assicurando tale presupposto⁴⁴, infatti, sarà possibile confrontare in maniera attendibile i beneficiari dell'intervento (le unità del gruppo sperimentale) con i non beneficiari (gruppo di controllo), in modo che questi ultimi possano costituire/rappresentare una valida approssimazione di quanto si sarebbe osservato fra i componenti del gruppo sperimentale se il programma non fosse stato attuato.

L'impiego dei disegni sperimentali è quindi di grande utilità per il valutatore, in quanto, tramite il confronto con il controfattuale, essi consentono di avvicinarsi ad una stima dell'"effetto netto" del programma. Inoltre, l'individuazione e l'impiego di stringenti condizioni sperimentali, su tutte la rappresentatività (garantita dalla numerosità del campione e dalla causalità delle procedure di selezione dello stesso) e le modalità di assegnazione ai due gruppi, consentono di eliminare la minaccia della selezione e di controllare gli effetti della regressione statistica. La presenza del controfattuale, rappresentato dal gruppo di controllo, dovrebbe permettere invece di sorvegliare o stimare le distorsioni

⁴⁴ Naturalmente, «occorre sempre "depurare" [...] la differenza riscontrata tra il gruppo sperimentale e quello di controllo dal cosiddetto "effetto stocastico", cioè l'effetto prodotto dal caso, vale a dire dalla semplice circostanza che l'assegnazione dei soggetti ai due gruppi è avvenuta in modo casuale»: *ivi*, pp. 175-176.

riconducibili alla storia, alla maturazione o alla strumentazione. Più difficile, invece, tenere sotto controllo altri fattori che inficiano la validità della valutazione, quali il logoramento o, come discusso in precedenza, il *pre-testing*⁴⁵.

Non tutti i programmi possono essere valutati tramite l'impiego di disegni sperimentali, in quanto l'utilizzo di tali metodi è costoso, richiede una disponibilità di tempo e una numerosità del campione⁴⁶ non sempre possibili nella pratica, e può essere, a volte, eticamente discutibile (soprattutto in alcuni campi, come quello della sperimentazione di cure mediche).

È preferibile, per tale ordine di ragioni, adoperare i disegni sperimentali soltanto in alcune situazioni e per alcuni tipi di programmi. In particolare, occorre optare per tale metodologia allo scopo di valutare l'efficacia di interventi che vengano attivati per la prima volta, che siano rivolti a una popolazione ampia, la cui implementazione richieda un impiego consistente di risorse finanziarie o, ancora, il cui oggetto riguardi problemi molto sentiti dall'opinione pubblica e dalla classe politica.

Inoltre, sono necessari ulteriori elementi per rinforzare (o, almeno, per non indebolire) la validità dei disegni sperimentali. Innanzitutto, la realizzazione dei programmi che si andranno a valutare non dovrà subire modifiche nel corso del tempo, né in fase di sperimentazione né successivamente, al termine della stessa. In secondo luogo, occorre tenere presente che, in alcuni casi, non è facile individuare chiaramente le relazioni di causa ad effetto tra specifiche attività pubbliche né, conseguentemente, l'impatto che si intendeva generare. Come argomentato in precedenza, in occasione della descrizione dei principali modelli decisionali pubblici, la "scelta" di

⁴⁵ Cfr. *Ivi*, nota 36, pp. 176-177. Per esigenze di completezza, occorre comunque ricordare che esistono modelli per proteggere, in teoria, contro la minaccia rappresentata dal *pre testing*. Il più noto è sicuramente il *Solomon Four-Group Design*, il quale richiede la presenza di quattro gruppi (due dei quali beneficiano del programma) ed a soltanto due dei quali sono effettuate anche misurazioni *pre test*, in modo da verificare l'influenza di queste ultime sugli esiti della valutazione. Tale modello è, per quanto interessante, di scarsa utilità pratica, a causa delle stringenti condizioni, oltre che dei considerevoli costi e dei lunghi tempi connessi alla possibilità di selezionare i campioni da allocare ai due gruppi secondo le procedure precedentemente descritte. *Ivi*, pp. 177-178.

⁴⁶ Si ricordi che non si possono usare leve di alcun tipo per incentivare la partecipazione al programma, in quanto si andrebbe ad aumentare il rischio di distorcere la selezione e, conseguentemente, la validità stessa della valutazione.

un determinato programma pubblico è quasi sempre il risultato di un'attività di concertazione, che modifica più o meno profondamente il perimetro dell'intervento. L'efficacia di quest'ultimo è, a sua volta, determinata dalle specifiche modalità di attuazione, nonché dal soggetto o, come avviene sempre più frequentemente, dalla rete di attori (pubblici, privati e/o non profit) che si occupano della sua attuazione. Inoltre, occorre precisare che in nessun caso, nelle scienze sociali, può essere "abbracciato" il principio di causazione necessaria. In altri termini, «le relazioni di causa ad effetto eventualmente dimostrate non devono mai portare ad ipotizzarne la ripetizione in modo automatico a prescindere dalle circostanze di tempo e spazio in cui sono state verificate»⁴⁷.

Infine, tali tecniche, se non correttamente impiegate o interpretate, rischiano di relegare l'individuo a mero produttore o utente di servizi pubblici - mentre, come ricorda Mussari, bisogna sempre pensare alla persona come «origine, motore e scopo delle attività di qualsiasi azienda»⁴⁸, ancor più se pubbliche - o addirittura alla stregua di una sterile variabile, mentre l'uomo, in quanto «individuo pensante ed imprevedibile»⁴⁹, non può essere mai pienamente compreso né, tanto meno, sistematizzato con metodi e procedure statistiche.

Negli Stati Uniti, il metodo appena illustrato veniva utilizzato nella *National Supported Work Demonstration* (NSWD), condotta nella seconda metà degli anni '70 allo scopo di «testare l'efficacia di un modello di reinserimento lavorativo [il *supported work*] delle persone più emarginate dal mercato del lavoro»⁵⁰. Nell'ambito della NPWD, si sarebbe quindi dovuto trarre le informazioni utili per valutare l'opportunità di estendere tale intervento, peraltro già impiegato per favorire l'occupazione di categorie svantaggiate di cittadini, quali i portatori di *handicap*, ad altre popolazioni-obiettivo, e, specificatamente, ai seguenti gruppi: *AFDC Target Group* (madri single beneficiarie del programma federale denominato *Aid to Families for Dependent Children*), *Ex-Addict Target*

⁴⁷ R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., p. 181.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ G. CATTURI, *Dalla razionalità alla responsabilità nella gestione dell'azienda "universale"*, in W. MORGESE (a cura di), *Le imprese pubbliche. Saggi di economia d'azienda e diritto*, Cacucci, Bari, 1997, p. 53.

⁵⁰ A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., pp. 163-164.

Group (ex-tossicodipendenti), *Youth Target Group* (ragazzi che hanno abbandonato gli studi dopo il decimo anno di istruzione) e *Ex-Offender Target Group* (ex-criminali).

La *mission* del programma era di consentire ai partecipanti di misurarsi, sotto la guida di un supervisore ed insieme a soggetti affetti da problemi simili, in «un'esperienza lavorativa "vera"», per una durata solitamente annuale, da svolgersi però all'interno di «un *ambiente protetto* e altamente strutturato, con un *aumento graduale* dell'intensità del lavoro [...] e con una retribuzione uguale o di poco superiore al salario minimo»⁵¹. Una volta somministrato tale intervento, che avrebbe dovuto anche preparare *step by step* i soggetti "trattati" ai meccanismi ed ai problemi lavorativi reali, l'obiettivo del programma diventava quello di facilitare l'ingresso e la permanenza di tali soggetti nel mercato del lavoro.

Tuttavia, le obiezioni emerse nel panorama statunitense in merito all'estensione del *supported work* anche a soggetti diversi da quelli per cui era stato concepito inizialmente, dovute ai dubbi inerenti all'implementazione del programma nei grandi centri urbani ma, soprattutto, agli ingenti costi che questo avrebbe generato per il governo federale (si stimava che occorressero dai 5.000 agli 8.000 dollari per partecipante), ne richiesero necessariamente una valutazione in termini di efficacia, in base, appunto, ad una *demonstration*, ovvero ad un «intervento dimostrativo, [...] introdotto su scala limitata con lo scopo specifico di esplorare la fattibilità e l'efficacia, [...] in vista di una sua eventuale estensione su scala più ampia»⁵².

Pertanto, tramite la *National Supported Work Demonstration*, ci si proponeva di stabilire l'opportunità di sostenere gli elevati costi connessi all'intervento in rapporto agli eventuali benefici che questo avrebbe apportato, non soltanto in termini di "effetto diretto/immediato", nella forma dell'aumento della partecipazione al lavoro e, conseguentemente, di reddito (nonché di una minore dipendenza dai sussidi pubblici), ma anche di altre esternalità positive, quali, *in primis*, la «riduzione di comportamenti antisociali»⁵³, con particolare riferimento all'uso di stupefacenti e a condotte criminali.

⁵¹ *Ivi*, p. 164.

⁵² *Ivi*, p. 163.

⁵³ *Ivi*, p. 164.

Tra l'altro, è proprio allo scopo di predisporre ed implementare, nel modo più professionale possibile, la *National Supported Work Demonstration*, che emerge prepotentemente nel contesto americano la necessità di dotarsi di un'organizzazione di ricerca all'altezza, esigenza cui segue, nel 1974, la creazione della *Manpower Research Demonstration Corporation*, una struttura *no-profit*, tuttora punto di riferimento per la verifica dell'adequatezza e dell'efficacia di "interventi-pilota" che si propongano di affrontare problemi sociali.

Inoltre, è interessante notare come il finanziamento, che ammontava ad oltre 80 milioni di dollari (di cui quasi il 15% destinato alla valutazione), per l'implementazione della NSWDC, fu sovvenzionato non solo dai Ministeri competenti, ovvero dal Ministero della Sanità e Servizi sociali e da quello del Lavoro, ma anche dal Ministero della Giustizia e dello Sviluppo urbano; a sottolineare poi l'attenzione di organismi non pubblici su questi temi inoltre, rileva come considerevoli risorse furono fornite anche da organizzazioni private.

L'utilizzo del disegno sperimentale con gruppo di controllo è stato impiegato proprio per valutare correttamente quanto efficacemente il *supported work* riuscisse a conseguire gli obiettivi che si era preposto.

Qualora, per le ragioni descritte in precedenza o per altri fattori, non sia possibile valutare un programma utilizzando i disegni sperimentali, il valutatore può comunque avvalersi di altre metodologie, sempre quantitative, per stimare l'impatto di uno specifico intervento pubblico.

I disegni non sperimentali (o quasi sperimentali) non richiedono, infatti, il mantenimento delle stringenti condizioni sperimentali descritte in precedenza né la necessità di ricorrere ad assegnazione causale. Inoltre, in alcuni casi, non è nemmeno necessario "costruire" un gruppo di controllo, in quanto già presente o perché può essere utilizzata come stima del controfattuale l'osservazione dei dati relativi allo specifico fenomeno su cui si è intervenuti con il programma.

I disegni non sperimentali considerati più efficaci per l'utilizzo nella realtà operativa sono due: le serie temporali ed il gruppo di controllo non equivalente.

Nel primo caso, l'efficacia del programma viene valutata raccogliendo «un insieme di misurazioni della variabile dipendente [...] lungo un arco di tempo sufficientemente esteso e che si riferiscono a momenti antecedenti e successivi alla somministrazione del

programma», in modo da «verificare se le serie osservate prima e dopo il programma sono “diverse”, cioè se la realizzazione del programma ha indotto qualche cambiamento ed in quale direzione del *trend* del fenomeno sociale sul quale si è scelto di intervenire»⁵⁴. Graficamente, i risultati verranno esposti in un sistema di assi ortogonali, sul cui asse delle ordinate saranno riportati i valori registrati o le osservazioni dell'indicatore considerato, mentre su quello delle ascisse sarà riportata la scala temporale, con specifica indicazione dell'intervallo in cui è stato somministrato il programma.

Una variante del modello delle serie temporali interrotte è rappresentata dalle serie temporali “multiple”, in cui vengono confrontate, «ove le fonti lo consentano, le osservazioni rilevate prima e dopo il programma con altre relative ad una popolazione “comparabile” alla quale il programma non è stata somministrato»⁵⁵. In questo caso, il controfattuale è individuato da un gruppo di controllo “costruito” non in modo casuale, bensì «cercando di individuare una “popolazione” con le stesse caratteristiche di quella che si sta studiando»⁵⁶, e alla quale, naturalmente, non dev'essere stato somministrato il programma.

Tali ipotesi si avvicinano a quelle del gruppo di controllo non equivalente, il cui elemento di maggiore differenziazione rispetto ai disegni sperimentali è rappresentato dal fatto che la selezione dei soggetti non è di tipo *random*, spettando invece al valutatore il compito di costruire un gruppo di controllo in modo da ricercare la maggiore equivalenza possibile tra beneficiari e non.

Procedere ad una valutazione impiegando il gruppo di controllo non equivalente, sebbene questo rappresenti una valida alternativa in quelle situazioni in cui il programma è già stato implementato o le risorse ad esso destinate non siano sufficienti per utilizzare i disegni sperimentali (o la validità di questi ultimi sia stata pregiudicata nella sua attuazione da scarso rigore metodologico), espone a tutti i rischi contro la validità interna, in quanto non si è “protetti” dallo scudo del ricorso a procedimenti causali. In particolare, si rischiano di sottostimare le differenze tra destinatari del programma e non destinatari, a causa delle difficoltà di

⁵⁴ R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., p. 183.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 190-191.

⁵⁶ *Ibidem*.

“accoppiare” soggetti simili tra un gruppo e l’altro, o di sovrastimare gli effetti dell’intervento, facendo somministrare il programma a soggetti che hanno maggiori possibilità di successo (tale pratica è conosciuta come *creaming*). Anche in questo caso, poi, è indispensabile un’approfondita e radicata conoscenza da parte del valutatore in merito al fenomeno sociale su cui intervenire ed ai processi che lo caratterizzano.

Le valutazioni condotte con il cosiddetto metodo *difference-in-differences* (DID) sono un’interessante applicazione di misurazioni *pre-test* ai disegni non sperimentali.

Tramite questo procedimento, infatti, «si sottrae dalla differenza post-trattamento la differenza pre-trattamento», osservata nell’ambito della valutazione di uno specifico programma, in modo da «*includere nella stima dell’effetto anche le differenze pre-intervento*»⁵⁷. Uno dei presupposti per procedere ad una VP di questo tipo è, quindi, la disponibilità di ulteriori dati relativi a beneficiari e non, riguardanti i valori che le variabili ritenute significative presentavano anteriormente alla somministrazione del programma.

Per analizzare un’esperienza di valutazione significativa in cui sia stato impiegato il metodo *difference-in-differences* occorre tornare nel panorama statunitense, non soltanto in ragione del fatto che in tale contesto le tecniche di controllo e verifica dell’agire pubblico sono più radicate e all’avanguardia rispetto ad altri Paesi, ma anche perché l’ordinamento degli Stati Uniti, basandosi su una struttura federale, costituisce un territorio sperimentale ideale per chi voglia testare l’efficacia di scelte politiche differenti in merito alla risoluzione di medesime problematiche sociali, in contesti socio-economici e demografici non troppo diversi⁵⁸.

Un contributo scientifico di grande interesse basato sul metodo DID è stato condotto negli anni ’90 da David Card e Alan Krueger⁵⁹, allo scopo di fornire una valida risposta, tramite la verifica dei legami

⁵⁷ A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., p. 188.

⁵⁸ Si pensi in particolare, al caso di un’area geografica, di discrete dimensioni, il cui territorio è diviso tra due Stati.

⁵⁹ D. CARD, A. KRUEGER, *Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania*, in *American Economic Review*, vol. 84, n. 4, 1994, pp. 772-793.

esistenti tra *minimum wages and employment*, alla controversa questione legata alla natura degli effetti generati sull'occupazione da decisioni politiche di aumento del salario minimo (scelte che i Repubblicani contestavano ai Democratici).

L'esigenza, avvertita dagli Autori, di occuparsi di tale tematica nasceva anche dalla constatazione delle instabili basi empiriche su cui poggiavano le metodologie e le conclusioni delle indagini condotte fino a quel momento, le quali ipotizzavano che, per le popolazioni-obiettivo di riferimento (costituite da soggetti svantaggiati e, in particolare da *teenager*), gli aumenti del reddito minimo di tali politiche non avevano prodotto alcun risultato significativo sui dati occupazionali. Addirittura, i contributi scientifici più rilevanti, che utilizzavano «modelli macroeconomici basati su serie storiche»⁶⁰, avevano osservato effetti strettamente negativi.

Ai sofisticati meccanismi impiegati nei modelli precedenti, Card e Krueger contrapposero la semplicità e la credibilità del metodo DID, sfruttando, per la realizzazione della loro valutazione, l'opportunità di studiare un «esperimento naturale»⁶¹: valutare gli effetti, sui residenti di una medesima area metropolitana, “a cavallo” tra due Stati, New Jersey e Pennsylvania, di un aumento del salario minimo federale, approvato alla fine degli anni '80 dal solo Stato del New Jersey.

I due Autori scelsero di restringere l'osservazione agli impiegati di un particolare settore, la ristorazione *fast-food*, che offriva, ai fini dell'indagine, numerosi vantaggi. Infatti, in esercizi di questo tipo, i dipendenti, retribuiti esattamente in base al salario minimo federale, erano per lo più *teen-ager* (la popolazione-obiettivo sulla quale andavano valutati gli effetti della politica), ai quali veniva richiesto di svolgere mansioni solitamente standardizzate. Un altro fattore, peraltro spesso trascurato a livello teorico, che ha spinto per la scelta di questo settore, è che, per procedere ad estrarne un campione rappresentativo, è stato sufficiente ricorrere a fonti gratuite ed

⁶⁰ A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., p. 195.

⁶¹ *Ibidem*. «Esperimento – precisano Martini e Sisti – nel senso che crea una situazione di differenze di trattamento che non sono frutto di scelte individuali, *naturale* nel senso che non è frutto di randomizzazione esplicita». *Ibidem* (corsivo nostro).

immediatamente disponibili (elenchi telefonici), minimizzando costi e tempi della rilevazione⁶².

In ragione delle particolari condizioni determinatesi, nel caso specifico, all'interno dell'area osservata e della sostanziale omogeneità nella composizione sociale ed economica della stessa, si è quindi potuto procedere ad identificare e "costruire" due gruppi, quello sperimentale (in cui sono stati inclusi i dipendenti dei *fast-food* del New Jersey, per i quali il salario minimo era stato aumentato a 5,05 \$ all'ora) e quello di controllo non equivalente (contenente i lavoratori degli analoghi esercizi di ristorazione presenti in Pennsylvania, la cui retribuzione era rimasta ancorata al salario orario stabilito a livello federale, pari a 4,25 \$).

L'indagine, nell'ambito della quale sono stati osservati sia i dati occupazionali che retributivi di 400 *fast-food*, è stata realizzata rilevando tali informazioni, per entrambi i gruppi, sia nel periodo immediatamente precedente all'introduzione dell'aumento (entrato in vigore il 1° aprile del 1992) che successivamente, a 7-8 mesi di distanza.

Gli effetti sull'occupazione dell'aumento del salario minimo in New Jersey sono stati misurati, in base al metodo *difference-in-differences*, «semplicemente come differenza fra il cambiamento medio nei livelli di occupazione nei *fast food* verificatosi nel New Jersey e il cambiamento medio nei livelli di occupazione nei *fast food* verificatosi in Pennsylvania»⁶³.

In tempi più recenti, il metodo *difference-in differences* ha trovato applicazione anche nella valutazione degli effetti delle scelte governative effettuate nel contesto italiano.

Rimanendo nell'ambito delle politiche del lavoro, sono stati pubblicati⁶⁴, nel 2006, i risultati di uno studio, condotto da Piero Cipollone e Anita Guelfi, volto a verificare l'efficacia della previsione, da parte della legge finanziaria per il 2001⁶⁵, di forme di sgravi fiscali per le imprese, mirati ad incentivare l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, in modo da arginare il ricorso sempre più frequente alla "pratica" dei contratti a termine.

⁶² *Ivi*, p. 196.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ P. CIPOLLONE, A. GUELF, *Financial Support to Permanent Jobs: The Italian Case*, in *Politica Economica*, n. 1, 2006, pp. 51-75.

⁶⁵ L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, "Incentivi per l'incremento dell'occupazione".

Tale legge prevedeva, all'art. 7, che «ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta [...] nella misura di lire 800.000»⁶⁶, pari a 413,00 €, che diventavano 620,00 in caso di assunzioni da parte di unità imprenditoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno⁶⁷.

La categoria dei potenziali soggetti beneficiari, la cui assunzione avrebbe ridotto sensibilmente il costo medio del lavoro per le imprese, era piuttosto ampia, in quanto comprendeva tutti gli individui di almeno 25 anni che si trovassero senza un'occupazione stabile da più due anni. Pertanto, come notano Martini e Sisti, «lo stimolo alla domanda di lavoro a tempo indeterminato era in teoria molto forte: [...] in termini di richieste, la politica ebbe grande successo»⁶⁸. Va peraltro notato che, per il periodo in cui tali sgravi furono «a regime» (dall'ottobre del 2000 al dicembre del 2001), essi comportarono una altrettanto significativa riduzione, di quasi 600 milioni di euro, delle entrate fiscali, causa che ne comportò la sospensione e, successivamente, la radicale modifica da parte del successivo Governo.

L'utilità di tale forma di incentivi non era infatti dimostrata, non potendosi concludere che il progressivo aumento del numero di lavoratori che usufruirono dell'incentivo (che alla fine del 2001 superava le 200.000 unità), ed il coevo aumento della stipulazione di contratti a tempo indeterminato, fossero strettamente legati da una relazione di causa-effetto. Era più che plausibile che una parte considerevole di tali assunzioni sarebbe stata comunque operata anche in assenza della previsione di cui all'articolo 7, e che le imprese avessero semplicemente sfruttato l'occasione per assumere profili professionali di cui avrebbero avuto comunque bisogno. In tal caso, gli elevati costi che comportava l'intervento pubblico non erano giustificabili, in quanto tale intervento

⁶⁶ *Ivi*, commi 1 e 2.

⁶⁷ «Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta [...] pari a lire 400.000». *Ivi*, comma 10.

⁶⁸ A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., p. 197.

non produceva l'effetto per cui era stato ideato: arginare in maniera efficace il fenomeno rappresentato dal ricorso indiscriminato a contratti a tempo determinato.

Per fornire una risposta alla questione, Cipollone e Guelfi «tentano di quantificare gli effetti occupazionali dell'introduzione del credito d'imposta ex legge 388 adottando la differenza-nelle-differenze come strategia di identificazione»⁶⁹.

Le fonti informative necessarie per l'analisi sono state ricavate dai dati ISTAT relativi al periodo 1994-2002 sulla forza lavoro, dai quali è stato estratto un campione abbastanza significativo di individui, fra i 20 ed i 30 anni di età, privi di un'occupazione a tempo indeterminato.

Sono stati così individuati due gruppi: i "beneficiari" (soggetti, di età compresa fra i 25 e i 30 anni, che avevano diritto all'incentivo) e gli "esclusi" (appartenenti alla fascia di età 20-25 e che, quindi, non avevano i requisiti per usufruire del beneficio fiscale). Per entrambi i gruppi, sono stati osservati i dati occupazionali rilevati sia precedentemente all'erogazione dell'incentivo (dal 1994 al 2000), che relativi al periodo immediatamente successivo (anni 2001 e 2002), «calcolando la variazione, fra prima e dopo l'introduzione del credito d'imposta, nella probabilità di trovare un lavoro a tempo indeterminato»⁷⁰ fra beneficiari ed esclusi.

Come si può notare in tabella 6, l'effetto attribuibile all'intervento, una volta "depurato" in base al metodo DID, è abbastanza limitato, avendo generato un incremento inferiore all' 1,5% nella probabilità di trovare un contratto a tempo indeterminato, che corrisponde ad un aumento di 14,9 punti in termini percentuali sul controfattuale (cioè in confronto alla situazione che si sarebbe osservata se non fosse stata approvata una politica di credito d'imposta). Sebbene tale effetto possa sembrare a prima vista discreto, esso risulta tutt'altro che efficace se si considera che, in base a questo risultato, «solo 38000 dei 250000 lavoratori che hanno beneficiato del credito d'imposta hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato grazie all'incentivo finanziario. I restanti 210000 sarebbero stati comunque assunti»⁷¹.

⁶⁹ *Ivi*, p. 198.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ A. MARTINI, M. SISTI, *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, cit., p. 199 (corsivo nostro).

Inoltre, gli esiti dell'analisi sono stati anche scomposti per area geografica e titolo di studio conseguito dal campione, onde ricercare, anche in fattori culturali o di contesto⁷², la spiegazione di un'eventuale correlazione positiva tra lo strumento impiegato (il beneficio fiscale) e il raggiungimento dell'obiettivo (la maggiore probabilità di essere assunti con contratto a tempo indeterminato).

In particolare, i dati relativi ai soggetti non diplomati (che rappresentano anche coloro che hanno più difficoltà ad ottenere un impiego a tempo indeterminato) suggeriscono che, in particolare nel Mezzogiorno, la previsione di un beneficio di natura fiscale non ha inciso nel senso desiderato sulla probabilità, per tale categoria di soggetti, di essere assunti stabilmente da un'impresa.

Sarebbe stato perciò sicuramente svantaggioso continuare ad intervenire con una politica del genere per contrastare l'espansione dell'utilizzo di forme di contratto a termine.

Tabella 3. Effetto del credito d'imposta introdotto dalla Legge Finanziaria 2001 sulla probabilità di trovare lavoro a tempo indeterminato per giovani con almeno 25 anni di età (Elaborazione sui dati presentati in P. CIPOLLONE, A. GUELF, *Financial Support to Permanent Jobs: The Italian Case*, cit.)

	Probabilità di ottenere un lavoro a tempo indeterminato				Effetto del credito d'imposta	
	Periodo precedente (1994-2000)		Periodo di vigenza (2001-2002)		Differenza nelle differenze	In % sul contro-fattuale
	Esclusi (20-24 anni)	Beneficiari (25-30 anni)	Esclusi (20-24 anni)	Beneficiari (25-30 anni)		
Italia						
Tutti i lavoratori	8.53	9.02	9.34	11.28	1.46	14.9
Non diplomati	10.18	8.00	10.99	10.03	1.21	13.7
Diplomati	7.50	9.85	8.58	11.99	1.06	9.7

⁷² Si ricordi, tra l'altro, che nelle Regioni del Mezzogiorno era previsto un beneficio fiscale superiore del 50% rispetto a quello che veniva riconosciuto a soggetti assunti nel resto d'Italia.

Mezzogiorno						
Tutti i lavoratori	3.98	5.79	4.72	7.54	1.01	15.5
Non diplomati	5.27	5.55	6.54	6.78	0.04	9.06
Diplomati	2.93	6.06	3.70	8.07	1.25	18.3

3.4. Metodi qualitativi

L'impiego di metodi qualitativi⁷³ presuppone il «totale coinvolgimento personale nel processo di raccolta delle informazioni» da parte del valutatore, il quale «deve “sporcarsi le mani” con il programma e deve “mettersi nei panni degli altri”»⁷⁴, diventando egli stesso “strumento di misurazione”.

Per Patton la primaria attività del valutatore è costituita proprio dal “lavoro sul campo”, ovvero dal tessere «contatti personali e diretti con le persone che lavorano al programma nel loro ambiente», in modo da sviluppare una «vicinanza nel senso sociale di esperienza condivisa e confidenza»⁷⁵.

I principali elementi che distinguono una valutazione condotta con metodi qualitativi da una di tipo quantitativo sono i seguenti:

- gli obiettivi, di cui occorre verificare il conseguimento, non sono stabiliti *ex ante* (il valutatore è talmente coinvolto nella raccolta dei dati al punto da poter rispondere tempestivamente ai valori osservati);
- l'approccio utilizzato è di tipo descrittivo, in quanto la valutazione è finalizzata alla descrizione degli accadimenti osservati in un determinato contesto di tempo e spazio;
- viene privilegiata un'analisi di tipo induttivo, guidata da dubbi e

⁷³ Tra i metodi di valutazione di tipo qualitativo sono comprese metodologie largamente impiegate, quali, ad esempio, *l'evaluability assessment* e la valutazione dei processi, che qui non verranno analizzate per esigenze di spazio e di snellezza del lavoro.

⁷⁴ R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., p. 195.

⁷⁵ M. Q. PATTON, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*, Sage, London, 1987, p. 16.

domande ed impiegando strumenti e modalità non predeterminate, «muovendo da specifiche osservazioni per tentare di giungere a modelli di portata generale»⁷⁶, su una di tipo deduttivo (tipica dei metodi sperimentali, che si fondano su specifiche ipotesi ed impiegano metodi e strumenti secondo un “canovaccio” definito *ex ante*);

- vi è una maggiore attenzione alla descrizione e all’interpretazione dei processi, alla luce dei peculiari contesti in cui si svolgono, rispetto alla ricerca ed alla verifica delle relazioni di causa ed effetto.

Anche nel caso di una valutazione di tipo qualitativo, tuttavia, è necessario predisporre un piano di valutazione, in cui siano acquisite le informazioni che riguardano il programma⁷⁷.

Tali informazioni possono essere acquisite in vari modi. Tra questi, quelli più utilizzati sono, oltre all’analisi documentale, l’osservazione e le interviste.

Nel primo caso il compito del valutatore dovrebbe consistere nell’osservare personalmente ed in maniera attiva i fenomeni oggetto di valutazione, prestando attenzione al contesto in cui il programma si svolge, al linguaggio ed ai comportamenti dei soggetti che hanno a che fare con l’intervento, agli eventi imprevisti ed a quelli attesi, ma non realizzati. Per assolvere più efficacemente a tale compito, sarebbe preferibile che l’analisi fosse “aperta” e libera da vincoli di alcun tipo, ma anche che la presenza del valutatore non fosse celata⁷⁸. Solo in questo modo, infatti, seppur correndo il rischio di pregiudicare la naturalezza dei comportamenti degli individui o di metterli a disagio, è possibile un maggiore coinvolgimento attivo del valutatore⁷⁹. Sarebbe opportuno, inoltre, che l’osservazione venga condotta da più persone, in quanto il punto di vista di un singolo individuo, influenzabile da vari differenti

⁷⁶ R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., p. 196.

⁷⁷ Pertanto, come ricorda R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., 197, «ciò che distingue gli approcci di VP (quantitativi e qualitativi) non è il rigore dell’analisi e la professionalità di chi valuta, ma la tipologia dei dati raccolti, le fonti alle quali ricorrere, le metodologie seguite per acquisire ed elaborare il materiale raccolto».

⁷⁸ Il valutatore potrebbe anche di decidere di partecipare direttamente al programma (punto di vista dell’*insider*).

⁷⁹ Oltre a sconsigliare l’utilizzo di pratiche eticamente non condivisibili legate alla scelta di nascondere l’identità e la presenza di chi valuta.

fattori, tra cui, *in primis*, il proprio *background* culturale, potrebbe pregiudicare la validità e l'attendibilità della fonte informativa in questione.

Per quanto riguarda le interviste, invece, queste possono svolgersi in forma strutturata o, viceversa, non strutturata. L'utilizzo di interviste strutturate, seppur presenti l'indubbio vantaggio di una maggiore semplicità e replicabilità, oltre a richiedere un minore impiego di tempo e denaro e un minor grado di professionalità dei soggetti coinvolti, non consente di capire ciò che, per sua natura, il valutatore qualitativo cerca di cogliere: «il non previsto, l'irripetibile specificità di ciascun intervistato, la varietà e differenziazione dei contesti che le informazioni raccolte dovrebbero riflettere»⁸⁰.

È pertanto preferibile optare per interviste non strutturate⁸¹, le quali, fondando su metodi e procedure, ma soprattutto su un approccio, mirati a mettere a proprio agio l'intervistato, interloquendo con lui e cercando di conquistare la fiducia, dovrebbe essere di miglior supporto al valutatore per decodificare non solo le risposte, ma anche gli atteggiamenti dei singoli individui.

Inoltre, quando le interviste sono pensate e condotte in modo colloquiale, intervista ed osservazione possono anche essere contestuali e si rimanda, in questo caso, alla particolare professionalità del valutatore la capacità di acquisire informazioni contemporaneamente da queste due fonti.

In definitiva, non esiste un metodo di valutazione *a priori* preferibile in qualsiasi contesto e per ogni tipo di programma.

Di solito, tuttavia, si riconosce ai metodi quantitativi il "merito" di risultare, in linea di massima, più utili nelle valutazioni di impatto, oltre a generare informazioni solitamente più sintetiche, aggregabili e, apparentemente, più convincenti al momento di trasmettere gli esiti.

D'altra parte, occorrerebbe optare per metodi qualitativi nell'attività di monitoraggio continuo dei programmi, in quanto le risultanze di tali metodologie, più lunghe e dettagliate (ma anche maggiormente complesse e difficilmente standardizzabili), godono di una maggiore flessibilità, consentendo di esprimere giudizi su programmi altrimenti non valutabili.

⁸⁰ R. MUSSARI, *Valutazione dei Programmi*, cit., p. 201.

⁸¹ Compatibilmente con i tempi a disposizione e con le scelte effettuate in merito alla presenza e, magari, alla partecipazione del valutatore al programma.

Pertanto, spetta al valutatore individuare la soluzione più adatta, «tenuto conto degli obiettivi conoscitivi del *program management* e dei vincoli in termini di risorse (tempo, denaro, risorse umane) ai quali la sua indagine deve sottostare»⁸².

In ogni caso, bisogna sempre partire dal presupposto che la valutazione dei programmi risulterà efficace, a prescindere dalla metodologia applicata, soltanto se genererà «informazioni utili a favorire l'economicità aziendale delle PA»⁸³.

3.5. *Senso ultimo della valutazione basata su metodi scientifici*

Come ha osservato una voce in dottrina, «nelle attuali condizioni di governance dei programmi pubblici, in cui lo Stato indirizza la spesa ma poi affida ad altri l'esecuzione dei programmi, le funzioni principali della valutazione vengono viste nella sua capacità di orientamento alla decisione in base all'esperienza passata (apprendimento), di accountability e di budgeting»⁸⁴.

Pertanto, il compito dei governi si è spostato gradualmente, in seguito all'affidamento ai livelli inferiori di governo (in base al principio di sussidiarietà) o «all'esterno» (per effetto delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni) delle funzioni di implementazione delle politiche ed apprestamento dei servizi pubblici, dalle attività di regolazione e produzione dei programmi a prerogative più strettamente connesse al nuovo ruolo di controllo e di verifica dei medesimi⁸⁵.

In altre parole, quella attuale non è più l'epoca dello Stato «produttore» ed «erogatore» di beni e servizi pubblici, ma dello Stato «finanziatore», che deve quindi impegnarsi, per non tradire il mandato degli elettori, ad assicurare che le risorse prelevate coattivamente vengano destinate a supportare programmi efficaci ed efficienti.

⁸² *Ivi*, p.203.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ N. STAME, *Valutazione delle leggi e valutazione dei programmi: lezioni da alcune esperienze straniere*, in *Riv. trim. sc. amm.*, 1999, 1, pp. 113-114.

⁸⁵ Tale passaggio è stato sicuramente più evidente nei paesi dell'Europa continentale.

Tuttavia, il paradosso, comune alla maggior parte degli ordinamenti, è che sono soltanto le amministrazioni più “virtuose” quelle in cui è davvero diffusa la “cultura del risultato” e della verifica delle attività implementate, mentre in quelle che più avrebbero bisogno di incrementare l’efficienza del proprio operato, la valutazione fatica a trovare terreno fertile per sviluppare le proprie tecniche di controllo e, ancor più, a porsi come strumento di supporto alle decisioni del *program management*.

Una parte del problema è che, se la valutazione viene imposta dall’alto e non è condivisa né compresa dagli attori interni alla singola amministrazione, il rischio che si corre è che essa rimanga “sulla carta”, senza avere la possibilità di produrre gli effetti desiderati.

Questa difficoltà si unisce alla complessità di far comprendere ai consociati l’efficacia di lungo termine di un’azione pubblica basata su metodi scientifici come quelli descritti e lascia spazio, così, ai più “gradevoli” metodi basati sul consenso diretto alla scelta.

Ne risulta il panorama a cui più comunemente si è abituati ad assistere, caratterizzato dai sondaggi sulle preoccupazioni e sugli umori degli elettori, più che sulla rilevazione dei bisogni sociali e sulla loro soluzione.

4. *Conclusioni*

Ne risulta la prevalenza della preoccupazione sul bisogno, nel guidare le scelte sulle politiche da adottare.

Dal numero degli immigrati a quello dei giovani adulti che ancora vivono con i genitori. Dall’occupazione all’obesità. Dalla presenza delle donne in politica agli accessi a internet. Dalla ricchezza all’andamento demografico. Dal sentimento religioso alla vita in campagna.

Le percezioni degli elettori, distorte dai media e dalle specifiche caratteristiche locali delle realtà, nonché dalla sensibilità e dalle emozioni vissute nel quotidiano, naturalmente - ed indirettamente - influenzano l’importanza che una determinata comunità conferisce a determinati aspetti.

Di conseguenza, determinano sovente l’adozione di determinate politiche rispetto ad altre.

In questo senso, la rilevazione dei bisogni dovrebbe così essere valutata diversamente rispetto alla valutazione della percezione delle preoccupazioni del corpo sociale.

Solo in seguito a tale rilevazione, quindi, potrebbe operarsi correttamente quella valutazione *ex ante* ed *ex post* delle politiche pubbliche.

Il decisore dovrebbe proporsi, da un lato, di individuare chiaramente gli obiettivi che, su basi quantitative e qualitative, una determinata politica intenda attuare e, dall'altro, misurare se e quanto tali obiettivi possano dirsi raggiunti.

In particolare, sui temi di lavoro e sicurezza sociale, particolarmente complessi sul piano politico, la valorizzazione dei dati demografici e attuariali viene spesso messa in secondo piano al fine di attuare politiche pubbliche basate sul consenso di breve termine, che potrebbero non tenere conto del rapporto tra disponibilità delle risorse finanziarie e andamento demografico o economico.

Solo l'adozione di metodi di valutazione delle politiche pubbliche con solide basi scientifiche, invece, può produrre nel tempo la soddisfazione dei bisogni, mentre dovrebbe considerarsi solo in secondo piano il consenso dei soggetti che compongono il corpo sociale.

Bisogni radicali e scopi umani. Per una critica del presente.

SERGIO LABATE*

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Il soggetto e i bisogni* – 3. *I bisogni radicali*.

*«Una rivoluzione radicale
non può essere che
la rivoluzione dei bisogni radicali»¹*

1. *Premessa*

Non è semplice aggiungere riflessioni originali alle teorie contemporanee dei bisogni. Per motivi che spiegheremo successivamente, il bisogno è prepotentemente tornato al centro della scena sociale e anche al centro della critica sociale². In tutti i casi però ci pare che non si colga un aspetto essenziale dell'esperienza contemporanea dei bisogni. Si potrebbe dire che c'è in questo dominio del discorso sui bisogni una forma di *apocalittica*: seguendo il filo conduttore del bisogno si può oggi giungere al riconoscimento della *fine di un mondo*³ e, al contempo, affermare che è precisamente dentro questa significazione apocalittica che il

* Associato di Filosofia teoretica, Università di Macerata

¹ K. MARX, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, in K. Marx, *Opere scelte*, Editori Riuniti, Roma, 1971, 66.

² Cfr. per esempio E. VERGANI, *Bisogni sospetti. Saggi di critica sociale*, Maggioli editore, Rimini, 2010.

³ Il riferimento è ovviamente alla celebre formula attribuita a Frederic Jameson e diventata ormai di uso comune «it is easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism». Per un approfondimento di quest'immagine cfr. M. FISHER, *Capitalism Realism: Is There No Alternatives?*, Zero Books, London, 2009; tr. it. di V. MATTIOLI, *Realismo capitalista*, Nero edizioni, Roma, 2018. Sul tema cfr. anche D. DANOWSKI, E. VIVEIROS DE CASTRO, *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins*, Cultura e Barbárie, Florianópolis, 2014; tr. it. di A. PALMIERI, *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, Nottetempo, Milano, 2017.

bisogno trae ormai valore e significato. Una prima tesi che vorremmo mostrare è precisamente questa: la società del consumo avrebbe sostituito come fatto sociale totale – cioè come il fatto tramite cui portare a sintesi identitaria tutte le parti della propria esistenza - *il lavoro con il bisogno*.

I termini di questa sostituzione sono molto chiari e concernono la cosiddetta fine della società del lavoro. Non si tratta di negare che anche in essa i bisogni fossero al centro della nostra esistenza e che, a dirla tutta, tra società del lavoro e società del consumo vi è una contiguità che sfocia nell'impossibilità della distinzione. Ma il lavoro aveva un significato ulteriore, oltre quello dell'essere il medio essenziale universale tramite cui accedere all'orizzonte di soddisfazione dei propri bisogni. Questo significato ulteriore è – come è noto – il fatto che è proprio tramite il lavoro che si accede a un'identità sociale. L'ha spiegato magistralmente André Gorz:

«la caratteristica essenziale del lavoro – quello che noi abbiamo, cerchiamo, offriamo – è di essere un'attività che si svolge nella sfera pubblica, un'attività richiesta, definita e riconosciuta come utile da altri che, per questo, la retribuiscono. È attraverso il lavoro remunerato (e in particolare il lavoro salariato) che noi apparteniamo alla sfera pubblica, acquisiamo un'esistenza e un'identità sociale (vale a dire una professione), siamo inseriti in una rete di relazioni e di scambi in cui ci misuriamo con gli altri e ci vediamo conferiti diritti su di loro in cambio di doveri verso di loro. Proprio perché il lavoro socialmente remunerato e determinato è il fattore di socializzazione di gran lunga più importante – anche per coloro che lo cercano, vi si preparano o ne sono privi – la società industriale si considera come una società di lavoratori e, in quanto tale, si distingue da tutte quelle che l'hanno preceduta. Vale a dire che il lavoro sul quale si fondano la coesione e la cittadinanza sociale non è riducibile al lavoro in quanto categoria antropologica o in quanto necessità per l'uomo di prodursi la sussistenza “col sudore della propria fronte”. Il lavoro necessario alla sussistenza infatti non è mai stato fattore di integrazione sociale. È stato piuttosto un principio di esclusione: coloro che lo svolgevano sono stati considerati esseri inferiori in tutte le società pre-moderne»⁴.

⁴ A. GORZ, *Métamorphoses du travail: Critique de la raison économique*. Gallimard,

Nelle vecchie carte d'identità, accanto alle nostre caratteristiche naturali, veniva indicato anche l'impiego, ciò che dava luogo alla nostra identità sociale. Ecco, nella società del consumo è ai nostri bisogni che è stata assegnata questa prerogativa socialmente così rilevante: sono i nostri bisogni che ci definiscono socialmente. Ora, sappiamo bene come è avvenuta questa sostituzione e le conseguenze che ha avuto. Da un certo punto di vista ha autonomizzato le nostre vite, nella misura in cui l'alienazione non è diretta ma è indiretta, dunque non avviene più soltanto tramite la vendita della propria forza lavoro ma tramite la cattura della struttura originaria del bisogno umano all'interno di bisogni socialmente indotti. La produzione del sé tramite la vita quotidiana non passa più – se non marginalmente – dal posto che occupiamo nella divisione del lavoro.

Prendiamo l'esempio dell'impiegato di supermercato che nella propria narrazione di sé sostiene di fare il poeta. La sua passione è scrivere e la sua identità segue il filo del bisogno, non del lavoro. Nella società del consumo egli è un poeta poiché ha a disposizione – fortunatamente! - degli spazi extralavorativi in cui compiere due azioni identitarie: dare espressione a sé stesso e ottenere un riconoscimento sociale esibendo probabilmente le proprie poesie. Buona parte delle interpretazioni neutrali della società del consumo spingono precisamente su questa apparente sostituzione dell'alienazione del lavoro con l'autenticità dei bisogni⁵. *In sintesi, la società dei consumi ha sostituito letteralmente il conflitto immanente al lavoro – quello tra alienazione e dignità – con quello immanente ai bisogni.* Alla società del consumo apparterebbe una nuova forma di conflitto sociale, non quella tra le classi ma quella tra i bisogni. Le classi rimandano alla stratificazione depositata al fondo dei processi di produzione, mentre il conflitto tra bisogni sarebbe quella lotta che ingaggiamo per emancipare i nostri bisogni dalla loro induzione eteronoma.

Paris 1988; tr. it. di S. MUSSO, *Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, 22.

⁵ Cfr. per esempio R. SASSATELLI, *Processi di consumo e soggettività*, in *Rassegna italiana di Sociologia*, 1996, 2, 169-205. Per un'introduzione ancora essenziale a questi temi cfr. anche R. SASSATELLI, *Consumo, cultura e società*, il Mulino, Bologna, 2006.

Se le cose stanno così, allora i bisogni conquistano la scena della nostra socialità, perché essi restituiscono un'aporia analoga a quella del lavoro: tra alienazione e dignità o, meglio ancora, tra legittimo bisogno di autenticità e dispositivi di cattura dei nostri bisogni all'interno del circuito capitalistico dominato dal paradigma del consumo.

Evidentemente c'è una questione che si dovrebbe subito porre: questa sostituzione si è compiuta? Cioè l'apocalittica dei bisogni contiene in sé non solo il momento della fine di un mondo ma anche la realizzazione di un nuovo mondo? La società dei bisogni mantiene la sua promessa di farci dimenticare la stabilità perduta della società del lavoro?

Ma per rispondere a questa questione è necessario fare un ulteriore passo avanti, precisando la metamorfosi della natura dei bisogni nella fine di un mondo.

Per questo dovremmo lavorare sulla natura degli oggetti, scrostare in particolare i nostri bisogni dalla loro trasformazione in merci e, soprattutto, in segni. La conseguenza del primato dei bisogni indotti sarebbe la naturalizzazione dell'economia politica del segno⁶.

È evidente che in questo passaggio è stata essenziale la digitalizzazione del mondo, che non è affatto una semplice estensione del mercato e del consumo, ma piuttosto una radicalizzazione che conforma l'essere dei bisogni all'essere dei propri oggetti. Sta proprio qui *il punto di rottura* tra il tempo presente e la società del consumo che vorrei far emergere. Come vedremo subito, ciò che viene prevalentemente consumato adesso è proprio il soggetto, con delle conseguenze imprevedibili di cui per ora si vede solo l'annuncio.

Se il bisogno si è semiotizzato – perdendo ogni latenza simbolica – allora non possiamo più affidare ai bisogni radicali il compito dell'emancipazione sociale, come suggeriva Marx (o meglio: Agnes Heller che rilegge Marx). Non vi sono più bisogni in grado di modificare la rotta che ha trasformato le nostre identità in segni pronti a competere per il prestigio come merci qualsiasi. E dunque che rapporto si dà tra i bisogni e l'emancipazione?

⁶ È la celebre tesi anticipata ormai più di mezzo secolo fa da J. BAUDRILLARD, *Pour une critique de l'économie politique du signe*, Gallimard, Paris 1972; tr. it. di P. DALLA VIGNA, *Per una critica dell'economia politica del segno*, Mimesis, Milano, 2010.

C'è ancora spazio per mettere in salvo i bisogni radicali dai bisogni indotti? E se invece non c'è spazio, dovremo forse rinunciare a ciò a cui non possiamo rinunciare – che altro sono i bisogni in fondo - per desiderare di essere altro da ciò che siamo costretti a essere? Ma come si fa *a rinunciare ai bisogni*?

2. *Il soggetto e i bisogni*

L'ordine semiotico non riguarda più esclusivamente gli oggetti cui tendiamo, ma ha contagiato il bisogno e il suo *soggetto*. Basta pensare velocemente all'esperienza diffusa del riconoscimento di sé sui social: laddove il soggetto dei bisogni è diventato esso stesso nient'altro che un segno che non rimanda ad alcuna identità sostanziale⁷. È per questo che le categorie classiche di consumo e di individualismo non sono più sufficienti per definire i processi sociali concernenti l'esperienza dei nostri bisogni. L'individuo è sempre stato considerato il *limite* del consumo. È perché il soggetto mette al centro i *propri* bisogni che egli può consumare compulsivamente gli oggetti. Il consumismo ha senso fin quando rimane una paradossale esperienza di individuazione. L'antropologia individualista diventa l'ideologia della società del consumo, perché è la soddisfazione dei propri bisogni che dà significato ai segni delle merci. Che dunque iscrive l'esperienza del consumo all'interno di un orizzonte simbolico di cui si ha l'illusione di poter esser sovrani e che non ha più capacità di fondare i legami sociali (nonostante i suoi intenti, per questo la società del consumo si può descrivere anche nei termini di una gigantesca distopia).

Il consumismo era infatti fondato sul presupposto che a ogni bisogno dovesse corrispondere una sfera d'oggettivazione e che il rapporto tra bisogno e oggetto potesse essere ordinato e garantito dalla trasformazione del bisogno in domanda e dell'oggetto in merce. Esso si proponeva di essere *un'estensione* dello spazio simbolico e del mondo della vita, molto più che una loro *saturazione* (concetto contraddittorio dal punto di vista del consumo, poiché la garanzia del capitalismo

⁷ Cfr. V. COSTA, *Consumo e potere. Ontologia del legame e dell'emancipazione*, Molteni, Milano, 2018.

permetteva di inserire l'espansione illimitata dei nostri bisogni indotti all'interno del paradigma della crescita illimitata del mercato: a ogni bisogno deve corrispondere un oggetto a portata di mano tramite la sua trasformazione in merce). Ma la generalizzazione del consumo ha lentamente portato con sé due conseguenze.

In primo luogo l'impossibilità di distinguere tra bisogni necessari e bisogni non necessari. Con un esito paradossale, per cui oggi si è pronti a confliggere per un cellulare di marca ma non per un diritto perduto. I bisogni indotti non si sono affiancati ai bisogni liberi, ma li hanno egemonizzati. L'età del consumo prometteva un'estensione delle sfere di oggettivazione e invece si è dimostrata una guerra civile tra i bisogni (con armi decisamente impari, peraltro).

In secondo luogo la soddisfazione dei bisogni indotti non basta più a se stessa. Perché appunto l'oggetto del bisogno è diventato prevalentemente un segno: ogni bisogno non si soddisfa più del proprio godimento ma vuole disperatamente essere visto, osservato, riconosciuto. Per questo non basta più descrivere la nostra società nei termini del consumismo: la sazietà è un'esperienza collassata, insufficiente. La nostra soddisfazione compulsiva è un segno, non è più davvero interessata alla materialità degli oggetti-merce.

Lo stesso discorso si può fare riguardo all'individualismo diffuso. Sbagliamo infatti a leggere l'età contemporanea del narcisismo in termini moralisticamente individualistici. Il narcisismo del nostro tempo è una patologia dello specchio. L'individuo è letteralmente collassato in questo suo farsi segno che accumula altri segni. L'individualismo riportava i bisogni a un indice di senso, per quanto tutto ripiegato su di sé. Il narcisismo post-individualista costringe i bisogni ad essere compulsivamente segni di un sé che non ha più la potenza di darsi forma. È quello che Lipovetsky definisce come «lo stadio consumista dell'autenticità»⁸.

C'è poi un altro aspetto che va sottolineato: non bisogna dimenticarsi che questa descrizione della società tramite il nesso tra bisogni e consumo non è che un modo postmoderno per ignorare la questione sociale della produzione della diseguaglianza⁹. Più chiaramente: se è

⁸ G. LIPOVETSKY, *Le sacre de l'autenticité*, Gallimard, Paris 2021; tr. it. di F. PERI, *La fiera dell'autenticità*, Marsilio, Venezia, 2022, 215.

⁹ Vale ancora quanto riportato dal giovane Marx: «Anche se fosse vero, mentre è

vero che la maggior parte di noi usa i propri bisogni come strumento di accumulazione di segni di riconoscimento e di prestigio, senza alcun rimando oltre se stessi, per pochi di noi quest'accumulazione non si riferisce ai segni, ma si estrinseca ancora nell'accumulazione esponenziale di capitale che sfrutta il nostro bisogno di accumulare segni di riconoscimento. Le nostre foto sono i segni a cui abbiamo consegnato i nostri bisogni e sono al contempo merci messe a valore a favore dell'accumulazione di pochi. È così che si riproduce nel mondo digitale la divisione materiale della società in classi. Elon Musk non compra Twitter perché ha bisogno di accumulare segni, ma perché ha bisogno di accumulare profitti: «Nella misura in cui la classe dominata accetta il consumo come un codice tramite cui stabilire distinzioni e gerarchie, essa accetta anche l'esistenza delle gerarchie e si colloca in esse. Non mira a sovvenirle, ma a guadagnare una buona posizione in esse, per cui cessa di essere una classe antagonista»¹⁰. La società post-individualista e post-consumista è una società materialmente sempre più classista.

Quanto ho proposto finora dovrebbe essere funzionale alla questione fondamentale: l'esperienza umana del bisogno è destinata a limitarsi alla sua riproduzione all'interno di quest'ordine semiotico o può ancora essere considerata uno dei punti di fuga da una società che ha deontologizzato la nostra esperienza del mondo e di noi stessi? Il riferimento all'ontologia non appaia qui un ricorso gratuito al linguaggio specialistico. In fondo vi è nel bisogno un'ambiguità virtuosa: da un lato esso è sottoposto a un regime di verità che ne definisce i contorni dal punto di vista della riproduzione sociale, d'altro lato sembrerebbero esserci alcuni bisogni irriducibili che, in quanto tali, permettono di operare una forma di resistenza alla destrutturazione *dell'essere* dell'umano.

falso, che il reddito medio di tutte le classi sociali fosse aumentato, potrebbero tuttavia esser diventate più grandi le differenze e le distanze relative dei redditi, dopodiché i contrasti tra ricchi e poveri si presenterebbero in forma più acuta. Infatti, ciò accade perché la produzione complessiva cresce, e nella stessa misura in cui ciò accade aumentano pure i bisogni, gli appetiti e le pretese, e la povertà relativa può dunque aumentare, mentre diminuisce quella assoluta (K. MARX, *Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844*; tr. it., *Manoscritti economico filosofici del 1844*, Einaudi, Torino, 2004, 21).

¹⁰ TH. VEBLEN, *The theory of the leisure class* (1899); tr. it. F. FERRAROTTI, *La teoria della classe agiata. Studio economico delle istituzioni*, Einaudi, Torino, 2011, 53.

3. *I bisogni radicali*

Il giovane Marx (e l'interpretazione che ne dava Agnes Heller) definiva tali bisogni come *bisogni radicali*: «Definiamo bisogni radicali i bisogni che si formano nelle società fondate su rapporti di subordinazione e di dominio, ma che non si possono soddisfare stando all'interno di esse. Sono bisogni la cui soddisfazione è possibile solo con il superamento di questa società»¹¹.

Ciò che caratterizza i bisogni radicali non è soltanto che sono universali, ma che sono emancipativi. Essi – pur appartenendo necessariamente allo sviluppo del capitalismo¹² - vengono suscitati *nonostante* le rappresentazioni sociali prevalenti e contengono un impulso, una tendenza, una fame di oltrepassamento dello stato di cose presenti. Marx utilizza tale concetto anche per caratterizzare in senso positivo la figura del proletario¹³. Egli è colui che non possiede nulla a parte la propria forza lavoro da vendere, il proprio diritto alla sussistenza e alla riproduzione. E i propri bisogni radicali. Mentre i primi due caratteri definiscono il proletario in rapporto dialettico col capitale, sono proprio i bisogni radicali che rendono il proletario una potenza emancipativa. Quei bisogni radicali gli appartengono perché appartengono a tutti, non sono di proprietà di nessuno. È solo per questo che la classe operaia è classe universale e, in quanto tale, può assumersi il compito del superamento del capitalismo per tutti.

¹¹ A. HELLER, *Bedeutung und Funktion des Begriffs Bedürfnis im Denken von Karl Marx* (1974), tr. it. di A. MORAZZONI, *La teoria dei bisogni in Marx*, Feltrinelli, Milano, 2015, 115.

¹² «Per poter funzionare nella forma caratteristica dell'epoca di Marx, per poter sussistere come "formazione sociale", il capitalismo, entro la propria struttura di bisogni, ne poneva alcuni non soddisfacenti al suo interno. Secondo Marx i bisogni radicali sono momenti inerenti alla struttura capitalistica dei bisogni: senza di essi, come abbiamo detto, il capitalismo non potrebbe funzionare: esso quindi giorno per giorno ne crea di nuovi. I "bisogni radicali" non possono essere "eliminati" dal capitalismo perché sono necessari al suo funzionamento. Non sono embrioni di una formazione futura, ma caratteristiche di quella capitalistica: la trascende non il loro essere, ma il loro *soddisfacimento*» (*Ibid.*, p. 84).

¹³ Cfr. K. MARX, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, cit., 64.

Ora, se Marx ha subitaneamente modificato le proprie idee per evitare ogni accusa antiscientifica, a me pare che questa speranza di emancipazione sia in realtà uno dei motivi per cui continuiamo a sentire l'esigenza di riflettere sulla funzione sociale dei bisogni. È come se riconosciamo che un bisogno *liberato* è immediatamente anche un bisogno *liberante*. Anche questa è una grande lezione della Carta Costituzionale¹⁴: una società che riconosce i bisogni, prima che produrli, è una società in cui i rapporti sociali non sono rapporti di dominio e di subordinazione.

È anche per tale motivo, se posso permettermi, che la categoria di bisogno contiene un residuo di significato che il riferimento al desiderio non riesce a esplicitare¹⁵. Perché il desiderio spiritualizza ciò che nel bisogno appare come una necessità materiale dell'essere umano. Se un bisogno può emanciparsi è quello della fame e della sete, del riscatto dal dolore, dell'impulso al godimento, della protezione della vita. Tutti i *bisogni qualitativi* nascono da questa irriducibile materialità della personalità umana che s'impone perfino alla messa in forma a cui ogni società costringe: «La personalità umana dispiegata, che sviluppa la sua facoltà di godimento, ha una molteplicità di bisogni qualitativi. Esiste il bisogno di dare a ogni uomo la possibilità di diventare una personalità di questo tipo. È un bisogno radicale poiché non può essere soddisfatto in società fondate su rapporti di subordinazione e di dominio»¹⁶.

La questione che vorrei porre è dunque questa: che ne è dei bisogni radicali in una società che non solo sfrutta evidentemente i bisogni per sviluppare rapporti di subordinazione e di dominio ma ha anche sostituito qualunque ordine simbolico con l'ordine semiotico? In una società in cui l'individuo è divenuto segno a se stesso e il bisogno sembra essere nient'altro che questa rincorsa a farsi segno nel mondo, ha senso ancora parlare di *emancipazione dei bisogni* (nel duplice senso oggettivo e soggettivo)? Segnalo subito che la messa in forma sociale in cui ci troviamo

¹⁴ Per un'introduzione al senso generale del rapporto tra Costituzione e lavoro, cfr. G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, Torino, 2013.

¹⁵ Sull'opposizione di bisogno e desiderio cfr. in particolare E. LEVINAS, *Totalité et infini*, Nijhoff, Den Haag, 1971; tr. it. di A. DELL'ASTA, *Totalità e infinito*, Jaca Book, Milano, 1977, 31-33.

¹⁶ A. HELLER, *La teoria dei bisogni in Marx*, cit., 116.

– il *tempo presente* – mi pare complichino fortemente le due *convinzioni* tramite cui siamo soliti interpretare i bisogni radicali e la loro potenza emancipativa.

La prima convinzione è che i bisogni radicali siano quelli che l'essere umano non possa non riconoscere in sé, che appartengono alla propria struttura originaria. Ecco, mi pare che uno dei modi più diffusi di mettere a tema la forza critica dei bisogni sia affidarla alla tenace resistenza dell'individuo contro il sistema. Soprattutto in tempi di crisi della grande utopia emancipativa moderna, la politica, è all'individuo e alla sua informalità che affidiamo la possibilità di coltivare bisogni di senso. Ma adesso che l'individuo si consuma nel segno potrà essere ancora latore di bisogni radicali? In altri termini, è ancora lecito affidarsi al bisogno che noi siamo, all'ontologia del bisogno, in tempi in cui è interrotto ogni rapporto tra il nostro sé e il nostro essere?

Non nutro alcun dubbio che vi siano delle esperienze originarie di bisogno che appaiono come bisogni radicali. Penso al bisogno proprio della vulnerabilità, ma anche al bisogno dell'altro come gratitudine, per fare solo due esempi. Bisogni la cui espressione è sempre una manifestazione di senso. È ancora a questa struttura originaria del bisogno umano che dobbiamo affidarci. Ma la questione mi pare si debba porre anche in termini ulteriori. Se tutta la fatica del segno è sganciata oggi dal mondo della vita, della storia e delle relazioni, riusciamo a trovare forme di espressione condivise per esperienze di senso? Se le parole sono prese in ostaggio dalla messa in forma della società, come facciamo a condividere tra noi i bisogni che sono intrinsecamente donatori di senso?

La seconda convinzione è che i bisogni radicali siano quelli tramite cui si possa portare avanti l'opera di umanizzazione. La convinzione secondo cui alla forma di vita del capitalismo si potesse opporre una forma di vita trascendentale detta umanizzazione era ciò che guidava Marx (e anche il motivo per cui Marx - per trasformare la propria filosofia in una scienza - ha smesso a un certo punto di riferirsi ai bisogni radicali): «Marx ha situato la sua utopia razionale nel futuro immanente dell'umanità e, in quanto forma di vita, l'ha messa in antitesi alla forma di vita del capitalismo, il che non significa altro se non la possibilità di pensare la via dall'una all'altra unicamente come rivoluzione che investe l'intera società»¹⁷. Il rischio che

¹⁷ *Ibidem*, 120.

corriamo è però che questa rivendicazione di un radicamento nell'umano per i bisogni avvenga troppo spesso attraverso un processo di naturalizzazione dei bisogni stessi. Come se il fatto stesso che vi sia una struttura originaria del bisogno umano mettesse bisogni radicali al riparo dai condizionamenti sociali. È per questo che l'universalismo dell'umanizzazione può essere anche pericoloso, nella misura in cui serve a credere che vi sia un'emancipazione senza bisogno di sovversione. O una critica dei bisogni che non sia accompagnata dall'urgenza del conflitto sociale. O meglio, illudendosi di risolvere quei conflitti sociali in forma non sociale ma esistenziale o volontaristica. Non basta la rivendicazione di bisogni umani perché i bisogni tornino tali. Non bastano la forza del sé o quella della natura umana.

Che vuol dire che i nostri bisogni devono decolonizzarsi per tornare ad essere umani? A quale soggetto della storia possiamo affidare tale compito, e con quali strumenti? Se anche c'è una metafisica dei bisogni, essa non basta a giustificare i nostri bisogni radicali. Questi ultimi sono allo stato attuale inesorabilmente consumati dalla loro mescolanza coi bisogni indotti (e anche dalla rivalità a cui sono costretti nella società contemporanea). Insomma, mi pare cruciale non confondere i bisogni *naturali* coi bisogni *radicali* (che in Marx svolgono tutt'altra funzione, peraltro). Se anche questi ultimi richiamano a una struttura originaria dell'umano impastata dai bisogni, essi traggono valore *non soltanto perché tendono all'umanizzazione, ma soprattutto perché sono universalmente liberanti*. Non illudiamoci che le tendenze sociali possano essere modificate senza un'assunzione critica degli strumenti sociali in grado di operare quelle stesse modifiche. I bisogni radicali sono forze universali d'emancipazione sociale.

Del resto anche la violenza originaria del capitalismo ha utilizzato l'arma dell'umanizzazione, avendo naturalizzato alcuni bisogni e denaturalizzato altri. Vi è stata una «solidarietà sistematica tra economia politica e metafisica, e in particolare tra economia politica e metafisica della presenza, dato che a sostenere questa scienza è l'assunto ontologico secondo cui i bisogni e i desideri sono qualcosa di inalterabile e di connaturato alla natura umana e al singolo soggetto razionale: dunque non sono prodotti dalla società»¹⁸.

Come possiamo dunque suturare la circolarità interrotta di bisogni radicali ed emancipazione sociale? Mi limito, in conclusione, a segnalare solo alcune possibilità.

¹⁸ V. COSTA, *Consumo e potere*, cit., 77.

Innanzitutto dovremmo ripartire dal rapporto tra i bisogni e le parole. Come ho cercato di mostrare, il grande meccanismo dell'ordine semiotico è proprio averci costretti alla dissociazione tra i significanti e i significati. I nostri bisogni sono ormai segni che girano, letteralmente, a vuoto. E si potrebbero interpretare buona parte delle tecnologie a nostra disposizione come dispositivi che inibiscono la parola e la narrazione (la civiltà della scrittura è decisamente tramontata nella civiltà dell'immagine: ma l'immagine è un *frame*, le è probabilmente inibita ogni narrazione). Non si soddisfano più in alcun riempimento di senso e nemmeno nella soddisfazione dell'oggetto consumato. Non credo però che possa bastare riappropriarci di alcune parole di senso, ma piuttosto riuscire a ricomporre un ordine simbolico della società. Rivalorizzando la lettura marxiana di Agnes Heller, i bisogni radicali non sono solo quelli che - permettendoci di non riconoscerci nei bisogni che ci consumano - ci salvano la vita; ma sono soprattutto quelli che ci salvano la vita perché la salvano a tutti gli altri.

L'urgenza resta allora tutta sociale. Non si dà la possibilità di rigenerare i nostri bisogni personali all'interno di una società dominata dai bisogni alienati. È necessaria una vera e propria antropologia politica dei bisogni radicali, in grado di interrogarsi sulla possibilità di generalizzarli:

«La filosofia radicale deve tematizzare l'antropologia. Il sistema filosofico è costruito in base all'ideale dell'uomo, all'ideale del genere. La filosofia radicale deve però rispondere alla domanda se l'uomo empirico, l'umanità empirica, sono idonei a realizzare gli ideali dell'utopia radicale. Infatti i bisogni radicali appartengono solo a una minoranza in via di sparizione dell'umanità empirica. Essa deve quindi interrogarsi sulla possibilità di generalizzarli. Deve indagare non l'ideale del genere, bensì la natura sociale dell'uomo e le possibilità ad essa inerenti; è necessario infatti allestire una nuova antropologia contro quella di Hobbes»¹⁹.

Infine dovremmo astenerci dall'ipocrisia di pensare a dei bisogni umani indifferenziati, come se l'esperienza che facciamo di essi non sia già scavata dalle disuguaglianze sociali. Non si danno bisogni universalmente umani perché non si dà socialmente un'umanità tutta intera. Il

¹⁹ A. Heller, *La teoria dei bisogni in Marx*, cit., 123.

grande inganno egualitario della società del consumo non ha prodotto i bisogni di massa, ha prodotto l'invidia di massa per i bisogni delle élites. Si potrebbe dire che anche l'altro grande dispositivo egualitario – la democrazia – si è dimostrato tutto sommato un grande inganno, allo stato attuale. Ma nella democrazia vibrava l'idea moderna secondo cui vi sono dei bisogni uguali per tutti il cui riconoscimento trascendentale è il limite stesso della disarticolazione e della diseguaglianza sociale. L'universalità dei bisogni riconosciuti nel *Welfare* o nei diritti rispondeva in fondo a quest'ordine simbolico trascendentale: i bisogni dell'individuo non erano segni in cerca di riconoscimento virtuale ma il modo in cui ciascuno poteva prendere parte a una forma di vita simbolica condivisa da tutti e sulla quale si giocava la scommessa dell'istituzione immaginaria della società. Oggi che società immaginiamo? Questa è la questione decisiva. Perché non possiamo immaginare bisogni trasformati e meno alienanti se non riusciamo più a immaginare un'altra forma di società. Perché la menzogna non sta nelle parole, ma nelle cose. E i nostri bisogni radicali – per non essere astratti – hanno bisogno di riattingere a un mondo della vita, a una storia, a delle relazioni concrete. Se buona parte dei nostri bisogni indotti sono ormai bisogni di segni (*bisogni semiotici*), forse i bisogni radicali capaci di suscitare una critica sociale non neutrale né astratta ma concretamente rivolta al tempo presente sono proprio i *bisogni simbolici*. Siamo come uomini primitivi: inscriviamo dei segni sulle rocce e abbiamo ancora misteriosamente bisogno che quei segni rimandino a un mondo della vita, a un significato. Che siano simboli, non semplici iscrizioni. La funzione politica dei bisogni radicali mi pare possa trovare un senso proprio seguendo questa direzione tendente al recupero dell'ordine simbolico. Se questa – come ho detto all'inizio – è l'epoca della *fine di un mondo*, non resta che immaginare un altro mondo all'altezza dei nostri bisogni radicali.

Il legame complesso tra visceralità del bisogno e radicalità del desiderio

FABIOLA FALAPPA*

SOMMARIO: 1. *Immersi nella crisi di civiltà* – 2. *Divergenza tra bisogno e desiderio* – 3. *Coimplicazione tra desideri e bisogni* – 4. *Dai desideri individuali al desiderio collettivo* – 5. *Esistenza e verità desiderabile* – 6. *E-ducare bisogni e desideri*

1. Immersi nella crisi di civiltà

Vorrei iniziare la mia riflessione, contenuta in queste pagine, riferendomi a quanto ha sostenuto Leonardo Becchetti in un'intervista a Presadiretta: “la storia dell'Italia energeticamente è una storia di dipendenza (...) c'è da camminare e da correre (...) man mano che aumenta la quota di energia prodotta da rinnovabili procedono anche piani di irrobustimento della rete e di accumulo”¹. Siamo, in effetti, in una classica situazione di monopolio bilaterale tra due contendenti dove chi ha più forza è quello meno danneggiato dalla situazione di rottura. Affianco a ciò esiste però, e sottolineo il suo ricordarlo costantemente contro ogni forma di disperazione sterile, una quota piccola, ma crescente, di imprenditori e cittadini intelligenti non affetti da “masochismo energetico” che hanno imboccato la strada giusta (comunità energetiche, autoproduzione da rinnovabili) e che, proprio per questo, “hanno in mano le chiavi del futuro”². A partire da queste costatazioni di Becchetti, mi pare coerente focalizzare l'attenzione su quello che, a prima vista, può sembrare un doppio binomio metaforico “bisogno/i-dipendenza” e

* Professoressa Associata di Filosofia Teoretica, Università di Macerata.

¹ Cfr. puntata di Presadiretta dell'11/09/2022. Vorrei anche ricordare, in riferimento a questa tematica, il prezioso volume di L. BECCHETTI, *La rivoluzione della cittadinanza attiva. Come sopravvivere a guerre, pandemie e a un sistema economico e ambientale in crisi*, Emi editore, Verona 2022.

² L'espressione è tratta dal Blog *La felicità sostenibile* di Repubblica 23 agosto 2022.

“desiderio-energia”. È infatti proprio il desiderio che alimenta in noi forze creatrici e genera energie di rinnovamento che permettono di trovare soluzioni alternative, così come può essere valido nella relazione che sussiste tra il bisogno di gas che genera dipendenza e il desiderio di ricercare vie di autonomia rinnovabile, capaci di superare forme di monopolio.

Occorre allora urgentemente tagliare le radici culturali di ogni forma di oppressione e dipendenza per generare uno stile comunitario di esistenza per le persone, solo così si prepara la fioritura della democrazia e della giustizia. Come primo passo occorre analizzare il sistema di dominio che chiude il futuro di tutti. Il pericolo per le sorti dell'Italia non viene soltanto da chi abusa del potere che si trova concentrato nelle sue mani, ma viene indirettamente dall'inerzia della maggioranza dei cittadini. Se questi regrediscono allo stadio di individui isolati e ripiegati sulle proprie faccende private, senza mai raggiungere davvero lo status di cittadini attivi e responsabili, si pone la condizione primaria per l'avvento di un regime antidemocratico e si favorisce il mantenimento delle situazioni di ingiustizia attuali.

Si delinea così una situazione dove, a fronte di una moltitudine di individui distratti, depressi, confusi, disinformati, passivi, incapaci di interpretare i loro bisogni e desideri, c'è chi ne approfitta e si organizza per i propri interessi. Anche nell'Italia odierna esiste una moltitudine di individui sordi, ciechi e muti che si sottomettono inconsapevoli alle logiche di potere che sembrano le uniche ad avere uno spazio di sussistenza.

Nello scenario attuale, l'abbiamo ormai ben compreso tutti e tutte, lo strumento per sconfiggere il virus dell'individualismo e riscoprire la bellezza del bene comune non sta semplicemente nell'alternanza dei governi e degli schieramenti politici. La nostra appare più radicalmente come una crisi di civiltà, dove risultano minati e pericolosamente banalizzati i fondamenti antropologici, etici, costituzionali e anche razionali della convivenza.

Hannah Arendt, nel suo celebre *reportage* sul processo di Gerusalemme nel 1962 contro Adolf Eichman ha parlato della *banalità del male*, cioè dello spegnersi della coscienza morale nell'individuo, che di

conseguenza diviene piatto, ottuso, banale appunto³. In realtà banale è la coscienza che si è lasciata spegnere, non il male in sé: infatti l'autrice si riferisce all'involuzione della coscienza dei singoli. In una sua originale prosecuzione della diagnosi arendtiana, lo psichiatra francese Christoph Dejours ha cercato, per parte sua, di individuare quale sia il clima emotivo e ideologico del contesto sociale in cui ognuno si trova immerso e parla dei processi di *banalizzazione della sofferenza*⁴. Accenno, inoltre, a quello che Anthony Elliott e Charles Lemert hanno chiamato il *nuovo individualismo*⁵, considerandolo non come un fenomeno neutro, ma

³ H. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*, Viking Press, New York, 1963; tr. it. di P. BERNARDINI, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 1964. Cfr. anche H. ARENDT, *The Origins of Totalitarianism*, Brace and Company, Harcourt, 1951 - tr. it. di A. GUADAGNIN, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano, 1996 - e EAD., *The Human Condition*, The University of Chicago, Chicago 1958; tr. it. di S. FINZI, *Vita attiva. La condizione umana*, Bompiani, Milano, 1989.

⁴ Cfr. CH. DEJOURS, *Les dissidences du corps*, Payot, Paris, 2009 (I^a ed. 1989) e ID., *Le Corps d'abord. Corps érotique, corps biologique et sens morale*, Payot, Paris, 2001. Per un'analisi più approfondita di questi temi ricordo anche CH. DEJOURS, *Le facteur humain*, P.U.F., Paris, 1995 e ID., *Conjurer la violence. Travail, violence et santé*, Payot, Paris, 2011 (I^a ed. 2007). Per Dejours la sofferenza dell'essere umano contemporaneo ha cause politiche e sociali, non è un dato naturale né normale, ma viene dal male organizzato. In questa prospettiva lo studio sia del disagio psichico, sia dei meccanismi di difesa ma anche di iperadattamento degli individui a un sistema socio-economico che è loro ostile, affronta apertamente la questione del confronto del male, che di solito, a suo parere, viene banalizzata e rimossa. Il male qui inteso è tutto ciò che nega, mutila, tormenta le nostre esistenze, inducendo negli esseri umani l'assunzione di posizioni di autotutela che aggravano la situazione anziché alleviarla o liberarla.

⁵ A. ELLIOTT, CH. LEMERT, *The New Individualism. The Emotional Costs of Globalization*, Routledge, London, 2006; tr. it. di R. FAGETTI, *Il nuovo individualismo. I costi emozionali della globalizzazione*, Einaudi, Torino, 2007. Alexis de Toqueville aveva a suo tempo usato il termine "individualismo" per evidenziare l'atteggiamento dei cittadini degli Stati Uniti d'America all'inizio del XIX secolo. Nella società americana del tempo l'individuo si afferma come un valore dirimente, al quale tutto dev'essere subordinato e che nessuno può vincolare, salvo la legge che tutela la collettività dai comportamenti criminali. L'individuo del XIX secolo è sereno e padrone di sé. Al contrario, il nuovo individualismo del XXI secolo nasce da un segreto "sentimento di panico" nei confronti della società e della realtà. Panico acuito dall'insorgere della crisi finanziaria nel 2008. Avendo disimparato a porre questioni, a farsi domande, a cercare criticamente la spiegazione di quanto accade, l'individuo contemporaneo si muove in modo

piuttosto come una tendenza di superficie che si muove sull'onda oscura di questa banalizzazione sistematica.

Secondo lo psichiatra francese la banalizzazione non è solo e tanto il frutto della propaganda capillare veicolata dai *media* e dalla quasi titolarità dei discorsi politici, quanto l'effetto di un meccanismo di difesa utilizzato dagli individui «contro la coscienza dolorosa della propria complicità, della propria collaborazione e responsabilità nella crescita dell'infelicità sociale»⁶. Un fenomeno del genere ha evidenti ricadute sociali, culturali e politiche generali, ma al tempo stesso implica per ciascuno una deformazione del suo universo interiore e della sua capacità di discernimento di quelli che sono i propri bisogni e desideri.

La banalizzazione induce, in effetti, una «familiarizzazione della società civile con l'infelicità»⁷ che spinge gli individui a uno scomodo e incessante adattamento dialettico: per un verso, attraverso i meccanismi di difesa essi si sforzano di negare l'infelicità stessa, ricercando ogni possibile gratificazione, anche nei superficiali bisogni, ma, per altro verso, in cuor loro sanno che proprio l'infelicità è la cosa più reale. Questo tacito strabismo interiore li porta a guardare con un occhio la durezza della vita in cui si trovano e con l'altro i poteri, i piaceri, i successi che promettono di farli accedere a tutt'altra realtà.

Così a poco a poco il soggetto si desensibilizza nei confronti di tutto ciò che ricordi quella sofferenza che il primo occhio aveva pur visto, prima di essere chiuso e privato della possibilità di tradurre la sua visione in parole. Non vedere il male organizzato come causa della sofferenza, non vedere la responsabilità sino a neutralizzarne la tracciabilità, non dire e non dirsi la verità rispetto ai propri desideri più radicali, non chiamare le cose per nome: tutte queste negazioni semiautomatiche consolidano una mentalità artificiale, che colloca l'individuo al di fuori di un rapporto congruente con la realtà.

puramente reattivo perché deve risolvere velocemente i suoi problemi di sopravvivenza e di conseguimento della gratificazione.

⁶ CH. DEJOURS, *Souffrance en France*, Seuil, Paris, 1998; tr. it. di E. MANNUCCI, *L'ingranaggio siamo noi. La sofferenza economica nella vita di ogni giorno*, Il Saggiatore, Milano, 2000, p. 24.

⁷ *Ibid.*, p. 30.

2. *Divergenza tra bisogno e desiderio*

In questo contesto, data tale premessa, ritengo sia importante ripartire dall'analisi di quelli che possono essere i bisogni e i desideri autenticamente umani. Anche se possono sembrare simili e per questo venir confusi, gli uni e gli altri sono, in realtà, per un verso divergenti, come ha saputo sapientemente mostrare Emmanuel Lévinas, e per altro verso coimplicati: il bisogno, il "vivere di qualcosa", offre la forza viscerale al desiderio, mentre quest'ultimo dona apertura, senso e finalità di comunione al bisogno, ci indica il "vivere per".

Compio, dunque, un primo passo orientandomi verso la lettura che interpreta il bisogno e il desiderio come divergenti. Il bisogno può esser considerato come l'espressione di una carenza, di una debolezza, di un vuoto, connaturato alla nostra fragile natura umana, che chiede di essere colmata, per evitare dei disagi o, nel caso peggiore, sofferenza. È bisogno di cibo e di acqua, a volte è bisogno di amore, come può essere bisogno di un lavoro o anche dell'ultimo modello di smartphone per non sentirsi socialmente inferiori. Il bisogno impone la supremazia della precarietà e della fragilità. Nei bisogni parlano le mancanze, le dimensioni vulnerabili della nostra identità, *in primis* il bisogno di senso per le nostre vite. Va chiarito che bisogno di senso significa: bisogno di esistere in sintonia con la vita e non contromano, rinvia all'aspirazione di pervenire alla felicità come comunione, anche quando si devono affrontare sofferenze e difficoltà; bisogno di darsi, offrirsi e dedicare se stessi ad altri per non esistere invano.

Differentemente possiamo intendere il desiderio: «il Desiderio è desiderio dell'Assolutamente altro»⁸. Questa frase di Emmanuel Lévinas mi sembra davvero paradigmatica per entrare nel cuore della questione. L'etimologia stessa dei termini ci aiuta a cogliere lucidamente il significato delle parole: *de-sidérium*: *de*, mancanza, allontanamento e separazione e *sidéris*, stella. Il desiderio è allora l'avvertire la mancanza di stelle. Desiderando, entriamo in relazione con confini più vasti di chi già siamo, oltre la nostra esistenza biologica ed individuale. Il desiderio è generativo, è proiettato verso qualcosa che ancora non esiste, che è

⁸ E. LEVINAS, *Totalité et infini. Essai sur l'extériorité*, Nijhoff, La Haye, 1961; tr. it. di Adriano Dell'Asta, *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*, Jaca Book, Milano, 2004, p. 32.

ancora da realizzare. E proprio per questo motivo è anche impegnativo e minaccioso, se l'oggetto del desiderio è precario, è meta incerta. Nel desiderio il soggetto desiderante non cerca compensazioni alla sua fragilità, ma accetta di accogliere in sé un disequilibrio, una sproporzione, che lo pone, seppur nella distanza, in relazione con le stelle, lontane, ma non per questo invisibili. Nel desiderio vi è una tensione a realizzare se stessi e questa "fame" è di gran lunga più forte della preoccupazione presidiata dai bisogni legati alla nostra umanità fragile: «il desiderio metafisico ha un'altra intenzione (rispetto ai bisogni che cercano soddisfazione) – desidera ciò che sta al di là di tutto quello che può semplicemente completarlo»⁹. Mentre il bisogno ci lega nel monopolio delle nostre debolezze, il desiderio vive come energia che ci mette in relazione con la nostra ulteriorità.

Due quindi sono per Lévinas le differenze principali tra il desiderio metafisico e il bisogno: quest'ultimo nasce da un senso di mancanza, di incompletezza che tende ad essere colmato da ciò che in qualche modo è andato perduto, mentre il desiderio nasce dal desiderabile che si rivela nella sua assoluta e incomprensibile alterità. Di conseguenza: «il Desiderio è un'aspirazione animata dal desiderabile; nasce a partire dal suo "oggetto", è rivelazione. Invece il bisogno è un vuoto dell'Anima, parte dal soggetto»¹⁰. Il bisogno può per principio essere soddisfatto mentre il desiderio se è tale, e non mescolato a bisogni, commistione che interessa gran parte dei nostri desideri, non può essere soddisfatto né tende a questa compiutezza, ma si accresce man mano che si avvicina al desiderato.

Su questa linea interpretativa si pone anche Martin Buber, che vede nel desiderio il nucleo propulsivo dell'identità personale: «in ognuno c'è qualcosa di prezioso che non c'è in nessun altro. Ma ciò che è prezioso dentro di sé, l'uomo può scoprirlo solo se coglie veramente il proprio sentimento più profondo, il proprio desiderio fondamentale, che muove l'aspetto più intimo del proprio essere»¹¹.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ivi*, p. 60.

¹¹ M. BUBER, *Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre*, in *Werke III Schriften zum Chassidismus*, Kösel / Schneider, München / Heidelberg, 1963; tr. it. di G. BONOLA, *Il cammino dell'uomo secondo l'insegnamento chassidico*, Edizioni Qiqajon, Magnano, 1998, pp. 29-30.

Un bisogno può, quindi, estinguersi definitivamente o ritornare ciclicamente, come quelli fisiologici, quali il mangiare e il dormire. Un desiderio non viene mai del tutto soddisfatto, sin tanto che vive rimane sempre in una distanza, proprio come le stelle, una distanza che non è però mortificante, ma va colta come la condizione stessa della sua esistenza. Mentre il bisogno vive per essere colmato, il desiderio vive per essere continuamente desiderato. Queste differenze levinasiane, al di là dell'essere semplici formalismi, si inseriscono nel più ampio discorso riguardante la relazione metafisica caratterizzata dall'idea dell'infinito e trovano attuazione concreta nella relazione etica con l'alterità assoluta che si rivela nel volto d'Altri. Il desiderio rivolto all'altro concreto non resta sullo sfondo, ma è metafisico perché è etico ed è etico perché va all'altro essere umano.

3. *Coimplicanza tra desideri e bisogni*

Proprio questa circolarità tra metafisica ed etica porta a riscoprire come il bisogno e il desiderio siano anche fortemente coimplicati. Come poco fa accennavo: il bisogno (il "vivere di qualcosa") dà forza viscerale al desiderio, mentre questo dà apertura e finalità di comunione al bisogno (indica il "vivere per"). La visceralità del bisogno confluisce nella radicalità del desiderio rafforzandola, impedendo che quest'ultimo si perda in volubili oscillazioni. Tra i due intercorre, a mio avviso, un legame complesso e dialettico, refrattario a schematizzazioni rigide, un legame la cui natura va esplorata pazientemente.

Rispondere davvero ai bisogni essenziali di un essere umano significa, correlativamente, incontrare i suoi desideri, non derubarlo di essi, non cercare di sviarli, ma aiutarlo a viverli come una grande ricchezza. Suggerirei allora di cogliere *il bisogno come luogo di gestazione del desiderio*. Vale il fatto che il bisogno, può essere soddisfatto, appagato, anche se momentaneamente, ma non dovrà mai trascurare il desiderio di una vita felice, che riluce nel profondo di ogni essere umano e rispetto alla quale molto più difficilmente possiamo dire di sentirci paghi.

Ciò che è indubbio è che in un presente che appare tanto carico di ignoto, può accadere che la persona si richiuda e si rifugi in uno spazio senza cielo, dove non riesce a considerare la vastità del desiderio

incolmabile come benefica e la ritiene piuttosto la causa di frustrazione e sofferenza. Siamo avvolti, in questo senso, da tentativi di protezione illusoria: l'individualismo, per un verso, e lo scetticismo, privo di un cielo colmo di stelle da desiderare. Si crede sempre meno ai sogni e, conseguentemente, con la loro scomparsa si eclissa anche la capacità di desiderio. Rimangono i bisogni.

Anche quando i desideri permangono, e con essi i bisogni, sono molto spesso entrambi disumanizzati: il bisogno perché diventa pretesto per rapporti di sfruttamento e dominio, il desiderio perché viene indotto artificialmente e diventa anche preda di mimetismi nei quali si perde l'originalità del desiderio di ciascuno. Illuminante in questo senso è la prospettiva tracciata dall'analisi lucida svolta da René Girard riguardo al desiderio mimetico¹². Questo specifico desiderio si basa, secondo l'ipotesi girardiana, sull'esistenza di un terzo elemento, mediatore del desiderio, che è l'Altro. Anziché la linearità tra soggetto desiderante e oggetto desiderato assistiamo al rapporto triangolare tra soggetto - modello - oggetto. È perché l'Altro - che ho preso come modello - desidera un oggetto, concepito come una cosa che l'Altro possiede e che a me manca, che inizio a desiderarlo anch'io, e d'altra parte l'oggetto acquista valore soltanto perché è desiderato da un Altro.

Un ulteriore aspetto problematico, oggi, sta nel fatto che si arriva a non percepire più i veri bisogni e desideri che ci caratterizzano. Ad esempio l'angoscia e la paura, tanto del futuro quanto dell'altro, inibiscono il desiderio sul nascere e si perde così il contatto con i desideri più profondi del nostro essere, che allora sono costretti a sopravvivere in clandestinità, segreti perfino a noi stessi. Tra i maggiori nemici del desiderio c'è proprio l'angoscia, la percezione negativa dell'ambiente intorno a me, degli altri, degli eventi che possono colpirmi, delle delusioni che possono scaturirne. La paura taglia le gambe al desiderio e gli toglie il respiro. La forza dei desideri migliori in noi si può sviluppare e avere così una sua continuità - perché questa forza ci serve ogni giorno - solo se abbiamo cura di far crescere, all'opposto, la nostra capacità di fiducia.

¹² R. GIRARD, *La Violence et le sacré*, Éditions Bernard Grasset, Paris, 1972; tr. it. di O. FATICA, E. CZERKL, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano 1980.

Molti classici interpreti attenti alla dinamica fallibile del divenire pienamente umano dell'uomo – da Pascal a Kierkegaard, da Buber a Jaspers, da Heschel a Arendt, da Zambrano a Ricoeur, solo per citare alcuni tra i più attendibili – sono stati concordi nel sottolineare quanto sia nociva, per il viaggio più importante della nostra esistenza, la funzione dell'angoscia. Mentre la fiducia ci induce a ritenere che esista comunque una via lungo la quale possiamo evitare di perderci e che esista sempre un'alternativa alla resa nei confronti del male, l'angoscia riversa una sfiducia totale su queste possibilità essenziali e, di conseguenza, ci spinge con forza verso la disidentità con noi stessi.

C'è anche da dire che raramente siamo alle prese con l'angoscia pura, che in fondo è una voce interiore a suo modo onesta perché è il sentimento della vulnerabilità e anche della mortalità ineludibili nella nostra esistenza. In realtà l'angoscia come sentimento difensivo, che ci avverte del pericolo radicale, viene quasi sempre sperimentata in forma complessa, cioè intrecciata con l'angoscia ideologicamente, socialmente e politicamente prodotta dalla menzogna, dall'ingiustizia, dai rapporti di dominio, dalla violenza. Un conto è il sentimento di esposizione al negativo che prova la creatura umana, un altro è il sentimento di inferiorità, di impotenza e di subalternità indotto in noi dal male. Se la distinzione concettuale è chiara, nell'esistenza reale essa è molto più ardua in quanto l'angoscia dolosa ingloba e perverte l'angoscia naturale e tende a impadronirsi della coscienza. È sicuramente grave e doloroso quando questa involuzione colpisce un individuo, ma si può bene immaginare quanto possa divenire grave se a essere colpita è una società intera. Ed è ora l'eccedenza umana, tradotta concretamente nella esistenza personale, che si qualifica come un trascendere la propria angoscia: la conosco, la ascolto, ma non le credo e lascio spazio ad altri sentimenti.

Mi sembra possa così essere meglio compreso il motivo che ci porta per lo più ad essere invasi da desideri indotti, che infine conducono a una disperazione per cui, non essendo guidati da desideri radicali, sentiamo di girare a vuoto, di non aver alcun centro interiore e così “perdiamo continuamente di vista ciò per cui vale la pena di vivere”¹³. Una

¹³ Prendo in prestito l'espressione usata da Dietrich Bonhoeffer in *Resistenza e resa*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1988, p. 474.

società che si rinnovi profondamente, rispetto al modello vigente e all'antropologia dell'*homo oeconomicus*, deve riconoscere senza angoscia, dunque, l'umanità dei bisogni e la forza del desiderio proprio perché deve prendersi cura dell'integrità e della creatività degli esseri umani, oltre che dei loro diritti. Non credo sia un caso che in molte antropologie, etiche e filosofie del diritto ad ogni bisogno essenziale corrisponde un diritto: anche per questo probabilmente il bisogno non va svalutato, ma va posto in una relazione di coimplicazione con il desiderio stesso.

4. *Dai desideri individuali al desiderio collettivo*

Parlando di desideri non mi riferisco solo al desiderio individuale ma piuttosto a quello collettivo, che ha in sé l'energia per trovare soluzioni alternative e creative contro la stantia visione dell'*homo oeconomicus*. I libri degli economisti italiani del Settecento, tra cui spicca Antonio Genovesi, non a caso associavano l'economia alla felicità pubblica, ovvero a una prosperità inclusiva e universale¹⁴.

Solo successivamente la felicità ha assunto il significato quantitativo di utilità come "soddisfazione individuale". L'economia civile nasce riprendendo con forza il concetto originario del termine, ovvero di economia come "scienza della pubblica felicità". La felicità si lega dunque a tre aspetti fondamentali, che hanno a che fare tanto con i nostri bisogni quanto con la tensione del nostro desiderio collettivo: bene comune, benessere collettivo e cooperazione. In una comunità, infatti, lo sviluppo dipende dal grado di cooperazione intesa come mutualità e spirito associativo: più questo è alto, più il benessere collettivo aumenta.

¹⁴ A. GENOVESI, *Lezioni di economia civile*, Vita e Pensiero, Milano, 2013. Le intuizioni dello studioso napoletano in modo originale hanno condotto verso un nuovo paradigma di economia che trova nell'aggettivo "civile" il suo elemento qualificante. Nella sua prospettiva le relazioni fra le persone non sono più basate su logiche meramente atomistiche e competitive, ma vivono di valori profondamente radicati nella tradizione umanistica italiana come la reciprocità, la ricerca consapevole del bene comune, il senso della comunità, il rispetto per l'ambiente, la tutela dei soggetti più fragili. Rinvio anche a commento del pensiero di Genovesi allo studio di L. BRUNI, *La pubblica felicità. Economia politica e Political Economy a confronto*, Vita e pensiero, Milano, 2018.

Ciò implica che tutta la società, e non solo gli enti pubblici o il mercato, concorre all'individuazione e al soddisfacimento dei bisogni della persona. Inoltre, si ha il miglioramento della gestione dei beni comuni, definibili come quei beni non divisibili, collettivi, la cui esistenza è a vantaggio di tutti.

Perciò l'economia rinnovata, la vita delle imprese, il rinnovamento culturale che ci serve oggi devono puntare a rispondere ai bisogni autentici e a liberare i desideri fondamentali. Non ci sono altri punti di partenza per attuare questo rinnovamento: non l'autoaffermazione, non i propri bisogni individuali, non la volontà di potenza, non l'abitudine, non il mimetismo e non un sapere puramente tecnico. Tutti questi riferimenti non hanno la forza e la validità necessarie per dischiudere una buona convivenza e per prefigurare i passaggi necessari per approssimarsi a essa. La svolta, a mio avviso, perché la coscienza umana si risvegli in tal senso, attraversando l'ascolto non superficiale dei bisogni fino all'individuazione del desiderio di una relazione autentica collettiva, ha le caratteristiche di una scoperta e di una vera e propria conversione: si tratta della scoperta della comunità umana e della conversione alla relazione. Voglio dire che gli individui sradicati, spaventati e sottoposti alla disintegrazione della loro umanità avranno la possibilità di recuperare la coscienza di sé soltanto nella misura in cui saranno accolti e rispecchiati diversamente, rispetto al rispecchiamento alienante dato dal sistema impersonale e mediatico. Tale possibilità diventa concreta lì dove accade l'evento di una relazione effettiva, che è pur sempre la relazione in cui ciascuno è riconosciuto come persona e non ridotto a una funzione, a uno strumento, a un ruolo o tantomeno ad un oggetto.

La tensione che ci abita in questa continua situazione di emergenza, più o meno acuitizzata, è una tensione radicale: una spinta ad uscire fuori dal nostro perimetro di riferimento per cercare qualcosa che pare introvabile. È quanto scrive anche Petrosino:

mentre il bisogno è caratterizzato da un vuoto che può essere colmato con il conseguente passaggio da un'assenza a una presenza, il desiderio è caratterizzato da una mancanza incolmabile rispetto alla quale il soggetto non ha alcun sapere. In altre parole, mentre nel bisogno il soggetto ha sempre un sapere su ciò di cui avverte l'assenza (ha sete di questo e fame di quello), nel desiderio il soggetto manca di ciò che non sa o anche non sa di che cosa manca, e anzi

l'unica certezza di fronte alla quale la sua esperienza quotidiana con insistenza lo pone è quella relativa al rilancio stesso che il desiderio riceve da parte di tutto ciò che in un primo momento si configura come capace di soddisfarlo. Il soggetto sa che desidera, ma non sa mai che cosa propriamente desidera, e ogni qualvolta crede o sogna di avere individuato l'oggetto del proprio desiderio, ecco che quest'ultimo, l'oggetto, con rigore fallisce, puntualmente non mantiene le promesse e il desiderio si acuisce¹⁵.

Eppure la possibilità di liberarsi dalla dipendenza soverchiante del bisogno esiste. Come sto cercando qui di mostrare, suggerisco di valutare come occorra uscire dalla logica ermetica del bisogno, che rende la nostra esistenza un oscillare continuo tra un bisogno e l'altro, e cogliere con consapevolezza l'aspetto caratterizzante dell'essere umano senza equipararlo, in sostanza, a qualunque altro animale. Se l'animale è impegnato a nutrirsi, a difendersi dai predatori, a lottare per mantenere il controllo del territorio e a riprodursi, tende in fondo solo all'autoconservazione, nella persona invece il desiderio può portare verso percorsi creativi e dischiudere scenari di cambiamento. "Vivere nel desiderio significa andare sempre oltre se stessi esponendosi ogni giorno a qualcosa di diverso da sé senza il timore di ricominciare ogni volta da capo. È spirito d'avventura"¹⁶.

5. Esistenza e verità desiderabile

Questo sporgere rispetto a se stessi richiama l'etimologia del termine esistenza: *ek-sisto*, rinvia già, in effetti, a quella inclinazione legata allo "sporgere", al "tendere oltre". La nostra esistenza è, quindi, già in sé costantemente "oltre" ciò che materialmente possiamo sperimentare. Questo indica simultaneamente che per noi essere è *divenire*; suggerisce che siamo una *domanda vivente* sul senso dell'essere al mondo.

¹⁵ S. PETROSINO, *Il desiderio. Non siamo figli delle stelle*, Vita e Pensiero, Milano, 2019, p. 45.

¹⁶ E. VALENTE, *L'arte di cambiare. Da bisogno a desiderio dell'altro*, Amazon Digital Services LLC - KDP Print US, 2020.

Sempre Lévinas ritiene che l'infinito entri nel finito e si produca proprio come Desiderio. Non come un desiderio che è appagato dal possesso del Desiderabile, ma come il Desiderio dell'Infinito che è suscitato dal Desiderabile invece di esserne soddisfatto. In questo scenario chi rende per Lévinas concreta la relazione con l'esteriorità assoluta è il volto d'Altri. Quest'ultimo si presenta come comando etico ad assumere su di me la responsabilità della sua vita, fino a farmi scoprire in tale responsabilità la mia più vera soggettività. Siamo di fronte ad un Desiderio che trascende ogni immanente bisogno e ogni vitalità egoistica e si orienta verso una dimensione strettamente spirituale. Ma questa spiritualità non va considerata, platonicamente, come il tendere all'immortalità dell'anima o alla contemplazione delle idee, piuttosto consiste nel fatto di intendere in modo completamente disinteressato l'Altro, lo straniero, la vedova, l'orfano, il prossimo nudo e indifeso che ha bisogno di me per non morire e si rivela a me come volto nel duplice senso, per un verso, di nuda indigenza che mi implora e, per l'altro, di altissima signoria etica che mi s'impone incondizionatamente, senza che possa riportarlo ad una mia costruzione o ad un *alter ego* che sia una mia proiezione¹⁷.

La prospettiva aperta da Lévinas credo sia fondamentale, ai fini del nostro tema, dal momento che egli testimonia come l'essere umano per orientare l'esistenza personale e la vita sociale, ha bisogno di riferirsi a un'autorità che sia irriducibile al proprio arbitrio. Il rimando a "Dio" può anche non essere inteso sul piano dell'adesione religiosa. Tale rimando "verticale" indica più universalmente una trascendenza del Bene e della Verità che vincola gli esseri umani al rispetto e alla coerenza. Senza questo vincolo morale sarebbe compromesso fatalmente lo stesso rispetto, per così dire "orizzontale", tra gli individui o tra le istituzioni terrene e ogni singolo. Il rimando alla verità, da questo punto di vista, è completamente laico. Laico nel senso dell'appartenenza di chiunque a quel *laos*, a quel "popolo", che è l'intera umanità.

¹⁷ Rispetto a questi temi rinvio ai preziosi studi di G. FERRETTI, *La filosofia di Lévinas. Alterità e trascendenza*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009 e ID., *Emmanuel Levinas. Un profilo e quattro temi teologici*, Queriniana, Brescia, 2016 e di S. LABATE, *La sapienza dell'amore. In dialogo con Emmanuel Levinas*, Cittadella editrice, Assisi, 2000.

Perciò, restando su un piano antropologico che non comporta necessariamente una fondazione teologica, si può riconoscere che, quando manca la memoria e il desiderio di una verità vincolante e positiva, che si traduce nell'orientamento verso un Bene che noi non decidiamo a nostro piacimento, allora tutto il negativo diventa possibile. La dimensione della responsabilità per il volto dell'Altro, lungi dal ledere l'autonomia della coscienza, è insita nella complessità costitutiva della dignità umana. Se tale dimensione viene disintegrata e dimenticata è l'essere umano che perde se stesso.

La coscienza della verità desiderabile, pertanto, per quanto sempre interpretativa e prospettica, ci dà il solo punto di partenza valido per il cambiamento. Nello specchio del rapporto con la verità vivente ritroviamo infatti la cognizione della nostra umanità, riconoscendo a essa un valore infinito. Chi ha riguardo per il vero non potrà accettare onestamente di negare lo stesso riguardo alla persona umana. Per contro, quando la verità viene considerata come una rappresentazione di comodo, funzionale al potere e agli interessi di qualcuno, allora tutto il negativo diventa possibile nei confronti delle persone e della società. Fintantoché si prende alla lettera il motto "sapere è potere" non conta la verità, conta il potere. In realtà sapere è partecipare alla verità del mondo e questa partecipazione implica la condivisione e la solidarietà con gli altri.

È ancora la coscienza della verità desiderabile che attiene alla possibilità di discernere il vero dal falso, la giustizia dall'iniquità, la sincerità dall'ipocrisia e dalla menzogna. Dunque è soltanto con uno spirito di lealtà verso la verità che possiamo riconoscere la realtà delle cose e possiamo esercitare la critica nei confronti delle logiche, dei sistemi, dei bisogni e dei comportamenti che opprimono l'essere umano e anche il mondo naturale con le sue creature. Una critica basata su un preliminare scetticismo nei confronti della nostra relazione con una verità radicale finirebbe per essere arbitraria, infondata e facilmente rovesciabile.

Ritengo sia importante giustificare e spiegare, a questo punto, la connessione tra riconoscimento della verità desiderabile e la vita della società. È un punto di fondamentale importanza. Si tratta di considerare che per noi il rimando alla verità non è un riferimento univoco e indifferenziato. Anzi, proprio la disponibilità a scoprirsi in relazione con una

verità radicale consente di accorgersi del fatto che in effetti in tale relazione sono comprese molte dimensioni che attengono all'ordinamento civile di una collettività.

Esiste infatti una verità storica, la cui memoria è parte essenziale dei beni comuni di un Paese e di una tradizione. Se questa forma di verità viene negata e travisata, ne derivano prevaricazioni e politiche arbitrarie. La Germania del secondo dopoguerra, nel suo sforzo di fare i conti con la propria caduta nella disumanità organizzata del nazismo, è un esempio di come la cura per la verità storica sia un compito etico e politico ineludibile.

Esiste d'altra parte una verità giudiziaria, quella che la magistratura deve appurare perché una comunità storica abbia coscienza sia dei delitti e di chi sono i loro responsabili, sia della condizione delle vittime e di quanto hanno patito. Un Paese nel quale la verità giudiziaria soprattutto sui crimini politici viene nascosta e negata non può più essere un Paese giusto e democratico.

Deve poter esistere, in certa misura, una verità informativa, cioè un rispecchiamento dei fatti e degli eventi che sia fedele alla realtà. Qui la responsabilità dei *media*, delle agenzie educative, degli intellettuali è molto forte. Chi altera la percezione della realtà prepara oppressioni e violenze. Il riferimento alla verità informativa non implica affatto, come indesiderato effetto collaterale, il soffocamento del pluralismo. Al contrario, solo sviluppando il pluralismo e il leale confronto tra le differenti interpretazioni una comunità storica può mantenersi aperta a ogni forma di verità.

Va poi messa in primo piano quella decisiva verità antropologica e morale che è rappresentata e fatta valere dalle Costituzioni democratiche: è la verità dei diritti e dei doveri umani, la verità della dignità personale e comune a tutta l'umanità. Quando proprio questa verità viene ignorata o colpita, il male può dilagare e moltiplicare le sue vittime. Questo livello del riconoscimento sociale della verità è particolarmente importante perché è qui che si impara come la verità stessa sia la memoria vivente della dignità umana. Essa è la fonte per maturare il senso del rispetto, del limite da porre alle proprie pretese e anche alle ingiuste pretese di altri, nonché il senso del dovere, cioè di quell'obbligazione morale che ci impegna a esistere e ad agire *secondo verità*.

Sembrerà paradossale, ma la forza decisiva che conferisce concretezza ai gesti di libertà dei singoli e permette di sintonizzarsi in modo unico e responsabile con i propri bisogni e desideri, fino a vivere *secondo verità* è, a mio avviso, la *spiritualità*. Con questa parola intendo riferirmi al legame viscerale di ciascuno di noi con il senso della vita e con l'amore misterioso che fonda l'esistenza umana. Anche in questo caso "spirituale" non è esattamente sinonimo di "religioso". Piuttosto esso allude a una relazionalità invisibile, ma reale, che fa intrecciare la coscienza, l'anima, il cuore, la ragione, il corpo e la biografia della persona, con i suoi bisogni e desideri, con quel senso e con quella verità che per la persona stessa sono luce e respiro.

La cura dello spirito è la sollecitudine e l'attenzione a tale correlazione. Viene precisamente da questa sorgente di vita spirituale – comunque coltivata, nella fede religiosa aperta profeticamente o nell'umanesimo ateo – la forza di non arrendersi ai sistemi oppressivi e ai loro ricatti, ma mantenersi saldi nei propri desideri radicali. Infatti chi ha il senso della spiritualità possiede la cognizione della propria dignità e del valore di ogni vita, non è capace di rinnegare ciò per cui vale la pena di esistere.

Ma che cosa rende socialmente efficace l'azione che scaturisce dalla vita spirituale? Perché essa non dovrebbe soccombere sotto la pressione dei poteri dominativi e dell'istupidimento indotto dalla propaganda? Perché lo spirito non è solo nel profondo della soggettività singola, non sta solo *in* noi, ma anche *tra* noi¹⁸. Perciò, allorché si esprime nella storia una rivolta spiritualmente fondata, e questo accade conseguentemente attraverso le vie della nonviolenza, essa non è mai solo una testimonianza individuale, ma semina, talvolta persino in breve tempo, le condizioni per la fioritura di una rivolta collettiva. L'esempio e l'appello costituiti da questo tipo di sollevazione sono tali che qualcun altro vi si ispirerà. Di fronte a questi fenomeni i funzionari del dominio vigente devono temere lo sgretolarsi delle fondamenta della loro supremazia.

¹⁸ Cfr. M. BUBER, *Ich und Du*, in *Werke: I. Schriften zur Philosophie*, Kösel / Schneider, München / Heidelberg, 1962; tr. it. di A. M. PASTORE, *Io e Tu*, in *Il principio dialogico e altri saggi*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1997, pp. 85-86.

6. *E-ducare bisogni e desideri*

D'altronde, una continuità all'azione spiritualmente radicata deve essere assicurata dall'*impegno educativo*. Non a caso qualsiasi sistema dominativo provvede sempre a disarticolare e a spegnere l'opera delle istituzioni che hanno la funzione e la responsabilità dell'educare. Ciò che conferisce maggiore efficacia sociale e civile all'agire, che nasce dalla cura della spiritualità e dai suoi desideri correlati, è la diffusione di relazioni educative valide, attente sia all'umanizzazione delle nuove generazioni – e per altri versi anche degli adulti – sia a sviluppare la loro capacità di rinnovare la società.

Più in generale ci si può domandare se siano ancora possibili relazioni autenticamente educative, quando i bambini odierni, nativi digitali, sono fortemente condizionati dall'uso di strumenti tecnologici e rischiano di perdere facoltà come quelle dell'ascolto, del dialogo, del pensiero critico, della creatività, dell'esperienza diretta dell'incontro interpersonale.

A me pare che, per quanto i problemi ora evocati siano reali e pesanti, sarebbe eccessivo sostenere che ormai ogni spazio per l'educazione è stato perduto. Nella realtà quotidiana in molte famiglie, in molte scuole e in tanti altri luoghi o istituzioni si sviluppano dinamiche educative che permettono di formare anche e proprio le persone, non solo singole qualità e competenze. Si tratta semmai di scegliere la via di un rilancio dell'impegno su questo campo, accrescendo la coscienza dell'importanza decisiva di una simile responsabilità. Mi riferisco a qualcosa di diverso che a un mero aumento quantitativo di energie, spazi, risorse economiche, aumento comunque essenziale. Sto infatti pensando a una ricomprensione radicale del senso dell'educare che possa rimotivare i moltissimi adulti che, per un verso o per l'altro, hanno da svolgere un compito del genere.

L'educazione non è solo un'opera di estrazione e di estrinsecazione delle migliori potenzialità dei più giovani. È senz'altro anche un *e-ducere*, ma deve d'altra parte essere, per gli adulti, un fare la strada con le nuove generazioni. Alludo alla strada lungo la quale si accompagnano i giovani senza sostituirsi a essi, aiutandoli a completare il viaggio della loro nascita umana. È in questo cammino che chi cresce può scoprire se stesso, gli altri, il mondo, in maniera che ogni

esperienza sia partecipazione, conoscenza, creatività e non regressione o violenza.

In particolare coloro che si assumono una responsabilità educativa dovranno educare anche la facoltà di desiderare di quanti sono loro affidati. Con tale espressione non intendo affatto un'opera tendente a reprimerla o ad addomesticarla. Al contrario, educare il desiderio equivale a liberarlo da quanto lo può opprimere, a suscitarlo e a incoraggiarlo, guardando oltre i bisogni. Nel contempo vanno arginati e poi superati i corruttori del desiderio stesso.

In un cammino del genere l'adulto deve sostenere il giovane nella sua lotta interiore tra il bene e il male, ossia tra le forze creative e le tendenze distruttive che coabitano in una persona. Di solito in qualsiasi lotta il risultato finale è la sconfitta di qualcuno, la sua umiliazione o eliminazione. Invece in questa lotta interiore l'esito è la fioritura della persona, con la riconversione al positivo anche di quelle sue energie che inizialmente erano legate a tendenze nocive.

In questo senso Martin Buber ricorda che lo sviluppo dell'adesione al bene conferisce alla persona una direzione di vita verso la quale sono convogliate, una volta trasformate e purificate, le energie più oscure: «il bene è la direzione e ciò che in essa viene compiuto, quel che si fa in essa, lo si fa con tutta l'anima, di modo che l'energia e la passione, con le quali si sarebbe potuto compiere il male, confluiscono nell'azione»¹⁹.

Gandhi, a sua volta, ha richiamato l'attenzione sul valore decisivo dell'educazione morale, che per lui consente alla libertà di imparare a fare fronte alla sofferenza. In un suo lavoro del 1927 egli scrive:

non si negherà che un bambino, ancor prima di iniziare a scrivere e a conoscere il mondo, debba sapere che cosa è l'anima, che cosa è la verità, che cosa è l'amore e quali forze dimorino nella sua anima. Dovrebbe essere essenziale per una vera educazione che un bambino impari come nella lotta della vita si possa facilmente sconfiggere l'odio con l'amore, il falso con la verità e la violenza con la sofferenza²⁰.

¹⁹ M. BUBER, *Bilder von Gut und Bösen*, Jacob Hegner Verlag, Köln, 1953; tr. it. di A. GUADAGNIN, *Immagini del bene e del male*, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, p. 78.

²⁰ M. K. GANDHI, *Selection From Gandhi*, Navajivan, Ahmedabad, 1951, p. 220.

Un passo bello, ma anche sconcertante. In particolare, che cosa vuol dire considerare la sofferenza necessaria e feconda per l'educazione dei bambini? Gandhi non pensa affatto a punizioni o alla presunta funzione formativa del soffrire in quanto tale. Egli si riferisce invece all'apprendimento della pazienza, in mancanza del quale la libertà non si sviluppa e si perverte in un impulso egoista. La pazienza è la forza di sostenere le contraddizioni, i problemi, le sfide, l'impossibilità di vedere nell'immediato realizzati i propri bisogni e ancor più i desideri, sostenere il dolore, dunque, senza diventare violenti e senza arrendersi. Una forza simile è alimentata per Gandhi dalla memoria della felicità, dalla fedeltà verso tutto ciò che vale davvero: i desideri profondi, la propria e l'altrui dignità, la vita e il bene degli altri, il futuro comune, la vita della natura, la relazione con Dio.

Le parole di Gandhi servono a comprendere, tra l'altro, che educare non significa far adattare i più piccoli a un mondo già pronto, nemmeno se pensiamo a un mondo di valori e desideri. Mentre di solito, parlando di educazione, si evocano principi e valori ai quali ci si deve ispirare – senza considerare che cosa accade alla persona che ha tale compito, come possa affinarsi e liberarsi da ciò che ne compromette la dignità –, a me pare che per dare corso alla spiritualità nell'esistenza e per educare nella libertà i desideri e i bisogni si tratti di percorrere delle vie. Esse sono concepibili come una dinamica di esperienza nella quale la vita interiore e l'incontro con il mondo si intrecciano, cosicché, aderendo a un valore, la persona si trasforma, purifica le proprie energie, matura un grado più profondo di umanità.

Immaginare uno scenario dove da una parte ci sono persone neutre, già compiute, e dall'altra ci sono valori che corrispondono a concetti, elevati ma statici e puramente esteriori, è astratto. Piuttosto, i valori della verità, del bene, della giustizia, della libertà, una volta che li si sceglie, entrano in noi, si mutano in energia qualitativa e ci spingono a portare alla luce il nostro vero volto. Man mano che questa assimilazione liberante ha luogo, possiamo scoprirci come valori a nostra volta, persone dotate di dignità infinita e partecipi di relazioni che sono anch'esse un valore intrinseco.

Le parole di Buber e di Gandhi illuminano alcune condizioni fondamentali affinché la maturazione della libertà delle persone si realizzi nel senso di un autentico apprendimento della facoltà di amare.

Allenarsi a sostenere, fin da bambine o da bambini, il peso del negativo evitando di reagire con violenza o con la volontà di potenza, è qualcosa che permette di affrontare con amore le situazioni della vita. Se la spiritualità si dispiega grazie all'educazione, questa diviene feconda nel confronto con la sofferenza e nell'orientamento verso l'amore nonviolento e creativo.

A me pare che la condizione sociale e storica che dà a questo delicato dinamismo di umanizzazione dei bisogni e dei desideri il suo luogo e il suo sostegno più propizio sia la comunità. Mi riferisco ad una *comunità intermedia* – più ampia della famiglia, più circoscritta e accogliente di quanto non sia la società come tale nella sua indeterminatezza agli occhi dei singoli – come entità indispensabile per la liberazione dell'uomo sradicato, incapace di ascoltare i propri bisogni, e per promuovere l'impegno verso la realizzazione dei propri desideri. Le collettività che vivono in un certo territorio – per esempio la città, se non è una metropoli, o un quartiere, un distretto o una provincia – possono divenire vere e proprie comunità civili nelle quali ciascuno viene riconosciuto nei suoi diritti e nessuno viene abbandonato. La dimensione comunitaria è per ciascuno quella più adatta all'esercizio della responsabilità interpersonale e sociale. La stessa democrazia non può sopravvivere nell'anonimato della massificazione²¹.

Quando parlo di "comunità" non penso certo a gruppi etnici, ideologici o religiosi chiusi in se stessi, xenofobi, inclini all'egoismo di *clan*. Alludo semmai a una forma di convivenza nella quale i soggetti coinvolti sentono il valore del loro legame, capiscono che è prezioso ciò che li accomuna e non enfatizzano quello che può dividerli. Con ciò la comunità, più che soltanto un luogo, è uno stile ed è anche il rinnovarsi dell'evento per cui ci si fa carico dei bisogni fondamentali delle persone, a partire da quelli che rischiano di essere gettate ai margini. Si delinea così l'ambiente vitale più adatto a riabilitare umanamente e socialmente l'esistenza della persona, nel continuo coniugare libertà di movimento e

²¹ Su questo aspetto specifico rinvio a due testi preziosi per le loro magistrali indicazioni: cfr. A. OLIVETTI, *L'ordine politico delle comunità. Dello Stato secondo le leggi dello spirito*, Edizioni di Comunità, Roma, 1946; M. BUBER, *Pfade in Utopie*, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1950; tr. it. di A. GUADAGNIN, *Sentieri in utopia*, Edizioni di Comunità, Milano, 1981.

radicamento, autonomia personale e partecipazione al bene comune, elaborazione di un proprio stile di vita ed esercizio della cittadinanza responsabile.

Naturalmente non c'è comunità civile che possa fondarsi soltanto su un ideale, seppure sentito in un contesto dove si ha cura della spiritualità e delle relazioni educative. Oltre a questi fattori essenziali bisogna pensare a un quadro di convivenza nel quale si vedono e si soddisfano i bisogni fondamentali degli esseri umani. C'è comunità quando la convivenza è fondata sulla giustizia rispetto a diritti, bisogni e doveri umani.

In questo senso si rovescia la tendenza strutturale del modello attuale di società. In esso i bisogni sono punti di esposizione e di debolezza ai quali si agganciano le pretese del dominio, sono fattori di povertà e di ricatto da parte del sistema. Per rispondere ai bisogni primari o a quelli indotti, dovrò piegarmi il più possibile alle richieste dell'organizzazione economica della società e dovrò "meritare" ogni loro soddisfacimento non solo con il lavoro e la massima flessibilità senza richiedere tutele, ma anche con la totale docilità alla logica del sistema stesso.

Al contrario, quando la coscienza collettiva è desta grazie alla forza della spiritualità e dell'educazione, i bisogni e i desideri umani diventano motivo di sollecitudine, di solidarietà, di costruzione di un'organizzazione economica adeguata. In una parola, diventano motivo di coltivazione della giustizia, che guarda alla dignità di ciascuno, e proprio per questo si prende cura delle condizioni materiali della vita di chiunque. Quella che è la forza storica della dignità si esprime, oltre che nella rivolta nonviolenta al male organizzato, anche positivamente nell'edificazione di un ordine sociale e civile attento a dare risposta ai bisogni fondamentali e ai diritti.

È chiaro, nel contempo, che un simile ordinamento della vita comune innalza lo statuto sia dell'economia che della politica. L'una, da macchina per l'accumulazione del capitale come fine assoluto, perseguito a tutti i costi, diviene l'arte di liberare persone e collettività dalla miseria e dalla precarietà. Solo in questo caso possiamo parlare di scienza economica, di Stato democratico, di imprenditorialità, di benessere e di progresso. La politica, a sua volta, si eleva trasformandosi, da tecnica di lotta per la conquista e per il mantenimento del potere a qualsiasi costo, nell'arte di dare forma umanizzata alla convivenza sociale. Una politica del genere non avrebbe più come metodo le tecniche della

lotta e della manipolazione, ma la prassi della giustizia. Una giustizia la cui misura è data dal valore del bene comune, delle persone, dell'umanità e della natura che ci ospita.

Dunque, a mio avviso, le forze più promettenti che oggi possono orientare i bisogni e focalizzare i desideri radicali dell'essere umano sono quelle della spiritualità, dell'educazione e della comunità fondata sulla giustizia. Nell'esercizio autentico di ciascuna di esse emerge la corrente di un amore vero, fedele al bene, purificato dall'egoismo, dal narcisismo e dalla violenza. Per questo le letture critiche della situazione presente non servono affatto a certificare le ragioni di chi preferisce disperare, né a farsi invadere dallo sgomento e dall'angoscia. Servono a rendere più lucida la speranza, tanto per l'esistenza quanto per il mondo, in modo che essa si attui in un ordine di convivenza finalmente equo e pacifico.

BIBLIOGRAFIA

- ARENDT H., *The Origins of Totalitarianism*, Brace and Company, Harcourt 1951; tr. it. di A. Guadagnin, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano 1996.
- ARENDT H., *The Human Condition*, The University of Chicago, Chicago 1958; tr. it. di S. Finzi, *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1989.
- ARENDT H., *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*, Viking Press, New York 1963; tr. it. di P. Bernardini, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano 1964.
- BECCHETTI L., *La rivoluzione della cittadinanza attiva. Come sopravvivere a guerre, pandemie e a un sistema economico e ambientale in crisi*, Emi editore, Verona 2022.
- BONHOEFFER D., *Widerstand und Ergebung*, Kaiser, München 1951; tr. it. di A. Gallas, *Resistenza e resa*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1989.
- BRUNI L., *La pubblica felicità. Economia politica e Political Economy a confronto*, Vita e pensiero, Milano 2018.

- BUBER M., *Pfade in Utopie*, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1950; tr. it. di A. Guadagnin, *Sentieri in utopia*, Edizioni di Comunità, Milano 1981.
- BUBER M., *Bilder von Gut und Bösen*, Jacob Hegner Verlag, Köln 1953; tr. it. di A. Guadagnin, *Immagini del bene e del male*, Edizioni di Comunità, Milano 1980.
- BUBER M., *Ich und Du*, in *Werke: I. Schriften zur Philosophie*, Kösel / Schneider, München / Heidelberg 1962; tr. it. di A. M. Pastore, *Io e Tu*, in *Il principio dialogico e altri saggi*, Edizioni San Paolo, Cini-sello Balsamo 1997.
- BUBER M., *Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre*, in *Werke III Schriften zum Chassidismus*, Kösel/Schneider, München/Heidelberg 1963; tr. it. di G. Bonola, *Il cammino dell'uomo secondo l'insegnamento chassidico*, Edizioni Qiqajon, Magnano 1998.
- DEJOURS CH., *Les dissidences du corps*, Payot, Paris 2009 (Ia ed. 1989).
- DEJOURS CH., *Le facteur humain*, P.U.F., Paris 1995.
- DEJOURS CH., *Souffrance en France*, Seuil, Paris 1998; tr. it. di E. Mannucci, *L'ingranaggio siamo noi. La sofferenza economica nella vita di ogni giorno*, Il Saggiatore, Milano 2000.
- DEJOURS CH., *Le Corps d'abord. Corps érotique, corps biologique et sens morale*, Payot, Paris 2001.
- DEJOURS CH., *Conjurer la violence. Travail, violence et santé*, Payot, Paris 2011 (Ia ed. 2007).
- ELLIOTT A. – LEMERT CH., *The New Individualism. The Emotional Costs of Globalization*, Routledge, London 2006; tr. it. di R. Fagetti, *Il nuovo individualismo. I costi emozionali della globalizzazione*, Einaudi, Torino 2007.
- FERRETTI G., *La filosofia di Lévinas. Alterità e trascendenza*, Rosenberg & Sellier, Torino 2009.
- FERRETTI G., *Emmanuel Levinas. Un profilo e quattro temi teologici*, Queriniana, Brescia 2016.
- GANDHI M. K., *Selection From Gandhi*, Navajivan, Ahmedabad 1951.
- GENOVESI A., *Lezioni di economia civile*, Vita e Pensiero, Milano 2013.
- GIRARD R., *La Violence et le sacré*, Éditions Bernard Grasset, Paris 1972; tr. it. di O. Fatì-ca e E. Czerkl, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano 1980.

- LABATE S., *La sapienza dell'amore. In dialogo con Emmanuel Levinas*, Cittadella editrice, Assisi 2000.
- LEVINAS E., *Totalité et infini. Essai sur l'exteriorité*, Nijhoff, La Haye 1961; tr. it. di A. Dell'Asta, *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*, Jaca Book, Milano 2004.
- OLIVETTI A., *L'ordine politico delle comunità. Dello Stato secondo le leggi dello spirito*, Edizioni di Comunità, Roma 1946.
- PETROSINO S., *Il desiderio. Non siamo figli delle stelle*, Vita e Pensiero, Milano 2019.
- VALENTE E., *L'arte di cambiare. Da bisogno a desiderio dell'altro*, Amazon Digital Services LLC - KDP Print, US 2020.

**Il bisogno di riparazione
dalla giustizia tradizionale alla giustizia riparativa.
Il caso del *sulha* palestinese**

RICCARDO MAZZOLA*

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Sulha*: «*meccanismi di base*» – 3. *Struttura del sulha* – 4. *Prima declinazione del bisogno di riparazione*: *sulha tradizionale e bisogno di riconciliazione* – 5. *Seconda declinazione del bisogno di riparazione*: *sulha “ibrido” e bisogno di dialogo* – 6. *Sintesi conclusiva*.

1. *Premessa*

In questo saggio indago la natura di un istituto giuridico, il *sulha*.

Di origine risalente¹, il *sulha* è oggi perlopiù praticato, come espressione di un diritto tradizionale (non scritto)², presso le comunità israelo-palestinesi stanziate in Galilea (Israele) e in Palestina.

Al *sulha* ricorrono, oggi, indistintamente individui e comunità di religione cristiana, islamica ed ebraica.

Il termine arabo ‘*sulh*’ (etimologicamente connesso a ‘*sulha*’) designa il «processo attraverso cui due parti in conflitto giungono a un accordo»³.

* RTD-B in *Filosofia del diritto*, Università di Macerata

Questo saggio rielabora e, in alcuni casi, amplia alcune considerazioni già espresse in R. MAZZOLA, *Chiedere scusa. Studio di filosofia del diritto*, Editoriale scientifica, Napoli, 2023 (in particolare: nel capitolo 3) e in R. Mazzola, *Exploring Contrasts Between Restorative Justice and Indigenous Conflict Resolution*, in *Mediares*, 1, 2024, pp. 38-58. La traduzione degli estratti da opere in altre lingue citati in questo articolo è mia, ove non precisato diversamente.

¹ Menzioni del *sulha* si ritrovano già «in antichi scritti semitici, [...] nelle Scritture cristiane risalenti al I secolo d.C. e [...] nella letteratura islamica e pre-islamica». Così E. JABBOUR, *Sulha: Palestinian Traditional Peacemaking Process*, House of Hope, Montreat (NC), 1993, p. 13.

² Con le espressioni ‘diritto’ e ‘giustizia tradizionale’, in questo saggio, mi riferisco a norme giuridiche tramandate oralmente, che, in epoca contemporanea, sopravvivono accanto alle norme del diritto positivo statale. Non attribuisco all’aggettivo ‘tradizionale’ alcun connotato (negativo) in senso evoluzionistico.

³ E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation: Sulha Practices in Palestine and the Middle East*, Palgrave, Cham, 2018, p. 37: «*settlement process*».

Il *sulha* identifica, appunto, una versione rituale e istituzionalizzata di un procedimento finalizzato alla gestione e alla risoluzione del conflitto; e risponde a un'esigenza, che può essere avvertita sia da un individuo, sia da una comunità, che qui chiamo '*bisogno di riparazione*'.

Con questa espressione alludo, come si intuisce, alla necessità che la "lacerazione" del tessuto sociale causata dal conflitto sia "riparata" attraverso il *sulha*. Ma cosa significa "riparare" il tessuto sociale?

Avanzo la tesi secondo cui il concetto di "riparazione" (e, di conseguenza, il concetto di "bisogno di riparazione") conosce una duplice declinazione, a seconda che lo si riferisca:

1. a una versione "tradizionale", "non-contaminata" del *sulha*: in relazione alla quale la "riparazione" del tessuto sociale presuppone, necessariamente, la *riconciliazione* (rituale) delle parti. Il "bisogno di riparazione" corrisponde, con riferimento a questa *prima* versione del *sulha*, a un "bisogno di *riconciliazione*";

2. a una versione, invece, "ibrida" del *sulha*, che risulta "contaminata" dall'interazione con gli istituti e le dinamiche della giustizia e dei processi cd. riparativi⁴: in relazione alla quale la "riparazione" del tessuto sociale presuppone (*non* la riconciliazione, ma) la *riapertura dei canali di comunicazione* tra le parti. Il "bisogno di riparazione" corrisponde, con riferimento a questa *seconda* versione del *sulha*, a un "bisogno di *dialogo*".

Attraverso una concisa analisi del *sulha* e del bisogno di riparazione associato a tale istituto, questo saggio si inserisce dunque nell'alveo del dibattito relativo al rapporto tra giustizia tradizionale e giustizia riparativa. Come è noto, infatti, secondo diversi autori, (perlomeno alcuni) metodi tradizionali per la risoluzione dei conflitti e giustizia riparativa condividono lo stesso nucleo concettuale e una certa affinità strutturale. Secondo altri, invece, tra i due modelli di giustizia esistono profonde

⁴ Si impiega appunto, perlopiù nella letteratura anglosassone, l'espressione '*hybrid justice*' per riferirsi all'interazione tra pratiche riconciliative tradizionali e giustizia riparativa. Cfr., ad esempio, N. ELMANGOUSH, *Customary Practice and Restorative Justice in Libya. A Hybrid Approach*, in *United States Institute of Peace Special Report*, USIP, Washington D.C., 2015.

dissimmetrie⁵. Un profilo (almeno in parte) dissimmetrico emerge, come mostrerò, proprio attraverso l'impiego, nell'ambito di un'indagine comparata, della nozione di "bisogno di riparazione".

Questo saggio si articola come segue.

In § 2, presento (sulla scorta di un'analisi ad opera dell'antropologa statunitense Sharon Lang) tre "meccanismi di base", tre principi operativi che identificano il nucleo procedurale del *sulha* e ne garantiscono il funzionamento: *manifestazione di rimorso*, *musayara invertito* e *magnanimità*.

In § 3, descrivo brevemente la struttura del *sulha*, distinguendone cinque fasi e focalizzandomi prevalentemente sulla (quinta) fase, della "riconciliazione".

In § 4, discuto la *prima* delle due accezioni di "bisogno di riparazione": la nozione di "bisogno di *riconciliazione*", essenziale presupposto del *sulha* "tradizionale", non contaminato dall'interazione con gli istituti e i moduli della giustizia riparativa contemporanea.

In § 5, discuto la *seconda* delle due accezioni di "bisogno di riparazione": la nozione di "bisogno di *dialogo*", espressione dell'incontro tra *sulha* e giustizia riparativa.

2. *Sulha*: «meccanismi di base»

Il funzionamento del *sulha* è garantito, secondo l'antropologa Sharon Lang, da tre «meccanismi di base»⁶:

⁵ Per una bibliografia sul tema mi permetto di rinviare a R. MAZZOLA, *Chiedere scusa*, cit., p. 152 (in note 19-23). Naturalmente, esistono diversi "modelli" di giustizia tradizionale finalizzati alla risoluzione dei conflitti: cfr., per un compendio, H. TUSO, M.P. FLAHERTY (a cura di), *Creating the Third Force. Indigenous Processes of Peacemaking*, Lexington, Lanham, 2016; allo stesso modo, esistono diversi "modelli" (o diverse teorie) della giustizia riparativa: cfr. G. TRAMONTANO, *Visioni alternative della giustizia riparativa?*, in *Mediares*, 2012. Sulla individuazione, tuttavia, di elementi che accomunano ogni teoria della giustizia riparativa cfr. G. JOHNSTONE, D.W. VAN NESS, *The Meaning of Restorative Justice*, in G. JOHNSTONE, D.W. VAN NESS (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan, Cullompton, 2007, p. 7 ss.

⁶ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, in *Journal of Palestine Studies*, 31, 3, 2002, p. 55.

1. *manifestazione di rimorso*;
2. *musayara invertito* (*musayara* è un termine della lingua araba che designa l'atto di «supportare», nel contesto di una conversazione, l'«immagine» positiva che il nostro interlocutore ha di sé stesso)⁷;
3. *magnanimità* (in arabo: *shabama*).

Al fine di comprendere il funzionamento di tali meccanismi, occorre precisare, in via preventiva, che il *sulha* riguarda soltanto conflitti sorti a causa di offese all'onore (e non, invece, di offese solo materiali o di natura economica). Scrive Lang, infatti, che «il *sulha* si radica nello *sharaf*»⁸; ove '*sharaf*' traduce, appunto, l'italiano "onore" e, come afferma la giurista Erin Saxon, designa più precisamente, «[il proprio] status, [...] percezione di ciascuno del proprio valore in relazione a tale status [...] dipendente da una rete di connessioni sociali»⁹. Dunque, un'offesa è rilevante ai fini dell'attivazione del *sulha* solo quando determina una *perdita di onore/status*; scopo del *sulha* è, di converso, *restituire alla persona o alla comunità offesa l'onore sottratto* dall'atto offensivo.

La natura "immateriale" (attinente alla dimensione dell'onore) delle offese che generano i conflitti di competenza del *sulha* è un dettaglio di non secondaria importanza: infatti, secondo il diritto tradizionale (di cui il *sulha* è, come si è detto, emanazione), la modalità più comune, a disposizione dell'offeso, per recuperare l'onore perduto è la *vendetta*: ad esempio, «[v]endicare l'omicidio di un membro del proprio clan è onorevole, non farlo è disonorevole»¹⁰. Il *sulha* ricerca però una restituzione dell'onore per via *non-violenta* (attraverso quindi modalità *alternative* alla vendetta). Come si perfeziona tale restituzione?

Secondo Lang, il *sulha* è espressione di una «politica della persuasione [*politics of persuasion*]»: si tratta infatti di un tentativo di *persuadere* l'offeso a *non vendicarsi* dell'offensore, ma a ricercare la compensazione dell'onore perduto tramite la concessione, a quest'ultimo o alla

⁷ Y. GRIEFAT, T. KATRIEL, *Life Demands Musayara: Communication and Culture Among Arabs in Israel*, in S. TING-TOOMEY, F. KORZENNY (a cura di), *Language, Communication and Culture: Current Directions*, SAGE, London, p. 122.

⁸ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 54.

⁹ E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 48.

¹⁰ E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 54.

sua famiglia, di un *perdono rituale*. Ciò diviene possibile solo a seguito di «un'abile manipolazione della logica dello *sharaf*, realizzata tramite gesti che conferiscono onore [*honor-laden gestures*]»¹¹. Simili “gesti”, essenziali al *sulha*, sono riconducibili, in via di massima, ai tre “meccanismi di base” menzionati (manifestazione di rimorso, *musayara* invertito, magnanimità).

Con l'espressione “manifestazione di rimorso” si designa, nella letteratura sul *sulha*, un insieme di «gesti [dell'offensore o della sua famiglia] che denotano umiltà [...realizzando] una forma stilizzata di degradazione». Tali gesti «pur non restituendo in modo automatico lo *sharaf* sottratto [...] contribuiscono ad “abbassare la temperatura” e a determinare le necessarie condizioni psicologiche in virtù delle quali la famiglia possa contemplare la possibilità di una riconciliazione»¹². Rimando, per una sommaria identificazione dei gesti di manifestazione del rimorso nel *sulha*, a *infra* (§ 3).

Il cd. “*musayara* invertito” coincide con una tra le attività svolte dai *mediatori* (cd. *jaha*), fulcro del *sulha* (cfr. *infra*): con il tentativo cioè dei mediatori di convincere l'offeso o la sua famiglia a optare per una risoluzione pacifica della controversia. Nel fare ciò, i mediatori, generalmente individui di alto rango all'interno della comunità, «interagiscono con la famiglia offesa [...] mostrando *lo stesso rispetto e la stessa considerazione comunemente riservata alle persone di status elevato* [...]». I *jaha* supplicano la famiglia [dell'offeso], di rango ordinario (umiliata a causa di un omicidio), di essere così gentile da concedergli un favore – di fare la pace, cioè, invece di vendicarsi. Una simile inversione di posizione [rispetto agli status sociali tradizionali] risulta straordinariamente lusinghiera per la famiglia offesa: *la parte più debole è collocata in una temporanea posizione di superiorità rispetto agli uomini più rispettati della società*. Questo trattamento contribuisce ad alleviare ulteriormente

¹¹ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 54.

¹² Le citazioni sono da S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 55. Secondo Lang e Saxon, il *sulha* comporta, almeno in parte, una sottrazione dell'onore ai danni dell'offensore; onore “trasferito” all'offeso o alla sua famiglia a titolo compensativo. Una diversa concezione del *sulha*, secondo cui, invece, la restituzione dell'onore alla parte offesa *non* comporta una perdita dell'onore dell'offensore si trova in D. PELY, *Muslim/Arab Mediation and Conflict Resolution: Understanding Sulha*, Routledge, London, 2016 (*passim*).

il senso di umiliazione e a restituire in parte lo *sharaf*»¹³.

La magnanimità, infine, indica l'atto dell'offeso o della sua famiglia che, pur potendo optare per la vendetta, sceglie di *perdonare* l'autore dell'offesa: secondo la logica del *sulha*, «un uomo mostra magnanimità quando da una posizione di forza schiacciante perdona la persona che gli ha fatto un torto e nei cui confronti potrebbe legittimamente vendicarsi»¹⁴; anche l'atto di perdono (come si dirà, perdono rituale) determina un incremento dell'onore dell'offeso, poiché «se vendicarsi è un atto di *sharaf*, c'è più onore nel non vendicarsi [...]. Se l'offeso si vendica, è la normalità, ma quando dice “io potrei aver ucciso l'uccisore, ma ho scelto di non farlo”, egli è un grande uomo»¹⁵.

Come si nota, manifestazione di rimorso, *musayara* invertito e magnanimità sono *step* consecutivi attraverso cui l'offeso o la sua famiglia ri-acquistano, progressivamente, l'onore perduto a causa dell'offesa: dapprima tramite un atto realizzato dall'offensore (la manifestazione di rimorso), poi attraverso la condotta dei mediatori (*musayara* invertito), infine con un atto (di perdono) realizzato dall'offeso stesso (magnanimità). Tali *step* si articolano all'interno di una struttura ben definita.

3. *Struttura del sulha*

Il *sulha* si articola in *cinque* fasi distinte (dopo una fase “zero” identificata dall'*offesa*).

Nella *prima* fase, il gruppo familiare (in arabo: *hamula*; da tre a sette generazioni in linea paterna) dell'offensore manifesta la *volontà di riconciliarsi* con il gruppo familiare dell'offeso.

Tale manifestazione di volontà comporta che membri dello *hamula* offensore richiedano *esplicitamente* a membri influenti della comunità di formare un *corpo di mediazione*, il *jaha*. Significativamente, alla manifestazione di volontà, secondo Lang, corrisponde una “manifestazione

¹³ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 54 (corsivi aggiunti; cfr. anche p. 57).

¹⁴ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 55.

¹⁵ Intervista a informatore, riprodotta in S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 55.

di rimorso», poiché lo *hamula* offensore «abbandon[a] il proprio onore»; la richiesta rivolta al *sulha* equivale a «un gesto [di] supplica attraverso cui la famiglia inizia a esprimere rimorso [... supplica] necessaria per mettere in moto il processo di ricomposizione [*mending*] delle relazioni sociali»¹⁶.

Nella *seconda* fase, il *jaba*, una volta formato, richiede allo *hamula* offeso una *tregua* (durante la quale nessun membro dello *hamula* può attuare ritorsioni nei confronti dello *hamula* offensore). In questa fase, il *jaba* attua il cd. *musayara* invertito (cfr. *supra*, § 2) allo scopo di convincere la famiglia ad accettare la tregua.

Nella *terza* fase, se lo *hamula* offeso ha accettato la tregua richiesta dal *jaba*, i mediatori fissano l'ammontare dello '*atwe*: somma di denaro che lo *hamula* offensore deve elargire allo *hamula* offeso per far sì che quest'ultimo si impegni all'*astensione dalla vendetta*. Secondo Saxon, anche il pagamento dello '*atwe* identifica un'ulteriore "manifestazione di rimorso" da parte dello *hamula* offensore (oltre che una *garanzia*)¹⁷.

Nella *quarta* fase, il *jaba* dà vita a una negoziazione tra i due *hamula* cd. "*shuttle*": «il *jaba* visita ciascuna delle due parti separatamente allo scopo di trovare una soluzione che restituisca in modo soddisfacente l'onore della famiglia offesa»¹⁸. Durante la negoziazione, il *jaba* chiede alle parti di «presentare le proprie posizioni e i propri interessi, oltre alle condizioni per l'auspicata riconciliazione»¹⁹. Segmento cruciale di questa fase è la negoziazione del *diya*: pagamento in denaro operato dallo *hamula* offensore a beneficio dello *hamula* offeso non (come nel caso dello '*atwe*) finalizzato a garantire che quest'ultimo si astenga dalla vendetta, ma a *fornire una compensazione* non (solo) economica dell'offesa perpetrata; una «riparazione per la famiglia offesa»²⁰.

¹⁶ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 56. Cfr. anche E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 38.

¹⁷ Cfr. E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. xi.

¹⁸ Cfr. E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 39.

¹⁹ M. ABU NIMER, *Conflict Resolution Approaches: Western and Middle Eastern Lessons and Possibilities*, in *The American Journal of Economics and Sociology*, 55, 1, 1996, p. 46.

²⁰ H.-C. ROHNE, *Cultural Aspects of Conflict Resolution: Comparing Sulha and Western Mediation*, in H.-J. ALBERT, J.-M. SIMON, H. REZAEI, H.-C. ROHNE, E. KIZA (a cura di), *Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and*

Conclusa (positivamente) la negoziazione²¹, ha luogo la *quinta* (e ultima) fase del *sulha*, il *musalaha* (in italiano: riconciliazione) o *sulba* “in senso stretto”: un *rito* che sancisce la riconciliazione tra le parti.

Il rito del *musalaha* è suddiviso, in linea di massima, in tre “sezioni”:

1. cerimonia di apertura;
2. pacificazione rituale;
3. chiusura simbolica del conflitto²².

La *cerimonia di apertura* identifica una «temporanea umiliazione» dello *hamula* offensore: «all'esterno, al centro del villaggio o di fronte al municipio, o in un altro luogo centrale, poiché [la restituzione dello] *sharaf* si fonda proprio sulla natura pubblica [di tale rito]», membri dello tale *hamula* «si posiziona[no] su una piattaforma sollevata», mentre membri dello *hamula* offensore si dispongono *sotto* la piattaforma, per evidenziare la diversa posizione, nella gerarchia dello *sharaf*, attribuita ai due gruppi familiari. Nel frattempo, alcuni membri del *jaba* annodano una bandiera bianca (*rayah*) a un'asta, simbolo di «perdono [...] e di sottomissione di entrambe le famiglie [ai mediatori]», e «promessa non verbale [dei due *hamula*] di onorare la riconciliazione»²³.

La *pacificazione rituale* si compone di *due* atti:

1. il *musafaha*, una *stretta di mano* tra i membri dello *hamula* offensore e dello *hamula* offeso;
2. il pagamento del *diya* (cfr. *supra*, in questa sezione), che, spesso, è accettato dallo *hamula* offeso e poi subito restituito.

Modernity, Duncker u. Humblot, Berlin-Freiburg, 2006, p. 193. Sul modo in cui, in simili contesti, un pagamento in denaro può influenzare dinamiche riparative (dunque extra-economiche) mi permetto di rinviare, oltre a quanto *infra* (in relazione alla *quinta* fase del *sulba*), a R. MAZZOLA, *Componere. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicatorio*, Milano, Giuffrè, 2020.

²¹ Se la negoziazione si conclude *senza* il raggiungimento di un accordo tra le parti, la quinta fase del *sulba* corrisponde all'*autorizzazione alla vendetta* attribuita dalla comunità allo *hamula* offeso (nei confronti dello *hamula* offensore).

²² Cfr. E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 40.

²³ Le citazioni sono da S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 58 ss.

Sia il *musafaha*, sia il pagamento del *diya*, sono finalizzati a enfatizzare la *magnanimità* (cfr. *supra*, § 2) dello *hamula* offeso, che, seppur libero di rifiutare la richiesta di riconciliazione dello *hamula* offensore, sceglie di rinunciare alla vendetta (talvolta, come si è accennato, persino rifiutando, in modo enfatico, la compensazione offerta dal *diya*)²⁴.

La *chiusura simbolica del conflitto* si articola in *due* fasi:

1. in una *prima* fase, i due *hamula* (rappresentati da uno o più tra i propri membri più autorevoli) sottoscrivono un *accordo di pace*; tale accordo identifica, peraltro, un “patto di non aggressione” tra i due *hamula* e prevede sanzioni severe nel caso della sua violazione (anche nei confronti dei membri del *jaha*, che fanno da garanti dell’accordo);

2. in una *seconda* fase (detta ‘*mumalaha*’), i membri dello *hamula* offeso invitano i membri dello *hamula* offensore presso la casa della famiglia della vittima e offrono loro un pasto molto costoso (tradizionalmente a base di agnello) e una tazza di caffè. La fase del *mumalaha* è intesa, ancora una volta, come (ultimo) trasferimento (restituzione) dello *sharaf* a vantaggio dello *hamula* offeso. Così Lang: «[c]ollocando le parti nella posizione di ospitante e ospite lo *sharaf* della vittima si innalza [...]. Si ritiene un grande onore essere la parte che ospita ed è segno di prestigio ancora più grande organizzare un banchetto costoso e sostanzioso, di cui si paga interamente il costo»²⁵.

4. *Prima declinazione del bisogno di riparazione: sulha tradizionale e bisogno di riconciliazione*

Ho anticipato, nell’introduzione a questo saggio (§ 1), che il *sulha* risponde, nelle comunità ove è praticato, a un *bisogno di riparazione*; da intendersi come necessità, sentita dalla comunità, che la “lacerazione” del tessuto sociale determinata dal conflitto sia “riparata”, attraverso il *sulha*. Ma in cosa consiste, più precisamente, la “riparazione” del tessuto sociale in tali contesti?

²⁴ Cfr. sul punto S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 59.

²⁵ S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 60 (corsivo aggiunto).

Al fine di rispondere alla domanda, si rivela utile, ritengo, un'analisi del ruolo assolto dall'*organo di mediazione* (il *jaha*) nel *sulha*.

Il mediatore e giurista palestinese Zoughbi Elias Zoughbi ha definito²⁶ il *jaha* un mediatore (*rectius*: un organo di mediazione) *imparziale* (in inglese: *impartial*), ma *non neutrale* (*neutral*).

Le categorie di "imparzialità" e "neutralità", impiegate da Zoughbi, possono essere ridefinite, con maggiore chiarezza, in termini di "neutralità *rispetto alle parti*" e "neutralità *rispetto allo scopo*" (della mediazione)²⁷.

In particolare, il mediatore è *imparziale* (neutrale *rispetto alle parti*) se risulta «equ[o,] obiettiv[o] e giust[o] nei confronti delle parti nel corso del processo di mediazione»²⁸.

Il mediatore è invece *neutrale* (neutrale *rispetto allo scopo*) se risulta «disinteress[at]o...] rispetto all'esito della disputa»²⁹.

Il *jaha* è quindi un mediatore neutrale *rispetto alle parti*, poiché *non predilige* (non favorisce) *la posizione di una delle parti rispetto all'altra*; ma è mediatore *non neutrale rispetto allo scopo*, poiché *predilige uno, specifico, esito del processo di mediazione: la riconciliazione* tra le parti. Ciò si deve, secondo Saxon, al fatto che il *jaha* è composto da *membri della comunità presso cui l'offesa ha avuto luogo*; consapevoli, in tanto, della necessità di preservare la comunità (spesso di dimensioni ridotte) dal rischio di essere decimata da una sequela di vendette o, più banalmente, di essere "paralizzata" da un'interruzione delle comunicazioni tra le diverse fazioni che la compongono: il coinvolgimento dei mediatori in qualità «*insider* e di parte [da intendersi: non neutrali, nel senso poc'anzi specificato] è riconducibile al rischio che i conflitti locali pongono per la comunità»³⁰. Come scrive il criminologo Anthony Bottoms, con riferimento a procedure di composizione del conflitto analoghe al *sulha*, «l'imperativa necessità della riconciliazione [si deve al fatto che] *le persone devono continuare a vivere insieme*, all'interno di una

²⁶ Cfr. Z.E. ZOUGHBI, *A View from Middle East*, in J.P. LEDERACH, J.M. JENNER (a cura di), *Handbook of International Peacebuilding: Into the Eye of the Storm*, San Francisco, John Wiley, 2002, p. 54.

²⁷ Ringrazio Edoardo Fittipaldi per l'aiuto nella scelta terminologica.

²⁸ L. BOULLE, *Mediation: Principle, Process, Practice*, Sydney, Butterworths, 1997, pp.19-20.

²⁹ R. FIELD, *Neutrality and Power: Myths and Reality*, in *ADR Bulletin*, 3, 1, 2000, p. 3.

³⁰ E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 116.

comunità *funzionante* dal punto di vista sociale ed economico»³¹. L'antropologo Chris Hann ritiene, in questo senso, che «la riconciliazione è particolarmente importante se le parti in conflitto *devono necessariamente continuare a condividere le stesse risorse economiche* e a essere parte, nella vita quotidiana, di una comunità fondata sulla *cooperazione*»³².

Alla luce di queste precisazioni, il “bisogno di riparazione” si identifica dunque, come anticipato e con riferimento alla versione “tradizionale” del *sulha* finora indagata, con un “bisogno di riconciliazione”; ove la “riconciliazione” tra le parti, scopo primario del *sulha*, promuove (e favorisce, almeno in astratto) la “sopravvivenza” della comunità (*rectius*: di una comunità *funzionante*).

Alcuni autori, a tal proposito, notano come all'inclinazione del *sulha* verso la riconciliazione tra le parti corrisponda un'*aspettativa storico-culturale della comunità alla risoluzione pacifica del conflitto*; come, in altre parole, il mancato raggiungimento di una pacificazione sia inteso, da comunità e mediatori, come un “fallimento”. Così, ad esempio, Mohamed Keshavjee e Tony Whatling: «[c]i fu raccontato [...] da un[o dei mediatori] che se egli, avendo ascoltato entrambe le parti in disputa, non fosse stato in grado di ottenere un accordo [di pacificazione], vi sarebbe stato il rischio concreto che la comunità ritenesse che *egli aveva fallito nel suo ruolo di mediatore*»³³.

L'esistenza di tale aspettativa, riflessa nell'inclinazione dei mediatori verso la riconciliazione, condiziona in modo significativo l'attività svolta dal *jaha* e la libertà conferita alle parti nel corso del *sulha*. Il *jaha*, infatti, *influenza* il procedimento di mediazione *dirigendo* le parti verso una, specifica, scelta: la scelta di prendere parte a una riconciliazione rituale. Pertanto, la mediazione, nell'ambito del *sulha*, non è (o almeno non del

³¹ A. BOTTOMS, *Some Sociological Reflections on Restorative Justice*, in A. VON HIRSCH, J.V. ROBERTS, A. BOTTOMS, K. ROACH, M. SCHIFF (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford-Portland, Hart, 2003, p. 91 (corsivo aggiunto).

³² C. HANN, *Social Anthropology*, London, Hodder & Stoughton, 2000, p. 125 (corsivo aggiunto).

³³ M. KESHAVJEE, T. WHATLING, *Reflecting Learnings from the Training Programmes of the Ismaili Muslim Conciliation and Arbitration Boards, Globally*, 2005; cit. in E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 116 (corsivo aggiunto).

tutto) gestita in autonomia dalle parti; al contrario, è gestita *in primis* dal *jaha* – è dunque, rispetto alle parti, *eterodiretta* – alle cui scelte le parti sono chiamate a conformarsi. Principale strumento a disposizione del *jaha* per persuadere (o finanche *costringere*) le parti a riconciliarsi è il *prestigio* di cui i suoi membri sono dotati (cfr. *supra*, § 3): tale per cui le parti che scegliessero di non attenersi alle indicazioni dei mediatori (favorevoli alla riconciliazione) sarebbero verosimilmente colpite da *riprovaione sociale* (da parte del resto della comunità). A seguito del *musayara* (cfr. *supra*, § 3), ad esempio, «sarebbe imbarazzante, indefinitiva, per la famiglia della vittima, scegliere di non riappacificarsi, *nonostante la richiesta di questi uomini prestigiosi e anziani*»³⁴.

5. Seconda *declinazione del bisogno di riparazione*: *sulha* “ibrido” e *bisogno di dialogo*

Seppur, come ho accennato in §1, di origini risalenti, il *sulha* è ancora oggi praticato nella sua versione “tradizionale” (“autentica”).

V’è tuttavia *una*, specifica, versione del *sulha*, che ho definito “ibrida” (cfr. ancora *supra*, § 1), che associa ai tratti “tradizionali” del *sulha* alcuni caratteri dei moderni processi riparativi (da intendersi: processi ritracciabili all’apparato concettuale e procedurale della giustizia riparativa)³⁵. Tale versione “ibrida” (poiché mescola elementi tradizionali a elementi moderni) del *sulha* è stata promossa dall’organizzazione non- governativa “Wi’am” (il termine, in arabo, designa l’“armonia”, la “pace”), fondata nel 1994 a Betlemme da Zoughbi Elias Zoughbi.

La scelta di Wi’am di porsi in discontinuità (quantomeno parziale) rispetto alla versione autentica del *sulha* si deve al fatto che quest’ultima «è connotata da diversi elementi negativi»³⁶; tali elementi sono identificati da Zoughbi nella natura *coercitiva* della mediazione nel

³⁴ Così S. LANG, *Sulha Peacemaking and the Politics of Persuasion*, cit., p. 58 (corsivo mio).

³⁵ Cfr. le precisazioni, relative alla nozione di “giustizia riparativa”, in nota 5.

³⁶ M. ROCK, intervista di D. RAINEY; in Z.E. ZOUGHBI, D. RAINEY, *Sulha: Community Based Mediation in Palestine*, Betlemme, Holistic Solutions, 2013, p. 27.

sulha tradizionale (cfr. *supra*, § 4) e nel poco spazio a disposizione delle parti in conflitto per un *autentico* (e non soltanto rituale, formale) *dialogo*³⁷.

Come si evince dall'osservazione della struttura del *sulha*, infatti, la riconciliazione tra le parti è il risultato (eventuale, ma auspicato) di una negoziazione condotta *a distanza* tra le parti (cfr. *supra*, § 3), tra l'altro influenzate dal *musayara* messo in atto dai mediatori. Non v'è dunque, in questa fase, un dialogo *diretto* tra *hamula* offeso e offensore; tutt'al più, un dialogo *mediato* e condizionato dal modo in cui i mediatori presentano a ciascuna delle parti (in assenza dell'altra) posizioni e pretese dello *hamula* opposto.

Inoltre, la riconciliazione vera e propria (il *sulha* "in senso stretto"), come si nota, avviene attraverso modalità *rituali*: ciò significa che alle diverse fasi del *sulha* non corrispondono necessariamente effettivi *stati interni* (o credenze, interne alla psiche) degli individui coinvolti, ma, più semplicemente, *l'adesione a* (l'accettazione di) certe *norme rituali* (le norme che regolano lo svolgimento del rito del *sulha*).

Peraltro, come si è detto, il *sulha* regola primariamente conflitti tra *gruppi* (*hamula*): ciò implica che la decisione, ad esempio, di accettare una richiesta di perdono rituale è presa dallo *hamula nel suo complesso* – il che, il più delle volte, equivale a dire una simile decisione è assunta dai *membri di spicco* dello *hamula*, «che agiscono sostanzialmente per conto della vittima»³⁸ - e non dagli individui coinvolti nell'offesa. Esempificano uno scollamento tra volontà dello *hamula* e volontà di uno dei suoi membri (nel contesto di un *sulha*) le parole del fratello di una vittima di omicidio, riportate nel documentario *Sulha* (2016), diretto dal regista israeliano Eytan Harris. Dopo che il suo *hamula* ha deciso di accettare la proposta di riconciliazione dello *hamula* offensore, il fratello della vittima partecipa al *musa-faha* (la stretta di mano rituale, cfr. *supra*, § 3), ma confessa il seguente stato d'animo: «*mi rifiuto di riconciliarmi con loro. La mia vendetta è la sua [dell'offensore, ora in carcere] sofferenza. Possa la sofferenza di rimanere rinchiuso tra quattro mura ucciderlo ogni giorno, con la sofferenza della sua famiglia, distrutta alle fondamenta [...]*».

³⁷ Z.E. ZOUGHBI, comunicazione personale (8 aprile 2021). Cfr. *supra*, § 4.

³⁸ A. BOTTOMS, *Some Sociological Reflections*, cit., p. 90. Cfr. *amplius* su questo tema R. MAZZOLA, *Chiedere scusa*, cit., pp. 212-219.

Il giurista Elias Jabbour aveva già rilevato, in questo senso, la natura problematica del *sulha* tradizionale, ove rapportata allo scopo della *effettiva* risoluzione del conflitto, dovuta al fatto che «vincoli familiari e sociali impongono agli individui in quel contesto un forte impegno e un dovere verso la propria famiglia come collettivo e verso la preservazione dell'onore e della reputazione della famiglia»³⁹; e che simili vincoli prevaricassero sul reale coinvolgimento emotivo degli individui effettivamente coinvolti nel conflitto. Scrive Zoughbi, infatti, che la riconciliazione tra le parti non deve conseguire a sole ragioni di carattere sociale (relative a rapporti formali tra gruppi familiari), ma anche «di carattere interno e psicologico»: ad esempio, l'offeso deve poter «scarica[re]» il proprio sentimento di rabbia allo scopo di ripristinare la relazione con l'offensore⁴⁰.

Come si nota, se “contaminato” dalla logica e dai principi della giustizia riparativa, il “bisogno di riconciliazione” che influenza lo svolgimento del *sulha* “tradizionale” si rimodula, piuttosto, in un “bisogno di *dialogo*”: nel bisogno di *rispondere a un bisogno di riconciliazione-sicurezza*, anche a costo di sacrificare l'effettiva (*interna*) riappacificazione tra le parti in conflitto a favore di una sua “certificazione” rituale attuata da gruppi; grava invece sul mediatore riparativo l'onere di rispondere a un *bisogno di (reale, effettivo) dialogo* tra gli *individui* coinvolti nel conflitto. Ove tale dialogo si concludesse con una riappacificazione, infatti, maggiori risulterebbero le garanzie circa il fatto che le parti fossero *realmente* convinte della propria scelta, poiché assunta a seguito di un percorso (consapevole) di *espressione* delle proprie emozioni e di *ascolto* del punto di vista altrui. Tuttavia, anche ove il dialogo si concludesse con una presa d'atto relativa all'impossibilità di una riconciliazione, tale presa d'atto non inficerebbe gli ulteriori effetti positivi del dialogo riparativo: ad esempio, la possibilità per le parti di scaricare la propria rabbia, o di sancire, al netto del conflitto, l'esistenza di un “terreno normativo” comune, che consenta quantomeno la ripresa delle comunicazioni sociali (anche se non una piena riappacificazione).

In che modo Wi'am ha alterato i caratteri tradizionali del *sulha* per rispondere al “bisogno di dialogo” che connota la giustizia e i procedimenti riparativi?

³⁹ E. JABBOUR, *Sulha*, cit., pp. 69-70.

⁴⁰ Citazioni da Z.E. ZOUGHBI, D. RAINEY, *Sulha*, cit., p. 34.

In *primo* luogo, Wi'am ha promosso una versione del *sulha* in cui *il comparto dei gesti rituali appare ridotto* rispetto alla versione tradizionale. La versione "contaminata" del *sulha* conserva infatti solo il gesto della stretta di mano e il rito del pranzo (o del caffè) condiviso dalle parti riconciliate⁴¹.

In *secondo* luogo (specularmente), la riduzione della componente ritualistica del *sulha* consente un'enfaticizzazione della natura "empatica" dell'intervento dei mediatori, a cui è richiesto di «rispettare i bisogni personali ed emotivi in conflitto»⁴², di «dare rilevanza alle emozioni e ai sentimenti [...] di prestare attenzione a tutti fattori e a tutte le dimensioni del conflitto: psicologica, sociale, economica, spirituale, politica»⁴³; e di indurre le parti in conflitto a «esplorare la [propria] gamma emotiva [*emotional range*] e a ricercare il controllo delle proprie emozioni»⁴⁴.

cioè *non* che le parti si riappacificino ad ogni costo, ma che le parti *comunicino*, si parlino del modo in cui, rispettivamente, hanno vissuto l'esperienza dell'offesa e del conflitto (eventualmente anche convenendo circa *l'impossibilità di una riconciliazione*).

Ciò risulta d'altronde perfettamente compatibile con l'impostazione del processo riparativo, in cui il mediatore è imparziale e neutrale, paragonabile in tanto «all'arciere [...] che *si disinteressa del bersaglio* per curare la naturalezza del rilascio che consente alla mano di scoccare la freccia»⁴⁵. Al mediatore riparativo, infatti, non è richiesto (non grava su di lui l'aspettativa di) «influenzare un qualsiasi esito sostanziale o relazionale della disputa»⁴⁶; il compito del mediatore riparativo è piuttosto «*supportare le parti nell'interazione* durante il conflitto, contribuendo a rendere esplicita la voce di ciascuna parte relativa ai propri scopi e alle proprie opzioni»⁴⁷. Non grava

⁴¹ Cfr. Z.E. ZOUGHBI, D. RAINEY, *Sulha*, cit., p. 34.

⁴² <https://www.alaslah.org/our-mission> (ultimo accesso: 7 febbraio 2024).

⁴³ <https://www.alaslah.org/sulha> (ultimo accesso: 7 febbraio 2024). Sul ruolo assolto dall'empatia nel *sulha* "contaminato", promosso da Wi'am, cfr. anche *Wi'Am Annual Report 2016*, p. 14.

⁴⁴ *Wi'Am Annual Report 2020bis*, p. 18.

⁴⁵ G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, Milano, 2022, p. 127 (corsivo nell'originale).

⁴⁶ J.P. FOLGER, *Harmony and Transformative Mediation*, in *North Dakota Law Review*, 84, 3, 2008, p. 843.

⁴⁷ E.D. SAXON, *Peacemaking and Transformative Mediation*, cit., p. 118 (corsivo aggiunto).

dunque sul mediatore riparativo l'onere di *rispondere a un bisogno di riconciliazione-sicurezza*, anche a costo di sacrificare l'effettiva (*interna*) riappacificazione tra le parti in conflitto a favore di una sua "certificazione" rituale attuata da gruppi; grava invece sul mediatore riparativo l'onere di rispondere a un *bisogno di (reale, effettivo) dialogo* tra gli *individui* coinvolti nel conflitto. Ove tale dialogo si concludesse con una riappacificazione, infatti, maggiori risulterebbero le garanzie circa il fatto che le parti fossero *realmente* convinte della propria scelta, poiché assunta a seguito di un percorso (consapevole) di *espressione* delle proprie emozioni e di *ascolto* del punto di vista altrui. Tuttavia, anche ove il dialogo si concludesse con una presa d'atto relativa all'impossibilità di una riconciliazione, tale presa d'atto non inficerebbe gli ulteriori effetti positivi del dialogo riparativo: ad esempio, la possibilità per le parti di scaricare la propria rabbia, o di sancire, al netto del conflitto, l'esistenza di un "terreno normativo" comune, che consenta quantomeno la ripresa delle comunicazioni sociali (anche se non una piena riappacificazione).

In che modo Wi'am ha alterato i caratteri tradizionali del *sulha* per rispondere al "bisogno di dialogo" che connota la giustizia e i procedimenti riparativi?

In *primo* luogo, Wi'am ha promosso una versione del *sulha* in cui *il comparto dei gesti rituali appare ridotto* rispetto alla versione tradizionale. La versione "contaminata" del *sulha* conserva infatti solo il gesto della stretta di mano e il rito del pranzo (o del caffè) condiviso dalle parti riconciliate⁴⁸.

In *secondo* luogo (specularmente), la riduzione della componente ritualistica del *sulha* consente un'enfaticizzazione della natura "empatica" dell'intervento dei mediatori, a cui è richiesto di «rispettare i bisogni personali ed emotivi in conflitto»⁴⁹, di «dare rilevanza alle emozioni e ai sentimenti [...] di prestare attenzione a tutti fattori e a tutte le dimensioni del conflitto: psicologica, sociale, economica, spirituale, politica»⁵⁰; e di indurre le parti in conflitto a «esplorare la [propria] gamma emotiva [*emotional range*] e a ricercare il controllo delle proprie emozioni»⁵¹.

⁴⁸ Cfr. Z.E. ZOUGHBI, D. RAINEY, *Sulha*, cit., p. 34.

⁴⁹ <https://www.alaslah.org/our-mission> (ultimo accesso: 7 febbraio 2024).

⁵⁰ <https://www.alaslah.org/sulha> (ultimo accesso: 7 febbraio 2024). Sul ruolo assolto dall'empatia nel *sulha* "contaminato", promosso da Wi'am, cfr. anche *Wi'Am Annual Report 2016*, p. 14.

⁵¹ *Wi'Am Annual Report 2020bis*, p. 18.

6. *Sintesi conclusiva*

Ho indagato l'intensione del concetto di "bisogno di riparazione" riferito a due istituti finalizzati alla risoluzione del conflitto: il *sulha* tradizionale, praticato in alcuni territori mediorientali sulla base di antiche consuetudini, e il *sulha* "ibrido", "contaminato" dall'incontro con la filosofia sottesa all'idea (generale) di "giustizia riparativa".

Il *sulha* "tradizionale" risponde a un "bisogno di riparazione" sorto all'interno di comunità di dimensioni ridotte, articolate in gruppi familiari (*hamula*). In tali contesti, l'obiettivo primario del gruppo sociale è evitare che un conflitto possa degenerare in una prolungata concatenazione di vendette, in grado (potenzialmente) di paralizzare la comunità – inibendo le comunicazioni tra le sue componenti – e, finanche, a determinarne l'annientamento. Il "bisogno di riparazione", pertanto, corrisponde a un "bisogno di riconciliazione"; in riferimento al quale la riconciliazione identifica il principale mezzo a disposizione della comunità per evitare lo scenario catastrofico di cui sopra. In questo senso, sui mediatori che operano nel contesto di un *sulha* "tradizionale" grava un'aspettativa sociale alla riconciliazione, che condiziona i poteri (persuasivi o addirittura costrittivi) dei mediatori verso le parti in conflitto. Le parti, d'altro canto, sono chiamate ad attenersi, in primo luogo, alla volontà dei membri di spicco del proprio *hamula*; e, in secondo luogo, a una serie di pratiche e gesti rituali, che non sempre riproducono gli effettivi stati d'animo e le emozioni di coloro che vi prendono parte.

Il *sulha* "ibrido" risponde invece a un "bisogno di riparazione" sorto nel contesto di una comunità le cui componenti (o perlomeno alcune di esse) hanno preso atto della necessità di un *effettivo* dialogo riparativo tra le parti in conflitto, che, nel *sulha* tradizionale, sono, si è detto, eterodirette verso la riconciliazione. Il "bisogno di riparazione", reinterpretato alla luce dei principi della giustizia riparativa, si traduce in un puro "bisogno di dialogo", che prescinde dalla ricerca ad ogni costo di *uno*, specifico, esito dell'incontro tra le parti. Nel *sulha* "ibrido", il ruolo dei mediatori e il comparto ritualistico – fattori che, nel *sulha* tradizionale, accentuavano la propensione del procedimento per la riconciliazione – appaiono pertanto di molto ridimensionati; a favore di una più ampia rilevanza attribuita alla riparazione "interna" degli individui coinvolti.

Tempo del bisogno, bisogno del tempo

ALICE ROMAGNOLI*

SOMMARIO: 1. *Il bisogno che siamo* – 2. *La società dei bisogni* – 3. *Il bisogno tra estraneazione e sfruttamento* – 4. *Conclusioni e prospettive critiche*.

1. *Il bisogno che siamo*

Il bisogno è una delle dimensioni centrali dell'uomo. La biologia prima che la filosofia ce lo insegna: l'essere umano è, forse anzitutto, un essere costituito da bisogni che deve soddisfare per poter sopravvivere. Mangiare, bere, ripararsi, proteggersi ma anche relazionarsi e costituirsi in una qualche forma di società sono bisogni tanto basilari quanto essenziali, per rispondere ai quali l'uomo si è da sempre adoperato, in maniera via via più articolata e ingegnosa nell'avanzare della sua evoluzione. La storia dell'umanità come specie è una storia di bisogni.

Il bisogno è qualcosa di costitutivo per l'essere umano il quale ha perciò da sempre dovuto imparare a fare i conti con una mancanza strutturale, caratteristica della sua stessa condizione umana. Avere bisogno di qualcosa, di qualcuno esprime infatti una certa incompletezza e imperfezione che ci pone su un piano diverso da quello di Dio, dell'Uno, del *Geist*, perché ci fa riconoscere come esseri manchevoli. Tale mancanza - seppur spesso negata, nascosta, combattuta - è la nostra condizione di esistenza, la cifra del modo umano di stare al mondo e di abitarlo.

Questa mancanza «che è appunto l'esistenza»¹ ci dice che in quanto uomini non *abbiamo* dei bisogni come si ha qualcosa che pure si potrebbe non avere, ma *siamo* costitutivamente degli esseri bisognosi. La mancanza che ci caratterizza ci fa sporgere continuamente verso l'altro e gli altri ai quali è legata la nostra sopravvivenza, la nostra realizzazione, la nostra dimensione di senso, in breve, il nostro stesso sé che esiste

* Ph.D in Human Sciences - Filosofia, Università di Macerata

¹ S. DE BEAUVOIR, *Per una morale dell'ambiguità*, trad., it. A. BONOMI, SE, Milano, 2001, p. 17.

soltanto all'interno di quelle che possiamo chiamare con Taylor *reti di interlocuzione*.²

Da ciò segue un'altra caratteristica costitutiva dell'umano, ovvero la fragilità. Riconoscersi come esseri caratterizzati da bisogni, quindi necessariamente aperti all'altro e agli altri, significa riconoscersi anche come continuamente esposti e vulnerabili. La relazione con tutto ciò che ci è altro può infatti essere portatrice di soddisfacimento, realizzazione e significato ma può anche rivelarsi luogo di sofferenza, dominio e alienazione. Ciò può accadere e accade di frequente nella società contemporanea in cui i nostri bisogni risultano continuamente sfruttati, manipolati o negati a piacere da un sistema economico e sociale che finisce col plasmare molteplici aspetti del nostro modo di stare al mondo. Per questo motivo, in un tempo odierno colmo di bisogni, una riflessione su di essi non può prescindere da un'analisi critica di quelle dinamiche sociali ed economiche in cui i nostri bisogni risultano coinvolti e con essi, la nostra intera esistenza.

2. *La società dei bisogni*

Quello in cui viviamo è un tempo del bisogno. E ciò si può affermare in un duplice senso: da un lato, come è stato detto sin qui, quello umano è costitutivamente un tempo del bisogno e di bisogni; dall'altro lato anche il nostro tempo storico-sociale è un tempo del bisogno e di bisogni, ancor più degli altri tempi che ci hanno preceduto. Quella in cui viviamo è infatti non soltanto una società del consumo, ma del consumo illimitato e ininterrotto che si riproduce attraverso una quasi totale colonizzazione dei nostri bisogni. Se è vero che tale assedio non è una novità contemporanea, possiamo però affermare che esso raggiunge il suo culmine - per ora - nella società odierna plasmata dal neocapitalismo.

L'economia capitalista affonda da sempre le sue radici sul bisogno il quale rappresenta il vero motore che spinge l'uomo ad accettare il ricatto e a diventare un *Arbeiter*. Senza grandi masse di lavoratori e di

² «A self exists only within what I call "webs of interlocution" » C. TAYLOR, *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 36.

sostituiti pronti a rimpiazzare chi muore o non ce la fa più, il sistema capitalista rischierebbe continuamente di incepparsi. La scelta che spinge gli uomini a lavorare dieci o dodici ore in fabbrica, nelle miniere o anche in un moderno ufficio, non è di certo dettata da un qualche piacere; essa deriva piuttosto dalla necessità di guadagnare il denaro sufficiente per essere in grado di soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia. Su questo le pagine dei *Manoscritti Economico Filosofici* appaiono ancora oggi molto chiare

Non per disciplina né per dovere i soldati di questo esercito sopportano le fatiche che sono loro imposte, ma soltanto per la dura necessità di fuggire la fame. [...] Queste masse di operai, sempre più premuti dalla necessità non hanno neppure la tranquillità di trovar sempre un'occupazione; l'industria che li ha riuniti, li fa vivere soltanto se ne ha bisogno, e non appena può sbarazzarsene li abbandona senza darsi il minimo pensiero; e gli operai sono costretti ad offrire la loro persona e la loro forza al prezzo che gli si vuol accordare. E tanto meno sono pagati quanto più il lavoro che gli si offre è lungo, penoso, disgustoso; si vedono taluni che con un lavoro di sedici ore al giorno, in stato di fatica continuata, si acquistano a mala pena il diritto di non morire.³

La necessità di soddisfare i propri bisogni - primari e non - per poter vivere viene da sempre sfruttata dall'economia capitalista poiché rappresenta il campo di reclutamento di quell'esercito di lavoratori fondamentale per il meccanismo produttivo e riproduttivo del sistema.

È necessario notare come i bisogni qui in gioco siano due e in evidente contrapposizione tra di loro: da un lato, quelli dei lavoratori premuti dalla necessità e per questo costretti ad accettare condizioni anche disumane per poter sopravvivere; dall'altro, quelli che Marx definisce i bisogni dell'industria che li ha riuniti, cioè quelli del capitalismo, o del mercato diremmo oggi, i quali seguono la regola del *profitto per il profitto* da cui deriva che quello di cui un'azienda ha bisogno è ciò che le conviene maggiormente in termini di guadagni. Il bisogno del lavoratore ha quindi la possibilità di essere soddisfatto solo finché incontra l'esigenza dell'azienda o dell'impresa che l'ha assunto. Non appena questa va incontro a un calo di utili o viene delocalizzata in un altrove in cui il

³ K. MARX, *Manoscritti Economico-filosofici del 1844*, trad. it. N. BOBBIO, Einaudi, Torino, 2004, p. 27.

costo del lavoro è più basso, il bisogno capitalista di accumulare profitti ha sempre la meglio su tutti gli altri.⁴ Tutti i bisogni sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri, si potrebbe riassumere orwellianamente.

Questa gerarchia dei bisogni al cui vertice troviamo, inamovibili, quelli del mercato, non è l'unico modo in cui i nostri bisogni vengono e sono stati lungamente condizionati dalla sfera economico-sociale. Un altro aspetto che l'economia capitalista porta con sé sin dal principio e che oggi risulta ancor più amplificato, è quell'imperativo che prevede che i nostri bisogni non vengano mai completamente soddisfatti così da non interrompere quel flusso continuo di produzione e consumo. Ciò viene reso possibile da due strategie che appaiono simultaneamente in atto: da un lato, non veniamo messi nelle condizioni di poter provvedere ai nostri bisogni, dall'altro nuovi bisogni vengono continuamente stimolati.

L'incapacità di provvedere ai nostri bisogni è strettamente connessa alla difficoltà nel trovare un lavoro stabile e al generale basso livello degli stipendi, elementi che condannano un gran numero di persone a vivere sulla soglia della povertà e dell'esclusione sociale.⁵ Questa scarsità non è soltanto il risultato di un insufficiente - o assente - intervento della politica sul tema del lavoro, ma è una caratteristica strutturale del

⁴ Nello scenario neoliberista contemporaneo non occorre neanche più attendere un calo degli utili per tagliare posti di lavoro. Gli odierni licenziamenti in massa delle grandi aziende della *Big Tech* rappresentano un esempio altamente esplicativo in questa direzione. Realtà come Meta e Google (Alphabet) hanno registrato un netto aumento dei loro ricavi negli ultimi anni, mentre Amazon ha addirittura raddoppiato il suo fatturato rispetto a quello precedente alla pandemia. A questa esplosione di profitti non è però corrisposto un incremento di posti di lavoro che anzi, sono stati ovunque tagliati. Licenziamenti in massa, spesso comunicati ai diretti interessati con una semplice mail, sono stati annunciati da ognuna di queste aziende e da molte altre. Ha risuonato ovunque la notizia della volontà di Elon Musk di mandare a casa metà dei dipendenti del social anche aveva appena acquisito.

⁵ Emmanuel Renault intende la categoria dell'esclusione come categoria macrosociologica della quale fa parte un numero sempre crescente di individui. Secondo la sua analisi, il progressivo abbandono di politiche del pieno impiego a favore di una crescente precarizzazione del lavoro ha portato con sé lo sviluppo di una disoccupazione di massa che si è stabilizzata su numeri elevati. Ciò, unito ad uno smantellamento progressivo delle protezioni sociali, ha condotto alla nascita di nuove forme di povertà ed esclusione sociale. E. RENAULT, *Du fordisme au post-fordisme: dépassement ou retour de l'aliénation?*, in *Actuel Marx*, 39, 2006/1, pp. 89-105.

sistema capitalista sin dalla sua nascita. Tornando a quanto letto nei Manoscritti, Marx lo sottolinea chiaramente: il lavoro non deve essere qualcosa di assicurato a tutti e serve all'operaio per acquisire *a mala pena il diritto di non morire*. Il salario che guadagna non deve permettergli di soddisfare tutti i suoi bisogni e desideri altrimenti verrebbe meno quella condizione di necessità che, come abbiamo detto, è alla base di tutto il sistema.

Tale condizione di scarsità non è qualcosa che ha caratterizzato l'economia legata alla fabbrica e all'industria per poi dileguarsi; la difficoltà nel trovare lavoro e l'inadeguatezza delle retribuzioni, al contrario, sono sopravvissute ai cambiamenti storici, politici e alle modificazioni, profondissime, interne allo stesso mondo del lavoro attestandosi come costanti che gravano sulla qualità della vita di un gran numero di persone. I cosiddetti *working poors*⁶ sono in continua crescita e i dati ci mostrano che in Italia, già nel 2022, circa 2,7 milioni di persone hanno vissuto a rischio povertà nonostante il loro lavoro e tale dato si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni⁷.

Riassumendo, la disoccupazione, la precarietà lavorativa, la scarsità dei salari, alle quali va aggiunta la generale instabilità causata da quel doppio filo che lega la nostra esistenza quotidiana all'andamento dei mercati, danno vita a uno scenario socioeconomico in cui la possibilità di rispondere ai nostri bisogni e, conseguentemente, di realizzarci appare profondamente ostacolata. Parallelamente a tutto ciò, possiamo evidenziare una seconda dinamica in atto, subdola e altamente efficace, la quale consiste in un'inesauribile produzione e stimolazione di nuovi bisogni. Come le altre, anche tale caratteristica non rappresenta certo una novità del neocapitalismo, ma assume un peso particolarmente rilevante nella nostra società contemporanea in cui, come afferma il sociologo Hartmut Rosa: «non troviamo il tempo di leggere *I fratelli Karamazov*, ma compriamo *L'idiota* di Dostoevskij. Non ci prendiamo il tempo per imparare a usare il nostro telescopio

⁶ Secondo la definizione Eurostat un individuo è in *work-poor* se è stato occupato almeno per 6 mesi nell'anno di riferimento e vive in un nucleo familiare a rischio di povertà, cioè che gode di un reddito disponibile inferiore al 60% del reddito mediano equivalente.

⁷ ISTAT. Rapporto SDGs 2023. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia.

[...], ma compriamo una macchina fotografica da fissare sulla lente».⁸ Quello in cui viviamo è un tempo denso di cose che dobbiamo avere, di servizi che dobbiamo acquistare, di serie tv da completare, di standard da rispettare. Se non teniamo il passo, ciò che ci attende è un baratro sociale fatto anch'esso di esclusione e sofferenza. Per questo motivo abbiamo davvero bisogno di quel nuovo *smartphone*, quel trattamento di bellezza, quell'abbonamento alla nuova piattaforma *streaming*. Non di rado nuovi bisogni vengono stimolati anche dai continui cambiamenti nel mondo del lavoro, nella scuola e nelle modalità di accesso ai servizi per i quali si rendono necessari nuovi strumenti tecnologici, nuovi corsi di formazione, nuove certificazioni da presentare.⁹

La continua stimolazione di nuove necessità e bisogni serve alla società neocapitalista per mantenere alto e ininterrotto il ritmo del consumo di merci, servizi e contenuti. Per lo stesso motivo, tutto ciò che acquistiamo o di cui usufruiamo quotidianamente non deve mai deluderci - altrimenti smetteremmo di avvertirne la necessità - ma non deve neanche soddisfarci pienamente. La completa soddisfazione causerebbe infatti, al pari della delusione, la cessazione di un bisogno che invece, come abbiamo detto, deve essere alimentato e incrementato senza sosta. Per questo motivo la nostra esistenza viene mantenuta in bilico tra la soddisfazione e la mancanza, tra una dose necessaria di appagamento - q.b. - e il senso di un vuoto che deve essere sempre più grande, costituito da tutto ciò che ancora ci manca e che siamo chiamati ad avere. Strategie come l'obsolescenza programmata dei prodotti vanno proprio in questa direzione e servono a suscitare continuamente una nuova e fervente

⁸ H. ROSA, *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, trad. it. E. LEONZIO, Einaudi, Torino, 2015, p. 107.

⁹ Tale aspetto è strettamente connesso a un altro fenomeno, tutto contemporaneo, che caratterizza la nostra società, ovvero l'iperburocratizzazione. Quell'apparato ideato per una maggiore e chiara organizzazione è oggi un «groviglio minaccioso» che tende ad espandersi in ogni ambito pubblico e privato aumentando esponenzialmente il numero di procedure da seguire, di documenti da presentare e di errori da poter commettere. Come scrive Eleonora Piromalli: «La burocrazia sembra avere una tendenza interna all'espansione dei suoi apparati, che si fanno sempre più ramificati e complessi [...] con ulteriore proliferazione di funzioni, di funzionari, di protocollo, di procedure e di adempimenti». E. PIROMALLI, *L'alienazione sociale oggi. Una prospettiva teorico-critica*, Carocci, Roma, 2023, pp. 167-168.

esigenza di acquistare il modello successivo. La vera regola è né soddisfatti, né rimborsati.

Il nostro essere strutturalmente manchevoli emerge dunque come un elemento chiave per l'economia di mercato che appare come un moderno Demiurgo dei nostri bisogni. Essa infatti non soltanto li genera e li plasma, ma legifera su di essi secondo il supremo comandamento della domanda e dell'offerta, e decide quali debbano essere soddisfatti e quali, invece, debbano soccombere sotto la regola del profitto. L'iperstimolazione convive infatti fianco a fianco con la repressione di alcuni bisogni che diviene necessaria quando questi collidono con le esigenze di mercato o quando risultano per esso una «presenza scandalosa».¹⁰

Come per la gerarchizzazione di cui abbiamo parlato sopra, anche in questo caso dinamiche di repressione dei bisogni risultano particolarmente evidenti se guardiamo al mondo del lavoro odierno,¹¹ dove coesistono vecchie e nuove forme di alienazione molte delle quali derivano proprio dal controllo dei bisogni umani. Il lavoro contemporaneo risulta caratterizzato da una profonda contraddittorietà per cui, se da un lato siamo ancora in grado di rintracciare fenomeni classici del “vecchio” lavoro industriale non specializzato in cui permangono, come evidenza Rahel Jaeggi: «condizioni di lavoro che rendono i lavoratori intercambiabili rispetto alle loro capacità e personalità»,¹² dall'altro lato troviamo invece un lavoro “nuovo” fondato su modalità radicalmente opposte a quelle della fabbrica, in cui è in gioco un nuovo concetto di

¹⁰ J. CRARY, 24/7. *Il capitalismo all'assalto del sonno*, trad. it. M. VIGIAK, Einaudi, Torino, 2015, pp. 12-14 ss. L'analisi di Crary mette in luce come la nostra sia una società del 24/7 in cui il sonno risulta dunque una presenza inaccettabile perché appare come un'interruzione del ciclo produzione-consumo. Non stupisce quindi che vengano continuamente compiuti dei tentativi per monetizzare anche questa attività. A tal proposito, è recente la notizia di una *startup* che attraverso appositi *devices* di neurostimolazione, ha annunciato la possibilità di gestire il sonno inducendo dei *sogni lucidi* in cui la persona sia cosciente di ciò che sta sognando. Anche il nostro sonno è ormai merce.

¹¹ Il mondo del lavoro non è l'unico luogo in cui possiamo rintracciare dinamiche di repressione in nome di quella gerarchizzazione che pone alcuni bisogni sopra ad ogni altra cosa. Ad esempio, respirare aria pulita e avere accesso a un'acqua non inquinata sono per tutti gli esseri viventi dei bisogni fondamentali, i quali vengono disconosciuti o messi a tacere dal mantra del progresso e della crescita illimitati che si traducono in uno sfruttamento irresponsabile del nostro pianeta.

¹² R. JAECCI, *Patologie del lavoro*, in *Consecutio Rerum*, 4, 2018, pp. 43-60.

lavoratore, altamente specializzato e «del tutto flessibile».¹³ In questo rimando tra vecchio e nuovo, fabbriche e piattaforme, la repressione dei bisogni dei lavoratori assume forme diverse ma permane, invariata. I lavoratori continuano ad essere obbligati a mettere da parte tutta una serie di bisogni, persino quelli più naturali ed elementari, per poter svolgere la mansione che sono chiamati a fare. Respirare aria pulita e tutelare la propria salute e la propria vita, ad esempio, sono bisogni fondamentali che però spesso entrano in collisione con le esigenze produttive e vengono quindi messi a tacere nel ricatto tra salute e lavoro. Ciò accade continuamente, tanto nelle vecchie fabbriche quanto nei nuovi lavori in cui il capo è un'app sul cellulare che ti obbliga a correre a più non posso, sopra il tuo scooter, per consegnare panini e ti licenzia se arrivi in ritardo, anche se sei morto il giorno prima.¹⁴

Accanto a questi, molti altri bisogni vengono repressi nel mondo del lavoro contemporaneo. Il godimento del tempo libero e la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita, ad esempio, appaiono oggi come bisogni sacrificabili o da sacrificare se davvero si vuole fare carriera. Godere del proprio tempo libero dal lavoro e dalle sue implicazioni è un bisogno che continuamente il lavoratore è costretto a reprimere in molte mansioni e in questo la tecnologia e il suo rapido sviluppo hanno avuto un ruolo fondamentale. L'impiego di nuovi strumenti tecnologici, sempre più efficienti e potenti, ha trasformato profondamente il mondo del lavoro i cui confini, non più definiti, vengono continuamente forzati e allargati assieme ai suoi spazi e al tempo a esso dedicato.

In questo scenario sono molteplici i bisogni che tutti i lavoratori sono quotidianamente chiamati a reprimere per non rischiare il licenziamento. Il risultato che si ottiene è quello di un lavoro che non di rado possiamo definire eticamente *cattivo*,¹⁵ in cui, per paura, si accettano

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Mi riferisco al caso di Sebastian Galassi, rider di 26 anni morto per un incidente mentre effettuava una consegna per una nota *startup* di *delivery*. Il giorno dopo la sua morte sul suo cellulare è arrivata una mail con cui l'azienda notificava il suo licenziamento per il mancato rispetto di termini e condizioni. L'azienda ha poi dichiarato che si era trattato di un errore e si è offerta di contribuire alle spese per il funerale.

¹⁵ Così lo definisce Jaeggi secondo la quale le cattive condizioni di lavoro risultanti soprattutto dalla precarietà in cui si trovano i lavoratori: «rendono il lavoro, *proprio in quanto attività*, un lavoro *cattivo* in senso morale». R. JAEGGI, *Patologie del lavoro*, cit., p. 48.

condizioni che non vorremmo, le quali possono arrivare a incidere in maniera fortemente negativa sulla nostra qualità di vita e sulla nostra stessa salute.¹⁶

3. *Il bisogno tra estraneazione e sfruttamento*

Iperstimolato, represso o declassato, il nostro bisogno viene continuamente manipolato a seconda delle esigenze di mercato. Per ogni bisogno appositamente plasmato è subito pronto un nuovo prodotto da vendere. Ogni pubblicità o inserzione insistono proprio su questo: «Hai bisogno di dormire meglio? Prendi queste pillole», «Hai bisogno di essere più sveglio e produttivo? Ecco queste gocce», «Devi perdere peso? Per te un apposito pacchetto con un personal trainer a tua disposizione», «Ti senti depresso perché non riesci a trovare un lavoro o quello che hai non ti piace? Ti presentiamo il nuovo corso con un *life coach* che cambierà la tua vita». Ad ogni bisogno corrisponde un prodotto appositamente confezionato per rispondere a tutte le esigenze. Si tratta solo di poterselo permettere.

La logica che sta dietro a questo meccanismo ci spinge a pensare che tutto quello di cui abbiamo bisogno sia sempre a nostra disposizione, basta un *click* o un *tap* e le spese di consegna sono incluse nel prezzo. La diretta conseguenza di questa mentalità è che se non riusciamo a realizzarci, ad ottenere ciò che vogliamo, se rimaniamo in una condizione di bisogno, allora la colpa è solo nostra che non abbiamo fatto abbastanza. Il nostro essere *bisognosi* non è più una condizione strutturale della stessa natura umana, ma diventa uno stigma sociale, una colpa imperdonabile e inespiabile.¹⁷ Il termine stesso «bisognoso» nella nostra società ha un'accezione prettamente negativa e rimanda a una persona

¹⁶ Come evidenzia Christophe Dejours nelle sue analisi. Si veda C. DEJOURS, *Travail, usure mentale*, Bayard Éditions, Paris, 2008; ID., *Souffrance en France. La banalisation de l'injustice sociale*, Éditions du Seuil, Paris, 2009 (*L'ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell'ingiustizia sociale*, trad. it. A. ARATA, C. EMMENEGGER, F. GALILINO, D. GORGONE, Mimesis, Milano 2021).

¹⁷ La colpa e il sentirsi in difetto sono per Elettra Stimilli dei fenomeni che investono l'esistenza di ciascuno nella società capitalista permeata dalla logica del profitto per il profitto. Si veda E. STIMILLI, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Quodlibet, Macerata, 2011.

generalmente povera, incapace di provvedere a se stessa e per questo marginalizzata e isolata. Ma non soltanto, il bisognoso è anche colui che pesa sulle spalle degli altri che devono in qualche modo farsi carico della sua incapacità di trovare un lavoro, di guadagnare, di avere una vita come *si deve*; quando va bene, è colui al quale rivolgere la propria carità.

Ciò ci indica che nella nostra società la colpa ha subito uno spostamento: essa non è più imputabile alla struttura stessa del sistema economico, ma ricade sul singolo individuo che è chiamato ad essere sempre un bravo imprenditore di se stesso.¹⁸ Quel sistema capitalista che era stato descritto da Marx come un carro di Juggernaut che ha strutturalmente bisogno di sacrifici per avanzare, viene ora percepito come un buon amico che ci aiuta mettendoci a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno.¹⁹ Se non siamo in grado di cogliere le opportunità, la colpa non è sua, ma solo nostra. Per questo motivo oggi la povertà, la marginalizzazione e la disoccupazione vengono generalmente attribuite alla responsabilità dei singoli e percepite come peccati da espiare, o meglio come *Schuld*, una colpa che è allo stesso tempo un debito.

La persona bisognosa è allora quella che avrebbe dovuto impegnarsi di più, quella che non ha fatto abbastanza o non ha rispettato le regole, quella da cui stare alla larga in una società come la nostra fondata sulla competitività e sulla *performance* in cui dobbiamo fare e avere sempre di più. Come sottolinea Elettra Stimilli, nel mondo contemporaneo possiamo rintracciare «un'istanza di prestazione» che «tende sempre più a

¹⁸ U. BRÖKLING, *The Entrepreneurial Self: Fabricating a New Type of Subject*, SAGE publications, London, 2016. L'autore mostra come nella società contemporanea la figura dell'imprenditore non sia più solamente un mestiere tra i tanti; l'*entrepreneurial self* rappresenta il modello di un nuovo processo di soggettivazione, ciò che ciascuno *dovrebbe* essere.

¹⁹ Stéphane Haber evidenzia questo cambiamento: il capitalismo contemporaneo è «reattivo, energetico, postmoderno e iperintelligente» e «coccola l'individuo e i suoi capricci», non appare più come quel sistema cattivo e penoso che mostrava il suo volto di sfruttamento e dominio. Esso sembra anzi aver cura di noi, della nostra autorealizzazione e persino delle nostre debolezze poiché ci fornisce continuamente nuove soluzioni e possibilità. Dietro questo nuovo volto rimane però un meccanismo di sfruttamento e dominio divenuto ancora peggiore perché più subdolo e ubiquo. Il neo capitalismo ha assunto una natura *tentacolare* che avvolge e minaccia ogni aspetto della vita. S. HABER, *Penser le Néocapitalisme. Vie, Capital, Aliénation*, Les prairies ordinaires, Paris, 2013, pp. 32-33 ss.

prendere il posto del principio di realtà»²⁰ e giunge a monopolizzare ogni aspetto della nostra esistenza, da quello lavorativo a quello ludico, contagiando anche le modalità di godimento del nostro tempo libero.²¹ Da qui l'imperativo ad accumulare oggetti, esperienze, competenze il quale alimenta e giustifica quel meccanismo di iperstimolazione dei nostri bisogni di cui abbiamo parlato sopra.

Questa logica prestazionale condanna all'esclusione chi non tiene il passo e costringe ciascuno a vivere sotto lo scacco di nuovi bisogni e di quella che possiamo chiamare, con Hartmut Rosa, *retorica del dovere*.²² Tale dinamica, molto comune, consiste nella sensazione di *dover proprio fare* una determinata cosa, anche quando non saremmo obbligati da consegne lavorative o da altri vincoli. La riflessione di Rosa ci permette di evidenziare una tendenza, tutta contemporanea, a convivere costantemente con il senso del «dover fare» per poter rispondere a quell'istanza di prestazione e competizione a cui siamo sottoposti. Questo *dovere*, però, non è qualcosa che davvero sentiamo nostro. Molte delle azioni a cui ci dedichiamo finiscono spesso col rivelarsi lontane dal nostro stesso interesse o volere, o vanno addirittura nella direzione opposta rispetto a quello di cui avremmo davvero bisogno. Per questo motivo possiamo constatare non di rado una dinamica di alienazione rispetto alle nostre stesse azioni che avvertiamo come *eteronome* e prive di significato, ma che pure eseguiamo perché risultano fondamentali per ampliare quel ventaglio di potenzialità che ci vengono richieste per mantenerci competitivi.

Il risultato è che non soltanto le nostre azioni, ma anche il nostro tempo rischia di non appartenerci più totalmente. Risucchiati in un vortice di cose da fare, mancanze da colmare, il nostro tempo risulta sovraccaricato e del tutto insufficiente e ci riconosciamo a vivere in un affanno continuo che ci porta ad accelerare e a riempire ancora di più le nostre vite, in un circolo vizioso dentro cui ci sentiamo oppressi. Più

²⁰ E. STIMILLI, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, cit., p. 13.

²¹ «le stesse occasioni di godimento sono elevate a imperativo sociale. Un'istanza di prestazione tende sempre più a prendere il posto del «principio di realtà» e l'adeguazione assoluta dei desideri alla logica competitiva del profitto si impone come condizione dell'affermazione di sé» *Ibidem*.

²² H. ROSA, *Accelerazione e alienazione*, cit., p. 106.

facciamo, più ciò di cui *c'è bisogno* si moltiplica e il traguardo si sposta un po' più avanti. Non si tratta di una maratona, la nostra corsa è sopra un *tapis roulant* da cui non si può mai scendere perché non appena ci si ferma si precipita: il conto in banca, la popolarità, persino la forma fisica crollano. Chi si ferma è davvero perduto.

Se nelle pagine precedenti abbiamo evidenziato in che modo i nostri bisogni risultano sfruttati, ora iniziamo a constatare gli effetti e a scoprire le cause di tale sfruttamento. Per poter soddisfare tutto quello che ci viene richiesto e che sentiamo di dover fare, avere, essere, siamo infatti chiamati a spingere costantemente la nostra esistenza sino al suo massimo, in una dinamica di *escalation*²³ che rappresenta un'altra caratteristica strutturale della società contemporanea. Un ulteriore elemento di riflessione che ci viene fornito dall'analisi di Rosa mostra che questa corsa ininterrotta che è la nostra esistenza quotidiana, non è diretta verso uno scopo che potremo prima o poi raggiungere; l'*escalation* è il modo in cui viviamo per fuggire da un abisso. Scrive il sociologo

Nell'auto-percezione culturale della *tardomodernità*, è stato raggiunto un punto di non ritorno oltre il quale la crescita, l'accelerazione e l'innovazione non figurano più come obiettivi motivazionali e promesse ispiratrici, ma come delle forze "cieche" e degli imperativi che devono essere rispettati per evitare il caos e il disastro. Invece che muovere in avanti, i soggetti moderni sentono di dover correre sempre più veloce solo per stare al passo; essi non corrono verso un obiettivo, ma fuggono da un abisso. La paura, e non la promessa, è la forza dinamizzante che domina il piano culturale.²⁴

Il cambiamento di prospettiva qui evidenziato, proprio della società contemporanea, ci permette di comprendere molte delle dinamiche che modellano la nostra esistenza quotidiana e il rapporto con i nostri bisogni, i quali si rivelano dunque sempre meno *nostri*. Quelli che

²³ Termine utilizzato da Hartmut Rosa secondo il quale quella contemporanea è una società della *stabilizzazione dinamica*, cioè una società in cui la riproduzione e il mantenimento della stabilità (socio-economica, istituzionale e strutturale) dipendono dalla crescita, dall'*escalation*, dall'innovazione e dall'accelerazione. Questi ultimi non sono dunque degli elementi eliminabili o passeggeri, ma rappresentano il vero cuore delle società moderne. Si veda K. DÖRRE, S. LESSENICH, H. ROSA, *Sociology, Capitalism, Critique*, trad. en. J. P. HERRMANN, L. BALHORN, Verso, New York, 2015, pp. 280-305.

²⁴ *Ivi*, p. 282.

avvertiamo e ci affanniamo a soddisfare (o a soffocare) spesso non sono realmente *nostri* bisogni ma il risultato di un dominio ubiquo e tentacolare da parte del sistema socioeconomico che impone i suoi imperativi nelle nostre esistenze con molteplici conseguenze che, come abbiamo visto, contaminano il nostro tempo, le nostre azioni, il mondo del lavoro, ma anche la sfera del godimento e del consumo.

Lo sfruttamento capitalista è uscito dalle fabbriche e ha raggiunto ogni aspetto della nostra vita. Questa transizione dall'*Arbeit* al βίος rappresenta un quadro fondamentale all'interno del quale posizionare la comprensione dei nostri bisogni nella società contemporanea riuscendo a coglierne le molteplici criticità. Quello che si rivela è uno scenario affatto rassicurante, popolato da vecchie e nuove forme di alienazione che convivono accanto a vecchie e nuove psicopatologie²⁵ con un'incidenza sempre più allarmante. La competizione, la logica prestazionale, l'*escalation* e l'eteronomia che sperimentiamo quotidianamente, spesso subite in maniera inconsapevole, contribuiscono infatti a un'esistenza che non di rado giudichiamo invivibile o *intollerabile*. Su tale aspetto insistono le analisi di diversi autori²⁶ che ci permettono di evidenziare come l'intollerabile sia un'esperienza che gran parte della popolazione mondiale vive ogni giorno a causa delle ingiustizie, delle disuguaglianze e delle sofferenze legate a fattori socioeconomici.

L'intollerabile non è più straordinario e temporaneo ma concerne l'ordinarietà delle nostre vite. Molti degli aspetti che abbiamo preso in considerazione fin qui sono intollerabili: il ricatto tra lavoro e salute, la costante precarietà, il meccanismo di colpevolezza ed esclusione, lo sfruttamento ininterrotto dei nostri bisogni, un lavoro e un mercato senza confini (in un mondo pieno di confini, soprattutto se sei un migrante). Questi elementi delineano l'immagine di una società in cui la possibilità di realizzare una vita buona è di frequente ostacolata, una società in cui spesso facciamo persino difficoltà a sentirci a casa. Quello contemporaneo è infatti un mondo in cui la nostra esistenza è

²⁵ Burnout, attacchi di panico, sindrome ansioso-depressiva, disturbi alimentari, solo per citarne alcuni tra i più diffusi.

²⁶ Si rimanda ai lavori già citati di Emmanuel Renault e Christophe Dejours. A questi si aggiunge F. FISCHBACH, *Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation*, J. Vrin, Paris, 2012.

interamente sfruttata e il nostro sé viene saturato da tutto ciò che i mercati comandano. Di conseguenza, non siamo in grado di vivere questo mondo come un luogo sicuro in cui abbiamo la possibilità di realizzare noi stessi; al contrario, avvertiamo spesso di dover fare un grande sforzo, di dover resistere e “combattere il sistema” per sopravvivere e condurre un’esistenza che sia un po’ meno intollerabile. Tutto ciò si traduce in una realtà sociale alienata in cui finiamo col sentirci estranei nel nostro stesso mondo. Possiamo realizzarci e stare bene *nonostante* la nostra società e non *grazie* ad essa. La differenza è sostanziale.

4. Conclusioni e prospettive critiche

Per riassumere quanto detto sin qui e avviare il saggio a una conclusione occorre ritornare in modo particolare su tre passaggi. In primo luogo, l’affermazione da cui tutta questa riflessione ha preso avvio va completata: il bisogno è una delle dimensioni centrali dell’uomo e della società (neo)capitalista. La capacità di gestione dei bisogni si traduce infatti in potere e profitto ed è pertanto qualcosa che non può essere mai lasciata al di fuori delle regole di mercato. In secondo luogo, strettamente connesso a questo primo aspetto, quello odierno può essere definito come un tempo del bisogno in cui il consumo ininterrotto, spesso slegato dalla mancanza, è ormai un fine in sé. Il consumo per il consumo serve al profitto per il profitto e in questa spirale i nostri bisogni - sia quelli *esistenziali* che quelli *propriamente umani* - si ritrovano amplificati, distorti, moltiplicati senza fine. La nostra è una società dei bisogni e, allo stesso tempo, i nostri bisogni sono *sociali* perché sociale è la loro realizzazione, la loro possibilità di sopravvivenza e, molto spesso, la loro origine. In terzo luogo, tra tutti i bisogni, quello del tempo ha un ruolo particolare nella vita dell’individuo contemporaneo che conduce la sua esistenza all’interno di logiche competitive e di efficienza che gli richiedono sempre qualcosa in più. A una società del bisogno corrisponde un inestinguibile bisogno di tempo.

Di fronte a un quadro così delineato, appare fondamentale recuperare una profonda riflessione sui bisogni che *siamo*. Tale riflessione non può però mantenersi neutra, ma deve farsi carico di denunciare un bisogno manipolato, tradito e sottoposto a dinamiche di dominio

mascherate sotto la promessa «tutto è possibile». A un bisogno così caratterizzato corrisponde un'esistenza assediata dalle logiche di mercato, sfruttata sotto ogni aspetto e permeata da una profonda sofferenza non più tollerabile. Per questo motivo il recupero di una riflessione sui bisogni procede di pari passo con la riattualizzazione di concetti-chiave della teoria critica come quello di alienazione che ha visto negli ultimi decenni riaccendersi il dibattito attorno ai suoi significati.²⁷

Il bisogno è infatti un luogo privilegiato di alienazione poiché ci espone a ciò che ci è altro e ci rende vulnerabili a una molteplicità di dinamiche estranianti. Se è di fatto impossibile - ed espressione di un paternalismo ormai superato dalle odierne teorie dell'alienazione - definire quali bisogni possano oggi dirsi propriamente autentici e quali invece alienati, la categoria di *Entfremdung* può però ancora rappresentare un valido strumento analitico ed euristico in grado, come si è visto, di mettere in luce processi e dinamiche in cui risultiamo estranei a noi stessi e ai nostri stessi bisogni. In questa direzione si dirige il concetto di *Entfremdung* rielaborato da Hartmut Rosa in correlazione ai fenomeni di accelerazione ed *escalation* di cui abbiamo parlato sopra, i quali determinano una relazione silente - e non risonante - con noi stessi, gli altri e il mondo; la ridefinizione compiuta da Rahel Jaeggi secondo cui l'alienazione può essere oggi concepita come una relazione di non relazione, ovvero una relazione mancante che perverte il nostro sé e la nostra libertà; l'analisi di Franck Fischbach che muove dalla constatazione della *perdita del mondo*, quindi, della capacità di trasformarlo e la riflessione di Stéphane Haber che insiste sull'*amoindrissement* dell'essere umano svilito dalle dinamiche di sfruttamento in atto nel sistema neo-capitalista.²⁸

Recuperare l'aspetto critico appare fondamentale perché rappresenta il primo passo per poter inaugurare una forma di resistenza agli imperativi economici che permeano il nostro presente in ogni sua dimensione. Occorre vedere l'intollerabile e saperlo riconoscere come tale

²⁷ R. JAEGLI, *Alienazione. Attualità di un problema filosofico e sociale*, trad. it. A. ROMOLI, G. FAZIO, Castelvechi, Roma, 2017; S. HABER, *Aliénation. Vie sociale et expérience de la dépossession*, PUF, Paris, 2007; i testi già citati di H. Rosa e F. Fischbach.

²⁸ Per una ricostruzione più approfondita si rimanda a A. ROMAGNOLI, *La vita estranea. Critica dell'alienazione contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2023.

per poterlo rovesciare. La riflessione critica sui bisogni rappresenta dunque il primo, fondamentale, passo verso la possibilità di comprendere le modalità attraverso cui rimodellare i bisogni così da potercene riappropriare. Questa azione non ha nulla a che vedere con qualcosa di intimo e privato; nella società neocapitalista, riappropriarsi dei propri bisogni è un gesto di emancipazione e di disalienazione che ha a che fare con quella *radicalità* su cui insiste Agnes Heller la quale interpella tutti e tutte. Il rovesciamento passa necessariamente attraverso la fuoriuscita dalla logica individualistica che intende il bisogno come un fatto puramente personale, legato a un godimento - o a un mancato godimento - privato, per recuperare una dimensione collettiva in grado di evidenziare criticità e dinamiche di emancipazione che riguardano un *noi* e non più un *io*. È solo attraverso un tale ripensamento che il bisogno può trasformarsi da luogo di sfruttamento a luogo di rivoluzione.²⁹

BIBLIOGRAFIA

BRÖKLING U., *The Entrepreneurial Self: Fabricating a New Type of Subject*, SAGE publications, London, 2016.

CRARY J., 24/7. *Il capitalismo all'assalto del sonno*, trad. it. M. VI-GIAK, Einaudi, Torino, 2015.

DE BEAUVOIR S., *Per una morale dell'ambiguità*, trad., it. A. Bonomi, SE, Milano, 2001.

DEJOURS C., *Souffrance en France. La banalisation de l'injustice sociale*, Éditions du Seuil, Paris 2009 (*L'ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell'ingiustizia sociale*, trad. it. A. ARATA, C. EMMENEGGER, F. GALLINO, D. Gorgone, Mimesis, Milano 2021).

²⁹ Una rivoluzione che, come sottolinea Eva von Redecker, è una forma di cambiamento *radicale* che ha inizio all'interno dello stesso ordine vigente, si fa strada dagli *interstizi* e arriva a inaugurare nuove pratiche che rovesciano le altre e diventano quelle definitive. In questo consiste la specificità della rivoluzione: «To distinguish revolutions as a specific mode over and above "mere change," what becomes definitive is then not the moment of violent culmination, but the shape of the new praxis that emerges». E. VON REDECKER, *Praxis and Revolution. A theory of Social Transformation*, Columbia University Press, 2021, p. 1.

- DEJOURS C., *Travail, usure mentale*, Bayard Éditions, Paris, 2008.
- DÖRRE K., LESSENICH S., ROSA H., *Sociology, Capitalism, Critique*, trad. en. J. P. Herrmann, L. Ballhorn, Verso, New York, 2015.
- HABER S., *Aliénation. Vie sociale et expérience de la dépossession*, PUF, Paris, 2007.
- ISTAT. *Rapporto SDGs 2023*.
- JAEGGI R., *Alienazione. Attualità di un problema filosofico e sociale*, trad. it. A. ROMOLI, G. FAZIO, Castelveccchi, Roma, 2017.
- JAEGGI R., *Patologie del lavoro*, in *Consecutio Rerum*, 4, 2018, pp. 43-60.
- MARX K., *Manoscritti Economico-filosofici del 1844*, trad. it. N. BOBBIO, Einaudi, Torino, 2004.
- PIROMALLI E., *L'alienazione sociale oggi. Una prospettiva teorico-critica*, Carocci, Roma, 2023.
- RENAULT E., *Du fordisme au post-fordisme: dépassement ou retour de l'aliénation?*, in *Actuel Marx*, 39, 2006/1, pp. 89-105.
- Romagnoli A., *La vita estranea. Critica dell'alienazione contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2023.
- STIMILLI E., *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Quodlibet, Macerata, 2011.
- TAYLOR C., *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- VON REDECKER E., *Praxis and Revolution. A theory of Social Transformation*, Columbia University Press, 2021

Ho bisogno di te.
Riflessioni sulla manchevolezza congenita dell'essere umano

ORIANA PAPA*

*Il trucco dell'umana esistenza
non risiede solamente nel vivere
ma anche nel sapere per che cosa si sta vivendo*
Fedor Dostoevskij

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *Sfide della modernità.* – 3. *La consapevolezza di essere uomo.* – 4. *Il bisogno come grido dell'umanità.* – 5. *Esperienza Covid-19.* – 6. *Per concludere. Chi risponde al bisogno dell'uomo?*

1. *Introduzione*

L'argomento di questo seminario mi è sembrato subito molto interessante ma nello stesso tempo ho sentito in me il rischio di dire cose scontate. Tutti parliamo dei bisogni umani.

Nel preparare questo mio contributo ho voluto vedere quale significato avesse la parola BISOGNO nel vocabolario *Devoto Oli* della lingua italiana: “Mancanza di qualcosa, che sia indispensabile o anche solo opportuno o di cui si senta il desiderio; si riferisce a cose materiali, spirituali, morali ed affettive”.

Nel dizionario di *Psicologia* il bisogno è la percezione della mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono il benessere per la propria persona. In un riesame veloce della letteratura, ho trovato poche accezioni e sinceramente riduttive benché siano tentativi legati a contesti storici. Lo psicologo americano Abraham Maslow noto per aver elaborato una gerarchia dei bisogni umani la cosiddetta piramide di Maslow (1954) chiamato modello motivazionale dello sviluppo

*Responsabile di Struttura Ospedaliera Semplice Dipartimentale (SOSD) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche (AOUM).

umano, basato su una gerarchia di bisogni più elementari, condizione necessaria per far emergere quelli di ordine superiore.

Bisogni primari (mangiare, bere, vestirsi et al), i secondari (di ordine intellettuale, spirituali, affettivi) questi possono aspettare. Naturalmente erano bisogni interni e non in interazione con il mondo esterno.

Modello ripreso da Virginia Henderson fonda la sua teorica su 14 bisogni che applicò al *nursing* (1955-'60), concentrata sui bisogni fisiologici e di accudimento per lo più fisico e sociale che ha avuto successo nella formazione infermieristica.

Tornando all'oggetto di oggi pomeriggio dobbiamo porci una domanda fondamentale: **Chi è l'uomo?; Chi è l'uomo oggi nel mondo moderno? O meglio chi è l'uomo moderno nell'oggi?; Di cosa ha veramente bisogno, di cosa abbiamo veramente bisogno?**

Come struttura fisica potremo dire che l'uomo è sempre lo stesso ma nel vivere l'oggi deve affrontare sfide diverse da ieri quindi adattarsi a nuove realtà.

2. Sfide della modernità

Lo sviluppo tecnologico e il proliferare dei nuovi media hanno aperto una sorta di realtà virtuale, che è apparsa come una novità a servizio dell'uomo nella vita quotidiana fino a diventarne parte integrante, dando luogo a nuove possibilità di scambio e di interazione, alcune virtuose altre no. Questa nuova sfera della realtà ha dato voce a chi non poteva esprimersi altrimenti, come le persone affette da autismo (es. comunicazione aumentativa) o da gravi e invalidanti forme di disabilità (es. gravi dislessie, persone con malattie neurologiche) che possono ora comunicare attraverso sofisticati computer; ha permesso la didattica a distanza e lo *smart working* e questo è un bene. Ma in certi casi ha anche prodotto isolamento sociale (si pensi al fenomeno degli *hikikomori*), nuove forme di dipendenza patologica e nuovi canali di diffusione della criminalità e questo è un male.

Le reali conseguenze della società tecnologica avanzata – di questo “nuovo mondo” che, a differenza di quello scoperto da Colombo, non ha più confini geografici precisi per coloro che lo navigano e si mescola al vecchio mondo modificandone di continuo i contorni – sono ancora

oggetto dei primi studi in campo psicologico, sociologico e politico ed è ancora difficile comprenderne fino in fondo la vera portata.

3. *La consapevolezza di essere uomo*

Sono stati molti i filosofi e i teologi a sostenere che l'essenza ontologica dell'uomo racchiudesse in sé un aspetto di Mistero e di Infinito. Fin dai tempi antichissimi ricordiamo nella *Bibbia* il *Salmo* 8, che a un certo punto recita così: «Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi?/ E il figlio dell' uomo perché te ne curi?». ¹ Queste parole fanno trasparire l'immensa grandezza dell'essere umano. Nel corso dei secoli, poeti e artisti di ogni genere hanno cantato o illustrato le gesta che l'uomo con la sua forza poteva compiere. Egli è fatto per la verità, intendendo per «verità» la corrispondenza tra coscienza e realtà. La verità ultima è come trovare una bella cosa sul proprio cammino: la si vede e, se si è attenti, la si riconosce. Il problema, dunque, è rappresentato dall'attenzione; solo con un'attenta cura di sé si giunge con una buona approssimazione alla vera conoscenza dell'essere.

All'arrivo della pandemia da Covid-19 stavamo vivendo un momento di estrema confusione, di corsa verso l'ignoto; forte era la tentazione di lasciarsi andare a un profondo avvilitamento. Con sorpresa, ci è venuta in aiuto una frase (letta casualmente) del filosofo e teologo francese Pierre Teilhard de Chardin: «il pericolo maggiore che possa temere l'umanità non è una catastrofe che venga dal di fuori, non è né la fame, né la peste; è invece quella malattia spirituale, la più terribile perché è il più umano dei flagelli, che è la *perdita del gusto del vivere*». ²

4. *Il bisogno come grido dell'umanità*

Ma per non cadere in questa condizione, di che cosa ha bisogno l'uomo? Di conoscere la propria identità: «Chi sono?», «A chi

¹ *Salmo* 8, 5.

² P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le phénomène humain*, Editions du Soleil, Paris 1955 (trad. it. a cura di F. ORMEA, *Il fenomeno umano*, Il Saggiatore, Milano, 1980, 310-311, corsivo mio).

appartengo?». Invece sembra che tutti i valori della civiltà umana (racchiusi in queste due domande che vanno sempre di più a caratterizzare l'essenza umana) come il rispetto, l'attaccamento, l'appartenenza, l'amore, la fiducia, la responsabilità, la tenerezza, la stima assoluta per l'uomo – stiano oggi scomparendo e, se ancora ci sono, non sono più efficaci come lo erano in passato in quanto hanno perso la loro origine.

Sono convinta che l'uomo è un essere unico e irripetibile con un destino. Oriana Fallaci, nel suo libro *Un uomo*, afferma: «l'amara scoperta che Dio non esiste ha ucciso la parola "Destino", ma negare il destino è arroganza, affermare che noi siamo gli unici artefici della nostra esistenza è follia».³ Follia! Ma l'uomo per vivere, per non perdere il gusto del vivere, per non perdere se stesso, di che cosa ha bisogno? Qui si affaccia la cura del sé. L'uomo, per conoscere la propria identità, ha bisogno di prendersi cura di sé.

Ritorniamo allora alla filosofia antica e in particolare a quella socratico-platonica. Nel *Carmide* di Platone, curare l'anima permetteva di curare anche il corpo.⁴ L'uomo è intero: «Conosci te stesso!», recita la celebre sentenza che, secondo la leggenda, compariva scritta sulla facciata del tempio di Apollo a Delfi.

Liberarsi dai mali che ci affliggono significa in primo luogo curare l'anima e la cura dell'anima, secondo Socrate, consiste proprio nel dialogo interpersonale – l'anima infatti si cura con degli *incantesimi*: i

³ O. FALLACI, *Un uomo*, Rizzoli, Milano 1979, 137.

⁴ Nell'omonimo dialogo, Carmide interloquisce con Socrate in virtù della sua riconosciuta temperanza, qualità che lo rende «il migliore dei giovani». Socrate finge di avere un rimedio per il mal di testa che affligge il giovane: «Come non si devono curare gli occhi senza prendere in esame la testa, né la testa indipendentemente dal corpo, così neppure il corpo senza l'anima. [...] Infatti, tutti i beni e i mali per il corpo e per l'uomo nella sua interezza nascono dall'anima, come per gli occhi derivano dalla testa, e a essa innanzi e soprattutto bisogna rivolgere la cura, se si desidera ottenere la salute sia per la testa che per il resto del corpo. E l'anima, o caro, si cura con certi incantesimi e questi incantesimi sono i bei discorsi, da cui nell'anima si genera la temperanza», Platone, *Carmide* 156e-157a (trad. it. a cura di M.T. LIMINTA in *Tutti gli scritti*, a cura di G. REALE, Bompiani, Milano, 2000, 692). Cfr. M. VEGETTI, *Fra Platone e Galeno: curare l'anima attraverso il corpo, o il corpo attraverso l'anima?*, in «Atque. Materiali tra filosofia e psicoterapia», XVI (2015), 75-87. Il *Carmide* è uno dei dialoghi giovanili aporetici, ossia quel gruppo di dialoghi in cui Platone, ancora legato fortemente all'impostazione socratica, non fornisce una risposta definitiva ai problemi posti da Socrate, quasi sempre riguardanti la tematica della virtù.

discorsi⁵ – che ha come scopo la conoscenza di se stessi e, in generale, di ciò che è bene e di ciò che è male. Solo in questo modo si può raggiungere la temperanza, cioè l'auto-dominio che permette all'uomo di ottenere la salute e di realizzarsi sia come persona che come cittadino. L'autoconoscenza, la conoscenza di noi stessi e dei nostri bisogni, fa emergere il vero grande *bisogno* dell'uomo: **egli vuole essere amato, quindi voluto, desiderato (a tutti noi interessa essere amati, accettati per quello che siamo e così come siamo; essere, insomma, riconosciuti).**

L'uomo è relazione: ancora meglio, **l'uomo è ontologicamente relazione.** Le prime relazioni sono l'alveo in cui ci sviluppiamo, siano esse calde, amorose, accoglienti quando possono esserlo oppure fredde ed evitanti. Tutti noi veniamo da una relazione, siamo stati costituiti da una relazione e per questo siamo insuperabilmente esseri relazionali.⁶

Come viene molto bene espresso da **Joseph Sandler**,⁷ attraverso una relazione amorosa di un Io e un Tu si costruisce pian piano quel **sentimento di sicurezza** che ci accompagnerà per tutto il resto della nostra vita.

Fiumi di letteratura, dagli studi di **Developmental Psychology** a quelli di **Psicoanalisi Infantile**, ci hanno mostrato e continuano a mostrarci l'importanza della relazione materna e paterna, bozzetto e laboratorio per tutte le relazioni future: gli studi sull'attaccamento di **John Bowlby**, la nascita psicologica di **Margaret Mahler** e, non da ultimo, la relazione oggettuale che **Joseph e Anne-Marie Sandler** hanno sviluppato in un nuovo modello concettuale, la cui teoria delle pulsioni di Freud⁸ sono state inserite all'interno. Infine, occorre ricordare il

⁵ Si veda G. REALE, *Saggio introduttivo: Il Carmide dialogo di straordinaria e sconcertante modernità*, in Platone, *Dialoghi socratici: Carmide. Sulla temperanza*, a cura di G. REALE, Bompiani, Milano, 2015, 33-113.

⁶ Cfr. L. MORTARI, *Filosofia della cura*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015, 35-38.

⁷ Cfr. J. SANDLER, *La ricerca in psicoanalisi*, 2 vol., Bollati Boringhieri, Milano, 1981.

⁸ Cfr. J. BOWLBY, *Attachment and Loss*, Penguin Books, London, 1969 (trad. it. a cura di M.A. SCHEPISI, L. SCHWARZ, *Attaccamento e perdita*, vol. I: *L'attaccamento alla madre*, Bollati Boringhieri, Milano, 1999); A. BERGMAN-M. MAHLER-F. PINE, *The Psychological Birth of the Human Infant*, Basic Books, New York, 1975 (trad. it. a cura di M. AMMANITI, *La nascita psicologica del bambino*, Bollati Boringhieri, Milano, 1978); A.M. SANDLER, J. SANDLER, *Internal Objects Revisited*, Karnac Books, London, 1998 (trad. it. a cura di O. KERNBERG, *Gli oggetti interni. Una rivisitazione*, Franco Angeli,

neuroscienziato-psichiatra **Daniel J. Siegel** nel suo lavoro la Mente Relazionale (1999) nel quale sostiene l'importanza dell'ambito in cui il bambino nasce e si sviluppa.⁹

A chi di noi non è capitato di vedere l'intensità di uno sguardo, di un sorriso tra una mamma, un papà e un bambino oppure tra due persone che si amano veramente?! Nella vita capita talvolta di essere soli di fronte alla responsabilità del progetto esistenziale, di fronte alla chiamata a dare un senso pienamente umano al nostro tempo, di fronte al dolore che scende nell'anima. La solitudine non è una condizione che possiamo scegliere: ciascuno, come ci ricorda **Rilke nel suo celebre *Elogio della solitudine***, è inevitabilmente solo. L'arte di esistere deve fare i conti con questa irriducibile solitudine che è **grido di un Io verso un Tu**.

Un Io *vs* un Tu che diventa un Noi ci guida alla ricerca dell'altro. Prima del tempo e dello spazio in cui l'essere verrà ad esistere, ci sono i gesti e le parole di cura di chi accoglie il nuovo venuto: il nuovo bambino oppure la persona che si incontra. Si tratta di gesti e parole attestanti il fatto che siamo collocati all'interno di una relazione, di cui tutti facciamo esperienza, in quanto ciascuno ha una viva e ineludibile necessità di relazionarsi e condividere; così, si dà una sorta di **etica** della condivisione senza la quale non possiamo essere, non esistiamo. Specialmente di fronte a una malattia così improvvisa e sconosciuta, come quella che ci siamo trovati a dover combattere in questa pandemia, accade però che la *solitudine* – come ben esprime Eugenio Borgna¹⁰ – renda l'uomo confuso e perso; e allora urge la domanda: **chi può dare speranza in questa solitudine che la malattia comporta?**

Torna allora ad aiutarci, nella lettura del rapporto malattia-solitudine, un colosso della letteratura: Dostevskij; in *Delitto e Castigo*, attraversando

Milano, 2021); S. FREUD, *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie*, Fischer, Frankfurt a.M., 1905 (trad. it. a cura di M. MONTINARI, *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2016).

⁹ Cfr. D.J. SIEGEL, *The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience*, Guilford, New York, 1999 (trad. it. a cura di L. MADEDDU, *La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza interpersonale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013).

¹⁰ Cfr. E. BORGNA, *Dialogo con la solitudine*, Einaudi, Torino, 2021.

il dramma del male, soprattutto del male morale, il grande autore ci fa assaporare il frutto nobile dell'io-in-relazione: l'*amore*. L'amore è uno di quei «beni di relazione» a cui si riferisce la Nussbaum richiamandosi al pensiero antico, in particolare aristotelico.¹¹ È questo il sentimento fondante¹² che, unitamente alla virtù della *compassione*,¹³ poggiante sulla capacità di empatia,¹⁴ ci ha dato forza interiore e ci ha guidato nella non facile gestione dell'emergenza pandemica.

5. Esperienza Covid-19

In questo contesto teorico, che ci restituisce un uomo intrinsecamente caratterizzato dalla sua natura relazionale, si inserisce l'esperienza da me vissuta in ospedale e precisamente nell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona che – come molti altri nosocomi italiani dotati di reparti ad alta specializzazione e per la medicina d'urgenza – è stato investito appieno dalla pandemia di Covid-19 e dall'emergenza socio-sanitaria che ne è conseguita.

Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2020 si iniziava a capire che ci sarebbe stato un possibile *lockdown*. Non occorre ricordare come tutta l'Italia cominciasse (a cascata, a partire dall'«epicentro» di Bergamo) ad avere gli ospedali intasati, con pazienti in condizioni cliniche gravissime. Anche nella nostra regione, le Marche cominciavano ad arrivare i primi segnali e i primi contagi e la provincia di Pesaro e Urbino veniva inserita da subito nella primissima mappa delle «zone rosse».

¹¹ Cfr. M. NUSSBAUM, *The Fragility of Goodness, Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 (trad. it. di M. SCATTOLA, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, a cura di G. ZANETTI, il Mulino, Bologna, 1996, 623-670).

¹² «La cura non si esaurisce nella tecnica e neppure in una pura etica del dovere. Essa richiede l'orizzonte dell'amore, l'unico nel quale si realizza quel coinvolgimento profondo tra chi cura e chi è curato» (V. PAGLIA, *op. cit.*, 84).

¹³ Sulla relazione di cura come «relazione compassionale» si veda M.T. RUSSO, *Corpo, salute, cura. Linee di antropologia biomedica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, 168-172. Cfr. anche, in riferimento alla teoria della Nussbaum, E. PULCINI, *Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020, 79.

¹⁴ Sull'empatia come «valore relazionale in sé» si veda M. BETZLER, *Ripensare l'importanza morale dell'empatia*, in E. PULCINI, S. BOURGAULT (a cura di), *Cura ed emozioni. Un'alleanza complessa*, il Mulino, Bologna, 2018, 105-127, 117-120.

Essendo in contatto con molti medici e vari colleghi psicologi in tutto il Paese, dentro di me cresceva sempre di più la consapevolezza del fatto che avevamo a che fare con qualcosa di molto potente e pericoloso, con un fenomeno fino ad allora sconosciuto – o meglio, di cui avevamo sentito parlare, perché descritto tante volte nei testi di storia e di letteratura, si pensi ad esempio alla peste d’Atene di Tucidide e a quella di Milano del Manzoni; analizzato nei manuali medici e nei libri di storia della medicina; rappresentato nell’arte e nei film (magistralmente nel *Settimo Sigillo* di Bergman); un fenomeno tanto conosciuto ma mai realmente *vissuto*, non da noi.

Con il passare del tempo, le attività interne ed esterne all’ospedale venivano interrotte o meglio chiuse. Osservavo attentamente tutte le indicazioni emanate dalla Direzione Generale, ma lo scenario che si stava aprendo e di cui sempre più acquisivo consapevolezza, era quello di una realtà durissima, che feriva nel corpo e nell’anima.

Cominciavano i primi contatti con gli organi istituzionali preposti, con discussioni e confronti talvolta molto duri. C’era chi sosteneva che si trattasse dell’ennesima catastrofe e, avendone gestite altre, credeva di sapere come muoversi; mentre c’erano altri che raccontavano le loro esperienze precedenti, tutto in un sottofondo *illusorio* di “**chi sa fare, sa gestire**”. Quanto era difficile ammettere che ci trovavamo in una situazione sconosciuta, mai vissuta fino ad allora; quanto erano grandi il disagio, il senso di inadeguatezza e il sentimento di umiliazione nel dover ammettere che in realtà non sapevamo come gestire una pandemia. La paura la faceva da padrona. Il già sperimentato, l’orizzonte del conosciuto, cadeva, e questo feriva ulteriormente.

Cito a questo proposito un grande educatore dei nostri tempi Luigi Giussani, in uno dei pilastri della sua posizione umana: “**la soluzione dei problemi che la vita pone ogni giorno non avviene direttamente affrontando i problemi, ma approfondendo la natura del soggetto che li affronta**”. In altri termini, “**il particolare lo si risolve approfondendo l’essenziale**”. Spesso infatti diamo per scontata la natura del soggetto e senza accorgerci affrontiamo i problemi secondo un metodo d’affronto che in qualche modo riassume, riassorbe la tendenza culturale mondana”, cioè in un modo reattivo, privo di originalità culturale.

Tornando alla mia situazione, qual era il mio compito ed anche bisogno in quel momento? Proteggere i miei colleghi, i pazienti e i

familiari degli stessi. Nel frattempo, continuavo a pensare al gran numero di persone che morivano e a coloro che erano malati; alla *solitudine* che vivevano senza una persona cara che potesse consolarli, accompagnarli in questo ultimo tratto di vita, e a quella dei familiari che non potevano essere accanto ai propri cari. Inoltre, c'erano molte donne che davano alla luce i loro bambini senza poter avere accanto il marito/compagno o qualsiasi altro familiare che portasse loro forza e conforto. In alcuni casi, la solitudine si trasformava in angoscia¹⁵ e disperazione.

Come affrontare una realtà così cruda, che si faceva sempre più imponente? I bisogni che emergevano erano di salute, vita, tornare alla normalità scacciare il demone della pandemia. Questa realtà che ci trasmetteva quel senso di impotenza ben delineato da **Paul Ricoeur** quando scrive che **«la sofferenza non è definita unicamente dal dolore fisico, e neppure dal dolore mentale, ma dalla diminuzione della capacità di agire, di poter fare, che vengono sentite come un attentato alla integrità del sé»**.¹⁶

Dal continuo dialogo tra colleghi emerge finalmente un'idea che nasce proprio dal desiderio di essere vicini ai malati e ai loro familiari e, unitamente a ciò, ci avrebbe consentito di creare un ponte tra loro e gli operatori sanitari, facilitando la comunicazione ma anche poter comunicare ai nostri colleghi in trincea, poterli raggiungere dicendo loro **«Noi ci siamo, siamo con voi»**.

Così, abbiamo proposto l'apertura di un servizio telefonico ed in video appositamente dedicato rivolto ai malati, ai familiari e ai colleghi medici ed infermieri, il 19 marzo 2020, dopo l'assenso della Direttore Aziendale e Sanitaria. Un altro numero dedicato al Materno Infantile per i genitori che avevano difficoltà nella gestione dei figli a casa.

Con un premuroso ascolto e un dialogo rispettoso, noi psicologi ospedalieri sentivamo di poter aiutare sia noi stessi che gli altri a uscire da quella pietrificante «incapacità di agire» indicata da Ricoeur. Il

¹⁵ Cfr. E. BORGNA, *Malinconia*, Feltrinelli, Milano, 2017, 55-69.

¹⁶ P. RICOEUR, *Soi-même comme un autre*, Éditions du Seuil, Paris, 1990, trad. it. a cura di D. IANNOTTA, *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano, 1993, 286. La sofferenza interroga il senso stesso dell'esistenza in quanto «racchiude l'identità personale nell'impossibilità dell'anticipazione [del futuro] e nella difficoltà dello scambio con l'altro» (J.-P. PIERRON, *Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin*, Presses Universitaires de France, Paris, 2010, p. 148, trad. mia).

dialogo fatto di ascolto, silenzio ed accoglienza sembrava essere la chiave per andare avanti e riaccendere la speranza.¹⁷

A un certo punto (ricordo ancora dove ero fisicamente) mi sono chiesta: Perché questo servizio? Temo di non aver niente da fare? Perché è necessario? Qualcuno forse si aspetta che ci sia un servizio dedicato? **Perché tutta questa sofferenza, dolore e perdita? Che senso ha?** E altre domande che sentivo incalzare dentro di me, senza risposta immediata; mi appoggiavo sulla mia esperienza, educata dal cammino umano e professionale che in tanti anni mi aveva permesso di guardare il volto di un bambino o di un genitore in modo mai uguale, sempre nuovo).

A volte, in quei giorni, ero preda di uno spaesamento, di un dolore quasi cosmico. Poi una luce: desideravo essere vicina a loro, far loro compagnia, condividere, poter guardare quel Volto della realtà in un modo insolito ma nuovo (telefono, video). Forse non bastava, ma era un primo passo.

L'incontro con il dolore,¹⁸ con il dolore delle persone, mi feriva e io mi lasciavo ferire. Mi sorpresi a essere stupita per questa nuova posizione. Cominciavano ad apparire le prime frasi-slogan, come “andrà tutto bene” o “siete degli eroi” e in seguito: “non saremo più come prima”. Mi chiedevo anche da che punto di vista fosse possibile dire questo; forse con uno sguardo più consapevole **su chi fosse l'uomo, su “chi sono io?”**. **Leggevo e riflettevo:** da una parte pensare questo era una forma di difesa, una auto-rassicurazione per non sprofondare nel panico; dall'altra mi sembrava che ci fosse insito

¹⁷ Come è stato efficacemente osservato: «Ciò che gli operatori sanitari e della cura possono sostenere nel dialogo è una reciprocità che permette di aprire “la passività del patire” all’“esercizio attivo della pazienza”, di sostenere il desiderio, l’aver cura di sé. Una reciprocità che può richiamare al collaborare responsabilmente, al reagire tornando ad agire e a sperare», I. LIZZOLA, *Vulnerabilità e dignità negli scenari di cura*, in M. FOGLIA (a cura di), *La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, 228-248, 240.

¹⁸ Infatti, è vero che: «La sofferenza è una questione contemporaneamente umana e interumana, giacché oltre a coinvolgere chi soffre, chiama in causa anche colui che intende rispondere all'appello di questa sofferenza, considerandolo un'esigenza posta a se stesso. In questo modo, la sofferenza dell'altro, diventando anche in certa misura sofferenza in me, dovrebbe configurarsi come un'esperienza condivisa nella quale il com-patire è allo stesso tempo dono per chi ne è oggetto e donato per chi ne è soggetto» (M.T. RUSSO, *op. cit.*, 159).

questo messaggio: **“insieme possiamo farcela”**. Ma la nostra vita a chi appartiene? Possiamo darci un minuto più o un minuto meno di vita?

Che grande ingenuità pensare di farcela da soli, soltanto con le nostre energie, credendo di essere signori della nostra vita. Tutta la forza della nostra ragione, con cui sosteniamo il nostro io che si muove in libertà, si basa su un gioco di connessioni tra i neuroni che si producono nel nostro cervello e basta, un cortocircuito perché quel castello di carta cada a terra e l'arroganza del nostro io venga ridotta al silenzio. Io vivo e non mi dò la vita, consapevole di non poterla prolungare. Allora dipendo e da che cosa? Dove si trova e che cos'è la dignità della persona? L'unica forma di realismo erano proprio queste domande, che restavano senza risposta.

Nonostante i dubbi e le incertezze che percorrevano i nostri pensieri, io e miei collaboratori continuavamo a lavorare, ad andare avanti e il nostro servizio di sostegno psicologico, seppure erogato a distanza, cominciava a dare i suoi frutti.

È opportuno riportare almeno due situazioni specifiche, per comprendere il bisogno dell'uomo che in quel particolare momento si trasformava in un grido di dolore cosmico ricercando conforto e sollievo.

Prima situazione: il figlio alla ricerca del padre.

Un giovane uomo telefona perché da quattro giorni non ha più notizie del padre, ricoverato per avere contratto il Covid-19. Piange, mi dice che è disperato: era lui a essere positivo e ha involontariamente trasmesso il virus al padre. È in uno stato di profonda angoscia. Sua moglie è a casa malata; sua madre è anziana, ma è a casa da sola per non essere contagiata; hanno una bambina di cinque anni che per ora sta bene. Lui si sente in colpa. Ha un lavoro che lo porta fuori e si è contagiato. Continua a parlare e a sfogarsi per alcuni minuti. Io lo ascolto. Forse dico qualche parola per confortarlo. Gli comunico i numeri telefonici da contattare per poter conoscere le condizioni del padre. La telefonata dura quasi un'ora. Si scusa perché mi ha trattenuto troppo, dico che sono lì per lui e per tutti coloro che hanno bisogno. Si tranquillizza. Mi ringrazia e dice di sentirsi meglio: «Sono sollevato; sento di non essere più solo». Mi richiama dopo un paio d'ore e, commosso, racconta di aver parlato con il medico che lo ha rassicurato, dicendogli che il padre sta meglio ed è sulla via della guarigione e

pensano di dimetterlo a breve. A questo punto esclama: «Non so come ringraziarla. Lei mi ha ridato la vita!». Pensare che il padre potesse morire da solo lo distruggeva, invece ora sa che non è solo ed è curato bene. Inoltre, afferma che sentire la mia voce e capire che lo ascolto lo aiutano molto. Chiede se può richiamarmi e io, ovviamente, dico di sì.

Seconda situazione: un infermiere. Il dolore si trasforma in risorsa.

Un infermiere non riusciva più a recarsi sul luogo di lavoro. Affermava di sentire su di sé «la precarietà della vita». In particolare, non riusciva a sostenere lo sguardo del figlio di sei anni, che lo guardava con tristezza perché lui non poteva più abbracciarlo, come invece era solito fare prima della pandemia. Ricevere quello sguardo melanconico – mi diceva – era per lui come morire. Un sentimento di angoscia gli pervadeva l'animo, pietrificando la sua forza reattiva e facendogli sentire tutto il peso del suo lavoro.

In seguito, avendo avuto la possibilità di lavorare con il suo gruppo con il quale condivideva il lavoro di reparto, acquisisce gradualmente una nuova consapevolezza di sé: comprende di non essere il super-eroe che credeva, ma un uomo come gli altri, bisognoso di essere amato, ascoltato ed accolto. L'accettazione consapevole di questa sua umana fragilità lo porta a trovare la forza per continuare a lavorare e per trasmettere sicurezza al figlio. Il dolore si trasforma in risorsa.

6. Per concludere. Chi risponde al bisogno dell'uomo?

Concludendo, senza voler concludere davvero, dato che solo il tempo ci aiuterà a comprendere quanto accaduto durante l'emergenza pandemica, soprattutto nei luoghi che più l'hanno toccata con mano e vissuta da vicino, gli ospedali, **posso affermare che indubbiamente la mia ragione ha dovuto effettuare una verifica su sé stessa:** come operatrice, come psicologa ospedaliera, ho dovuto riconsiderare la mia funzione e il mio ruolo e adattarmi alla nuova situazione. In che maniera? Attraverso le tante domande che mi

sono posta; attraverso i numerosi dialoghi con i colleghi del gruppo di psicologi; infine, proprio attraverso questi “incontri” (come nei due casi descritti sopra) con le persone malate, i loro familiari e gli operatori sanitari.

L'incontro con il *dolore*, il sentir dire «Grazie» (parola purtroppo tragicamente in estinzione...) per ogni piccola opportunità che veniva offerta, mi ha portato a riconoscere che la potenza di uno sguardo, di un tono di voce caldo e accogliente, che il dire «Sono con te» possono ridare dignità a qualsiasi uomo sofferente, proprio perché risvegliano una dignità preesistente, che si sente riconosciuta, **risvegliano il bisogno di essere, esistere.**

Vivere insieme la solitudine può sembrare un ossimoro, ma descrive ciò che di fatto è avvenuto nel nostro contesto ospedaliero ai tempi della pandemia.

Se la pandemia ci costringeva al nascondimento dei nostri volti sotto le mascherine (tanto da renderci irriconoscibili...) e al distanziamento sociale, cioè all'allontanamento dell'altro come veicolo di infezione (l'infermiere che non poteva più abbracciare il figlio...), attestava però al tempo stesso l'intrinseca relazionalità dell'essere umano, che esiste soltanto come essere-in-relazione.

E così, quando tutto sembrava andare in pezzi, l'incontro con il dolore mi ha portato a scoprire come la solitudine e la disperazione, se vengono condivise e vissute insieme, possono diventare delle risorse e rafforzare l'io e il positivo senso di sé. Possono anche diventare *speranza*. Ecco la potenza dell'uomo in relazione con l'altro: questa è la vera umanità, questo è l'uomo. E forse il vero bisogno.

Ma basta questo per soddisfare l'intrinseco bisogno dell'uomo?

A me sembra essere il punto da cui ripartire.

Bisogno – Bisogni.
L'esperienza di un magistrato

LUIGI CATELLI*

È da premettere che nel lavoro di un magistrato, che fondamentale è di interpretazione della legge, è ricorrente la tentazione di un approccio interpretativo che prescinda dalla concezione che la persona ha di sé e della vita; finendo per non considerare unitariamente la propria coscienza individuale (dove v'è spazio per la *weltanschauung* di ciascuno) e l'ambito civile (dove vi sarebbe spazio solo per le regole stabilite dalla legge).

Questa impostazione credo sia da respingere volendo provare a dare qualche risposta sul piano giuridico alle domande di senso che “il bisogno” (e “i bisogni”), intesi nella loro dimensione strutturale di “chiavi di lettura” dell'agire dell'uomo, pongono ad un operatore del diritto; a tal fine indicazioni preziose possono ricavarsi, sul piano metodologico, esaminando i dati proposti dall'esperienza.

Il principale bisogno da cui non sembra potersi prescindere coincide con una delle parole meno citate nella pratica dell'esperienza giuridica e, più in generale, nel mondo del diritto: la parola verità.

È opinione comune, infatti, quella che assegna il primato nell'esperienza giuridica alla legge positiva; la legge ha valore perché legittimo atto di volontà e di forza. E dunque il parametro esclusivo della giustizia è rappresentato dalla legge (non dalla sua rispondenza a principi esterni); e per questa via si arriva anche a considerare non rilevante il contenuto della legge, perché la legge è per definizione giusta, in quanto il criterio del giusto e dell'ingiusto è la legge stessa.

La verità allora è un *quid* che non rileva nell'esperienza giuridica, anche se per ipotesi ne esistesse una o diverse; del resto già Hobbes aveva affermato che *auctoritas, non veritas facit legem*, lasciando intendere come il diritto risponda soltanto alle regole sottese alla sua validità (cioè al principio del regolare e produttivo funzionamento delle procedure che lo generano).

* *Magistrato. Presidente Corte d'Appello di Ancona*

Ma la realtà delle cose è proprio questa?

Vi sono diversi esempi che possono attestare il contrario, anche guardando l'attività del giudice.

L'esigenza di giustizia che pervade il cuore di ogni uomo reclama invero un orizzonte sempre più ampio rispetto al dato normativo, in quanto è evidente come la legge, anche la migliore legge, non è in grado di esaurire l'umanità di una persona; sicché il giudice nell'interpretare doverosamente la norma non si limita ad essere "bocca della legge", ma mette in gioco, inevitabilmente, margini di scelta in cui viene implicato, altrettanto inevitabilmente, il suo bagaglio di principi e di valori.

Non è questa un'operazione sbagliata, contrariamente a chi sostiene che il giudice non debba mai fare riferimento alle proprie convinzioni personali, in omaggio ad una laicità malintesa per cui soltanto un ambito di tal fatta garantirebbe un'interpretazione "neutrale" del diritto, permettendo un avvicinamento non parziale al dato normativo; è vero invece che ogni interpretazione ha una componente inevitabilmente soggettiva, pur dovendo rispettare il dato formale (perché non è il giudice che crea il precetto), senza che ciò comprometta l'indipendenza del magistrato (a riguardo è stato osservato che "per definizione nessuno è indipendente, se per indipendenza si intende l'essere persone sulle quali non incidono fattori esterni al dato normativo: un simile concetto di indipendenza sarebbe assurdo, perché contrario alla realtà").

L'esperienza di noi magistrati dimostra che essere un buon giudice significa avere una personalità aperta alla realtà, arricchita di plurime conoscenze ed esperienze sulla realtà da giudicare (quante decisioni alle volte sono ingiuste perché il giudice non ha il senso della realtà e quindi l'interpreta con strumenti inadeguati!); quante volte il giudice dà per scontate cose che non sono affatto scontate, sol perché non ha la capacità di "vedere" oltre la mentalità comune, non ha il coraggio di andare oltre l'opinione dei più, oltre l'interpretazione corrente e di scoprire nuove prospettive, sia nella ricostruzione del fatto che nell'interpretazione della norma!

Insomma, il coinvolgimento e la personalità del giudice nell'opera di interpretazione-applicazione della legge costituisce un fatto positivo.

Per queste ragioni l'attività del giudicare non potrà mai essere sostituita da un computer, che non sarà in nessun modo in grado di rimpiazzare il senso di giustizia del giudice, il suo modo di adeguare l'applicazione della norma a ciò che percepisce ed a cui è chiamato a dare una risposta; a ciò che egli avverte come giusto, ragionevole e imprescindibile (nella piena consapevolezza, s'intende, del vincolo di soggezione alla legge che costituisce il dato fondante del suo ruolo, e del riconoscimento del valore dei limiti posti dal necessario rispetto degli strumenti processuali).

Questo meccanismo non si comprenderebbe senza questa aspirazione alla verità, ove verità sta per senso di giustizia.

In altra prospettiva, per documentare l'urgenza per la legge di categorie metagiuridiche, possono anche citarsi le grandi battaglie di civiltà che ormai sempre più frequentemente travalicano i confini statuali posti a delimitazione della potestà normativa delle singole nazioni.

Ad esempio, la moratoria universale della pena di morte, ratificata per la prima volta a larga maggioranza il 18 dicembre 2007 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con cui si è inteso provocare la sospensione dell'applicazione della pena di morte in tutti i paesi membri dell'ONU.

Che senso avrebbe l'impegno di tanti Stati per questa battaglia in una prospettiva esclusivamente legata al diritto positivo? La pena di morte è legittimamente vigente in diversi Stati - purtroppo ancora tanti - anche nel terzo millennio; è stata approvata secondo i meccanismi legislativi previsti, magari ha il consenso anche della maggioranza dei cittadini; perché dunque una mobilitazione internazionale che insiste per un generalizzato percorso di cambiamento, o, quanto meno, per ottenere una sospensione temporale delle esecuzioni capitali?

La risposta è agevole: perché il diritto è anche un'insopprimibile esigenza di giustizia, che travalica il dato giuridico positivamente posto.

E analoghe considerazioni suggerisce la campagna internazionale contro le mutilazioni genitali femminili promossa dalla Commissione per i diritti umani dell'ONU (che ha dichiarato il 6 febbraio di ogni anno giornata internazionale di "tolleranza zero" contro le MGF); al fine di mettere al bando pratiche che, benché ampiamente tollerate in varie parti della popolazione mondiale, si presentano in tutti i continenti intollerabilmente lesive della dignità della donna, tanto che nessuna

legge, positivamente o consuetudinariamente approvata, potrà mai renderle lecite.

Altri esempi di quanto sin qui si è detto possono poi rinvenirsi all'interno del nostro ordinamento, dove diverse disposizioni normative rendono esplicito come la forza della legge è funzionale ad un dato che la travalica, che è al servizio della verità.

Si pensi all'art. 27, comma 3°, della Costituzione, che impone la funzione rieducativa della pena, ove appare chiaro in modo evidente che la possibilità di rieducazione del condannato non riguarda il rispetto della norma violata, ma semmai il valore che la norma riconosce e tutela.

Oppure, ancora e per concludere sul punto, alla disposizione del processo minorile (art. 1, comma 2°, DPR n. 448/1988) che impone al giudice di illustrare all'imputato minorenni "il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni"; il richiamo di quest'ultimo inciso alle ragioni "anche etico-sociali" della decisione comporta che la stessa pronuncia del giudice minorile trova una sua giustificazione, e si legittima in quanto tale, in quanto poggia tanto sulla legge quanto su altre ragioni che espressamente la superano (con riferimento evidente a esigenze di giustizia che aprono il mondo del problema della verità).

Dunque, gli esempi sin qui rassegnati stanno a dimostrare come le norme positive richiamano o postulano dati metagiuridici, riconosciuti come vincolanti, che costituiscono il sostrato per cui la norma può reggere ed essere osservata.

La legge non è solo frutto dell'autorità, ma ha a che fare con il bisogno di giustizia e di verità che è proprio di ogni uomo ad ogni latitudine e che è insopprimibile; così insopprimibile che come la peggiore dittatura agirà sempre in nome della libertà dei cittadini, così la peggior ingiustizia non si presenterà mai come tale, ma si celerà sempre sotto i panni della giustizia, perché l'arbitrio è intollerabile.

In tale prospettiva legge e giustizia sono indissolubilmente legate.

Ho sentito spesso ripetere da un collega a me molto caro che "la giustizia è l'esigenza che i rapporti fra gli uomini siano conformati alla verità che li costituisce"; questo spiega, credo in modo assai convincente, perché parlare di legge e di giustizia significa parlare inevitabilmente di verità.

Percorsi e strategie per rispondere ai bisogni della fascia adolescenziale e promuovere il benessere

ALBA CIVILLERI,* MICHELA CASALINI,* EMMA ROTOLO,*
LIRIA VERONESI*

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *A partire dagli esiti dell'indagine Ri-emergere Trentino: bisogni, rischi e risorse* – 3. *Nuove strategie di intervento in risposta ai bisogni emersi nell'indagine Ri-emergere* – 4. *Valorizzazione e potenziamento delle strategie esistenti* – 5. *Conclusioni*

1. Premessa

Il concetto di bisogno è testimonianza e frutto delle trasformazioni sociali, economiche, tecnologiche; chi ne osserva l'evoluzione può cogliere, in modo non sempre consapevole, tali trasformazioni e costruire le risposte più adeguate, sebbene non sia facile stare al passo. I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni hanno comportato un rapido mutamento dei bisogni e, di conseguenza, una maggiore difficoltà nella lettura tempestiva e nella costruzione delle risposte adeguate. Tra gli eventi che hanno profondamente segnato le nostre vite e influenzato diversi aspetti della nostra quotidianità c'è la pandemia, detonatore di importanti bisogni da intercettare, soprattutto nelle fasce pre-adolescenziali e adolescenziali.

Con l'obiettivo di intercettare ed ascoltare i bisogni della popolazione trentina nasce l'indagine "Ri-emergere",¹ avviata nel pieno del primo *lockdown* 2020 in Trentino dall'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento e realizzata dalla Fondazione Franco Demarchi. L'indagine è stata replicata nel Comune di Bergamo

* Fondazione Franco Demarchi

¹ CIVILLERI A., VERONESI L., DE PRETO L., 2020 *Ri-emergere. L'indagine che ha dato voce a bambini, giovani e adulti nell'emergenza covid-19*, Trentinofamiglie, <https://www.trentinofamiglia.it/Documentazione/Pubblicazioni/2.23-Report-Indagine-Ri-emergere>.

nel periodo di restrizioni del 2021 ed ancora nel 2022 in Trentino, per monitorare gli elementi emersi nel 2020 al fine di progettare le risposte più adeguate ai bisogni rilevati. L'indagine Ri-emergere ha complessivamente coinvolto più 30.000 partecipanti di tutte le età (a partire dai 5 anni) e quanto si evidenzia in modo trasversale ai target ed ai territori è sicuramente il bisogno di relazioni sociali e l'impatto negativo che l'isolamento sociale ha sul benessere delle persone (Civilleri et al., 2022). In particolare, nelle fasce della preadolescenza e adolescenza, i risultati (riportati nel paragrafo successivo), mostrano come queste generazioni sono state le più esposte ai rischi connessi all'isolamento ed alle sue conseguenze sul benessere nonostante fossero le più abili nell'uso delle tecnologie e presumibilmente quelle più facilitate nel mantenere le relazioni nella dimensione virtuale.

Il presente studio si pone un duplice obiettivo:

- I. Riflettere su bisogni, fattori di rischio e fattori protettivi del benessere con un focus sulla fascia preadolescenziale e adolescenziale;
- II. Evidenziare le strategie di risposta ai bisogni, di contrasto ai fattori di rischio e di promozione dei fattori protettivi del benessere attraverso nuove strategie d'intervento ed il potenziamento delle esistenti.

2. *A partire dagli esiti dell'indagine Ri-emergere Trentino: bisogni, rischi e risorse*

L'impatto negativo dell'isolamento sociale sul benessere è tra le principali evidenze delle rilevazioni "Ri-emergere"² in Trentino, sia nella prima indagine condotta nel pieno del primo lockdown del 2020 sia nella seconda indagine del 2022.³ L'indagine ha previsto la costruzione di tre questionari distinti, indirizzati rispettivamente ai/lle bambini/e (5-8 anni), adolescenti (9-19 anni) e giovani e adulti (>20 anni) residenti nella Provincia Autonoma di Trento. Le dimensioni di analisi hanno

² CIVILLERI A., VERONESI L., DE PRETO L., 2020 *Ri-emergere*, cit.

³ CIVILLERI A., VERONESI L., ALVAREZ M.R., DE PRETO L., 2023, *Ri-emergere II. L'indagine che ha dato voce a bambini, giovani e adulti nell'emergenza covid-19*, Trentinofamiglia, <https://www.trentinofamiglia.it/News-eventi/News/Ri-emergere-la-voce-di-grandi-e-piccoli-durante-l-emergenza-Covid>.

riguardato diversi aspetti: (a) la vita quotidiana e gli stili di vita, (b) le relazioni interpersonali e familiari e gli eventuali cambiamenti, (c) le preoccupazioni e le reazioni emotive relative al vissuto e alla situazione, (d) gli aspetti lavorativi e scolastici e (e) la soddisfazione verso gli interventi/servizi che sono stati messi in atto per far fronte all'emergenza sanitaria in corso. In questa sede verranno richiamati i principali esiti, con un focus su preadolescenza e adolescenza, della seconda indagine condotta nel 2022, per poi descrivere in che modo il territorio sta rispondendo ai bisogni rilevati.

In primo luogo, dall'analisi delle risposte fornite, tra tutte le fasce d'età considerate, quella che esprime il più alto livello di malessere è la fascia di popolazione in età 9-19 (n. partecipanti = 1.229; età media 14.8 con ds 2.7): il 18% dei rispondenti della fascia d'età 9-14 anni esprime malessere,⁴ la percentuale sale in modo rilevante nella fascia d'età 15-19 dove circa il 46% dei rispondenti esprime malessere. Rispetto ai preadolescenti ed adolescenti di genere maschile, sono le preadolescenti e adolescenti di genere femminile a riportare i livelli di benessere psicologico⁵ più bassi (esito rilevato sia nella prima indagine del 2020 che nella seconda del 2022); esiste dunque un effetto legato al genere che espone maggiormente il genere femminile alla percezione di malessere. Sono state rilevate le abitudini del ritmo sonno-veglia, alimentari e dell'attività fisica, variazioni in queste abitudini possono essere testimonianza di malessere e costituire un campanello d'allarme: tra i/le rispondenti di questa indagine, circa il 55% varia (incrementando o diminuendo) nell'ultimo mese le proprie abitudini di sonno e circa il 54% varia le proprie abitudini di movimento; circa il 44% dei/le rispondenti modifica le abitudini alimentari.

Leggendo questi dati non si fatica a rintracciare segnali di malessere, ma quali sono i principali fattori di rischio rilevati e quali i fattori di

⁴ Si intende la percentuale di rispondenti che alla domanda "Come stai?" rispondono "per niente bene" e "non molto bene".

⁵ Misurato con la scala WHO-5 (Who-Five Well-Being Index): è una misura unidimensionale del benessere psicologico che deriva da una scala più ampia sviluppata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella versione di Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., & Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 84(3), 167–176. doi: 10.1159/000376585, che esplora gli stati d'animo provati nelle ultime due settimane.

protezione per il benessere?⁶ Rispondere a questa domanda può aiutare nella progettazione di azioni adeguate e mirate a ridurre i fattori di rischio e promuovere i fattori di protezione.

Tra i principali fattori di rischio rilevati c'è l'isolamento sociale che, in questa indagine, con isolamento sociale si fa riferimento all'espressione dolorosa causata dalla percezione soggettiva di solitudine connessa prevalentemente al mancato soddisfacimento dei bisogni di tipo sociale.⁷ La solitudine è un'esperienza comune, che presenta varie sfaccettature: si può distinguere infatti tra il sentimento soggettivo della solitudine (*loneliness*), lo stato oggettivo dell'essere da soli e senza contatti (*aloneliness*), l'isolamento non desiderato, una condizione subita e l'isolamento ricercato per la buona affinità con questo stato.⁸ La solitudine, quindi, è una condizione che può essere vissuta sia come una risorsa che come sofferenza, può riferirsi al momento in cui l'individuo si isola per riflettere su di sé, per intraprendere attività cognitivamente impegnative oppure alla sofferenza psicologica che deriva dal "sentirsi soli". Dunque la condizione di solitudine può oscillare tra normalità e patologia e quindi configurarsi come fattore di protezione o di rischio per il benessere.⁹ In questa indagine l'isolamento sociale, quindi la percezione dolorosa per un mancato soddisfacimento di bisogni di tipo sociale, emerge tra i principali fattori di rischio per il benessere nelle fasce della preadolescenza e adolescenza.

Per quanto riguarda le risorse, gli aspetti da promuovere, ovvero i fattori di protezione del benessere, sia per la fascia 9-14 anni che per quella 15-19, un fattore tra i rilevanti è il capitale psicologico. Definito come "una risorsa personale che comporta uno stato di sviluppo

⁶ Per rispondere a questa domanda sono state condotte delle analisi gerarchiche di regressione con l'obiettivo di valutare l'aumento della varianza spiegata da ogni criterio nella spiegazione del benessere. Si veda CIVILLERI A., VERONESI L., DE PRETO L., 2020 *Ri-emergere*, cit.

⁷ WEISS R., 1975, *Loneliness: The experience of emotional and social isolation*, MIT press.

⁸ MARCOEN A., GOOSSENS, L., CAES, P., 1987, *Loneliness in pre-through late adolescence: Exploring the contributions of a multidimensional approach*, in *Journal of Youth and Adolescence*, 16, 561-577.

⁹ CIVILLERI A., VERONESI L., ALVAREZ M.R., DE PRETO L., 2023, *Ri-emergere II*, cit.

psicologico positivo di un individuo”,¹⁰ si intende quel patrimonio di abilità e tratti caratteriali che contraddistinguono una persona e la aiutano ad esprimere il proprio talento, trovando in sé le risorse necessarie per affrontare le difficoltà e le attività quotidiane. Tra le risorse del capitale psicologico sono state considerate: il senso di autoefficacia (riferito alla consapevolezza che le persone hanno della propria capacità di produrre determinati risultati), l’ottimismo (la visione positiva del presente e futuro che accresce il morale e l’autostima), la resilienza (che è quella capacità di riorganizzare positivamente la propria vita quando si incontrano delle difficoltà, ovvero resistere, ma anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la sua vita preservando la propria identità).¹¹ Una rilevante parte della vita, a quest’età è dedicata all’ambito dell’apprendimento e della scuola, infatti, emerge come altro fattore protettivo del benessere, il coinvolgimento nello studio ma, in questo caso, ci sono delle differenze tra la fascia preadolescenziale e quella adolescenziale. Per coinvolgimento nello studio (*Student Engagement*)¹² ci si riferisce alle esperienze soggettive degli/le studenti/esse connesse alla scuola che possono riferirsi alla dimensione affettiva e alla dimensione cognitiva. In questa indagine è stato scelto un fattore per ogni dimensione: la dimensione affettiva del coinvolgimento nello studio è stata indagata attraverso il supporto familiare nell’apprendimento, mentre la dimensione cognitiva è stata indagata attraverso le future aspirazioni ovvero l’importanza percepita della scuola per il proprio futuro.¹³ Nella fascia d’età 9-14 è fondamentale la dimensione cognitiva del

¹⁰ Tradotto e adattato da: MAZZETTI G., CHIESA R., GUGLIELMI D., PETRUZZIELLO G., 2018, *Psychometric examination of the Psychological Capital (PsyCap) and the Career Decision-Making Process (CDMP) scales*, in *BPA Applied Psychology Bulletin*, 66, 10.26387/bpa.281.5.

¹¹ LUTHANS F., YOUSSEF C.M., AVOLIO B.J., 2007, *Psychological capital: Developing human competitive advantage*, New York: Oxford University Press.

¹² FREDRICKS J. A., BLUMENFELD P. C., PARIS A. H., 2004, *School engagement: Potential of the concept, state of the evidenc*, in *Review of Educational Research*, 74, 59-109. doi:10.3102/00346543074001059.

¹³ Adattato e tradotto da: VIRTANEN T. E., MOREIRA P., ULVSETH H., ANDERSSON H., TETLER S., KUORELAHTI M., 2017, *Analyzing Measurement Invariance of the Students' Engagement Instrument Brief Version*, in *Canadian Journal of School Psychology*, 0829 57351769933. doi:10.1177/0829573517699333.

coinvolgimento nello studio ovvero coloro che hanno elevate aspirazioni e percepiscono la scuola come importante per il futuro hanno livelli più elevati di benessere. Nella fascia 15-18, oltre alla dimensione cognitiva è rilevante anche la dimensione affettiva del coinvolgimento, ovvero il supporto familiare per l'apprendimento: coloro che, a questa età, hanno elevate aspirazioni per il futuro e si sentono supportati dai familiari nelle attività di studio hanno livelli più elevati di benessere. In sostanza, è evidente l'importante ruolo di scuola e famiglia nel coinvolgimento nelle attività di studio, nella costruzione del proprio futuro e nella costruzione del proprio benessere psicologico, specie nell'età adolescenziale. Ultimo fattore protettivo del benessere, non in ordine di importanza, è il supporto sociale: definito come la percezione di un individuo in relazione al supporto generale o a specifici comportamenti di supporto (disponibili o messi in atto) da parte di persone appartenenti alla loro rete sociale, in grado di migliorare il loro funzionamento e/o di proteggerli da esiti avversi; tali comportamenti, generali o specifici, includono il supporto emotivo, strumentale, informativo e di valutazione.¹⁴ Le dimensioni considerate riguardano il supporto da parte di genitori, insegnanti, amici e compagni di classe. Anche in questo caso ci sono delle differenze tra la fascia preadolescenziale e quella adolescenziale, ovvero la fascia preadolescenziale (9-14 anni) riferisce di percepire un maggiore supporto percepito da parte di genitori, insegnanti, compagni di classe rispetto alla fascia adolescenziale (15-19 anni), mentre non ci sono differenze tra le due fasce d'età nel supporto percepito da amici e amiche. Questo dato riporta l'attenzione sulla fascia adolescenziale e sulla necessità di potenziare le risorse personali e la rete di relazioni, a partire da scuola e famiglia, a protezione del benessere.

Che la socialità sia un elemento rilevante per preadolescenti e adolescenti che hanno partecipato all'indagine emerge anche dalla sezione dedicata all'analisi dei servizi territoriali: sono i centri di aggregazione e le occasioni di incontro i servizi maggiormente richiesti a livello territoriale, così come i luoghi di ascolto e supporto, di confronto tra pari e di socialità.

¹⁴ MALECKI C., DEMARAY M., 2002, *Measuring perceived social support: Development of the child and adolescent social support scale (CASSS)*, in *Psychology in the Schools*, 39. 1 - 18. 10.1002/pits.10004.

Appartenenza e connessione sociale sono fondamentali bisogni degli esseri umani.¹⁵ La socialità riguarda il bisogno di “sentirsi parte” e la consapevolezza di “sentirsi parte” ed è anche un meccanismo essenziale nella costruzione dell’identità e nel processo di individuazione del sé. L’esperienza dell’individuazione avviene sempre attraverso le relazioni umane, “l’uomo guadagna la sua individualità a partire dalla relazione, per tendere, con la sua individualità conquistata, alla relazione”.¹⁶ I processi di individuazione e separazione sono tipici della fase adolescenziale,¹⁷ in questa fase si ridefiniscono le relazioni con i genitori e con i coetanei, ci si allontana dalla famiglia e si investe molta energia nella costruzione della relazione con i pari. L’identità, quindi, frutto di questi processi, si sviluppa dall’intersezione delle caratteristiche intrapsichiche, ma anche nelle interazioni con gli “altri” significativi, quindi nella relazione tra l’individuo e il proprio ambiente sociale.¹⁸

Se nell’età adolescenziale le relazioni con gli altri sono fondamentali per la costruzione dell’identità, trasversalmente ad ogni età la socialità gioca un ruolo essenziale per il mantenimento del benessere psicologico, della salute fisica e mentale. Diversi studi evidenziano l’importanza del rapporto tra socialità e la salute. Esistono dei meccanismi fisiologici attraverso i quali il supporto sociale può influenzare i livelli di pressione sanguigna, la funzione neuroendocrina e la funzione immunitaria,¹⁹ andando ad impattare indirettamente anche sul rischio di mortalità.²⁰ La pandemia, con le conseguenti misure restrittive messe in atto al fine di

¹⁵ XU S., QIU D., HAHNE J., ZHAO M., HU, M., 2018, *Psychometric properties of the short-form UCLA Loneliness Scale (ULS-8) among Chinese adolescents*, in *Medicine*, 97(38).

¹⁶ GALIMBERTI U., 2018, *Nuovo dizionario di psicologia: psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze*, Feltrinelli, Milano, 1033.

¹⁷ BLOS P., 1967, *The second individuation process of adolescence. The psychoanalytic study of the child*, 22(1), 162-186.

¹⁸ KOEPKE S., DENISSEN J. J., 2012, *Dynamics of identity development and separation-individuation in parent-child relationships during adolescence and emerging adulthood—A conceptual integration*, in *Developmental review*, 32(1), 67-88.

¹⁹ UCHINO B. N., 2006, *Social support and health: a review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes*, in *Journal of behavioral medicine*, 29(4), 377-387.

²⁰ HOLT-LUNSTAD J., SMITH T. B., BAKER M., HARRIS T., STEPHENSON D., 2015, *Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review*, in *Perspectives on psychological science*, 10(2), 227-237.

contenere l'emergenza sanitaria, ha messo in evidenza quanto la socialità e il contatto con l'altro siano connessi al benessere delle persone, in particolar modo recenti studi hanno mostrato conseguenze negative in termini di disturbi d'ansia e depressivi in bambini in età scolare ed adolescenti.²¹

Nei prossimi paragrafi verranno riportate le nuove strategie adottate a partire dagli esiti dell'indagine ed un esempio di valorizzazione delle strategie esistenti in risposta al periodo di pandemia.

3. Nuove strategie di intervento in risposta ai bisogni emersi nell'indagine Ri-emergere

A seguito dell'indagine Ri-emergere condotta nel 2020 e riproposta nel 2022 sono stati individuati specifici bisogni dei/le giovani trentini/e conseguenti agli effetti della pandemia Covid-19. Gli esiti delle due indagini hanno fornito alle realtà territoriali sub-provinciali elementi utili per riflettere su tali bisogni e rispondere alle esigenze emerse attraverso l'individuazione di strategie ed interventi integrati di promozione a sostegno del benessere della popolazione giovanile a breve, medio e lungo termine.

Proprio sulla base dei risultati di Ri-emergere, la Provincia Autonoma di Trento (PAT), attraverso l'Agenzia per la coesione sociale, ha posto in essere un'azione indirizzata a sostenere economicamente alcune progettualità di supporto alle problematiche affiorate per rendere possibile l'implementazione di specifiche azioni nelle diverse Comunità di valle²² trentine. Il sostegno economico è destinato ai sedici Distretti famiglia territoriali²³ presenti in provincia di Trento e al distretto

²¹ MINOZZI S., SAULLE R., AMATO L., DAVOLI M., 2021, *Impatto del distanziamento sociale per covid-19 sul benessere psicologico dei giovani: una revisione sistematica della letteratura*, in *Recenti Progressi in Medicina*, 112(5):360-370. doi 10.1701/3608.35873.

²² La *Comunità di Valle* è un ente pubblico locale, previsto dalla Provincia di Trento, individuato come livello istituzionale adeguato per l'esercizio di importanti funzioni amministrative (L.P. 16 giugno 2006, n. 3).

²³ Un *Distretto famiglia* è una rete composta dalle forze sociali, economiche, culturali e ambientali che operano nelle comunità locali e scelgono di costruire insieme

dell'educazione di Trento, dunque a realtà che conoscono le comunità all'interno delle quali le azioni proposte vanno ad inserirsi e che già operano sul territorio.²⁴ In questo modo la PAT mira a dare sostegno a soluzioni specifiche legate alle diversificate specificità territoriali rispondendo, con un approccio sartoriale, ai differenti bisogni dei singoli territori e delle relative comunità. Sono destinatarie delle risorse messe a disposizione quelle progettualità che hanno ad oggetto i temi individuati sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati dalle indagini sopra presentate. L'indicazione della PAT è quella di sviluppare tali temi secondo logiche di processo che privilegino le azioni che considerano i seguenti aspetti: 1) il farsi carico di una pluralità di bisogni del territorio; 2) lo svolgimento coordinato di attività diverse; 3) la partecipazione progettuale ed organizzativa alla progettualità da parte di più soggetti aderenti al distretto famiglia; 4) la capacità dei soggetti che partecipano all'attuazione della Progettualità di influenzare l'operatività della stessa.²⁵ La realizzazione dei progetti si è rivelata in molti casi un'opportunità per coinvolgere nuove organizzazioni e ampliare la base di partecipazione. L'inclusione di nuovi enti ha portato ad una maggiore disponibilità di risorse materiali e immateriali nonché prospettive, arricchendo così l'esperienza di collaborazione. Si evidenzia anche come la realizzazione dei progetti si sia rivelata un'occasione per gli aderenti "storici" del Distretto di trovare nuovi stimoli e riscoprire energie sopite, rivitalizzati dalla necessità di mettersi in prima linea per proporre, organizzare ed essere presenti.

La seguente tabella riporta, per ogni Comunità di valle, le principali categorie di azioni classificate in base al livello di rilevanza percepita - bassa (B), media (M) e alta (A) - dai/lle partecipanti all'indagine Ri-emergere per far fronte alle necessità dichiarate. Le iniziative che specificatamente sostengono e promuovono la socialità tra pari, e pertanto intese a contrasto dello stato di isolamento sociale giovanile e a

iniziative, servizi e politiche orientate al benessere delle famiglie; AGENZIA PER LA FAMIGLIA (a cura di), 2015, *XXL. Un territorio formato famiglia. I distretti famiglia del Trentino. 10 storie ed esperienze*, Listlab, Trento; doi: 10.3102/00346543074001059.

²⁴ Complessivamente sono stati finanziati 22 per un importo totale di 170.0000 euro.

²⁵ Determinazione dell'Agenzia per la coesione sociale n. 866 del 31 gennaio 2023 "Approvazione Report finale esiti della seconda survey dell'indagine "Ri-emergere: l'indagine che ha dato voce a bambini/e, giovani e adulti nell'emergenza Covid-19".

soddisfazione del bisogno di relazioni, sono considerate ad alta priorità in otto Comunità di valle su sedici. Vi sono tuttavia altre categorie di intervento, quali le attività sportive, culturali e legate al tempo libero, che sottendono il raggiungimento di tale obiettivo.²⁶

	Socialità e confronto con i pari	Attività legate allo sport	Supporto scolastico	Attività legate alla cultura	Tempo libero	Mondo del lavoro	Orientamento ai servizi
Val di Fiemme	B	A	B	A	M	M	B
Primiero	/	/	/	/	A	/	/
Valsugana e Tesino	A	M	/	A	M	M	M
Alta Valsugana e Bernstol	M	A	B	A	B	A	M
Valle di Cembra	A	/	M	/	M	/	M
Val di Non	B	A	B	M	B	A	B
Valle di Sole	A	M	B	A	M	/	B
Giudicarie	M	A	B	M	M	B	B
Alto Garda e Ledro	M	M	B	A	B	B	M
Vallagarina	M	B	B	M	B	A	M
Comun General de Fascia	/	A	/	/	/	/	/
Altipiani cimbri	A	/	/	/	A	/	/

Rotaliana-Konigsberg	A	A	/	A	B	B	M
Paganella	A	/	/	A	A	A	/
Val d'Adige	A	A	B	B	M	A	M
Valle dei Laghi	A	/	B	M	M	A	M

Tabella 1: Categorie di intervento per Comunità di valle e Priorità

Tra gli esempi più calzanti, che hanno il potenziale di presentarsi come buone pratiche implementabili anche in altri territori dal contesto analogo, riportiamo due casi. Con il progetto *Light up!* il Distretto Famiglia della Paganella intende contrastare l'isolamento sociale dei giovani tra i 14 e 19 anni attraverso la promozione di una socialità sana e consapevole. L'iniziativa prevede l'organizzazione di sette eventi ludico-ricreativi a cadenza mensile nei bar del territorio in modo tale da far vivere anche i luoghi vicini ai giovani in modo innovativo. È infatti previsto un rovesciamento del paradigma secondo il quale i giovani vanno nei contesti educativi; in questo caso è la figura educativa che va nei luoghi dei giovani, co-costruendo con gli esercenti del territorio una progettualità alternativa che vada oltre la "vita da bar". Il Distretto Valsugana e Tesino valorizza invece il ruolo dello sport quale strumento di trasmissione di stili di vita sani e di modelli positivi di comportamenti collettivi oltre che quale motore di aggregazione e socializzazione. Dalle indagini Ri-emergere risulta che il movimento e lo sport, in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia, sono stati abbandonati o relegati a tempi ristretti con notevoli conseguenze sullo stile di vita e sulla socialità. Il progetto *#meetSport* va incontro a questa carenza e si rivolge a giovani tra gli 11 e 16 anni prevedendo l'organizzazione di attività ludico-sportive all'aperto con la finalità di coinvolgere anche un target di ragazzi/e solitamente difficili da intercettare. Anche i genitori, in una seconda fase, sono coinvolti in uno spazio formativo e di confronto sul valore dello sport quale occasione di crescita personale e relazionale, proprio per rafforzare all'interno della famiglia la percezione e la consapevolezza della sua rilevanza.

4. Valorizzazione e potenziamento delle strategie esistenti

Un'importante risposta attuata in questi anni dalla Provincia Autonoma di Trento a supporto dei bisogni della popolazione giovanile è il sistema dei Piani Giovani. Con la "Legge provinciale sui giovani" n. 5 del 14 febbraio 2007 (e ss. mm.) viene sancita la centralità dell'essere giovani nel contesto della società trentina, un protagonismo che viene supportato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il sostegno alla creatività e alla capacità progettuale giovanile, come si può notare dal primo comma dell'articolo 1: "Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni" (art. 1). Le iniziative ed attività promosse hanno, tra gli altri, il fine di "facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale" (art. 2), nonché "favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate" (art. 5).

Nell'articolo 1, inoltre, viene segnalato che la Provincia individua i Comuni e le Comunità di Valle quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche a favore dei giovani. Questi possono attivare per loro libera iniziativa i Piani Giovani di Zona, in un'area considerata omogenea per struttura geografica, produttiva, insediativa e culturale. Gli enti pubblici locali e i soggetti del territorio chiamati a costituirsi in un Piano Giovani di Zona formano il Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili. Il Tavolo costituisce uno strumento di dialogo e proposta, le cui azioni sono raccolte nel Piano Strategico Giovani (PSG). Il PSG è un documento di pianificazione delle attività che i Piani Giovani devono presentare ogni anno, in cui, tra i vari elementi, si trova un'analisi del contesto territoriale, gli obiettivi

annuali e i risultati che ci si attende di raggiungere attraverso la realizzazione delle attività del Piano. L'analisi del contesto è realizzata a partire dai dati statistici territoriali, sviluppandosi poi spesso con l'implementazione di percorsi partecipati quali-quantitativi *multi-stakeholders*, attraverso la partecipazione di una pluralità di soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo giovanile: dai soggetti istituzionali, a rappresentanti di Enti del Terzo Settore e della società civile, sino ad arrivare agli insegnanti, genitori e giovani stessi. Questa prospettiva permette di avere una visione sempre aggiornata dei bisogni dei giovani del proprio territorio, un presidio fondamentale che permette di conseguenza di identificare degli obiettivi coerenti con i bisogni osservati. Per massimizzare l'efficacia di tale azione, il lavoro di monitoraggio dei bisogni cerca però di essere sempre costante, mantenendo vive le reti territoriali e i contatti formali ed informali, cercando di sviluppare progetti che coinvolgono più partner e che vengano pensati, progettati e realizzati dai giovani per i giovani, come vedremo più avanti. Queste strategie permettono ai Piani Giovani di attivare bandi annuali dove le proposte progettuali sono sempre più accattivanti ed in linea con i bisogni dei giovani, finanziando i progetti più coerenti con gli obiettivi prefissati e attirando sempre più giovani nella partecipazione delle attività.

Il presidio contestuale dei Piani Giovani, attraverso il monitoraggio dei bisogni e l'esperienza diretta degli stessi componenti dei Piani, conferma che la fascia giovanile in Trentino è stata fortemente penalizzata dal contesto pandemico, vedendo cambiare le proprie abitudini sociali, ritrovandosi distanti e "soli", in un momento della vita in cui l'incontro e il confronto con gli altri sono fondamentali. Il protrarsi delle restrizioni e dello stato di emergenza ha infatti minato il benessere e lo sviluppo armonioso, come per esempio delle abilità relazionali e di lavoro in gruppo, della fiducia in sé stessi ed altre *soft skills* fondamentali. Si è sempre più legati alla propria realtà domestica, alla vita virtuale e alle relazioni a distanza; la pandemia ha accentuato tutto ciò, favorendo ulteriormente la mancanza di contatto reale e la tendenza già diffusa all'isolamento e all'immersione nei confini virtuali di internet, dei social network e dei videogiochi. La pandemia ha favorito il ritiro nel proprio mondo e limitato la possibilità di conoscere il territorio che li circonda e delle realtà che vi operano.

Pertanto, sebbene il benessere, la socializzazione e la partecipazione attiva siano da sempre tra le priorità dei Piani Giovani, dallo scoppio della pandemia da Covid-19 i territori hanno cercato di concentrarsi maggiormente su queste tematiche. Alcuni obiettivi prefissati mirano in generale alla riattivazione della società giovanile e ad incentivare momenti di incontro, socializzazione, aggregazione, scambio e confronto in presenza. Nello specifico si vuole attivare sempre più progetti volti alla costruzione e mantenimento di relazioni forti e significative, alla creazione di un forte senso comunitario, allo sviluppo di un senso d'appartenenza e un legame con il proprio territorio, nonché ad incentivare una cultura aggregativa. Altri progetti invece hanno un fine più specifico, concentrandosi maggiormente su azioni di contenimento di disagi già presenti, attraverso la promozione dell'inclusività sociale, il contrasto di comportamenti di autoesclusione giovanile, isolamento sociale e rischio di emarginazione o minore possibilità di socializzazione per presenza di fragilità o elementi limitanti. Queste due tipologie di azioni possono essere associate ai tre differenti livelli di prevenzione di Caplan (1964):²⁷ prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. La prima tipologia di azioni portate avanti dai Piani Giovani può infatti essere vista come un insieme di iniziative volte, per la maggiore, alla prevenzione primaria, ovvero che hanno l'obiettivo di prevenire l'insorgenza di situazioni e rischi di isolamento sociale, destinati a tutta la popolazione o a particolari gruppi a rischio. La seconda tipologia può invece essere ricondotta ad azioni di prevenzione secondaria e in alcuni casi anche di prevenzione terziaria. Infatti, la prevenzione secondaria è indirizzata a sottogruppi di popolazione che presentano, in una fase precoce, alcune forme di isolamento sociale, con l'obiettivo di ridurne la durata e la diffusione, mentre la prevenzione terziaria ha l'obiettivo di ridurne le conseguenze e l'impatto.

La grande capacità di adattamento, di flessibilità e di aderenza ai mutamenti contestuali dei Piani Giovani è stata particolarmente evidente nel 2020, anno fortemente segnato dalla pandemia, in cui i risultati della valutazione dei Piani Giovani²⁸ (Civilleri, Cristoforetti, Rotolo,

²⁷ CAPLAN G., 1994, *The principle of preventive psychiatry*, «Basic Books», New York.

²⁸ CIVILLERI A., CRISTOFORETTI A., ROTOLO E., 2020, *La valutazione dei Piani*

2020) hanno evidenziato come i territori siano stati in grado di reagire tempestivamente ed efficacemente. Le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno infatti impedito la realizzazione di diverse azioni nella forma originariamente pensata, tuttavia le progettualità si sono adattate alle nuove circostanze ed il numero di progetti realizzati è stato di poco inferiore a quello dell'anno precedente (194 nel 2020, contro 218 nel 2019). Nonostante gli adattamenti, la complessità del momento storico e dei bisogni da esso derivati richiede sforzi continui e congiunti.

Ma quali sono le strategie che permettono ai Piani Giovani di sviluppare delle strategie territoriali efficaci e finanziare dei progetti aderenti ai bisogni dei giovani del territorio? Il Piano Strategico Giovani (PSG), nella sua formulazione e realizzazione, promuove e incentiva azioni legate a diversi principi (Delibera della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018), tra cui:

- La sussidiarietà tra funzione pubblica e cittadini (sancito dalla Costituzione all'art. 118);
- La politica generativa con la co-partecipazione alla costruzione di nuove politiche da parte degli attori del territorio;
- La comunità educante;
- La valutazione partecipata tra i diversi attori coinvolti basata sull'analisi e sul confronto delle pratiche, intesa come fattore di rinnovamento costante delle politiche pubbliche;
- L'incentivazione di sponsorizzazioni e finanziamenti privati, anche attraverso la collaborazione tra e con imprese for profit e non profit, al fine di rafforzare il valore sociale e la generazione di sviluppo anche di natura economica.

Nella pratica attuativa questi principi si concretizzano con una fitta rete territoriale con il mondo no profit e for profit, fino ad arrivare ai singoli cittadini e giovani. Attori come associazioni del territorio, Casse Rurali Trentine, Pro Loco, istituti scolastici, oratori, liberi professionisti, insegnanti, genitori e giovani creano sinergie ed interconnessioni che permettono agli interessati sia di far parte del Tavolo del confronto e della proposta del Piano, sia di proporre progettazioni ed iniziative a favore del mondo giovanile, collaborando con le altre realtà vicine. Tutti i Piani Giovani,

inoltre, promuovono fortemente la progettazione bottom-up, incentivando la raccolta di idee progettuali dai giovani stessi, formandoli alle tecniche di progettazione efficace, favorendo il loro collegamento con associazioni che possono supportarli nella realizzazione dell'idea progettuale o alla creazione di nuovi gruppi associativi giovanili.

Di seguito riportiamo alcune informazioni riguardanti valutazione dei Piani Giovani 2022 realizzato dalla Fondazione Franco Demarchi, che testimoniano la varietà di realtà coinvolte nella realizzazione dei progetti finanziati dai Piani Giovani. Nello specifico, nel 2022 i Piani Giovani attivi sono stati 33 e, complessivamente, durante quest'anno hanno previsto la realizzazione di 255 progetti. La tipologia di soggetto responsabile dei progetti realizzati (ovvero il soggetto che realizza e gestisce le attività del progetto, a cui vengono intestati tutti i documenti di spesa) più frequente è "Associazione" (59,3%), mentre quella meno frequente è "Consulta comunale/giovanile" (0,8%). Invece per quanto riguarda i soggetti coinvolti nei progetti (in qualità di partner o per collaborazioni, escludendo il soggetto responsabile), la tipologia di soggetto per la quale è stato riportato il numero più alto di risposte²⁹ affermative è "Associazione" (75,2%), mentre quella con il numero più basso è "Università/Fondazioni di ricerca" (8,9%). Questi dati possono essere considerati confermano quanto appena riportato sulla concretizzazione dei principi dei Piani Giovani, in quanto si evidenzia la forte presenza e coinvolgimento delle associazioni del territorio, sia come protagoniste promotrici di progettazioni, sia in qualità di partner in progetti presentati e promossi da altri soggetti.

La pratica attuativa evidenzia inoltre come i Piani Giovani più virtuosi possono essere identificati in quelli che presentano all'interno del loro Tavolo una buona partecipazione del mondo associazionistico e giovanile, mentre invece quelli che faticano maggiormente a coinvolgere attivamente la popolazione giovanile sono quelli che presentano un Tavolo composto prevalentemente da soggetti istituzionali, come assessori comunali. Essi sono tutti consapevoli dei loro punti di forza e degli aspetti su cui ciascuno necessita un maggiore investimento di risorse per il miglioramento continuo, sperimentando strategie alternative ed

²⁹ La domanda è "Indica se all'interno del progetto sono stati coinvolti o meno soggetti appartenenti alle seguenti categorie".

innovative e condividendo buone pratiche tra i vari Piani Giovani. Queste strategie di lavoro paiono vincenti per la realizzazione di interventi sempre più efficaci e puntuali sui bisogni di questa fascia di popolazione del territorio trentino.

5. Conclusioni

La pandemia ha evidenziato bisogni fondamentali come quelli che riguardano le dimensioni sociali, abbiamo visto quanto sia importante fornire risposte tempestive e adeguate per stare al passo con il rapido mutamento, ma soprattutto abbiamo visto quanto sia importante l'impegno di tutti per raggiungere questo scopo.

Un'azione strategica per una buona progettazione sociale partecipata è sicuramente la costruzione del partenariato, non si tratta di mera adesione o scambio e condivisione di informazioni e azioni tra i partner. Nella progettazione di interventi è fondamentale comprendere, già dalle fasi iniziali, quali saranno i soggetti che sarà più opportuno coinvolgere e quale sarà il livello di interesse comune e di interconnessione, affinché l'intervento sia efficace. Secondo alcuni autori³⁰ i soggetti strategici con i quali costruire un accordo generativo di forme di collaborazione sono cinque, ovvero: istituzioni pubbliche, imprese, scuole e università (istituzioni cognitive), Terzo settore, cittadini e comunità. I primi tre sono stati per diverso tempo considerati i principali attori e motori dell'innovazione a livello locale; questo approccio sostiene invece che se si vogliono generare imprese e istituzioni più inclusive e sostenibili (socialmente, culturalmente, e in tema ambientale) sia necessario considerare e valorizzare il contributo della società civile, sia di quella organizzata (Terzo settore), sia di quella "non organizzata", i cosiddetti innovatori sociali, cittadini attivi, *city makers*, ecc.

Il coinvolgimento della popolazione è favorito ed incentivato sempre maggiormente, con l'obiettivo non solo di partecipare alle singole azioni e decisioni, ma anche e soprattutto di porre le basi per la

³⁰ IAIONE C., DE NICOLIS E., 2016, *La quintupla elica come approccio di governance dell'innovazione sociale*, in MONTANARI F., MIZZAU L., *I luoghi dell'innovazione aperta: modelli di sviluppo territoriale e inclusione sociale*. Quaderni Fondazione Brodolini, 75-89.

costruzione di una comunità presente in ogni fase della progettazione sociale, in cui prevale un approccio collaborativo ed il lavoro di comunità assume un ruolo centrale.

Diverse ricerche³¹ evidenziano come durante la pandemia il terzo settore abbia dimostrato una notevole capacità di risposta e una certa resilienza, questa è stata l'occasione per ridurre gli ostacoli burocratici e sviluppare nuove strategie collaborative nell'affidamento di servizi, strategie nelle quali il terzo settore è sempre più coinvolto, dall'ideazione alla governance dei servizi.³²

In questa direzione vanno gli strumenti dell'Amministrazione Condivisa, sul perseguimento dell'interesse generale, l'alleanza tra pubblico e terzo settore e il principio di amministrazione condivisa sono affermati nell'art. 55 del Codice del terzo settore, questo modello si differenzia dai tradizionali modelli di welfare, evidenziando la centralità della corresponsabilità e della partecipazione su più livelli. L'articolo 55 chiarisce che pubblico e terzo settore collaborano per l'analisi dei bisogni e per la progettazione, la costruzione e l'implementazione di servizi e interventi attraverso i percorsi di co-programmazione e co-progettazione. A rafforzare questa alleanza è la sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale ed anche il parere del Consiglio di Stato del 3 maggio 2022 numero 802 conferma la centralità degli istituti collaborativi.

Nella logica della valorizzazione della partecipazione attiva, un altro importante riferimento per l'Amministrazione Condivisa è rappresentato dai Patti di collaborazione, si tratta di un accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e uno o più soggetti pubblici definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. Il Patto di collaborazione è un importante strumento soprattutto perché fornisce la possibilità di coinvolgere soggetti, singoli o gruppi informali, anche non facenti parte delle consolidate reti associative, interessati principalmente alla cura di un bene comune.

³¹ FAZZI L., 2023, *Co-progettazione e welfare locale in Italia: innovazione o ancora un caso di dipendenza dal percorso?*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 46(1), 119-136.

³² BORZAGA C., FAZZI L., ROSIGNOLI A., 2023, *Guida pratica alla co-programmazione e co-progettazione. Strategie e strumenti per costruire agende collaborative*, Erickson, Trento.

Quanto discusso vuole contribuire alla riflessione su alcune tematiche attualmente rilevanti specie riguardo alle fasce adolescenziali e giovanili e sulle strategie più efficaci che a livello locale si possono adottare nella progettazione di politiche ed interventi volti a rispondere ai bisogni e contrastare fenomeni complessi ma urgenti.

Lavoro: dai bisogni di poter-potere al bisogno di umanizzazione

FABRIZIO D'ANIELLO*

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Capitalizzarsi e auto-alienarsi in competizione* – 3. *Dai bisogni di poter-potere all'impossibilità di potere di più* – 4. *La competenza ad agire con impegno respons-abile* – 5. *Il riconoscimento reciproco tra formazione emotivo-affettiva e formazione comunicativa* – 6. *Il concetto di impegno e la sua applicazione pedagogica* – 7. *Lo sguardo relazionale* – 8. *Verso una comunità di cura* – 9. *Conclusioni*

1. *Premessa*

L'educazione è «un processo [...] rivolto all'umanizzazione dell'uomo e che si realizza con e senza intenzionalità, con modalità differenziate, spesso condizionate dalla cultura in cui si svolge ma in coerenza con la visione che si ha dell'essere umano, delle sue 'potenzialità', del suo valore e dei traguardi che può conseguire».¹

Da questa citazione emerge un elemento chiave allorquando si voglia trattare di educazione quale processo permanente che aiuta ad esprimere il potenziale umano: la concezione dell'uomo, ovvero, per l'appunto, «la visione che si ha dell'essere umano». Diviene, quindi, indispensabile rispondere alla domanda che ci pone il primo capitolo del discorso pedagogico, corrispondente all'antropologia pedagogica:² chi educo? Quale uomo?

La risposta fornita dalla prospettiva economica attuale è chiara: l'*homo oeconomicus* neoliberisticamente aggiornato è un uomo che vive seguendo un principio proprio del darwinismo sociale biopolitico, «il

* Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università di Macerata

¹ S.S. MACCHIETTI, *Educazione e formazione*, in S.S. MACCHIETTI, F. D'ANIELLO (a cura di), *Parole e questioni dell'educazione*, Aras, Fano, 2015, pp. 14-15.

² Cfr. M. MENCARELLI, *La struttura del discorso pedagogico*, Pro-manuscripto, Arezzo, 1970, pp. 28 ss.

principio universale della competizione in regime di scarsità».³ Dunque, è un uomo che deve competere per affermarsi e, per di più, questa affermazione, nel lavoro, coincide con la completa effusione delle energie materiali e immateriali, con la piena esplicitazione di sé al servizio del lavoro stesso, della produttività. Le qualità inventive e affettive, la creatività, le disposizioni intellettuali ed emotive, la capacità relazionale, ecc.: tutto viene messo a lavoro.

In questo senso, è interessante riportare il pensiero di Gorz circa le differenze che intercorrono tra lavoratori fordisti e post-fordisti: «i primi diventavano operativi solo dopo essere stati spogliati dei saperi, della capacità e delle abitudini sviluppati nella cultura quotidiana e sottoposti ad una divisione parcellare del lavoro. [...]. I lavoratori postfordisti, al contrario, devono entrare nel processo di produzione con tutto il bagaglio culturale che hanno acquisito con i giochi, gli sport di squadra, le lotte, le dispute, le attività musicali, teatrali ecc. È in queste attività extralavorative che si sono sviluppate la loro vivacità, la capacità d'improvvisazione, di cooperazione. È il loro sapere vernacolare che l'impresa postfordista mette al lavoro e sfrutta».⁴

Pertanto, ad integrazione di quanto suddetto, anche le forze espressive e cooperative alimentate dal vissuto sono richiamate al lavoro, poiché rafforzano ed espandono le qualità elencate, necessarie per la produzione odierna. Altresì, ciò che colpisce delle parole di Gorz non è tanto la contraddizione interna tra competizione e cooperazione – la quale sarà risolta nelle pagine seguenti –, bensì è la finalità del mero sfruttamento. Più precisamente, Gorz parla di sfruttamento di secondo grado, dopo il primo grado fordista.

In effetti, come andremo a motivare, non sembra persistere altra canalizzazione delle potenzialità personali se non quella verso il lavoro come fine, soddisfacendo esigenze produttivistiche, e conseguentemente non sembra esservi altro sbocco di senso se non quello squisitamente economico. Si potrebbe obiettare che queste potenzialità siano ad ogni modo enucleate, ma è pur vero che ristagnano in

³ L. BAZZICALUPO, *Dispositivi e soggettivazioni*, Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 141.

⁴ A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 13-14.

un'attualizzazione riduttiva, che non si concede all'opportunità di un ampio respiro progettuale in termini esistenziali.

La riflessione pedagogica, invece, guarda all'umanizzazione come fine e al lavoro come mezzo che concorre alla realizzazione integrale di un uomo che, in luogo della competizione in regime di scarsità, si proietta collaborativamente in un territorio di ricchezza antropologica. Concorrere a contrastare i condizionamenti culturali che impediscono il ribaltamento del rapporto mezzi-fini diventa, allora, una priorità, diffondendo, nello stesso tempo, una visione diversa dell'uomo, abile a onorare questa ricchezza per scopi co-educativi. Questo, in sintesi, è quanto sarà discusso nei paragrafi successivi.

2. *Capitalizzarsi e auto-alienarsi in competizione*

A muovere dal lavoro, considerato da Bazzicalupo quale principale dispositivo a sostegno dell'espansione ipertrofica della verità economica e del dispiegarsi della sua «tecnica governamentale»,⁵ la razionalità neo-liberista ha progressivamente socializzato il proprio credo nel farsi «unità-imprese» competitive, per dirla con Foucault,⁶ permeando i dinamismi antropologici e culturali di una società ragionevolmente declinabile nei termini della prestazione.⁷

Da ciò, ne discende il concretarsi dell'io-centrismo lacaniano, esemplificato dall'affermazione del «mito [...] dell'Io che domina»,⁸ a cui, ad un tempo, fa da contraltare la stessa «inflazione patologica dell'io» di cui parla Han,⁹ strettamente connessa all'essere «inchiodato a sé», come affermerebbe Lévinas,¹⁰ o alla fatica di essere sé, come argomenta Ehrenberg.¹¹

⁵ L. BAZZICALUPO, *Dispositivi e soggettivazioni*, cit., p. 141.

⁶ M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005, p. 186.

⁷ Cfr. F. CHICCHI, A. SIMONE, *La società della prestazione*, Ediesse, Roma, 2017.

⁸ J. LACAN, *Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicanalisi 1969-1970*, Einaudi, Torino, 2001, p. 72.

⁹ B.-C. HAN, *L'espulsione dell'altro*, nottetempo, Milano, 2017, p. 97.

¹⁰ E. LÉVINAS, *Il tempo e l'Altro*, Il Melangolo, Genova, 1997, p. 29.

¹¹ Cfr. A. EHRENBURG, *La società del disagio. Il mentale e il sociale*, Einaudi, Torino, 2010.

Difatti, mutuando da Han, il «peso ontologico» assunto dall'io orientato a «essere-sé» cresce a dismisura nell'era dei rapporti neoliberistici di produzione, generando perlopiù disfunzioni depressive, giacché la spinta a essere sé è conchiusa nell'alveo asfittico di una auto-ottimizzazione produttivistica incessante, enfatizzando oltremodo una «totalizzazione della facoltà di potere» che, per giunta, espelle la significatività dell'altro dal medesimo disegno configurativo di sé.¹²

In effetti, tornando all'incipit del discorso, l'io al lavoro è sollecitato a divenire sé capitalizzandosi integralmente, facendo fruttare il capitale umano, trasformandosi in imprenditore di sé,¹³ fino ad alienarsi in un sé-macchina chiamato ora a ponderare razionalmente la propria attivazione per conseguire esiti economici progressivi tramite continui incrementi quali-quantitativi dell'agire e ora a concorrere con se stesso e gli altri per assicurarsi certi «flussi di redditi», prima che si incappi nell'«obsolescenza», e mantenere l'occupazione.¹⁴

Un'auto-alienazione passionale, parafrasando Lordon, dettata dall'eteronomia economica del desiderio di auto-realizzazione e, perciò, intrecciata con un godimento legato a doppio filo al conformarsi idoneamente come «impresa» e, quindi, ai «segni d'amore» elargibili dal management e/o dal datore di lavoro: segni di scarso riconoscimento performativo collegabili alla monodimensionale realizzazione auto-imprenditoriale.¹⁵

Altresì, entro siffatta oggettivazione di un sé essenzialmente mercificato e compresso in una tensione ansiogena a emergere sugli altri per essere riconosciuti, l'altro assurge a nulla più che *competitor* – come anticipato –, e maggiormente a fronte dell'avanzamento dell'individualizzazione/privatizzazione contrattuale, della precarietà occupazionale stagliata su uno scenario globalista e, non di meno, di una collaborazione funzionalisticamente concepita come strumento di auto-controllo

¹² B.-C. HAN, *L'espulsione dell'altro*, cit., pp. 93 e 95.

¹³ Sul concetto di imprenditore di sé, cfr. A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, cit., pp. 18 ss. e M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., pp. 186 ss.

¹⁴ M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., p. 185.

¹⁵ Cfr. F. LORDON, *Capitalismo, desiderio e servitù. Antropologia delle passioni nel lavoro contemporaneo*, DeriveApprodi, Roma, 2015.

emulativo-comparativo-concorrenziale diretto a un indefinibile adattamento prestazionale.¹⁶

Tutto questo, poi, trascende i contesti di lavoro per traslare nella vita, ancorché sia arduo stabilire un limite post-moderno tra lavoro e vita. E nella traslazione si diffondono disvalori relati a una prestazionalità multiforme ed ego-centrata, priva di confini applicativi e della presenza educativamente germinativa dell'altro, consumandosi nella ricerca della massimizzazione dell'utilità individuale, esistendo di solitudine competitiva, disinteressandosi dell'interdipendenza tra libertà agenti per lo sviluppo umano e dell'opportunità di assumere, conseguentemente, un impegno etico nei confronti degli altri che si faccia responsabilità, oltretutto abilità a rispondere a comuni istanze di crescita personale.¹⁷

3. *Dai bisogni di poter-potere all'impossibilità di potere di più*

Sul piano del pensiero economico e politico, la pandemia ha incentivato l'affiorare di una critica al neoliberismo, fino alla parvenza di una sua messa in crisi come modello, ma l'avversione è durata tanto quanto un temporale estivo.¹⁸ Sul piano della riflessione soggettiva/collettiva pungolata dall'evento pandemico, invece, i segnali di un'inversione di rotta sono chiari, illuminando l'insostenibilità raggiunta del "peso ontologico" di cui sopra. La *great resignation* del 2021,¹⁹ che ha imperversato anche nel 2022,²⁰ lo testimonia, ponendo sul banco degli imputati, tra le

¹⁶ Cfr. M. FUMAGALLI, *La condizione precaria come paradigma biopolitico*, in F. CHICCHI, E. LEONARDI (a cura di), *Lavoro in frantumi. Condizione precaria, nuovi conflitti e regime neoliberista*, ombre corte, Verona, 2011, pp. 63-78.

¹⁷ Sul concetto di impegno (o obbligazione), cfr. A.K. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Oscar Mondadori, Milano, 2011, pp. 269 ss. e A.K. SEN, *Scelta, benessere, equità*, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 61 ss.

¹⁸ Sul tema, cfr. F. CHICCHI, A. SIMONE, *Il soggetto imprevisto. Neoliberalizzazione, pandemia e società della prestazione*, Meltemi, Milano, 2022.

¹⁹ Sull'analisi delle cause del fenomeno, affrontate in chiave pedagogica, cfr. F. D'ANIELLO, *Behind and beyond the Great Resignation: A pedagogical viewpoint*, in *Education Sciences & Society*, 1, 2022, pp. 329-346.

²⁰ Cfr. INPS-OSSERVATORIO SUL PRECARIATO, *Cessazioni di rapporti di lavoro*, in

altre cose, giusto l'esasperazione performativa e competitiva, unitamente alla mancanza di cura delle relazioni umane e all'inafferrabilità di senso.

I bisogni dell'individuo neoliberisticamente delineato, rivolti a un parossistico «poter-potere» (la suddetta “totalizzazione”), sembrano, così, cedere il passo al bisogno di un «non-poter-potere» più in cui, inoltre, «si risveglia il desiderio dell'altro»: la fragilità umana (ri)svelata dalla pandemia apre le porte al ripiegamento su una «*debolezza dell'essere*» che fa spazio all'alterità.²¹

La proposta pedagogica può opportunamente situarsi proprio in questo spazio, anteponendo all'io la riabilitazione co-educativa di un “noi” in grado di ridefinire termini e finalità della prestazione, ridare corpo formativo e genuinità co-evolutiva alla cooperazione, salvaguardare la dimensione relazionale come bene e restituire uno sfondo integratore di senso.

In quest'ottica, dopo il post-fordismo snello e dell'immateriale, che per quanto addotto hanno largamente strumentalizzato il coinvolgimento del potenziale umano e il ruolo di una collaborazione necessitata, l'avvento della quarta rivoluzione industriale e del così detto “lavoro digitale”, tornando prepotentemente a invocare la coltivazione della relazionalità ai fini di un dialogo proficuo tra uomini e macchine intelligenti, ci esorta a ricomprenderne il valore educativamente emancipante, auspicando un cambio di prospettiva.

Da più parti, infatti, innanzi alle esigenze di semantizzazione presentate dai feedback rimodulativo-correttivi inoltrati da monitoraggi algoritmici,²² nonché innanzi a un'attività che si mostra come «totalità linguistica» animata da atti linguistici performativi,²³ si chiede di formare sia il costituirsi di gruppi di auto-apprendimento intitolati

<https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/14/77/79/o/406>, ultima consultazione: 11/04/2023. Si segnala che, al momento in cui si scrive, non sono ancora disponibili i dati riferiti all'intera annualità 2022.

²¹ B.-C. HAN, *L'espulsione dell'altro*, cit., pp. 94-95.

²² Cfr. M. COSTA, *Formatività e lavoro nella società delle macchine intelligenti. Il talento tra robot, I.A. ed ecosistemi digitali del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2019.

²³ G. MARI, *Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 26.

all'interdipendenza soggettiva sia le capacità interpersonali, le capacità socio-emotive, le *soft/character skills*, ecc.²⁴

Tuttavia, questi “nuovi” bisogni non rinviando, di per sé, automaticamente, al soddisfacimento di quel bisogno di umanizzazione che ben sintetizza le petizioni intrinseche al fenomeno della *great resignation*, dato che una loro funzionalizzazione è comunque paventabile, stante il dominio perdurante delle logiche neoliberiste.

Per esempio, a proposito di *character skills*, quanto può apparire lontana la “corrosione del carattere” di cui trattava Sennett²⁵ se si evoca la loro misurazione quantitativa?²⁶ Non si giungerebbe, così, al compimento del «capitale-competenza» di Foucault,²⁷ fornendo ulteriori elementi valutativo-comparativi su cui potenziare in via competitiva il management psicologico dell'anima?²⁸

Perché questi bisogni e quello di umanizzazione interloquiscano, è necessario, piuttosto, qualificare la competenza, partendo dal promuovere una competenza ad agire con impegno respons-abile.

²⁴ Su tali “bisogni relazionali”, cfr. D.H. AUTOR, *Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation*, in *Journal of Economic Perspective*, 3, 2015, pp. 3-30; E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, *La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Feltrinelli, Milano, 2015; P. ELLERANI, *Ecosistemi formativi capacitanti*, in *MeTis*, 2, 2020, pp. 129-145; L. ALBERT, *Competenze socioemotive e lavoro*, in G. CHIOSSO, A.M. POGGI, G. VITTADINI (a cura di), *Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori*, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 153-183; E. COLOMBO, A. GIABELLI, F. MERCORIO, M. MEZZAMANICA, *Un mercato del lavoro che cambia. Analisi degli annunci di lavoro del Web 2015-2020*, in A. BRUGNOLI, M. MEZZAMANICA, G. VITTADINI (a cura di), *Sussidiarietà e... lavoro sostenibile. Rapporto sulla sussidiarietà 2020/2021*, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano, 2021, pp. 63-96.

²⁵ Cfr. R. SENNETT, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano, 1999. Il titolo originale dell'opera è, per l'appunto, *The Corrosion of Character*.

²⁶ Cfr. M. DOTTI, *Facciamoci guidare dalle character skills, per andare oltre l'egemonia del cognitivo*, in *Vita*, 26/05/2021, in <http://www.vita.it/it/intervista/2021/05/26/facciamoci-guidare-dalle-character-skills-per-andare-oltre-legemonia-d/440/>, ultima consultazione: 11/04/2023.

²⁷ M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., p. 186.

²⁸ Sul costrutto di “management dell'anima”, cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma, 2013, pp. 434 ss.

4. *La competenza ad agire con impegno respons-abile*

Prima di tutto, essa non può che trovare fondamento propedeutico ineludibile in una formazione emotivo-affettiva di stampo narrativo-riflessivo e in una formazione alla comunicazione “di cura”. La prima per auto-comprendersi, fortificarsi, riducendo la vulnerabilità insita nell’esporsi all’altro²⁹, e comprendere ed esperire la prossimità dell’altro, pur nella sua unicità irripetibile³⁰. La seconda per partecipare pienamente e attivamente al discorso argomentativo proprio di una “totalità linguistica”³¹ e per comunicare eticamente³², con «ricettività»,

²⁹ Cfr. L. BRUNI, *La ferita dell'altro. Economia e relazioni umane*, Il Margine, Trento, 2007.

³⁰ Sull’auto-esplorazione emotiva e, in generale, sulla formazione emotivo-affettiva al lavoro, cfr. B. ROSSI, *Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nelle organizzazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2010. Sull’auto-comprensione affettiva, cfr. L. MORTARI, *Aver cura di sé*, Raffaello Cortina, Milano, 2019.

³¹ Così come già abbozzato nel corpo del testo, nei rapporti tra macchine e uomini all’interno della *smart factory*, il filosofo Giovanni Mari osserva dinamiche comunicative che lo inducono, sulla scia di Habermas e Austin, a definire il lavoro digitale come “totalità linguistica” imperniata sul discorso argomentativo, peraltro pervasa da continui atti linguistici performativi ove il dire (simbolico) è immediatamente un fare produttivo. In questa situazione, perché possa esserci un’effettiva emancipazione educativa nel lavoro, c’è bisogno, secondo il filosofo, di un’etica comunicativa complessa fondata sulle regole apeliiane di giustizia, solidarietà e corresponsabilità e, inoltre, a completamento, su quelle di «traducibilità» e di «libertà». Per Mari, la traducibilità rinvia: i) all’intelligibilità e comparabilità dei contenuti delle «comunità linguistiche» (uomo-uomo, uomo-macchina e macchina-macchina) in maniera organizzativamente trasversale, non a esclusivo appannaggio onnicomprensivo-semantic del management; ii) dunque, a un discorso totalmente accessibile e svolto tra pari, mettendo sullo stesso piano le finalità di capitale e lavoro umano e facendo sì che ciascuno, con uguale dignità e valore, possa prender parte alla co-costruzione di senso; e, non ultimo, iii) alla traduzione delle interlocuzioni delle comunità in un flusso informativo-decisionale umanamente sovraordinato. La libertà, complementariamente, rinvia alla libertà di comunicare eticamente, abbandonando asimmetrie di potere. Cfr. G. MARI, *Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale*, cit., pp. 26 e 62-64.

³² L’etica comunicativa complessa di cui parla Giovanni Mari è interpretata in chiave pedagogica come un’etica la cui complessità rimanda etimologicamente all’intracciare, abbracciare, tenere assieme bisogni diversi ma componibili, seguendo un «mettere in comune, partecipare, condividere» che si impone come compito finalizzato a rafforzare la ricerca di un senso non appiattito sulle sole ragioni performative e a vivificare senza sosta l’apertura ontologica e la potenzialità relazionale. Cfr. A. BROCCOLI, *Educazione e comunicazione. Per un’etica del discorso pedagogico*, La Scuola, Brescia, 2008, p. 179.

facendo «posto dentro la propria mente all'essere dell'altro», e con «responsività».³³ Entrambe, per fare pratica di riconoscimento reciproco, assunta come pratica di dono ontologico.³⁴ Su questa base, dunque, si può intavolare la formazione alla competenza predetta.

Coniugando gli input provenienti dal *capabiliy approach* di Sen,³⁵ dalla teoria dei beni relazionali di Donati³⁶ e dall'etica relazionale pedagogica, questa competenza consiste nella capacità effettiva di agire per conseguire funzionamenti evolutivi di essere e saper fare improntati a uno sviluppo autenticamente umano.

Tarata sulla rilevanza dell'alterità per ampliare il sostrato informativo, conoscitivo, valoriale e valutativo che informa le scelte e le decisioni di un'agentività sostanziale – cioè non schiacciata dalle distorsioni produttivistiche, ma al servizio del bene proprio e di ciascuno –, tale competenza fa, quindi, perno attorno a una significazione relazionale riflessiva di tipo inclusivo destinata a dar vita a una «conoscenza sapienziale»³⁷ altrettanto inclusiva.

Il rimando all'inclusione si spiega con una riflessività collegiale e circolare su contesto dell'azione, oggetto dell'azione, processualità dell'azione e relazioni umane atta partorire una significazione mediata, latrice di un sapere teorico-pratico continuamente integrabile (la «conoscenza sapienziale»), in grado di rispondere agli interrogativi tecnico-professionali, ma anche alle domande corporeo-sensoriali, emotivo-affettive, apprenditive, etico-morali, simboliche e di senso umano che

³³ L. MORTARI, *Filosofia della cura*, Raffaello Cortina, Milano, 2015, p. 177.

³⁴ Il filosofo Sergio Labate, affermando che il dono sia essenzialmente una «pratica di riconoscimento reciproco», sostiene che questa pratica «si dirige verso il tu, lasciandosi abitare da esso e aprendosi alla dignità irrimpiazzabile di ciascuno, secondo l'essere singolare che non risponde mai alla generalità dell'essere [...]: il dono riconosce l'esser-presente della trascendenza dell'essere di ciascuno e si mobilita solo a questo livello ontologico». Cfr. S. LABATE, *La verità buona*, Cittadella, Assisi, 2004, pp. 309 e 318.

³⁵ Cfr. A.K. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, op. cit.

³⁶ Cfr. P. DONATI, *Scoprire i beni relazionali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019 e P. DONATI, *L'unità del sapere: la conoscenza come bene comune relazionale*, in P. DONATI, L. ALICI, G. GABRIELLI, *Beni relazionali. La conoscenza che accomuna*, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 13-66.

³⁷ P. DONATI, *L'unità del sapere: la conoscenza come bene comune relazionale*, cit., p. 23.

originano dall'azione-in-relazione entro un peculiare habitat lavorativo e che ognuno avverte intimamente.

La competenza in parola, in definitiva, supporta una crescita in umanità a muovere dalla tessitura di relazioni etico-educative in cui l'attestazione della significatività dell'incontro/confronto con l'altro è per di più indirizzata al nutrimento di un *cum-munus*. Ossia, di un impegno comune verso una con-versazione che trasformi gli attori organizzativi in membri di una comunità auto-educante, diretta a ottenere ricadute sul versante economico, ma pure, con pari dignità, su quello di una realizzazione pluridimensionale, inseguita sul sentiero di una prosperità antropologica costruita sull'inter-esse.

Il termine educazione ha due radici etimologiche, che chiamano in causa la manifestazione del potenziale umano (*educere*) e la presa in cura dello stesso (*educare*). Passare dai bisogni di "poter-potere" al bisogno di umanizzazione, equivale ad assolvere ambedue gli uffici puntando sull'altro-prossimo anziché sull'altro-competitor, nel segno di una vicendevole responsabilità co-educativa congeniale a scorgere, in luogo di quelli neoliberisti, orizzonti di senso neoumanistici.

5. Il riconoscimento reciproco tra formazione emotivo-affettiva e formazione comunicativa

Andando a dettagliare maggiormente, sono tre i temi che necessitano di essere approfonditi. Il primo è quello del riconoscimento. Si è detto che sia la formazione emotivo-affettiva sia la formazione comunicativa mirano a incentivare una pratica di vicendevole riconoscimento. Procediamo con ordine.

A motivo del primato assegnato a una rigida razionalità organizzativa, affidata all'applicazione del metodo scientifico, per decenni il taylor-fordismo ha mantenuto separati *logos* e *pathos*, svalutando e marginalizzando la componente emotiva al lavoro, considerata quale elemento perturbante rispetto al dominio incontrastabile della ragione.³⁸ Il post-fordismo, invece, ha inglobato quanto prima espunto, coinvolgendo l'integralità delle risorse umane. Le intercorse modificazioni

³⁸ Cfr. G. BONAZZI, *Come studiare le organizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 2006.

organizzativo-produttive lo hanno sollecitato, decretando l'irrinunciabilità di una integrazione che, come abbiamo potuto osservare, interessa pure l'evoluzione digitale dell'attività lavorativa.

Altresì, nel momento in cui si passa dalla mansione (fordista) al ruolo (post-fordista) e questo ruolo viene assunto portando «parti profonde del sé personale nella performance», la presenza psicologica, che «consiste nell'essere attenti, focalizzati, nell'essere all'interno piuttosto che al di fuori dei confini di un dato ruolo», assurge ad elemento fondamentale.³⁹ Essa, però, richiede un notevole dispendio emotivo. A livello intrapersonale, certamente, ma, stante la matrice interattiva dell'operare post-fordista, anche a livello di accoglimento delle differenze individuali, a livello interpersonale e a livello grupale, oltre che in riferimento al basamento emozionale della cultura organizzativa. Tale dispendio, inoltre, si connette in senso verticale e orizzontale con l'ansia relazionale, ossia con l'ansia legata al dover lavorare e convivere con persone non scelte, al doversi misurare con dissensi, contraddizioni e ambivalenze, nonché con la paura di essere fraintesi o usati.⁴⁰ Ulteriormente, si aggancia a conflitti generabili da prospettive divergenti sulla pratica, dall'urgenza di accordare competenze diverse, dalla premura di negoziare apprendimenti e conoscenze diverse, da scontri esperienziali, così come da antipatie, invidie, rancori, rabbie, ecc.

Tutto questo, per dire che una formazione emotivo-affettiva dovrebbe comunque essere imprescindibile, ma ancor più se si tratta di approntare relazioni etico-educative. In proposito, è altrettanto pacifico che una comunicazione di "cura", più che una comunicazione strettamente efficace, sia congeniale. Specialmente se la cura è riservata a superare meri scambi tecnico-informativi in favore di un ascolto e di una apertura ontologici che consentano di condividere istanze di senso extra-performativo e di conciliare, nella condivisione partecipata, differenti bisogni di una *vision* umanamente sostenibile.

Tuttavia, il rischio di una fagocitazione bio-economica di simili attenzioni formative è sempre dietro l'angolo. In quest'ottica, è difficile non assecondare il pensiero di Nicoli quando asserisce che, spesso, le

³⁹ F. AVALONE, *Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali*, Carocci, Roma, 2011, p. 204.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 213-214.

proposte avanzate dal mondo pedagogico, e pure filosofico e psicologico, sono state usate per edulcorare la narrazione sull'auto-imprenditorialità neoliberista e procedere, di converso, con il secco prosciugamento delle qualità umane e interumane per esiti unicamente lavoristici.⁴¹ Detto altrimenti, ben vengano i progressi di ricerca sul piano formativo, purché acuiscano la tensione all'ottimizzazione produttiva e non eccedano i limiti del senso economico dell'agire.

Per questo, occorre ribadire con vigore che il fine deve rimanere quello del riconoscimento reciproco, il quale non esclude vantaggi produttivi, anzi, li nutre a fronte di una motivazione accresciuta proprio dalla cura per le persone e il loro benessere. Lungi dal sunnominato riconoscimento esterno, diretto ad allontanarsi fugacemente dall'anonimato in virtù del profondersi idoneamente nella propria capitalizzazione, il riconoscimento in questione si svolge in termini essenziali, non funzionali. Si fonda, infatti, sull'avvertimento della comune essenza e del comune desiderabile agli effetti di una vita vissuta nella pienezza umana. Si alimenta, contestualmente, nell'attestazione del valore-persona e, quindi, del valore "inutile" della presenza dell'altro in quanto altro in ordine al proprio incremento d'essere. Si consolida, pertanto, nello smarcarsi dalle tensioni estetizzanti avvinghiate al godimento prestazionale per aderire a tensioni etiche che sospingano, entro la logica del dono, a ricambiare siffatta attestazione con l'intenzione di far essere l'altro, espandendo l'attualizzazione possibile delle sue virtualità. Dunque, si legittima ed esalta nella reciprocità in sé, delineando lo sbocciare di legami in cui il confronto tra le appartenenze socioculturali di ciascuno possa manifestare un'eccedenza di valore, rispetto a quello solamente economico, in grado di trascendere orizzonti riduttivi e, così, di armonizzare e soddisfare le singolari progettualità esistenziali.⁴²

Ecco, la formazione emotivo-affettiva e la formazione comunicativa servono a favorire il configurarsi di questo riconoscimento, il quale trova compiutamente sbocco nel padroneggiare la competenza ad agire con

⁴¹ Cfr. M. NICOLI, *Le risorse umane*, Ediesse, Roma, 2015.

⁴² Sulla formatività dell'agire lavorativo che discenderebbe da tale confronto, cfr. M. COSTA, *Capacitare l'innovazione. La formatività dell'agire lavorativo*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

impegno respons-abile. E veniamo, allora, al secondo tema, che è giustappunto quello dell'impegno.

6. *Il concetto di impegno e la sua applicazione pedagogica*

Il concetto di impegno (o obbligazione)⁴³ è introdotto da Sen per spiegare che i moventi e il sostrato del predeliberato, rispetto alle possibilità di deliberazione, non si esauriscono egoisticamente nella massimizzazione della propria utilità o nella *simpathy* smithiana.

In *Lo sviluppo è libertà*, infatti, l'economista indiano scrive: «il nostro concetto di interesse personale può comprendere, già di per sé, l'avere a cuore altre persone, per cui la simpatia può essere compresa implicitamente nella nozione (intesa in senso ampio) di benessere personale. In secondo luogo, anche al di là di questo benessere o interesse personale in senso ampio, può accadere che siamo disposti a fare dei sacrifici (anche con un costo personale) per amore di altri valori, come [...] il benessere della comunità. Il percorso che ci allontana dall'egoismo mettendo in gioco l'*impegno*, e non la semplice *simpatia*, chiama in causa valori diversi dal benessere o dall'interesse personale (compreso quello che soddisfiamo promuovendo gli interessi di coloro per i quali abbiamo simpatia)».⁴⁴

In *Scelta, benessere, equità*, aggiunge: «è possibile sostenere che il comportamento basato sulla simpatia è, in un'accezione importante, egoistico, dal momento che [...] il perseguimento della propria utilità può essere favorito da azioni ispirate dalla simpatia. È il comportamento basato sull'obbligazione piuttosto che sulla simpatia che, in questo senso, risulta non egoistico. [...]. Un modo per definire l'obbligazione è quello di pensare ad una persona che opta per un atto che, a suo giudizio, comporterà un livello di benessere personale inferiore rispetto a quello che una alternativa pure accessibile sarebbe in grado di generare. [...]. La caratteristica dell'obbligazione che più mi preme mettere qui in rilievo è il fatto che essa traccia un solco tra scelta personale e

⁴³ Cfr. nota 17.

⁴⁴ A.K. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit., pp. 268-269.

benessere personale, mentre gran parte della teoria economica tradizionale si basa sulla loro identità». ⁴⁵

I riferimenti alle eventualità del dover “fare dei sacrifici”, di un “costo personale” e di un “livello di benessere personale inferiore”, fino a tirare in ballo anche «il sacrificio di se stessi», ⁴⁶ indicano nitidamente che l'impegno/obbligazione accantona il tornaconto individuale a vantaggio di uno scopo più alto – come “il benessere della comunità” lavorativa nel nostro caso –, coniugando la scelta dell'azione con un nucleo di valori vagliato attivamente dal soggetto agli effetti di una decisione agentiva. Difatti, Sen continua il suo discorso sostenendo, da una parte, che «nel perseguimento dei propri impegni è ancora presente un aspetto del ‘sé’: quegli impegni [...] sono propri e personali» ⁴⁷ e, dall'altra parte, che «l'obbligazione è strettamente connessa, naturalmente, ai principi morali di un individuo». ⁴⁸ In questo senso, si concorda con Corrado quando afferma che l'impegno/obbligazione rinvia ad un'analisi valoriale introspettiva, a un'autovalutazione che sollecita a identificarsi come effettivamente agenti nell'azione e a divenirne responsabili. ⁴⁹ Così, si possono trovare anche affinità tra l'impegno seniano e la stima di sé di Ricoeur, ⁵⁰ intesa come il soppesarsi nell'azione, il momento riflessivo della prassi che conduce alla sua responsabilizzazione, l'esito in fieri della «valutazione etica delle nostre azioni» ⁵¹ che consente di rifuggire il male.

Sen, quindi, muovendo da un ragionamento strettamente individuale, demandato all'esame interiore e alla buona volontà del singolo (l'impegno “proprio e personale”), guarda all'alterità per le conseguenze delle azioni. Ciò nondimeno, l'economista, come anticipato due paragrafi orsono, sottolinea pure quanto segue: che i mezzi e le risorse disponibili (compresi quelli valoriali e valutativi) per conseguire

⁴⁵ A.K. SEN, *Scelta, benessere, equità*, cit., pp. 157-158 e 161.

⁴⁶ A.K. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit., p. 269.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ A.K. SEN, *Scelta, benessere, equità*, cit., p. 160.

⁴⁹ Cfr. N. CORRADO, *Affective commitment e senso del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2022, p. 27.

⁵⁰ Cfr. P. RICOEUR, *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano, 1993.

⁵¹ L. ALICI, *Il paradosso del potere. Paul Ricoeur tra etica e politica*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 113.

obiettivi ritenuti meritevoli sono formabili ed espandibili nella partecipazione alla «discussione pubblica» e nell'«interazione sociale»,⁵² ovvero nel confronto con gli altri; e che, nell'agire, occorre «un'attenta valutazione degli obiettivi, degli scopi, delle priorità, [...] nonché del concetto di bene».⁵³

Pur rimanendo poco esplicitato, nell'argomentazione del Nostro, dunque, il rapporto con l'alterità parrebbe comunque rilevante, sia per allargare coscienziosamente lo spettro dei principi morali cui rivolgersi in sede di pre-deliberazione sia per il delinearsi dello stesso concetto di bene che debba essere perseguito, sebbene si ripieghi, poi, sulla peculiarità dell'«impegno proprio e personale». Per quest'ultimo motivo, estendendo la prospettiva di Sen e traslandola nello specifico del lavoro, abbiamo precedentemente varcato i confini del focus individuale, spostando l'attenzione su una con-versazione riflessiva capace di rispondere alle varie domande riportate mentre si individuano e accrescono, condividendoli, i valori di un'azione propriamente umana. Ossia, i valori che presiedono a una scelta-decisione-azione sostanzialmente libera dalle sole pressioni economico-produttive e perciò tesa al raggiungimento dei suddetti funzionamenti ambiti, fermo restando che una libertà così intesa dell'agire non può essere svincolata, in un consesso sociale, dall'interazione con altre libertà, trovando conseguentemente la propria condizione di esercizio nella responsabilità.

Poste le propedeutiche basi emotivo-affettive e comunicative dirette alla reciprocità di riconoscimento, ne discende che il radicamento etico della deliberazione si arricchisce nell'azione contestualizzata, cioè in relazione con l'altro e nel rispetto della sua presenza, avvertendo intimamente l'interdipendenza tra libertà agenti, e si rafforza inevitabilmente attraverso lo scambio e la proficua negoziazione di angolazioni assiologiche. Non a caso abbiamo scritto di *cum-munus*, onde trascendere il solo impegno soggettivo.

In buona sostanza, l'impegno/obbligazione a cui ci rivolgiamo è l'impegno/obbligazione, da un lato, a ricusare l'arbitrarietà ego-centrata del comportamento e l'irresponsabile competizione e, dall'altro lato, a coltivare insieme umanità nell'azione e nella riflessione critica

⁵² A.K. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit., p. 15.

⁵³ A.K. SEN, *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 55.

sull'azione, secondo un andamento circolare, acuendo collaborativamente l'abilità a rispondere a se stessi e all'altro circa le proprie/altrui istanze realizzative (respons-abilità), in nome del bene di ciascuno e di tutti. In questo modo, quella flessibilità cognitivo-riflessiva che rappresenta il motore della competenza ad agire⁵⁴ con impegno può dar corpo ad apprendimenti, conoscenze e saperi lavorativi utili per la vita in generale, attribuendogli un senso educativo a partire dall'alimentazione pedagogica di rapporti e responsabilità co-educative.

7. *Lo sguardo relazionale*

Chiarito il tema dell'impegno, la teoria dei beni relazioni può aiutarci a comprendere meglio come tenere in considerazione il "benessere della comunità" lavorativa. Questa teoria, invero, mostra diversi aspetti in comune con la sollecitudine pedagogica verso il lavoro: evidentemente, l'interesse per le relazioni, da cui possono emergere beni non monetizzabili/acquistabili, come la menzionata conoscenza inclusiva; ma pure le sottolineature sul coinvolgimento non strumentale delle persone, sulla cura dell'altro e su reciprocità relazionale e riconoscimento reciproco quali pratiche di dono ineludibili, così come quelle su una riflessività atta ad allargare le possibilità "umane" di una scelta/decisione agentiva.⁵⁵ Un ulteriore aspetto in comune, che giova approfondire giusto in merito a questa riflessività, è l'opportuno invito ad adottare uno «sguardo relazionale riflessivo» su tutto quanto concerne il lavoro in quanto «relazione sociale in cui gli elementi oggettivi e soggettivi si combinano relazionalmente».⁵⁶ Vale a dire uno sguardo capace di cogliere e attenzionare, per dirla con Bateson, la «struttura che

⁵⁴ Cfr. M. COSTA, *Qualificare la flessibilità nell'agire lavorativo*, in I. GIUNTA (a cura di), *Flessibilmente. Un modello sistemico di approccio al tema della flessibilità*, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato, 2014, pp. 205-232.

⁵⁵ Per approfondire tali aspetti, cfr. L. BRUNI, *Felicità, economia e beni relazionali*, in *Nuova Umanità*, 3-4, 2005, pp. 543-565; L. BRUNI, *Reciprocity, altruism and civil society. In praise of heterogeneity*, Routledge, London, 2008; P. DONATI, *Scoprire i beni relazionali*, op. cit.

⁵⁶ P. DONATI, *L'unità del sapere: la conoscenza come bene comune relazionale*, cit., pp. 23 e 25.

connette»,⁵⁷ ovverosia la risultante dinamica delle connessioni non solo tra soggetti e tra questi e l'azione, ma anche tra soggetti e contesto.

Una simile riflessività, che Donati definisce «agency» e «context dependent»,⁵⁸ permette di articolare il molteplice in gioco, senza perdere parti essenziali di esso, sintetizzandolo e, ad un tempo, inscrivendolo nel dominio dei fini superiori intitolati allo sviluppo umano. Insomma, ci offre il destro per precisare la direzione dello sguardo medesimo e assumere tutto quello che è relazione e che ha un impatto sull'evoluzione/involuzione delle relazioni interpersonali. Pertanto, lo sguardo in parola, sussunto e integrato con altre ottiche nella visione pedagogica offerta, non si concentra soltanto sulla processualità agente condivisa e sugli apprendimenti che ne scaturiscono e che scaturiscono dalla significatività dell'incontro/confronto intersoggettivo, bensì anche sul clima contestuale che si riverbera su tale significatività, in positivo o in negativo, investendo gli attori dell'intera organizzazione e l'approccio organizzativo in sé, e sul contesto fisico (dalla salubrità dell'ambiente alla sua sostenibilità relazionale).

Lo scopo finale è giungere a una comunità di discorso riflessivo che tuteli il bene delle relazioni nella loro complessità ed esalti la relazione stessa come bene da tutelare. Circa il bene delle relazioni, quanto addotto sulla sfera emotivo-affettiva, sulla comunicazione, sulla dilatazione/sintonizzazione valoriale quale base per l'impegno etico nell'agire e nel riflettere e sulla mediazione riflessiva di stampo etico-educativo ha già fornito indicazioni utili e sufficienti. Circa la relazione come bene da salvaguardare, invece, occorre riferirsi a un ultimo passaggio, che chiude il cerchio dell'intervento pedagogico.

8. *Verso una comunità di cura*

Questo passaggio conclusivo riguarda l'implementazione di attività che, per certi versi, assomigliano al "secondo campo di lavoro" proposto in pieno taylor-fordismo dal pedagogista Hessen nella sua

⁵⁷ G. BATESON, *Mente e natura. Un'unità necessaria*, Adelphi, Milano, 1984, p. 21.

⁵⁸ P. DONATI, *L'unità del sapere: la conoscenza come bene comune relazionale*, cit., p. 29.

illuminante opera *Pedagogia e mondo economico*,⁵⁹ cioè attività sociali che si allontanano dalla routine agente per cementare i rapporti e creare benessere. Più in dettaglio, attività di animazione socio-educativa e attività ludiche, scortate ancora una volta da compiti riflessivi intersoggettivi, che i *welfare manager* pedagogicamente formati già impiegano per fluidificare la comprensione vicendevole e il vicendevole riconoscimento tra colleghi e tra management e dipendenti, nonché per fronteggiare conflitti emergenti e rinsaldare le capacità di ascolto e comunicative.⁶⁰

Superando gli oneri economici, fiscali e giuridici che usualmente vengono consegnati al *welfare management*, questi manager, sempre più presenti all'interno delle organizzazioni, inglobano nella loro visione gestionale anche l'onere di investire sulla sfera relazionale, integrando finalità etico-sociali-educative. In definitiva, i *welfare manager* sono pedagogicamente preparati ad amministrare le risorse umane con un *mindset* e uno stile di *leadership* umanistici, orientati a tessere legami sociali con il fine di edificare «comunità di cura»⁶¹ sostanziate da inclusione, partecipazione e «cittadinanza» attiva. Comunità che, puntando sulla ricostruzione del «noi», sappiano promuovere il benessere personale e organizzativo mentre valorizzano le diverse soggettività e la loro reciproca ospitalità ontologica.

Così facendo, contestualmente all'istituzione di una comunità di cura si può giungere anche alla meta di una comunità che faccia leva su un discorso riflessivo sistematico per evidenziare compiutamente tanto il bene della relazione quanto la relazione come bene da preservare in via permanente. Un bene che trascende le persone all'opera, mirando a una comunitaria vita buona, e che, ad un tempo, custodisce e soddisfa il loro bisogno di umanizzazione.

⁵⁹ Cfr. S. HESSEN, *Pedagogia e mondo economico*, Avio, Roma, 1954.

⁶⁰ Cfr. D. DATO, S. CARDONE, *Welfare manager, benessere e cura. Impresa e pedagogia per un nuovo umanesimo del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

⁶¹ Cfr. D. DATO, *Per un nuovo umanesimo del lavoro. Benessere, felicità e qualità totale*, in D. DATO, S. CARDONE, *Welfare manager, benessere e cura. Impresa e pedagogia per un nuovo umanesimo del lavoro*, cit., p. 29.

9. Conclusioni

Concludendo, abbiamo rilevato che, per contrastare i bisogni neoliberisti di “poter-potere”, si rende opportuno ricoprire la fragilità umana, rimossa dall’immaginario iper-realista dell’imprenditore di sé assieme alla prossimità dell’altro da sé. Dunque, per correggere le storture di un’antropologia negativa, che tende a considerarci soltanto come indefessi *competitor* corazzati, merita recuperare il valore di quella debolezza connaturale che stimola ad avvertire il desiderio dell’alterità, puntando a nutrire relazioni educativamente significative al di là dell’individuale messa a valore performativo. Ciò non equivale a relegare nel dimenticatoio i legittimi interessi di profitto, così come non equivale a percorrere ipotesi di completa fuoriuscita dal mercato e dalle sue logiche. Piuttosto, significa rimarcare le deviazioni di quest’ultime, al pari di quelle di un agire economico ormai ipertrofico, affinché rientrino nell’alveo dei mezzi al servizio dell’uomo e si possano parimenti conseguire obiettivi produttivi ed educativi.⁶²

Per riuscire in questo intento, la pedagogia del lavoro può contribuire a una ristrutturazione antropologico-culturale per il tramite della formazione di una specifica competenza che fa perno attorno ai primi tre step delineati più il quarto, che funge, per così dire, da ulteriore collante relazionale. Grazie ad essa, la solidarietà co-educante cresce nelle more di sentieri emotivi e comunicativi che incrementano la disposizione all’inter-esse (interazione essenziale, tra esseri) e la partecipazione etica e pienamente attiva, e matura nella strada maestra dell’esercizio di una riflessività che porta a individuare un nucleo di valori consensuali intorno a cui far gravitare azioni respons-abili dalle quali derivano apprendimenti generativi sul piano della fioritura umana.

Tale fioritura si avvale di una mediazione esperienziale e cognitiva e, quindi, di una significazione negoziata ricorsiva che comprende il vissuto di ognuno e le connesse domande di senso, illuminando la porta d’ingresso che conduce ad avallare il principio dell’interdipendenza agli

⁶² Sull’ipetrofia dell’agire economico, richiamata pure all’inizio del secondo paragrafo, cfr. F. TOTARO, *Il lavoro per la persona. Superare le ipertrofie della modernità a vantaggio di un’economia per la persona*, in G. GABRIELLI (a cura di), *La diversità come dono e sfida educativa*, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 54-70.

effetti della celebrazione del “noi” auto-educante. Si tratta, in ultima analisi, di scegliere pedagogicamente un percorso di reale cooperazione funzionale a restituire alle persone un lavoro per le persone, fondato sulla significatività dell'incontro e del confronto. E poiché il lavoro, come argomentato nell'incipit di questo saggio, è concepito quale centro di espansione di una certa razionalità, si tratta di fare del lavoro il centro di espansione di una certa ragionevolezza, diffondendo, questa volta, valori relati a una sana prestazione, munita di limiti e comprensiva della valenza educativamente considerevole della presenza dell'altro, in modo da prefigurare una società di collaboratori animata da impegno etico, anziché di “unità-imprese” in competizione tra loro.

Ci pare essere questa la via per l'umanizzazione, posto che l'umanizzazione corrisponde pedagogicamente a quanto asseriva Giovanni Paolo II nella *Laborem exercens*,⁶³ ovvero la possibilità che il lavoro ci offre per diventare più uomini, così che le qualità umane non si disperdano nei meandri produttivistici, ma si manifestino integralmente per onorare la realizzazione e la dignità del soggetto-persona.

Bibliografia

ALBERT L., *Competenze socioemotive e lavoro*, in G. CHIOSSO, A.M. POGGI, G. VITTADINI (a cura di), *Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori*, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 153-183.

ALICI L., *Il paradosso del potere. Paul Ricoeur tra etica e politica*, Vita e Pensiero, Milano, 2007.

AVALLONE F., *Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali*, Carocci, Roma, 2011.

AUTOR D.H., *Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation*, in *Journal of Economic Perspective*, 3, 2015, pp. 3-30.

BATESON G., *Mente e natura. Un'unità necessaria*, Adelphi, Milano, 1984.

BAZZICALUPO L., *Dispositivi e soggettivazioni*, Mimesis, Milano-Udine, 2013.

⁶³ GIOVANNI PAOLO II, *Laborem exercens*, 1981, 9.

BONAZZI G., *Come studiare le organizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 2006.

BROCCOLI A., *Educazione e comunicazione. Per un'etica del discorso pedagogico*, La Scuola, Brescia, 2008.

BRUNI L., *Felicità, economia e beni relazionali*, in *Nuova Umanità*, 3-4, 2005, pp. 543-565.

BRUNI L., *La ferita dell'altro. Economia e relazioni umane*, Il Margine, Trento, 2007.

BRUNI L., *Reciprocity, altruism and civil society. In praise of heterogeneity*, Routledge, London, 2008.

BRYNJOLFSSON E., MCAFEE A., *La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Feltrinelli, Milano, 2015.

CHICCHI F., SIMONE A., *La società della prestazione*, Ediesse, Roma, 2017.

CHICCHI F., SIMONE A., *Il soggetto imprevisto. Neoliberalizzazione, pandemia e società della prestazione*, Meltemi, Milano, 2022.

COLOMBO E., GIABELLI A., MERCORIO F., MEZZAMANICA M., *Un mercato del lavoro che cambia. Analisi degli annunci di lavoro del Web 2015-2020*, in A. BRUGNOLI, M. MEZZAMANICA, G. VITTADINI (a cura di), *Sussidiarietà e... lavoro sostenibile. Rapporto sulla sussidiarietà 2020/2021*, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano, 2021, pp. 63-96.

CORRADO N., *Affective commitment e senso del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2022.

COSTA M., *Qualificare la flessibilità nell'agire lavorativo*, in I. GIUNTA (a cura di), *Flessibilmente. Un modello sistemico di approccio al tema della flessibilità*, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato, 2014, pp. 205-232.

COSTA M., *Capacitare l'innovazione. La formatività dell'agire lavorativo*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

COSTA M., *Formatività e lavoro nella società delle macchine intelligenti. Il talento tra robot, I.A. ed ecosistemi digitali del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2019.

F. D'ANIELLO, *Behind and beyond the Great Resignation: A pedagogical viewpoint*, in *Education Sciences & Society*, 1, 2022, pp. 329-346.

P. DARDOT, C. LAVAL, *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma, 2013.

D. DATO, *Per un nuovo umanesimo del lavoro. Benessere, felicità e qualità totale*, IN D. DATO, S. CARDONE, *Welfare manager, benessere e cura. Impresa e pedagogia per un nuovo umanesimo del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 13-38.

D. DATO, S. Cardone, *Welfare manager, benessere e cura. Impresa e pedagogia per un nuovo umanesimo del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

P. DONATI, *Scoprire i beni relazionali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.

P. DONATI, *L'unità del sapere: la conoscenza come bene comune relazionale*, IN P. DONATI, L. ALICI, G. GABRIELLI, *Beni relazionali. La conoscenza che accomuna*, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 13-66.

M. DOTTI, *Facciamoci guidare dalle character skills, per andare oltre l'egemonia del cognitivo*, in *Vita*, 26/05/2021, in <http://www.vita.it/it/interview/2021/05/26/facciamoci-guidare-dalle-character-skills-per-andare-oltre-legemonia-d/440/>, ultima consultazione: 11/04/2023.

A. EHRENBURG, *La società del disagio. Il mentale e il sociale*, Einaudi, Torino, 2010.

P. ELLERANI, *Ecosistemi formativi capacitanti*, in *MeTis*, 2, 2020, pp. 129-145.

M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005.

M. FUMAGALLI, *La condizione precaria come paradigma biopolitico*, in F. CHICCHI, E. LEONARDI (a cura di), *Lavoro in frantumi. Condizione precaria, nuovi conflitti e regime neoliberista*, ombre corte, Verona, 2011, pp. 63-78.

GIOVANNI PAOLO II, *Laborem exercens*, 1981.

A. GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Bollati Borinighieri, Torino, 2003.

B.-C. HAN, *L'espulsione dell'altro*, nottetempo, Milano, 2017.

S. HESSEN, *Pedagogia e mondo economico*, Avio, Roma, 1954.

INPS-Osservatorio sul precariato, *Cessazioni di rapporti di lavoro*, in <https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/14/77/79/o/406>, ultima consultazione: 11/04/2023.

S. LABATE, *La verità buona*, Cittadella, Assisi, 2004.

LACAN J., *Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicanalisi 1969-1970*, Einaudi, Torino, 2001.

LÉVINAS E., *Il tempo e l'Altro*, Il Melangolo, Genova, 1997.

LORDON F., *Capitalismo, desiderio e servitù. Antropologia delle passioni nel lavoro contemporaneo*, DeriveApprodi, Roma, 2015.

MACCHIETTI S.S., *Educazione e formazione*, in S.S. MACCHIETTI, F. D'ANIELLO (a cura di), *Parole e questioni dell'educazione*, Aras, Fano, 2015, pp. 13-53.

MARI G., *Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale*, Il Mulino, Bologna, 2019.

MENCARELLI M., *La struttura del discorso pedagogico*, Pro-manuscripto, Arezzo, 1970.

MORTARI L., *Filosofia della cura*, Raffaello Cortina, Milano, 2015.

MORTARI L., *Aver cura di sé*, Raffaello Cortina, Milano, 2019.

NICOLI M., *Le risorse umane*, Ediesse, Roma, 2015.

RICOEUR P., *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano, 1993.

ROSSI B., *Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nelle organizzazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2010.

SEN A.K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Oscar Mondadori, Milano, 2011.

SEN A.K., *Scelta, benessere, equità*, Il Mulino, Bologna, 2006.

SEN A.K., *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

SENNETT R., *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano, 1999.

TOTARO F., *Il lavoro per la persona. Superare le ipertrofie della modernità a vantaggio di un'economia per la persona*, in G. GABRIELLI (a cura di), *La diversità come dono e sfida educativa*, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 54-70.

Autori

BECCHETTI LEONARDO, *Professore Ordinario di Economia politica, Università di Tor Vergata.*

BOFFA FEDERICO, *Professore Ordinario di Economia applicata, Libera Università di Bolzano.*

BRESSAN EDOARDO, *Già Professore Ordinario di Storia contemporanea, Università di Macerata.*

CANAVESI GUIDO, *Professore Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Macerata.*

CANULLO CARLA, *Professoressa Ordinaria di Filosofia Teoretica, Università di Macerata.*

CASALINI MICHELA, *Collaboratrice di ricerca, Fondazione Franco Demarchi.*

CATELLI LUIGI, *Magistrato. Presidente Corte d'Appello di Ancona.*

CIVILLERI ALBA, *Ricercatrice senior, Fondazione Franco Demarchi.*

D'ANIELLO FABRIZIO, *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università di Macerata.*

DE FALCO MASSIMILIANO, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tre.*

FALAPPA FABIOLA, *Professoressa Associata di Filosofia teoretica, Università di Macerata.*

FEDERICI ANTONIO, *Docente a contratto Unicamillus, Università Medica Internazionale di Roma*

FORTE GIOVANNI ANTONIO, *Già docente a contratto di Metodi avanzati per la ricerca e la valutazione, Università Federico II. Funzionario politiche sociali presso Ambito Sociale Territoriale.*

FRATINI RICCARDO, *Avvocato, già Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tre.*

LABATE SERGIO, *Professore Associato di Filosofia teoretica, Università di Macerata.*

MAZZOLA RICCARDO, *RTD-B in Filosofia del diritto, Università di Macerata.*

MENGHINELLO STEFANO, *Dirigente di ricerca Istat Roma.*

PAPA ORIANA, *Responsabile di Struttura Ospedaliera Semplice Dipartimentale (SOSD) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche (AOUM).*

ROMAGNOLI ALICE, *Dottoranda di ricerca in Scienze umane, Docente a contratto di Propedeutica Filosofica, Università di Macerata.*

ROSSI EMANUELE, *Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Scuola superiore Sant'Anna, Pisa.*

ROTOLO EMMA, *Collaboratrice di ricerca, Fondazione Franco Demarchi.*

STRONATI MONICA, *Professoressa Associata di Storia del diritto medioevale e moderno, Università di Macerata.*

VERONESI LIRIA, *Ricercatrice senior, Fondazione Franco Demarchi.*

Come si configurano oggi i bisogni vecchi e nuovi? Cosa li connota, caratterizza? C'è un nesso con il bisogno che è l'uomo? C'è relazione tra socialità e bisogno individuale? Cosa implica o significa impostare l'azione pubblica (in senso ampio) secondo (assecondando) questo bisogno? Il volume è l'esito di alcuni dialoghi fra gli Autori su queste domande, sfociati in un Convegno organizzato all'Università di Macerata e del conseguente *appel à la contribution*. Entrambi hanno inteso esplorare vie di risposta in ambiti che, in modo diverso, riguardano e interrogano l'umanità che ciascuno è e che da un punto di vista storico, filosofico, sociologico, economico e giuridico sollecita risposte sempre nuove.

Edoardo Bressan, già Professore Ordinario di Storia contemporanea, Università di Macerata.

Guido Canavesi, Professore Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Macerata.

Carla Canullo, Professoressa Ordinaria di Filosofia teoretica, Università di Macerata.

Monica Stronati, Professoressa Associata di Storia del diritto medioevale e moderno, Università di Macerata.

euro 24,00

